

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 45

mercoledì, 09 novembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	10
SEZIONE I	11
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	12
MOZIONE 19 ottobre 2022, n. 1006	
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 ottobre 2022. In merito alla tutela dell'artigianato artistico, con particolare riferimento alle attività che operano nell'ambito della lavorazione del marmo e della creazione di sculture.	
.	12
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	14
DECRETO 3 novembre 2022, n. 210	
Accordo di Programma tra Regione Toscana e il Consorzio tra i Comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montopoli in Val D'Arno per il potenziamento del Polo Tecnologico Conciario, approvato con DPGR n. 23 del 4 febbraio 2021. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 7 novembre 2022.	
.	14
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	17
DELIBERAZIONE 2 novembre 2022, n. 1219	
Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80.	
.	17
DELIBERAZIONE 2 novembre 2022, n. 1221	
Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2022 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - approvazione modifiche del Piano Finanziario delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL Consorzio Lunigiana e Leader Siena Scarl.	
.	19

DELIBERAZIONE 2 novembre 2022, n. 1227	
D.G.R. n. 1018/2021 di proroga dei termini contenuti nel provvedimento di VIA n. 22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane relativamente al "Progetto di coltivazione della cava Castelbaito Fratteta" ubicata nel Comune di Fivizzano (MS), proposto da Marmi Walton Carrara S.r.l., già prorogato con DGR n. 1274/2019. Provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006.	
.....	42
DELIBERAZIONE 2 novembre 2022, n. 1228	
Documento Operativo per la Prevenzione Sismica (DOPS) 2022 - II stralcio.	
.....	91
DELIBERAZIONE 2 novembre 2022, n. 1229	
D.G.R. n. 877 del 13/07/2020. Avviso per la concessione del contributo regionale ai Tirocini non curricolari a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani - fase 2. Assunzione ulteriori prenotazioni.	
.....	104
DELIBERAZIONE 2 novembre 2022, n. 1230	
Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie private per l'anno scolastico 2022/2023.	
.....	109
DELIBERAZIONE 2 novembre 2022, n. 1232	
Elementi essenziali per l'adozione di bandi pubblici per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente per l'assegnazione di contributi a favore di cittadini residenti nei quattordici Comuni appartenenti all'area di superamento "Piana Lucchese".	
.....	112
CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	
- Deliberazioni	121
DELIBERAZIONE 6 settembre 2022, n. 111	
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) - concessione servizi tipografici, contributo e marchi.	
.....	121
DELIBERAZIONE 19 settembre 2022, n. 115	
Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) - concessione utilizzo gratuito del marchio.	
.....	128
DELIBERAZIONE 29 settembre 2022, n. 119	
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione servizi tipografici e marchio.	
.....	131

DELIBERAZIONE 13 ottobre 2022, n. 120 Chiusura degli uffici consiliari per i giorni 31 ottobre e 9 dicembre 2022.	136
DELIBERAZIONE 13 ottobre 2022, n. 121 Modifica al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2022 - 2023.	138
GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti	143
Direzione Ambiente ed Energia - Settore VIA - VAS	
DECRETO 27 ottobre 2022, n. 21383 - certificato il 28 ottobre 2022 D.Lgs. 152/2006, Art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica sostanziale di una installazione esistente per la gestione di rifiuti posta in loc. Renaccio, nel Comune di Siena. Proponente: P.IVA/C.F. 00655510527. Provvedimento conclusivo.	143
DECRETO 27 ottobre 2022, n. 21385 - certificato il 28 ottobre 2022 Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48. Progetto di modifica sostanziale dell'esistente impianto di gestione rifiuti ubicato in Via Adolfo Ficai 36, nel comune di Monte San Savino (AR) gestito dalla ditta Select One Srl. Provvedimento conclusivo.	152
DECRETO 3 novembre 2022, n. 21581 - certificato il 3 novembre 2022 D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto della Variante alla S.R.T. 71 - Lotto 3 - Comune di Cortona. Proponente: Settore viabilità regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione risanamento. Provvedimento conclusivo.	159
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR	
DECRETO 3 novembre 2022, n. 21595 - certificato il 3 novembre 2022 D.Lgs. 152/2006 art. 242 comma 4, DGRT 1151/2013 - approvazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica del Sito LI066 "Interno Perimetro ENI (Ex ERG Petroli) (Compagnia dei Lavoratori Portuali di Livorno C.P.L.)", di proprietà Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS), ubicato in via dei Trasportatori a Livorno, nel Comune di Livorno (LI), all'interno del Sito di Interesse Regionale (SIR) di Livorno.	174
DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati	188
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione	

Proposta presentata dal Consorzio Vino Chianti, volta a disciplinare la rivendicazione delle produzioni dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Chianti".	188
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. Domanda in data 26/10/2022 per variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in località S. Andrea, in Comune di San Giovanni Valdarno, per uso Civile. Procedimento/Pratica SIDIT n. 5812/2022/n. 2745/2021; Codice locale n. ACS2021_00019.	189
AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE CONCESSIONE DI CAPTAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933. Richiedente: MAIANO SOCIETA' AGRICOLA SRL. Pratica: DOMANDA DI RICERCA N. 02 POZZI E SUCCESSIVA CONCESSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE CAMPO POZZI. SIDIT Pratica n. 3863/2022 - Proc. n. 5508/2022.	190
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PESCIA. Richiedente CAMPETTI SIMONE Impresa Individuale. Pratica 35392.	192
ALTRI ENTI	193
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO	
DECRETO 26 ottobre 2022, n. 115 Verifica Art. 17 delle Norme di Attuazione del "Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idrogeologico" (PAI) del bacino idrografico del Marecchia - Conca per frane attive. Espressione del parere vincolante di compatibilità rispetto alle finalità del PAI in ordine alla proposta di ripermimetrazione e classificazione di un'area in dissesto in Comune di Badia Tedalda (AR), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2022.	193
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	
AVVISO EX ART. 34 L.R. 65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO. PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "SISTEMAZIONE RETE FOGNARIACAPOLUOGO PISTOIA - IV LOTTO II STRALCIO - VIA FERMI" NEL COMUNE DI PISTOIA.	195
TERNA S.P.A.	

Elettrodotti a 380 Kv "S. Barbara - Tavarnuzze - Casellina ed opre connesse".	197
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	
Rep. n. 1458 del 27/10/2022. Progetto Definitivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del corpo diga e delle opere accessorie dell'Invaso Cavalcanti nel Comune di Volterra (PI), di cui alla Delibera di giunta regionale n. 360 del 22/05/2006.	209
Rep. n. 1457 del 27/10/2022. Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 10 del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014. POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO DEL FOSSO CATERATTO (Comune di Collesalveti - LI). Codice Regionale Intervento 09IR699/G1.	211
SEZIONE II	213
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Determinazioni	214
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	
DETERMINAZIONE 20 ottobre 2022, n. 1067 COMUNE DI BORGO A MOZZANO - DECLASSIFICAZIONE E DISMISSIONE DI PORZIONE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE, IN FRAZIONE DI VALDOTTAVO IN LOCALITA' SEIMIGLIA.	214
COMUNE DI PRATO	
DETERMINAZIONE 26 ottobre 2022, n. 2676 Progetto per la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni (Lotto 2) - Assunzione sub-impegni di spesa per il pagamento diretto ai proprietari ed il deposito presso il M.E.F. RTS di Firenze e Prato delle indennità di esproprio spettanti.	217
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Avvisi	220
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA	
QUADRO DI INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Pisa - Anno di riferimento 2021 Anno di applicazione 2022.	220
COMUNE DI AREZZO	
Approvazione ed efficacia, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2022, della variante al piano operativo per la localizzazione della Casa della comunità «Hub Baldaccio».	221

Approvazione ed efficacia, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2022, della variante al piano operativo per la localizzazione della Centrale operativa territoriale (COT).	222
.....	
COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)	
Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Adozione della IV variante al Piano di Classificazione acustica comunale.	223
.....	
Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Piano Attuativo di iniziativa privata PA 27C in località Vigna Tavolini Adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65.	224
.....	
COMUNE DI CORTONA (Arezzo)	
Avviso di Approvazione ai sensi art. 111 L.R. 65/2014 del Piano Attuativo con contestuale Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico n. 16 in Località Ferretto, proposto da Santa Margherita srl e CAM srl.	226
.....	
Avviso di Approvazione ai sensi degli artt. 30-32 della L.R. 65/2014 della Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico n. 16 con contestuale Piano Attuativo in Località Ferretto. Proposta dalle Santa Margherita srl e CAM srl.	227
.....	
COMUNE DI EMPOLI (Firenze)	
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DI CUI ALLA SCHEDA NORMA 6.3 DEL RU. ADOZIONE.	228
.....	
AVVISO DI PAGAMENTO DIRETTO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE REALIZZAZIONE DI DUE PARCHEGGI E DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO LUNGO LA VIA SALAIOLA NELLA FRAZIONE DI CORNIOLA.	229
.....	
COMUNE DI FIESOLE (Firenze)	
Approvazione del progetto definitivo per la "Realizzazione di un sentiero ciclopedonale dal Comune di Fiesole al Comune di Figline e Incisa Valdarno" - Sistema integrato Ciclopista Arno, Sentiero della bonifica e Ciclopista Tirrenica CUP n. J11B18000200005 e contestuale Variante Urbanistica ex art.34 L.R.65/2014. Presa d'atto mancata presentazioni osservazioni.	230
.....	
COMUNE DI MOLAZZANA (Lucca)	
Decreto di Esproprio Terreno sito in frazione Montaltissimo.	231
.....	
COMUNE DI PRATO	

Piano attuativo n. 406 - 2022 adottato con DCC n.52 del 13/09/2022 per la deruralizzazione con cambio di destinazione a residenziale di fabbricato agricolo e dei relativi annessi pertinenziali, ubicati in via Traversa per le Calvane n. 16/2. Efficacia ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.	232
.	
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (Firenze)	
Sentiero ciclo-pedonale dell'Arno - Delibera di Consiglio Comunale di Approvazione del Progetto Definitivo, contestuale adozione della variante al Piano Operativo ai sensi dell'art. 34 della LR 65/2014 e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001 - Presa d'atto mancata presentazioni osservazioni e acquisizione del parere positivo del Genio Civile competente per territorio.	233
.	
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (Arezzo)	
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 59 del 30.09.2022 APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "CITTA' GIARDINO" POSTO A NORD DEL CAPOLUOGO, AI SENSI DELL'ART. 112 DELLA L.R. 10 NOVEMBRE 2015 N. 65 GIÀ APPROVATO CON DEL.C.C. N. 22 DEL 18/03/2009 (BURT N.31 DEL 05.08.2009).	235
.	
VARIANTE AL R.U. EX. ART. 34 L.R.T. 65/2014 MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO - SENTIERO DELLA BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI TRA IL PONTE LEONARDO E PONTE MOCARINI - LOTTO 1 TRATTI 4-5-6" - APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALLESPROPRIO AI SENSI DEL D.P.R. 327/2001 - ACQUISIZIONE EFFICACIA.	236
.	
COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)	
Avviso di Adozione - Oggetto: "Approvazione in linea tecnica del progetto di riqualificazione dell'area a verde attrezzato prospiciente Viale Carducci denominata Ex Casa del Fascio e apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità".	237
.	
COMUNE DI PONTASSIEVE E PELAGO (Firenze)	

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CON CONTESTUA-
LE APPROVAZIONE DI VARIANTE AL REGOLAMENTO
URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 65/2014,
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE
DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE E
INCISA VALDARNO PIANO OPERATIVO FONDO SVILUP-
PO E COESIONE 2014-2020 - INTERVENTO "INFRASTRUT-
TURE CICLABILI DI INTERESSE REGIONALE: SISTE-
MA INTEGRATO CICLOPISTA ARNO, SENTIERO DEL-
LA BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA" CON APPOSI-
ZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO
AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 DEL DPR 327/2001 E
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL-
L'ART. 12 DEL DPR 327/2001. PRESA D'ATTO MANCATA
PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI.

..... 238

SUPPLEMENTI**Supplemento n. 175 al B.U. n. 45 del 09/11/2022**

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

REGIONE TOSCANA - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Decreti vari: 21314 - 21322 - 21323 - 21327 - 21360 - 21370 - 21373 - 21381 - 21391 - 21408 - 21409 - 21417 - 21419 - 21421 - 21422 - 21486 - 21487 - 21488 - 21526 - 21536 - 21557 - 21558 - 21559.

Supplemento n. 176 al B.U. n. 45 del 09/11/2022

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

REGIONE TOSCANA - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO del 28 ottobre 2022, n. 21413

R.D. 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3425 - Pratica SIDIT n. 3945/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per attraversamenti, deviazione canale ed immissione scarichi fognari nel Canale di Bonifica denominato Fosso Pontecorvo (Cod. BV5968) in loc. La Fontina nel Comune di san Giuliano Terme (PI) inerenti la realizzazione del nuovo parco commerciale di via Fabbricone Pontecorvo - Comparto 3 UTOE 33 nel Comune di San Giuliano Terme (PI).**Supplemento n. 177 al B.U. n. 45 del 09/11/2022**

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

REGIONE TOSCANA - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Rifiuti

DECRETO del 28 ottobre 2022, n. 21653

Discarica La Grillaia, sita nel Comune di Chianni (PI), autorizzata con AIA ricompresa nella DGRT 629 del 25-5-2020. Gestore: Nuova Servizi Ambientali Srl. Aggiornamento del PMC e del PGO, presa d'atto di avvio dell'esercizio del modulo gestionale M1 e svincolo garanzia finanziaria.

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1006 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 ottobre 2022.

OGGETTO: In merito alla tutela dell'artigianato artistico, con particolare riferimento alle attività che operano nell'ambito della lavorazione del marmo e della creazione di sculture.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la Regione Toscana, in coerenza con le finalità statutarie, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal programma regionale di sviluppo (PRS), approvato dal Consiglio Regionale con la risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane anche nelle loro diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche;
- in ogni provincia toscana sono presenti tradizioni artigianali di inestimabile valore, frutto di abilità applicate ai materiali suggeriti dal territorio e in tale contesto Carrara si contraddistingue per l'escavazione e la lavorazione del marmo estratto dalle cave delle Alpi Apuane, universalmente noto come uno dei marmi più pregiati, con il quale, da molti secoli, sono realizzate alcune delle più importanti opere architettoniche e scultoree del mondo.

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della sopracitata l.r. 53/2008, sono definite lavorazioni dell'artigianato artistico:

- a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione, nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
- b) le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie, sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

Rilevato altresì che la Regione, con l'introduzione della qualifica di "Maestro Artigiano" e con la "Bottega Scuola", nella prospettiva di mantenere in vita mestieri tradizionali, promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico toscano mediante la formazione di specifiche figure professionali che operano nel campo di tali lavorazioni;

Riscontrato che, nel dettaglio, attualmente sono circa duecento i Maestri Artigiani e oltre venti le Botteghe Scuola presenti in Toscana e l'artigianato conta, in tutta la Regione, 20 mila imprese per circa 100 mila addetti e un fatturato di circa 21 milioni di euro l'anno (Fonte: Artex Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana);

Richiamata, tra gli interventi più recenti adottati dalla Regione in materia, la deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 251 (Approvazione dei criteri per la manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di promozione e di valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale toscano - anno 2022);

Ricordato che, in attuazione della sopracitata del. g.r. 251/2022, la Regione Toscana, anche per l'anno 2022, ha messo a disposizione 500 mila euro a sostegno dell'artigianato artistico al fine di valorizzare e promuovere il "saper fare" toscano e sostenere l'internazionalizzazione delle aziende nonché di favorirne l'innovazione;

Preso atto che, in continuità con le azioni portate avanti nel corso degli anni a livello regionale, all'interno del programma regionale di sviluppo 2021 – 2025, adottato ai fini della concertazione con decisione della Giunta regionale 8 agosto 2022, n. 15, sono previsti interventi normativi di rafforzamento del sistema di "governance", nonché di miglioramento del sistema informativo, finalizzati a valorizzare e promuovere l'artigianato artistico e i prodotti toscani;

Preso atto, altresì, delle preoccupazioni espresse dagli operatori del comparto della lavorazione artistica del marmo, pietre ed affini e della creazione di sculture, in relazione agli indirizzi assunti dal Ministero della cultura che ha proposto un reclamo cautelare nei confronti di una nota azienda del settore che ha riprodotto la statua del David, in accoglimento del quale, il Tribunale di Firenze, con ordinanza dell'11 aprile 2022, ha inibito l'utilizzo a fini commerciali dell'immagine stessa del David in qualsiasi forma, anche informatica, ed ha ordinato la rimozione di tali immagini o parti di esse all'interno dei siti internet dell'azienda;

Evidenziato che:

- attualmente, nel comparto afferente alla lavorazione del marmo, l'evoluzione delle tecniche scultoree e la disponibilità di spazi e materiali, consentono di tradurre in chiave moderna la continuità del lavoro del passato e all'interno dei laboratori, grazie alla presenza di personale specializzato, è possibile oltre alla riproduzione di statuaria classica, anche l'esecuzione di opere contemporanee;
- nello specifico, tali riproduzioni del David, costituendo delle creazioni originali e personali dell'autore, sono configurabili come delle opere dell'ingegno contemporanee dotate di caratteristiche tecniche ed artistiche proprie;

Evidenziato altresì che gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), recano un presidio di tutela per l'esemplare originale dell'opera, ma non pregiudicano l'autonoma ricostruzione della medesima frutto dell'opera dell'ingegno, pertanto l'interpretazione adottata dal Ministero della cultura potrebbe produrre ripercussioni sullo sviluppo del comparto dell'artigianato artistico toscano anche con riferimento ad altre produzioni;

Ritenuto che sia opportuno attivarsi affinché, anche nella prospettiva di contenere le ripercussioni sotto il profilo occupazionale, economico e sociale, siano messe in atto iniziative volte a tutelare il comparto dell'artigianato artistico e, in particolare, l'attività degli artigiani che operano nel tessuto produttivo di Carrara, i quali hanno maturato una significativa esperienza artistica nella riproduzione di opere scultoree;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo e del ministero competente, affinché, tenuto conto delle criticità emerse in relazione alla riproduzione del David di cui in narrativa, anche nella prospettiva di evitare future ripercussioni sotto il profilo occupazionale, economico e sociale nel territorio di riferimento, siano messe in atto iniziative volte a tutelare il comparto dell'artigianato artistico e, in particolare, l'attività degli artigiani che operano nel tessuto produttivo di Carrara, i quali hanno maturato una significativa esperienza artistica nella riproduzione di opere scultoree.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 210 del 03 novembre 2022

Oggetto:

Accordo di Programma tra Regione Toscana e il Consorzio tra i Comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montopoli in Val D'Arno per il potenziamento del Polo Tecnologico Conciario, approvato con DPGR n. 23 del 4 febbraio 2021. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 7 novembre 2022.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e il Consorzio tra i Comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montopoli in Val D'Arno per il potenziamento del Polo Tecnologico Conciario, approvato con DPGR n. 23 del 4 febbraio 2021;

Visto in particolare l'articolo 7 di tale Accordo che istituisce un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, prevedendo che sia composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, che lo presiede;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34-octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Preso atto che è stata convocata una seduta del Collegio di Vigilanza previsto dal sopracitato Accordo di programma per il giorno 7 novembre 2022 e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma suddetto convocata per il giorno 7 novembre 2022;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza sopracitato, in caso di impedimento dell'Assessore regionale Leonardo Marras, la Dott.ssa Simonetta Baldi, dirigente competente per materia in quanto responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività produttive" ;

DECRETA

- L'Assessore all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di Programma tra Regione Toscana e il Consorzio tra i Comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montopoli in Val D'Arno per il potenziamento del Polo Tecnologico Conciario, approvato con DPGR n. 23 del 4 febbraio 2021, convocata per il giorno 7 novembre 2022.

- In caso di impedimento dell'Assessore regionale Leonardo Marras, la Dott.ssa Simonetta Baldi, dirigente responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività produttive", è delegata a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di programma suddetto, convocata per il giorno 7 novembre 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2022 (punto N 2)

Delibera N 1219 del 02/11/2022

Proponente

EUGENIO GIANI
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Alessio FERRACANI

Direttore Paolo GIACOMELLI

Oggetto:

Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) che al comma 2 dell'articolo 6 prevede che la Giunta Regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

VISTA la legge regionale 11 novembre 2016 n.77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

VISTA la legge regionale 30/12/1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

VISTO il D.P.G.R. del 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015";

VISTO il D.P.G.R. del 12 agosto 2016, n.60/R "Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80. Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) che disciplina i rilasci delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e i criteri per la determinazione dei canoni";

VISTO quanto previsto dall'articolo n. 18 comma 5 del D.P.G.R. 61/R/2016 in merito alla rivalutazione annuale dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmato;

Visto quanto previsto dall'articolo 28 comma 7 del D.P.G.R. 60/R/2016, per quanto attiene alle concessioni di durata superiore ai dodici mesi;

Vista la legge regionale 24/12/2021, n. 50 - "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 " .

VISTA la pubblicazione della Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF settembre 2022), nella quale è stato rivisto al 7,1% il tasso di inflazione programmata per l'anno 2022;

RITENUTO di applicare ai fini dell'aggiornamento annuale dei canoni di concessione e degli indennizzi per l'annualità 2022, il tasso del 7,1%;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di stabilire che per l'annualità 2022 l'aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Alessio Ferracani

Il Direttore
Paolo Giacomelli



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2022 (punto N 4)

Delibera N 1221 del 02/11/2022

Proponente

STEFANIA SACCARDI
 DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Daniele VISCONTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2022 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - Approvazione modifiche del Piano Finanziario delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL Consorzio Lunigiana e Leader Siena Scarl.-

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Piano Finanziario della SISL CONSORZIO LUNIGIANA
B	Si	Piano Finanziario della SISL GAL Leader Siena Scarl

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 2

*A Piano Finanziario della SISL CONSORZIO LUNIGIANA
80bcd22591c14b38a7aad04379fa3d7f0035ab37c163418aabd7e788d72f98e2*

*B Piano Finanziario della SISL GAL Leader Siena Scarl
de031c5ba7ac7a6193b1783cf69afc671a6f36196184a0755cdb12aee628f79c*

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 final, ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Richiamata la propria deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;

Vista in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR 2014-2020, di cui agli artt. 32-35 del citato Reg. UE 1303/2013;

Richiamata la propria deliberazione n. 246 del 29/03/2016 avente per oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020 Disposizioni generali per l’attivazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, modificata con le deliberazioni n. 746 del 10/07/2017 e n. 1022 del 25/09/2017;

Considerato, in particolare, che con la suddetta deliberazione n. 246/2016 e ss.mm.ii. sono stati forniti gli indirizzi per la successiva emissione del bando per la selezione delle SISL (Strategie Integrate di Sviluppo Locale) e il riconoscimento dei GAL, nonché le disposizioni per la presentazione e gestione delle domande di pagamento e di altre fasi del procedimento della Misura 19.1 “Sostegno preparatorio”, inerente il sostegno alle spese sostenute dai GAL per la redazione delle proposte di SISL;

Visto il decreto del Settore Gestione della Programmazione Leader - Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto n. 1730 del 04/04/2016 con il quale sono state approvate le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di sviluppo locale di cui alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del PSR 2014/2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 1243 del 05/12/2016, con la quale sono state selezionate ed approvate le strategie integrate di sviluppo locale (SISL) presentate dai candidati e si è provveduto al riconoscimento dei sette Gruppi di Azione Locale della Toscana;

Richiamate le risorse complessive sul Programma Leader, a valere sulle Misure 19.2 e 19.3, destinate ai GAL Consorzio Lunigiana e Leader Siena, ed indicate nella comunicazione dell'Adg n. 555682/2017 (trasmissione ventilazione piano finanziario ex versione 5 del PSR);

Considerato che con delibera n.1381 del 11/12/2017 è stata approvata la versione 5.1 del PSR 2014-2020 comprendente un "trasferimento di solidarietà" per le zone terremotate del Centro Italia nella misura del 3% a valere sulle annualità 2018-2019-2020 e che tale riduzione ha interessato anche la misura 19;

Preso atto che, a seguito della suddetta revisione del PSR, la dotazione finanziaria della Misura 19.2 ha subito una decurtazione pari a € 896.139,40;

Vista la deliberazione n. 1166 del 22/10/2018 e ss.mm.ii con la quale sono state approvate le Direttive per la gestione della Misura 19 del PSR 2014/2020;

Vista la deliberazione n. 1308 del 27/11/2018 con la quale sono state approvate le modifiche delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, le assegnazioni delle relative dotazioni finanziarie a seguito della decurtazione sopra descritta e si è preso atto dei business plan degli stessi Gruppi di Azione Locale per il periodo di programmazione 2016/2022;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 21/12/2020 "Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - Approvazione modifiche delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana per l'avvio dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità in Aree Leader e proroga delle scadenze di cui all'art.11 dell'Allegato A del Decreto n. 1730/2016";

Richiamato il Reg. (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 che modifica i Regg. (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 784 del 02/08/2021 "Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" – Individuazione del nuovo termine per la presentazione di modifiche delle SISL e modifica delle scadenze di cui all'art.11 dell'Allegato A del Decreto n. 1730/2016";

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) final che ha approvato la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;

Dato atto, altresì, che nella versione 10.1 sopra richiamata, al punto 8.2.15.6, è stabilito che ciascuna Strategia di sviluppo locale avrà una dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria + nazionale) non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 12 milioni di euro, così come indicato nell'accordo di partenariato;

Dato atto, tuttavia, che con l'estensione di due anni della programmazione 2014/2020, ai sensi del Reg. /UE) 2220/2020, il superamento di tali soglie, entrambe indicative e pensate per un impegno più breve da parte dei GAL riconosciuti dalla Regione Toscana, si giustifica, da un lato, dall'esigenza di garantire un impatto territoriale che non sia irrilevante dal punto di vista

finanziario, dall'altro dalla necessità di attuare una focalizzazione tematica degli interventi previsti nel biennio 2021/2022;

Richiamata la nota del Settore "Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" n. 381852 del 01/10/2021, nelle more dell'approvazione formale da parte della Commissione Europea della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2020, con la quale stata trasmessa la ventilazione annuale delle risorse, al netto della quota dei trascinamenti risultati superiore al preventivato, la ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022, quale estensione della programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE) 2220/2020;

Dato atto che nella nota sopra richiamata è stato evidenziato come, per ogni GAL, il peso della Sottomisura 19.4 corrisponda al 15% dell'intera SISL 2014-2022, in quanto come stabilito nella versione 10.1 del PSR, al punto 8.2.15.3.2.1., all'interno degli ambiti tematici, i GAL sceglieranno le azioni/misure da attivare, ordinarie o specifiche LEADER, distinguendo tra le modalità a regia (diretta o in convenzione) e a bando, in funzione dei risultati attesi e dei tematismi individuati nella Strategia e in coerenza con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana nonché in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014; la modalità "regia GAL" (diretta o in convenzione), non prevista nelle precedenti versioni del PSR, sarà riservata ad azioni di natura trasversale caratterizzate da una progettualità complessa e integrata avente un'ampia ricaduta pubblica e per le quali risulterà necessaria una forte azione di coordinamento;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della modifica di cui sopra;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1288 del 06/12/2021 con la quale è stato disposto di approvare le SISL di 6 dei GAL riconosciuti sul territorio regionale, che costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione e che vanno a sostituire quelle precedentemente approvate con Delibere della Giunta Regionale nn. 1243/2016,1308/2018, 733/2019, 183/2020 e 1595/2020, tra cui quelle proposte dai GAL Consorzio Lunigiana e Leader Siena Scarl, sia per dare avvio ai Progetti di Rigenerazione delle Comunità nei territori Leader, sia per approvare i nuovi Piani Finanziari, variati in modo sostanziale, ai sensi del par. 8.3.2 del bando di selezione delle Sisl (DD 1730/2016) ed in conseguenza della nuova ventilazione dei fondi 2021/2022 trasmessa dall'ADG con nota n. 381852/2021;

Dato atto che a norma del paragrafo 2.2.2 della deliberazione n. 1166/2018 e ss.mm.ii., sopra citata, le modifiche ai Piani Finanziari delle SISL devono essere inviate al responsabile della Misura 19, che ne verifica la coerenza con la programmazione settoriale regionale;

Dato atto che tra le tipologie di modifica alla SISL, previste al paragrafo sopra richiamato, che richiedono un'approvazione da parte della Giunta regionale preventivamente alla loro messa in opera, rientrano anche le variazioni in aumento o diminuzione pari o superiore al 10% e comunque di importo pari ad almeno 100.000,00 € della dotazione per misura/sottomisura/operazione di cui al piano finanziario allegato alla SISL approvata dalla Giunta regionale;

Dato atto che rispetto alle SISL già approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1288/2021, i GAL Consorzio Lunigiana e Leader Siena Scarl hanno ritenuto necessario modificare le dotazioni finanziarie indicate inizialmente nelle proprie Misure di aiuto, ed hanno così proposto, rispettivamente, dei nuovi Piani Finanziari, pervenuti all'Ufficio competente in data 09/09/2022,

prot. n. 343498 e in data 04/10/2022, prot. n. 376058, corredato dalle successive integrazioni prodotte in data 07/10/2022;

Dato atto che nelle documentazioni prodotte dai GAL Consorzio Lunigiana e Leader Siena Scarl, ad integrazione delle richieste di modifica dei Piani Finanziari, è stato evidenziato che negli ultimi mesi, riguardo alla gestione delle SISL ed in particolare delle misure attivate con i bandi, vi sono state rinunce, esclusioni in fase di ammissibilità ovvero diminuzioni di spesa riconosciuta come ammissibile in fase di accertamento di saldo che hanno originato economie per un importo complessivo pari a € 340.371,45, per ciò che concerne il Gal Consorzio Lunigiana Scrl e di € 279.312,44, per ciò che concerne il Gal Leader Siena Scarl.

Dato atto, pertanto, che i Consigli di Amministrazione dei Consorzio Lunigiana e Leader Siena, tenuto conto che al momento risulta aperto il bando per i Progetti di Rigenerazione di Comunità e considerato il grande interesse che tale nuova Azione Specifica sta riscuotendo in base all'animazione finora svolta, hanno entrambi ritenuto opportuno destinare tali economie all'incremento delle dotazioni complessive del bando che dopo la delibera ammonteranno, per il Gal Consorzio Lunigiana, a € 965.879,76 € e per il Gal Leader Siena a € 1.285.336,76

Considerato, pertanto, che la suddetta proposta di modifica, completata dalle integrazioni prodotte, agli atti d'ufficio, è conforme alle citate direttive di cui alla DGR n. 1166/2018 e ss.mm.ii e che le tipologie di modifica richieste, rendono necessaria una approvazione da parte della Giunta Regionale;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dei nuovi Piani Finanziari delle SISL (Allegato "A" e Allegato "B") dei Gal Consorzio Lunigiana e Leader Siena Scarl trasmessi in via definitiva, rispettivamente, in data 09/09/2022, prot. n. 343498 e in data 04/10/2022, prot. n. 376058, corredati dalle successive integrazioni prodotte in data 07/10/2022, agli atti d'ufficio, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la quota di cofinanziamento regionale, pari al 17,06 % e stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa alla misura 19, e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso e non si prevedono movimenti contabili;

Richiamato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021;

Vista la nota di Aggiornamento al DEFER 2022, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021, come aggiornata dalla DCR n. 34 dell'1 giugno 2022 "Integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFER 2022", con particolare riferimento al Progetto 27 "Interventi nella Toscana diffusa, nelle aree interne e nei territori montani", Obiettivo 5 "Favorire lo sviluppo locale";

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 20/10/2022;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Piano Finanziario della SISL (Allegato "A") trasmesso dal GAL Consorzio Lunigiana in data 09/09/2022, prot. n. 343498, che costituisce parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione e che va a sostituire quello precedentemente approvato con la delibera di Giunta regionale n. 1288 del 06/12/2021;

2. di approvare il nuovo Piano Finanziario della SISL (Allegato "B") trasmesso dal GAL Leader Siena Scarl in data 04/10/2022, prot. n. 376058, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che va a sostituire quello precedentemente approvato con la delibera di Giunta regionale n. 1288 del 06/12/2021;

3. di dare mandato al competente ufficio regionale di comunicare il presente atto ai GAL interessati;

4. di dare atto che l'approvazione di tali modifiche non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Daniele Visconti

Il Direttore
Roberto Scalacci

PSR 2014/2020 della Regione Toscana - GAL - Piano di finanziamento per anno e per quote di cofinanziamento fondi e per Sottomisure della Misura 19

Percentuale ventilazione per anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
		23%	18%	10%	10%	10%	14%	16%

Tabella A) Ventilazione annuale fondi - Misura 19 (al netto della Sottomisura 19.1)

QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Spesa pubblica	1.275.668,83	993.994,34	553.529,04	554.634,02	555.815,88	762.370,11	901.703,17	5.597.715,39
Feasr	550.068,40	428.610,36	238.681,72	239.158,19	239.667,81	328.733,99	388.814,41	2.413.734,88
Nazionale	725.600,43	565.383,98	314.847,32	315.475,83	316.148,07	433.636,12	512.888,76	3.183.980,51
Stato	507.920,30	395.768,79	220.393,12	220.833,08	221.303,65	303.545,28	359.022,13	2.228.786,36
Regione	217.680,13	169.615,19	94.454,20	94.642,75	94.844,42	130.090,84	153.866,63	955.194,15
Totale	1.275.668,83	993.994,34	553.529,04	554.634,02	555.815,88	762.370,11	901.703,17	5.597.715,39

Tabella B) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3

QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Spesa pubblica	1.084.318,50	844.895,19	470.499,69	471.438,92	472.443,49	648.014,59	766.447,70	4.758.058,08
Feasr	467.558,14	364.318,81	202.879,46	203.284,46	203.717,63	279.423,89	330.492,25	2.051.674,64
Nazionale	616.760,36	480.576,38	267.620,22	268.154,46	268.725,86	368.590,70	435.955,45	2.706.383,44
Stato	431.732,25	336.403,47	187.334,15	187.708,12	188.108,10	258.013,49	305.168,81	1.894.468,41
Regione	185.028,11	144.172,91	80.286,07	80.446,34	80.617,76	110.577,21	130.786,63	811.915,03
Totale	1.084.318,50	844.895,19	470.499,69	471.438,92	472.443,49	648.014,59	766.447,70	4.758.058,08

Tabella C) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.4

QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Spesa pubblica	191.350,32	149.099,15	83.029,36	83.195,10	83.372,38	114.355,52	135.255,48	839.657,31
Feasr	82.510,26	64.291,55	35.802,26	35.873,73	35.950,17	49.310,10	58.322,16	362.060,23
Nazionale	108.840,06	84.807,60	47.227,10	47.321,38	47.422,21	65.045,42	76.933,31	477.597,08
Stato	76.188,05	59.365,32	33.058,97	33.124,96	33.195,55	45.531,79	53.853,32	334.317,95
Regione	32.652,02	25.442,28	14.168,13	14.196,41	14.226,66	19.513,63	23.079,99	143.279,12
Totale	191.350,32	149.099,15	83.029,36	83.195,10	83.372,38	114.355,52	135.255,48	839.657,31

TABELLA D) Sottomisura 19.2 - GAL - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento							
Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	68.975,86	48.283,10	20.819,67	27.463,43	19.224,40	8.239,03	20.692,76
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	706.605,08	282.642,03	121.875,24	160.766,79	112.536,75	48.230,04	423.963,05
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	1.460.467,20	584.186,88	251.901,38	332.285,50	232.599,85	99.685,65	876.280,32
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	1.233.573,95	493.429,58	212.766,83	280.662,75	196.463,92	84.198,82	740.144,37
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	269.151,23	251.321,10	108.369,66	142.951,44	100.066,01	42.885,43	17.830,13
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	1.688.393,45	1.688.393,45	728.035,26	960.358,19	672.250,74	288.107,46	
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	283.922,18	283.922,18	122.427,24	161.494,94	113.046,46	48.448,48	
7.6.2 Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio culturale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Azione specifica LEADER	1.207.349,70	965.879,76	416.487,35	549.392,41	384.574,69	164.817,72	241.469,94
TOTALE	6.918.438,65	4.598.058,08	1.982.682,64	2.615.375,44	1.830.762,81	784.612,63	2.320.380,57

TABELLA E) Sottomisura 19.3 - GAL - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento							
Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	110.068,93	110.068,93	47.461,72	62.607,21	43.825,05	18.782,16	
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	42.482,06	42.482,06	18.318,26	24.163,80	16.914,66	7.249,14	
7.6.2 Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio culturale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	7.449,01	7.449,01	3.212,01	4.237,00	2.965,90	1.271,10	
TOTALE	160.000,00	160.000,00	68.992,00	91.008,00	63.705,60	27.302,40	0,00

TABELLA F) Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3 - GAL - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento							
Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	68.975,86	48.283,10	20.819,67	27.463,43	19.224,40	8.239,03	20.692,76
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	706.605,08	282.642,03	121.875,24	160.766,79	112.536,75	48.230,04	423.963,05
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	1.460.467,20	584.186,88	251.901,38	332.285,50	232.599,85	99.685,65	876.280,32
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	1.233.573,95	493.429,58	212.766,83	280.662,75	196.463,92	84.198,82	740.144,37
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	269.151,23	251.321,10	108.369,66	142.951,44	100.066,01	42.885,43	17.830,13
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	1.798.462,38	1.798.462,38	775.496,98	1.022.965,40	716.075,78	306.889,62	0,00
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	326.404,24	326.404,24	140.745,51	185.658,73	129.961,11	55.697,62	0,00
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3 Contributo al GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	7.449,01	7.449,01	3.212,01	4.237,00	2.965,90	1.271,10	0,00
Azione specifica LEADER	1.207.349,70	965.879,76	416.487,35	549.392,41	384.574,69	164.817,72	241.469,94
TOTALE	7.078.438,65	4.758.058,08	2.051.674,64	2.706.383,44	1.894.468,41	811.915,03	2.320.380,57

TABELLA G) Sottomisura 19.2 - GAL - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento

	Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Totale nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	68.975,86	48.283,10	20.819,67	27.463,43	19.224,40	8.239,03	20.692,76
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	3.400.646,23	1.360.258,49	586.543,46	773.715,03	541.600,52	232.114,51	2.040.387,74
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	2.241.466,86	2.223.636,73	958.832,16	1.264.804,57	885.363,20	379.441,37	17.830,13
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azione specifica LEADER		1.207.349,70	965.879,76	416.487,35	549.392,41	384.574,69	164.817,72	241.469,94
TOTALE		6.918.438,65	4.598.058,08	1.982.682,64	2.615.375,44	1.830.762,81	784.612,63	2.320.380,57

TABELLA H) Sottomisura 19.3 - GAL - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento

Tipo di operazione		Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	152.550,99	152.550,99	65.779,99	86.771,00	60.739,70	26.031,30	0,00
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 19	SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	7.449,01	7.449,01	3.212,01	4.237,00	2.965,90	1.271,10	0,00
TOTALE		160.000,00	160.000,00	68.992,00	91.008,00	63.705,60	27.302,40	0,00

TABELLA I) Sottomisura 19.2 e sottomisura 19.3 - GAL - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento								
	Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	68.975,86	48.283,10	20.819,67	27.463,43	19.224,40	8.239,03	20.692,76
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	3.400.646,23	1.360.258,49	586.543,46	773.715,03	541.600,52	232.114,51	2.040.387,74
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	2.394.017,85	2.376.187,72	1.024.612,14	1.351.575,58	946.102,90	405.472,67	17.830,13
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 19.3 GAL	SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	7.449,01	7.449,01	3.212,01	4.237,00	2.965,90	1.271,10	0,00
	Azione specifica LEADER	1.207.349,70	965.879,76	416.487,35	549.392,41	384.574,69	164.817,72	241.469,94
	TOTALE	7.078.438,65	4.758.058,08	2.051.674,64	2.706.383,44	1.894.468,41	811.915,03	2.320.380,57

PSR 2014/2022 della Regione Toscana - GAL Leader Siena - Piano di finanziamento per anno e per quote di cofinanziamento fondi e per Sottomisure della Misura 19

Percentuale ventilazione per anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
	23%	18%	10%	10%	10%	14%	16%	100%

Tabella A) Ventilazione annuale fondi - Misura 19 (al netto della Sottomisura 19.1)

QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Spesa pubblica	2.355.274,18	1.835.217,07	1.021.983,63	1.024.023,77	1.026.205,83	1.407.568,01	1.664.819,39	10.335.091,87
Feasr	1.015.594,23	791.345,60	440.679,34	441.559,05	442.499,95	606.943,33	717.870,12	4.456.491,61
Nazionale	1.339.679,95	1.043.871,47	581.304,29	582.464,72	583.705,87	800.624,68	946.949,27	5.878.600,26
Stato	937.775,97	730.710,03	406.913,00	407.725,30	408.594,11	560.437,28	662.864,49	4.115.020,18
Regione	401.903,99	313.161,44	174.391,29	174.739,42	175.111,76	240.187,40	284.084,78	1.763.580,08
Totale	2.355.274,18	1.835.217,07	1.021.983,63	1.024.023,77	1.026.205,83	1.407.568,01	1.664.819,39	10.335.091,87

Tabella B) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3

QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Spesa pubblica	2.001.983,05	1.559.934,51	868.686,09	870.420,20	872.274,95	1.196.432,81	1.415.096,48	8.784.828,09
Feasr	863.255,09	672.643,76	374.577,44	375.325,19	376.124,96	515.901,83	610.189,60	3.788.017,87
Nazionale	1.138.727,96	887.290,75	494.108,65	495.095,01	496.149,99	680.530,98	804.906,88	4.996.810,22
Stato	797.109,57	621.103,52	345.876,05	346.566,51	347.304,99	476.371,69	563.434,82	3.497.767,15
Regione	341.618,39	266.187,22	148.232,59	148.528,50	148.845,00	204.159,29	241.472,06	1.499.043,07
Totale	2.001.983,05	1.559.934,51	868.686,09	870.420,20	872.274,95	1.196.432,81	1.415.096,48	8.784.828,09

Tabella C) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.4

QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Spesa pubblica	353.291,13	275.282,56	153.297,54	153.603,57	153.930,87	211.135,20	249.722,91	1.550.263,78
Feasr	152.339,13	118.701,84	66.101,90	66.233,86	66.374,99	91.041,50	107.680,52	668.473,74
Nazionale	200.951,99	156.580,72	87.195,64	87.369,71	87.555,88	120.093,70	142.042,39	881.790,04
Stato	140.666,40	109.606,50	61.036,95	61.158,80	61.289,12	84.065,59	99.429,67	617.253,03
Regione	60.285,60	46.974,22	26.158,69	26.210,91	26.266,76	36.028,11	42.612,72	264.537,01
Totale	353.291,13	275.282,56	153.297,54	153.603,57	153.930,87	211.135,20	249.722,91	1.550.263,78

TABELLA D) Sottomisura 19.2 - GAL - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento							
Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	5.525.469,61	1.558.038,37	671.826,15	886.212,22	620.348,56	265.863,67	3.967.431,24
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento e all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, comprese gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	819.251,68	819.251,68	353.261,32	465.990,36	326.193,25	139.797,11	
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	1.215.440,29	1.215.440,29	524.097,85	691.342,44	483.939,71	207.402,73	
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	997.470,87	997.470,87	430.109,44	567.361,43	397.153,00	170.208,43	
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	2.909.290,12	2.909.290,12	1.254.485,90	1.654.804,22	1.158.362,95	496.441,27	
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Azione specifica LEADER	1.486.541,62	1.285.336,76	554.237,21	731.099,55	511.769,68	219.329,86	201.204,86
TOTALE	12.953.464,19	8.784.828,09	3.788.017,87	4.996.810,22	3.497.767,15	1.499.043,07	4.168.636,10

TABELLA E) Sottomisura 19.3 - GAL - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento							
Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.6.2 Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio culturale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
19.3 Contributo al GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Azione specifica LEADER	1.486.541,62	1.285.336,76	554.237,21	731.099,55	511.769,68	219.329,86	201.204,86
TOTALE	12.953.464,19	8.784.828,09	3.788.017,87	4.996.810,22	3.497.767,15	1.499.043,07	4.168.636,10

TABELLA G) Sottomisura 19.2 - GAL - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento

Tipo di operazione		Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Totale nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	5.525.469,61	1.558.038,37	671.826,15	886.212,22	620.348,56	265.863,67	3.967.431,24
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	5.941.452,96	5.941.452,96	2.561.954,52	3.379.498,44	2.365.648,91	1.013.849,53	0,00
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azione specifica LEADER		1.486.541,62	1.285.336,76	554.237,21	731.099,55	511.769,68	219.329,86	201.204,86
TOTALE		12.953.464,19	8.784.828,09	3.788.017,87	4.996.810,22	3.497.767,15	1.499.043,07	4.168.636,10

TABELLA 1) Sottomisura 19.2 e sottomisura 19.3 - GAL - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento								
Tipo di operazione		Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	5.525.469,61	1.558.038,37	671.826,15	886.212,22	620.348,56	265.863,67	3.967.431,24
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	5.941.452,96	5.941.452,96	2.561.954,52	3.379.498,44	2.365.648,91	1.013.849,53	0,00
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 19.3 GAL	SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azione specifica LEADER		1.486.541,62	1.285.336,76	554.237,21	731.099,55	511.769,68	219.329,86	201.204,86
TOTALE		12.953.464,19	8.784.828,09	3.788.017,87	4.996.810,22	3.497.767,15	1.499.043,07	4.168.636,10



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2022 (punto N 12)

Delibera N 1227 del 02/11/2022

Proponente

MONIA MONNI
 DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

D.G.R. n. 1018/2021 di proroga dei termini contenuti nel provvedimento di VIA n. 22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane relativamente al "Progetto di coltivazione della cava Castelbaito Fratteta" ubicata nel Comune di Fivizzano (MS), proposto da Marmi Walton Carrara S.r.l., già prorogato con DGR n. 1274/2019. Provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Rapporto Istruttorio ottobre 2022

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

1 Rapporto Istruttorio ottobre 2022
3040893bba8fc2bc589216034f6ae7790b3948c6f90f800e6c58b093ce29df7d

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. n. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*" ed, in particolare, l'art. 29 "*Sistema sanzionatorio*";
- la L.R. n. 40/2009- "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";
- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";
- la L.R. n. 30/2015 - "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*";
- la L.R. n. 35/2015 - "*Disposizioni in materia di cave*" ed, in particolare, l'art. 21 "*Sospensione e decadenza dell'autorizzazione*";

RICHIAMATE le proprie deliberazioni

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";
- G.R. n. 1346 del 29/12/2015 "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*";

PREMESSO che

con Determinazione n. 22 del 31/10/2014, è stata espressa dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui art. 57 - come vigente alla data di adozione dell'atto - della L.R. n. 10/2010, Pronuncia positiva di Compatibilità Ambientale (di seguito PCA), subordinatamente al rispetto di prescrizioni ivi indicate, relativamente al "*Progetto di coltivazione della cava Fratteta Castelbaito*" nel Comune di Fivizzano (MS), proposto dalla società Marmi Walton Carrara S.r.l.;

con D.G.R. n. 1274 del 21/10/2019, a conclusione del procedimento ex art. 57 della L.R. n. 10/2010 proposto dalla stessa società per le motivazioni ivi indicate, la Regione Toscana (subentrata al Parco per sopravvenuta competenza in materia di VIA ai sensi della L.R. n. 10/2010) ha rilasciato una proroga di 477 giorni dei termini contenuti nella PCA n. 22/2014 del Parco, subordinatamente al rispetto di ulteriori prescrizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella PCA, e con l'indicazione delle raccomandazioni riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 15/10/2019 allegato alla deliberazione stessa;

con successiva D.G.R. n. 1018 del 04/10/2021, è stata rilasciata, su istanza della stessa società, una ulteriore proroga ex art. 57 L.R. n. 10/2010 dei termini contenuti nella PCA n. 22/2014 del Parco, già prorogati con D.G.R. n.1274/2019, per un periodo pari a mesi 21 a partire dal 23/01/2021 fino al 22/10/2022, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni riportate nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi istruttoria del 14/09/2021 allegato alla deliberazione stessa, in aggiunta a quelle già contenute nella precedente D.G.R. n. 1274/2019;

i suddetti procedimenti di VIA hanno ricompreso anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) sui seguenti siti della Rete Natura 2000:

- IT5110006 Zona Speciale di Conservazione "Monte Sagro";

- IT5110008 Zona Speciale di Conservazione "Monte Borla – Rocca di Tenerano";
- IT5120015 Zona di Protezione Speciale "Praterie primarie e secondarie delle Apuane";

RILEVATO che

con nota del 18/10/2021, è pervenuta al Settore regionale Valutazione di impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (di seguito Settore VIA) una segnalazione da parte dell'Associazione Apuane Libere, riguardante presunti inadempimenti alle prescrizioni previste dalla sopra citata DGR n. 1018/2021;

con nota del 22/10/2021, il Settore VIA ha chiesto ai Soggetti competenti per le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella sopra richiamate deliberazioni di G.R. un riscontro con riferimento a quanto segnalato dall'associazione ambientalista per la valutazione dei presupposti per un eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le specifiche ulteriori competenze di controllo e sanzione di competenza di ciascuno dei Soggetti messi a conoscenza;

con nota prot. n. 496512 del 22/12/2021, il Settore regionale Logistica e cave ha trasmesso il proprio Rapporto istruttorio datato Novembre 2021, relativo al sopralluogo effettuato in data 19/11/2021 per quanto di competenza in materia di controlli sulle cave;

il suddetto Rapporto Istruttorio ha evidenziato una serie di irregolarità nella conduzione delle attività di coltivazione da parte della Società gestore della cava e, con esclusivo riferimento a quanto di competenza del Settore VIA regionale, sono state segnalate possibili violazioni alle prescrizioni contenute nelle proroghe rilasciate con D.G.R. n. 1274/2019 e n. 1081/2021, oltre a reiterate violazioni già accertate in occasione di precedenti controlli effettuati;

DATO ATTO che

con nota prot. n. 13647 del 14/01/2022, il Settore VIA ha comunicato alla Marmi Walton Carrara S.r.l. l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 29, comma 2, lett. a) del D.Lgs.152/2006, per l'accertamento delle presunte violazioni di VIA contestate nel Rapporto Istruttorio del Settore regionale Logistica e cave datato Novembre 2021, con riferimento ai provvedimenti di cui alle D.G.R. n. 1274/2019 e n.1018/2021 di proroga dei termini contenuti nel provvedimento di VIA n. 22/2014 rilasciato originariamente dal Parco regionale delle Alpi Apuane relativamente al "Progetto di coltivazione della cava Castelbaito Fratteta" ubicata nel Comune di Fivizzano (MS) proposto da Marmi Walton Carrara S.r.l.;

con la stessa nota, in particolare, il Settore VIA ha chiesto: alla società di produrre eventuali memorie scritte e documenti in merito alle argomentazioni ed alle considerazioni sollevate; ai Soggetti deputati alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alle deliberazioni sopra richiamate di riferire lo stato dei controlli e delle verifiche di competenza in relazione alle segnalazioni riportate nel suddetto Rapporto Istruttorio;

a seguito della predetta richiesta, sono state acquisite le controdeduzioni della società e i contributi istruttori da parte dei Soggetti competenti, anche in riferimento alle successive controdeduzioni della ditta sui contributi stessi;

sulla base dell'istruttoria condotta, dei contributi istruttori complessivamente acquisiti, nonché delle controdeduzioni della ditta, è stato emesso dalla Responsabile del Settore VIA il Decreto Dirigenziale n. 7933 del 29/04/2022 di diffida ex art. 29, comma 2, lettera a) del D.Lgs.152/2006, con il quale è stato imposto alla Società Marmi Walton Carrara S.r.l. di adempiere - entro 60 giorni dalla data di notifica del decreto - a n. 8 prescrizioni ivi indicate e di inviare - entro 70 giorni - al Settore regionale VIA una relazione corredata da idonea documentazione grafica, fotografica e descrittiva attestante l'avvenuta ottemperanza;

successivamente al deposito da parte della società della relazione di ottemperanza alle prescrizioni impartite nella diffida, il Settore VIA ha chiesto ai Soggetti deputati alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni, ai Soggetti competenti per le autorizzazioni e agli altri Soggetti competenti per le verifiche ambientali di formulare i propri contributi istruttori in merito all'effettiva ottemperanza alla diffida di cui al D.D. n. 7933/2022; con la stessa nota il Settore VIA ha altresì chiesto al Settore regionale Logistica e cave e ad ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara di effettuare un nuovo sopralluogo congiunto per verificare la bontà dell'esecuzione degli accorgimenti tecnici documentati nelle memorie da parte della ditta e la situazione attuale in cui versava la cava;

a seguito della predetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi istruttori da parte dei Soggetti competenti e gli esiti del sopralluogo di controllo effettuato in data 30/08/2022 da ARPAT, Settore regionale Logistica e cave e Carabinieri Forestali; da detti contributi è emerso il mancato adeguamento a numerose prescrizioni imposte con il Decreto di diffida n. 7933 del 29/04/2022 e la reiterazione di precedenti violazioni con determinazione di situazione di potenziale pericolo per l'ambiente;

sulla base dell'istruttoria condotta, dei contributi acquisiti e tenendo conto anche degli esiti del sopralluogo di controllo effettuato, con nota prot. n.352098 del 15/09/2022, il Settore VIA ha pertanto comunicato alla società Marmi Walton Carrara S.r.l. l'avvio del procedimento finalizzato alla eventuale revoca, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, del provvedimento rilasciato con D.G.R. n. 1018/2021 di proroga ex art. 57 L.R. 10/2010 dei termini contenuti nel provvedimento di VIA n. 22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, già prorogato con D.G.R. n. 1274/2019, assegnando alla medesima società il termine di 10 giorni per il deposito delle proprie controdeduzioni;

nel termine assegnato, in data 26/09/2022 prot n.364062, la società proponente ha provveduto a depositare le proprie controdeduzioni, oltre, in data 03/10/2022 prot. n.374410, ad ulteriore *Addendum* alle suddette memorie e, in data 10/10/2022 prot. n. 383744, una nota avente ad oggetto memorie "*strade di cava*" che, sebbene pervenute fuori dai termini previsti nella nota di avvio del procedimento, sono state prese in esame nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO altresì che, seppur tali aspetti esulino dal presente procedimento sanzionatorio:

in data 28/07/2022, è stato avviato dal Settore VIA regionale un procedimento ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 finalizzato al rilascio di un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativamente a un nuovo progetto di coltivazione e ripristino ambientale della medesima cava Castelbaito Fratteta, proposto dalla soc. Marmi Walton Carrara S.r.l., a seguito dell'approvazione del PABE del Comune di Fivizzano; attualmente tale procedimento è in fase di attesa del deposito delle integrazioni richieste al proponente;

con nota del 03/10/2022, la società ha comunicato la volontà di avvalersi dell'art. 10-septies del D.L. n.21/2022 (cosiddetto "*salva Ucraina*"), che prevede una proroga di un anno per i provvedimenti rilasciati fino al 31/12/2022, in relazione alla D.G.R. n. 1018 del 04/10/2021 (con scadenza 22/10/2022); in riscontro, con nota 07/10/2022, il Settore VIA ha comunicato di prendere atto della suddetta volontà espressa dalla ditta, pur precisando che resta inteso che, essendo la suddetta proroga *ex lege* riferita a un atto su cui è pendente il presente procedimento sanzionatorio ex art 29, comma 2, lett c) del D.Lgs. 152/2006, la validità dell'atto in questione - e conseguentemente la sua proroga - è legata agli esiti del medesimo procedimento sanzionatorio;

VISTO il Rapporto Istruttoria predisposto dal Settore VIA datato Ottobre 2022, riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di procedere ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 per la revoca della DGR n.1018/2021 - provvedimento di proroga dei termini contenuti nel provvedimento di VIA n. 22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane relativamente al "*Progetto di coltivazione della cava Castelbaito Fratteta*" ubicata nel Comune di Fivizzano (MS), proposto da Marmi Walton Carrara S.r.l., già prorogato con DGR n. 1274/2019 - rimettendo quindi al Comune di Fivizzano, competente per l'Autorizzazione all'attività estrattiva, l'attivazione di competenza ai sensi dell'art. 21 della L.R. 35/2015 per i ripristini ambientali necessari in conseguenza del mancato adempimento alla diffida regionale, come indicati al termine del paragrafo 5 del Rapporto Istruttoria;

PRESO ATTO che l'istruttoria condotta, tenuto conto dei contributi istruttori acquisiti complessivamente da parte dei Soggetti competenti, degli esiti degli accertamenti effettuati nel corso del sopralluogo del 30/08/2022 sopra citato, nonché delle controdeduzioni prodotte dal Proponente, ha messo in evidenza, tra l'altro:

- il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui alle lettere II, III, V, VI, VII e VIII contenute nel Decreto di diffida n. 7933 del 29/04/2022 e la reiterazione di violazioni già contestate nel decreto di diffida, per le quali erano state imposte le prescrizioni V, VI e VII;

- per quanto alla prescrizione VII, oltre al mancato adeguamento alla diffida, la reiterazione della violazione già contestata nel decreto di diffida, con determinazione di potenziale pericolo per l'ambiente come evidenziato dal Settore regionale competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
- dalle controdeduzioni pervenute dalla ditta, non sono emersi elementi comprovanti l'avvenuto adeguamento alla diffida, con specifico riferimento alle prescrizioni II, III, VI e VII. Inoltre le controdeduzioni non hanno fornito apprezzabili elementi ulteriori rispetto a quelli di inottemperanza alla diffida e violazioni già accertate;
- la conseguente necessità e urgenza che, a causa del mancato adeguamento alla diffida e in considerazione del pericolo per l'ambiente che si è determinato, vengano attuati gli interventi di ripristino ambientale, riportati al termine del paragrafo 5 del Rapporto Istruttorio;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Ottobre 2022, così come riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO, in particolare, l'art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 il quale dispone all'Autorità competente, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente, di procedere alla revoca del provvedimento di VIA;

VISTO, altresì, che l'art. 21 della L.R. n. 35/2015 in materia di cave prevede:

- al comma 1 lettera a), che il Comune adotti il provvedimento di sospensione dell'Autorizzazione all'attività estrattiva di propria competenza nel caso in cui vengano meno i requisiti necessari per il rilascio della stessa, fra cui anche la validità del provvedimento di VIA relativo alla stessa attività;
- al comma 2, che il Comune, accertati i fatti di cui al comma 1, li notifica al trasgressore contestualmente al provvedimento di sospensione, indicando i termini entro cui provvedere a presentare le eventuali controdeduzioni;
- al comma 3, che, ove l'interessato non provveda nei termini stabiliti o il Comune non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro il medesimo termine, che il Comune adotti il provvedimento di decadenza dell'atto autorizzativo;
- al comma 4, che il Comune possa, a seguito del provvedimento di decadenza, utilizzare la fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'interessato;

VERIFICATO quindi che la società Marmi Walton Carrara S.r.l., alla luce di quanto sopra esposto, non ha provveduto all'ottemperanza delle prescrizioni II, III, V, VI, VII e VIII imposte con la diffida di cui al Decreto Dirigenziale n. 7933 del 29/04/2022 e che per la prescrizione VII, oltre al mancato adeguamento alla diffida, si è verificata la reiterazione della violazione già contestata nel decreto di diffida, determinando una situazione di potenziale pericolo per l'ambiente come evidenziato dal Settore regionale competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale;

RITENUTO pertanto, sulla base della normativa sopra richiamata, di dover procedere, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006, alla revoca del provvedimento di cui alla D.G.R. n.1018/2021 di proroga dei termini contenuti nel provvedimento di VIA n. 22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane relativamente al "Progetto di coltivazione della cava Castelbaito Fratteta" ubicata nel Comune di Fivizzano (MS), proposto da Marmi Walton Carrara S.r.l., già prorogato con D.G.R. n. 1274/2019;

RITENUTO altresì necessario trasmettere la suddetta revoca al Comune di Fivizzano, competente per l'Autorizzazione all'attività estrattiva, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 35/2015 e affinché vengano effettuati i ripristini ambientali, riportati al termine del paragrafo 5 del Rapporto Istruttorio allegato, nonché tutte le opere di messa in sicurezza correlate alla conseguente sospensione dell'attività estrattiva;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, alla revoca del provvedimento di cui alla D.G.R. n. 1018/2021 di proroga dei termini contenuti nel provvedimento di VIA n. 22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane relativamente al "Progetto di coltivazione della cava Castelbaito Fratteta" ubicata nel Comune di Fivizzano (MS), proposto da Marmi Walton Carrara S.r.l., già prorogato con D.G.R. n. 1274/2019, per le motivazioni riportate in premessa e sulla base delle contestate violazioni come dettagliatamente descritto nel Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Ottobre 2022, Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Fivizzano, competente per l'Autorizzazione all'attività estrattiva, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 35/2015 e affinché vengano effettuati i ripristini ambientali indicati al termine del paragrafo 5 del Rapporto Istruttorio allegato al presente atto (Allegato 1) ritenuti necessari in relazione alle criticità derivanti dal mancato adeguamento alla diffida di cui al D.D. n. 7933/2022 e in considerazione del potenziale pericolo per l'ambiente venutosi a determinare, nonché per tutte le opere di messa in sicurezza correlate alla sospensione dell'attività estrattiva;

3) di dare atto che il procedimento non ricomprende:

- quanto previsto dall'art. 29, commi 4 e 5 del D.Lgs. 152/2006, in merito alla contestazione della violazione amministrativa, tenuto conto delle indicazioni di cui al Decreto Ministero Ambiente 28.3.2018, n.94 e nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di sanzioni amministrative;
- quanto afferente ad irregolarità su materie attribuite per competenza ad altri Soggetti ai sensi della normativa vigente e non rientranti nelle competenze del Settore VIA regionale;
- quanto riferito a procedimenti pendenti in capo ad altre Autorità;

4) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società Marmi Walton Carrara S.r.l. e al Comune di Fivizzano;

5) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

6) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS



Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale
Strategica

Oggetto: Procedimento ex art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs.152/2006 finalizzato all'eventuale revoca della D.G.R. n. 1018/2021 di proroga dei termini contenuti nel provvedimento di VIA n. 22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane relativamente al "Progetto di coltivazione della cava Castelbaito Fratteta" ubicata nel Comune di Fivizzano (MS), proposto da Marmi Walton Carrara S.r.l., già prorogato con D.G.R. n. 1274/2019. Esiti istruttori.

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Ottobre 2022

 REGIONE TOSCANA		Settore VIA – VAS
1.	Premessa	pag. 3
2.	Articolazione dell'istruttoria svolta	pag. 11
3.	Contributi istruttori e esiti dei sopralluoghi conclusivi dei Soggetti competenti	pag. 12
3.1	Settore Tutela della Natura e del Mare	pag. 12
3.2	Settore Genio Civile Toscana Nord	pag. 12
3.3	Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	pag. 13
3.4	ARPAT	pag. 14
3.5	Settore regionale Logistica e cave	pag. 16
4.	Analisi documentazione presentata dal Proponente	pag. 18
5.	Valutazioni istruttorie	pag. 38
6.	Conclusioni	pag. 41



1. Premessa

Con Determinazione n. 22 del 31/10/2014, è stata espressa dal Parco Regionale delle Alpi Apuane – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al previgente art. 57 della L.R. n. 10/2010 – **Pronuncia positiva di Compatibilità Ambientale** (di seguito PCA), che costituisce altresì valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 15 bis della previgente L.R. 56/2000, subordinatamente al rispetto di prescrizioni ivi indicate, relativamente al “*Progetto di coltivazione della cava Fratteta Castelbaito*” nel Comune di Fivizzano (MS), proposto dalla società Marmi Walton Carrara S.r.l., con validità temporale di anni cinque con decorrenza dal 4/11/2014 (data della notifica dell'atto) e quindi con scadenza il 3/11/2019. La suddetta PCA comprendeva anche il Nulla Osta del Parco ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/1997 e l'Autorizzazione al vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/2000;

con successiva “Determinazione di PCA” n. 19 del 30/10/2015, il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha determinato la sospensione delle lavorazioni di estrazione della suddetta cava, in quanto la compatibilità ambientale di tali attività presupponeva il rispetto di specifiche azioni e prescrizioni, che al momento il proponente non risultava avesse ottemperato o potesse ottemperare, indicate nel provvedimento. Il Parco precisava, inoltre, che la sospensione riguardava le attività di estrazione al monte vergine, rendendo possibili le altre lavorazioni previste ed in particolare le lavorazioni che comportavano il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni impartite con la PCA n. 22/2014 e con le autorizzazioni ambientali connesse;

con Determinazione n. 399 del 5/12/2016, il Comune di Fivizzano ha concesso una proroga di due anni fino al 31/12/2018 all'autorizzazione all'attività estrattiva relativa alla cava Castelbaito-Fratteta rilasciata con la precedente determina n. 285 del 26/7/2008;

con Sentenza C.d.S. Sez. IV n. 823 del 22/2/2017, è stato di fatto annullato dal Giudice Amministrativo il periodo di sospensione determinato dalla suddetta “Determinazione di PCA” n. 19 del 30/10/2015, in quanto è stata annullata la Sentenza del TAR Toscana – Sez. II n. 917 del 27/5/2016, che rigettava il ricorso proposto avverso tale determinazione, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;

con Determinazione n. 540 del 21/12/2018, il Comune di Fivizzano ha concesso lo slittamento dei termini di validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva relativa alla cava Castelbaito-Fratteta rilasciata con la precedente determina n. 285 del 26/7/2008 e successiva proroga n. 399 del 5/12/2016, fino alla data del 3/11/2019 (coincidente con il termine di validità della PCA del Parco n. 22/2014);

con Delibera di Giunta Regionale n.1274 del 21/10/2019, a conclusione del procedimento ex art. 57 della L.R. 10/2010 proposto dalla società Marmi Walton Carrara S.r.l. in conseguenza della sentenza del C.d.S. Sez. IV n. 823 del 22/2/2017, la Regione Toscana (subentrata al Parco per sopravvenuta competenza in materia di VIA ai sensi della L.R. 10/2010) ha rilasciato la **proroga di 477 giorni** dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA, a partire dal 04/11/2019 fino al 22/1/2021, subordinatamente al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e raccomandazioni, in aggiunta a quelle già contenute nella PCA n. 22 del 31/10/2014 del Parco, riportate nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 15/10/2019:

1. in merito alla Valutazione di Incidenza:



a) preventivamente alla ripresa delle attività estrattive effettuare rilievi in campo per verificare la presenza di habitat di interesse comunitario, anche al di fuori del perimetro indicato nella cartografia del Progetto Hascitu;

b) utilizzare le migliori pratiche estrattive ai fini di un basso impatto ambientale, mettendo in atto tutte le precauzioni e le mitigazioni necessarie a contenere possibili interferenze connesse alle lavorazioni, limitando le attività entro una distanza tale da non arrecare danneggiamento, in relazione agli habitat già individuati e a quelli eventualmente riscontrati a seguito dei rilievi di cui al punto precedente, dovuto alle attività connesse al taglio dei blocchi (dispersione di polveri, movimentazione macchinari etc...);

c) lo stoccaggio del detrito di cava non deve interessare terreni esterni all'area di cava dove insistono i siti Natura 2000;

d) mettere in atto tutte le precauzioni e le mitigazioni necessarie (quali copertura con teli del materiale trasportato e opportuna bagnatura delle gomme dei mezzi di trasporto prima di procedere all'esterno dell'area), al fine di contenere possibili interferenze connesse al passaggio dei mezzi pesanti sui tratti di viabilità che sono limitrofe o che attraversano aree caratterizzate dalla presenza degli habitat (in particolare l'habitat 6210*);

2. appena saranno terminati i lavori di ripristino della S.P. 10 che il proponente si è impegnato ad eseguire in base alla convenzione stipulata con la Provincia di Massa Carrara, il proponente dovrà provvedere all'allontanamento dei detriti prodotti e anche di quelli derivanti dall'attività passata depositati nell'area estrattiva, come già prescritto dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nella Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 22/2014;

e con l'indicazione della seguente ulteriore raccomandazione:

entro due mesi dall'entrata in vigore del Piano Attuativo del Bacino Estrattivo per il bacino Monte Sagro – Morlungo del Comune di Fivizzano, si raccomanda al proponente di presentare un nuovo progetto di coltivazione e recupero ambientale per la cava in esame, da sottoporre alle procedure di VIA ai sensi della vigente normativa in materia.

Nella suddetta delibera, è stato individuato il Comune di Fivizzano quale Soggetto competente al controllo delle ulteriori prescrizioni sopra riportate;

con Determinazione n. 465 del 30/10/2019, il Comune di Fivizzano ha concesso alla Marmi Walton Carrara S.r.l. lo slittamento dei termini di validità dell'autorizzazione rilasciata con atto n°285 del 26/07/2008 e successiva proroga atto n. 399 del 05/12/2016 fino alla data del 21/01/2021, termine di validità della PCA dell'Ente Parco n.22 del 31/10/2014 come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n°1274 del 21/10/2019, all'attività estrattiva della cava denominata Castelbaito Fratteta;

con Delibera di Giunta Regionale n. 1018 del 04/10/2021, è stata rilasciata, su istanza della proponente Marmi Walton Carrara S.r.l. assunta al protocollo regionale n. 20691 del 19/01/2021, una **nuova proroga** ex art. 57 L.R. 10/2010 dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo di VIA n.22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, già prorogati con D.G.R. 1274/2019, **per un periodo pari a mesi**



21 a partire dal 23/01/2021 fino al 22/10/2022, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi istruttoria del 14/09/2021, in aggiunta a quelle già contenute nella precedente D.G.R. n. 1274/2019 e fermo restando che:

- il proponente è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Col suddetto atto sono stati inoltre individuati come soggetti competenti al controllo dell'adempimento quelli indicati nelle singole prescrizioni ed è stato dato atto che la proroga comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) sui seguenti siti della Rete Natura 2000:

- IT5110006 Zona Speciale di Conservazione "Monte Sagro";
- IT5110008 Zona Speciale di Conservazione "Monte Borla – Rocca di Tenerano";
- IT5120015 Zona di Protezione Speciale "Praterie primarie e secondarie delle Apuane".

Si riporta di seguito il quadro prescrittivo e delle raccomandazioni di cui alla D.G.R. 1018/2021:

Prescrizioni:

1. in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale:

1.1 il proponente deve mettere in atto, anche alla luce dei risultati dei monitoraggi svolti, tutte le precauzioni e le mitigazioni necessarie a contenere possibili interferenze connesse alle lavorazioni, limitando le attività entro una distanza tale da non arrecare danneggiamento agli habitat individuati anche nell'area estrattiva o in stretta adiacenza, la cui efficacia dovrà essere verificata nei successivi monitoraggi;

1.2 per quanto riguarda i monitoraggi relativi ai rilievi floristici, dal momento che per due anni consecutivi non sono state rinvenute le specie target individuate nel Piano di monitoraggio, il proponente deve ampliare le aree di indagine limitrofe al sito estrattivo, verificando eventuali impatti connessi alle attività;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del Parco Regionale delle Alpi Apuane con il supporto tecnico del Settore regionale Tutela della Natura e del Mare)

2. in merito alla gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD):

2.1 i bacini di raccolta delle AMD devono essere impermeabili al fine sia di consentire la raccolta delle AMD, sia per evitare che il materiale fine trascinato dalle acque si disperda nell'ambiente (suolo o sottosuolo);

2.2 i bacini devono essere svuotati dalle AMD come indicato nel PMG, in caso allerta meteo e comunque tutti i venerdì;



2.3 le operazioni di pulizia dei bacini vanno annotate su un registro unitamente al quantitativo di materiale asportato (in modo leggibile);

2.4 i piani di cava devono essere mantenuti particolarmente puliti: alla fine delle operazioni di taglio e comunque con frequenza giornaliera le aree di lavorazione attiva devono essere ripulite dal materiale fine in esse accumulatosi;

2.5 le strade di arroccamento devono essere mantenute con un fondo stradale idoneo a limitare il lordamento delle acque piovane e prive di accumuli di materiale ai lati della strada;

2.6 i dossi di contenimento delle acque industriali devono essere realizzati in materiale non dilavabile, devono essere mantenuti funzionali per tutta la durata dei tagli, devono essere rimossi alla fine del taglio e quando viene diramata l'allerta gialla (ne consegue il fermo delle lavorazioni);

2.7 l'acqua utilizzata nella riquadratura blocchi è acqua industriale;

2.8 le zone di riquadratura blocchi devono essere ripulite a fine taglio e/o a fine giornata lavorativa;

2.9 oltre alla frequenza mensile per il controllo delle canalizzazioni e delle opere che consentono alle acque ricadenti sull'area di convogliare verso i bacini di raccolta, il controllo deve essere effettuato anche dopo ogni pioggia di intensità superiore a 20 mm. L'intensità della pioggia da prendere a riferimento deve essere quella misurata al pluviometro di Campocecina;

2.10 durante il rifornimento di carburante dalla cisterna e durante il riempimento della stessa deve essere coperta, con materiale impermeabile, una zona adeguata al fine di raccogliere eventuali perdite accidentali;

2.11 rispetto al Piano di Monitoraggio presentato, i parametri idrocarburi e torbidità in NTU devono essere monitorati in riferimento alle seguenti soglie di azione: 0,5 mg/l per gli idrocarburi e 20 NTU per la torbidità; la frequenza di monitoraggio sarà determinata dalla piovosità giornaliera: un campionamento in corrispondenza di piogge maggiori di 40 mm come cumulata giornaliera fino ad un massimo di 2 volte in un mese. Il riferimento è il pluviometro di Campocecina;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del Comune di Fivizzano con il supporto tecnico di ARPAT);

Raccomandazioni

Si raccomanda al proponente di provvedere ai necessari adempimenti al fine dell'acquisizione della concessione demaniale da parte del Settore regionale Genio Civile Toscana Nord, propedeutica al rilascio della proroga dell'autorizzazione di competenza comunale;



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

con pec del 18/10/2021 acquisita al protocollo regionale n.402979, è pervenuta una **segnalazione** da parte dell'Associazione Apuane Libere, con la quale vengono segnalati, tra gli altri, presumibili inadempimenti alle prescrizioni previste dalla sopra richiamata D.G.R. n.1018/2021;

in relazione ai contenuti di detta comunicazione il Settore Regionale Valutazione di impatto Ambientale-Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA), con nota prot. n. 0412012 del 22/10/2021 ha richiesto ai soggetti competenti alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla predetta Delibera di Giunta Regionale, un riscontro con riferimento a quanto segnalato per l'eventuale avvio di procedimento ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) del D.Lgs.152/2006, ferme restando le specifiche ulteriori competenze di controllo e sanzione di competenza di ciascuno dei Soggetti messi a conoscenza;

con nota prot. n.496512 del 22/12/2021, il Settore regionale Logistica e cave ha trasmesso copia del **Rapporto istruttorio di Novembre 2021** relativo al sopralluogo effettuato in data 19/11/2021 anche a seguito della suddetta richiesta;

con nota prot. n.13647 del 14/01/2022, il Settore VIA ha comunicato alla Marmi Walton Carrara S.r.l. l'**avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 29, comma 2, lett. a) del D.Lgs.152/2006** per l'accertamento delle presunte violazioni di VIA contestate nel Rapporto Istruttorio del Novembre 2021 del Settore regionale Logistica e cave, relativamente ai provvedimenti di cui alle D.G.R. n. 1274/2019 e D.G.R. n.1018/2021 di Proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo di VIA n.22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane relativamente al "Progetto di coltivazione della cava Castelbaito Fratteta" ubicata nel Comune di Fivizzano (MS), proposto da Marmi Walton Carrara S.r.l..

Con la stessa nota, il Settore VIA ha chiesto alla ditta di produrre entro 10 giorni eventuali memorie scritte e documenti in merito alle argomentazioni ed alle considerazioni contenute nella stessa nota, nonché con riferimento al Rapporto Istruttorio datato Novembre 2021 del Settore regionale Logistica e Cave, per quanto alle parti riportate in estratto al punto 2 della predetta nota.

Nella nota è stato specificato che, salvo il fatto non costituisca reato, è fatta salva la contestazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, tenuto conto delle indicazioni di cui al Decreto Ministero Ambiente 28/03/2018, n.94 e nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di sanzioni amministrative.

Inoltre è stato chiesto, entro lo stesso termine di dieci giorni:

- ai Soggetti deputati alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alle D.G.R. sopra richiamate di riferire lo stato dei controlli e delle verifiche di competenza in relazione alle segnalazioni riportate nel suddetto Rapporto Istruttorio per quanto alle parti riportate in estratto al punto 2 della predetta nota;
- al Parco regionale delle Alpi Apuane, anche in qualità di Autorità competente protempore per la VIA, di riferire in merito ai pregressi controlli citati nel suddetto Rapporto Istruttorio e eventuali procedimenti sanzionatori conseguenti;
- ad ARPAT di riferire ulteriori elementi in proprio possesso alla luce del sopralluogo congiunto svolto con il Settore regionale Logistica e Cave in data 19/11/2021 che ha condotto al suddetto Rapporto Istruttorio e anche in merito ai pregressi controlli citati nello stesso e ad eventuali procedimenti sanzionatori conseguenti;
- ai Soggetti competenti per le autorizzazioni e agli altri Soggetti competenti per le verifiche ambientali di portare a conoscenza del Settore VIA di eventuali attivazioni di procedimenti di competenza e/o ulteriori elementi utili;

con note del 24/01/2022 e del 27/01/2022, assunte al protocollo regionale n.32330 del 27/01/2022 e n.36395 del 28/01/2022, sono pervenute le controdeduzioni della ditta;



con nota prot. n.37019 del 31/01/2022, il Settore VIA ha chiesto nuovi contributi istruttori ai Soggetti competenti anche in riferimento alle controdeduzioni della ditta;

con nota prot. n.84202 del 02/03/2022, il Settore VIA, sulla base dei contributi tecnici acquisiti agli atti, ha invitato la società Marmi Walton Carrara S.r.l. a formulare eventuali proprie memorie scritte e documenti in merito alle considerazioni espressamente ivi indicate, per la relativa valutazione ai fini della conclusione del procedimento attivato ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. a) del D.Lgs.152/2006 e contestate nel Rapporto Istruttorio sopra richiamato;

con pec acquisita al protocollo regionale n.108944 del 16/03/2022, sono pervenute le memorie difensive della ditta;

con nota prot. n.114339 del 18/03/2022, il Settore VIA ha formulato una ulteriore richiesta di contributi con riferimento alle suddette memorie difensive, finalizzati alla valutazione e alla proposta delle eventuali misure sanzionatorie ai sensi dell'art.29, comma 2, lett. a) del D.Lgs.152/06;

sulla base dell'istruttoria condotta e ai contributi istruttori complessivamente acquisiti, è stato emesso dalla Responsabile del Settore VIA il **Decreto Dirigenziale n. 7933 del 29/04/2022 di diffida** ex art. 29, comma 2, lettera a) del D.Lgs.152/2006, con il quale è stato imposto alla Società Marmi Walton Carrara S.r.l. di adempiere - entro 60 giorni dalla data di notifica del decreto - a n. 8 prescrizioni e di inviare - entro 70 giorni - al Settore regionale VIA una relazione corredata da idonea documentazione grafica, fotografica e descrittiva attestante l'avvenuta ottemperanza a quanto diffidato.

Si riportano di seguito le n. 8 prescrizioni contenute nel suddetto D.D. di diffida:

I) presentare un cronoprogramma dettagliato per lo smaltimento dei detriti che hanno comportato l'accrescimento del ravaneto a valle del cantiere Castelbaito. Il cronoprogramma dovrà ricomprendere anche il completo ripristino dello stato dei luoghi originario, nel più breve tempo possibile dal momento della messa in esercizio della SP.10, di cui la Provincia di Massa Carrara ha comunicato l'imminenza, tenuto conto anche dell'obbligo di ottemperanza alla prescrizione n. 2 di cui alla D.G.R. n. 1274 del 21/10/2019. Qualora entro il predetto termine di 60 giorni sia avvenuta la messa in esercizio della S.P.10, la ditta dovrà dimostrare di aver iniziato ad eseguire lo smaltimento dei detriti e presentare un report semestrale sullo stato di avanzamento di tale smaltimento, fino al completamento dei lavori, ai Settori regionali VIA e Tutela della Natura e del Mare, ad ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara e al Parco regionale delle Alpi Apuane;

II) raccogliere e smaltire in conformità alla normativa vigente i fanghi percolati ai piedi del ravaneto che grava nella valle del Fosso della Fratteta e presenti anche sul lato ad est ai piedi del ravaneto, come descritto nel Rapporto Istruttorio;

III) asportare i derivati di estrazione stoccati in aree ad altra destinazione progettuale e in aree vergini esterne al sito estrattivo, ed in particolare i cumuli rilevati nelle seguenti n. 3 aree identificate nel Rapporto istruttorio del Settore regionale Logistica e cave:

- l'area libera posta a nord immediatamente a ridosso del ravaneto ed individuata nelle tavole alla quota 1147 (vedi area cerchiata di blu nella mappa 3) destinata nel progetto ad ospitare i servizi di rifornimento

combustibile e depurazione con sacchi filtro delle acque di lavorazione è stata per buona parte occupata con cumuli di detrito che non erano presenti nel sopralluogo del 2018;

- l'area nell'angolo est del cantiere Castelbaito inferiore dove dovevano estendersi gli scavi (vedi area cerchiata di celeste nella mappa 3);

- l'area nell'angolo sud del cantiere Fratteta dove dovevano estendersi gli scavi (vedi area cerchiata di verde nella mappa 3) e ai margini della strada di arroccamento che dal cantiere Castelbaito basso conduce al cantiere Fratteta, come rilevato nella Relazione di Sintesi dall'ARPAT;



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

IV) presentare al competente Settore regionale Genio Civile Toscana Nord specifica istanza di concessione demaniale come già raccomandato nella D.G.R. n. 1018/2021 oppure, in subordine, presentare un progetto che preveda il ripristino dei luoghi che tenga conto degli assetti morfologici delineati dalla configurazione delle aree di demanio idrico. Nelle more della eventuale regolarizzazione, la morfologia delle aree di demanio idrico non dovrà essere alterata rispetto allo stato attuale;

V) mettere in atto tutte le precauzioni e le mitigazioni necessarie a eliminare le interferenze e le violazioni connesse alle lavorazioni che sono state accertate dal competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare", in ottemperanza alla prescrizione stessa, con particolare riferimento alla pulizia dei piazzali di cava e al contenimento delle polveri di marmo al fine di eliminare il rischio di percolamento di acque di lavorazione contaminate in aree esterne al sito estrattivo (anche nel ravaneto e conseguentemente nei siti Natura 2000);

VI) allontanare i detriti accumulati sia per l'accrescimento del ravaneto situato a valle del cantiere Castelbaito (che interessa i siti Natura 2000), sia nella viabilità di accesso alla cava interferente con i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 all'esterno dell'area di escavazione, come accertato dal competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare" e provvedere alla raccolta ed allo smaltimento della "marmettola", la cui presenza è stata accertata dall'ARPAT congiuntamente al Gruppo Carabinieri Forestale di Massa-Carrara nella ZSC (Zona Speciale di Conservazione) "Monte Borla-Rocca Tenerano" n. IT5110008.99391;

VII) mettere in atto tutte le precauzioni e le mitigazioni necessarie a eliminare le interferenze connesse al passaggio dei mezzi pesanti sulla viabilità di accesso al sito di cava sopra citate che sono state accertate (come sopra descritto alla lettera d) dal competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare", in ottemperanza alla prescrizione stessa; in particolare si chiede l'asportazione dei materiali fini e polverulenti lungo la viabilità di accesso alla cava, anche nel tratto che ad uso esclusivo, e dei cumuli di detrito di varia pezzatura, riscontrati sul lato a ridosso del versante e su quello verso valle;

VIII) mettere in atto tutte le misure elencate nelle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 1018 del 04/10/2021 come sopra riportate in merito alla corretta gestione delle AMD al fine di sopperire a tutte le violazioni che sono state accertate su tali aspetti, come riportato nelle considerazioni istruttorie, con particolare riferimento all'impermeabilizzazione dei bacini di raccolta della AMD e dei dossi di contenimento delle acque industriali, la pulizia dei piazzali e delle aree di lavorazione e l'asportazione dei cumuli di detriti presenti lungo la strada di arroccamento;

Nel suddetto D.D. di diffida è stato, altresì, dato atto che il procedimento non ricomprende:

- quanto previsto dall'art. 29, comma 5 del D.Lgs.152/2006, in merito alla contestazione della violazione amministrativa, tenuto conto delle indicazioni di cui al Decreto Ministero Ambiente 28.03.2018, n.94 e nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di sanzioni amministrative;

- quanto afferente ad ulteriori irregolarità accertate su materie attribuite per competenza ad altri Soggetti ai sensi della normativa vigente e non rientranti nelle competenze del Settore VIA, con particolare riferimento a quanto riportato dai Settori regionali Autorizzazioni Ambientali (in merito alle emissioni in atmosfera) e Genio Civile Toscana Nord (in merito all'interferenza con il demanio idrico) e dal Parco regionale delle Alpi Apuane (in merito alla cavità carsica rinvenuta);

- quanto afferente alle ulteriori procedure estintive dei reati ex art. 318-ter del D.Lgs.152/2006 avviate da Arpat - Dipartimento di Massa Carrara e Gruppo Carabinieri Forestale di Massa-Carrara, in riferimento alle difformità riscontrate nel sopralluogo congiunto effettuato anche con il Settore regionale Logistica e cave in data 19/11/2021 riguardanti: la mancata gestione delle acque meteoriche dilavanti contaminate/acque meteoriche di prima pioggia, la violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo ed il deposito incontrollato/abbandono di rifiuti;

la soc. Marmi Walton Carrara S.r.l. ha trasmesso entro i termini quanto richiesto nel suddetto decreto di diffida, inviando le note (assunte al protocollo regionale n.274470 del 08/07/2022 e n.282315 del



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

14/07/2022) aventi ad oggetto, rispettivamente, la “*Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni impartite*” e la “*Relazione inerente il Provvedimento di diffida n.7933 del 29/04/2022*”;

anche se esulano dal presente procedimento, si ritiene opportuno riportare, tra le premesse del presente Rapporto, i seguenti elementi informativi relativi alla medesima cava Castelbaito Fratteta:

- in data 28/07/2022, è stato avviato dal Settore VIA regionale un procedimento ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 finalizzato al rilascio di un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativamente a un nuovo progetto di coltivazione e ripristino ambientale della medesima cava Castelbaito Fratteta, proposto dalla soc. Marmi Walton Carrara S.r.l., a seguito dell’approvazione del PABE del Comune di Fivizzano; attualmente tale procedimento è in fase di attesa del deposito delle integrazioni richieste al proponente;

- con nota prot. n.374914 del 03/10/2022, la Marmi Walton Carrara S.r.l ha comunicato la volontà di avvalersi dell’art. 10-septies del D.L. n.21/2022 (cosiddetto “*salva Ucraina*”), che prevede una proroga di un anno per i provvedimenti rilasciati fino al 31/12/2022, in relazione alla D.G.R. n. 1018 del 04/10/2021 (con scadenza 22/10/2022); in riscontro alla suddetta comunicazione, con nota prot. n.383070 del 07/10/2022, il Settore VIA ha comunicato di prendere atto della suddetta volontà espressa dalla ditta, pur precisando che resta inteso che, essendo la suddetta proroga *ex lege* riferita a un atto su cui è pendente il presente procedimento sanzionatorio ex art 29, comma 2, lett c) del D.Lgs.152/2006, la validità dell’atto in questione - e conseguentemente la sua proroga - è legata agli esiti del medesimo procedimento sanzionatorio.



2. Articolazione dell'istruttoria svolta

Si richiama integralmente il Decreto Dirigenziale n. 7933 del 29/04/2022 di diffida ex art. 29, comma 2, lettera a) del D.Lgs.152/2006, con il quale è stato imposto alla Società Marmi Walton Carrara S.r.l. di adempiere a n. 8 prescrizioni.

Successivamente al deposito da parte della ditta della relazione di ottemperanza alle prescrizioni impartite nella diffida, con nota prot. n.286204 del 18/07/2022, il Settore VIA ha chiesto ai Soggetti deputati alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni, ai Soggetti competenti per le autorizzazioni e agli altri Soggetti competenti per le verifiche ambientali di formulare i propri contributi istruttori in merito all'effettiva ottemperanza alla diffida di cui al D.D. n. 7933/2022.

Con la stessa nota il Settore ha altresì chiesto al Settore regionale Logistica e cave e ad ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara di effettuare un nuovo sopralluogo congiunto per verificare la bontà dell'esecuzione degli accorgimenti tecnici documentati nelle memorie da parte della ditta e la situazione attuale in cui versa la cava.

Sono stati pertanto acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- Tutela della natura e del mare (prot. n. 326352 del 24/08/2022),
- Logistica e cave (prot. n.309939 del 04/08/2022 e n.316498 del 10/08/2022),
- Genio Civile Toscana Nord (prot. n.309746 del 04/08/2022),
- Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n.340659 del 07/09/2022),

nonché le relazioni contenenti gli esiti del sopralluogo congiunto effettuato assieme anche ai Carabinieri Forestali circa l'ottemperanza alle prescrizioni impartite con la diffida di ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara e del Settore regionale Logistica e cave, acquisite rispettivamente con note prot.t. n.336629 del 02/09/2022 e n.340213 del 06/09/2022.

Sulla base dell'istruttoria condotta e dei contributi acquisiti e tenendo conto degli esiti del suddetto sopralluogo di controllo effettuato, con nota prot. n.352098 del 15/09/2022, il Settore VIA ha comunicato alla società Marmi Walton Carrara S.r.l. l'**avvio del procedimento finalizzato alla eventuale revoca**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs.152/2006, del provvedimento rilasciato con D.G.R. n. 1018/2021 di proroga ex art. 57 L.R. 10/2010 dei termini contenuti nel provvedimento di VIA n. 22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, già prorogato con D.G.R. n. 1274/2019.

Nella stessa nota è stata fatta presente alla ditta la facoltà di poter inviare al Settore VIA, entro 10 giorni dal ricevimento della nota, memorie scritte e documenti in merito alle argomentazioni ed alle considerazioni contenute nella nota stessa.

Con note prot. n.364062 del 26/09/2022 e prot. n.364157 del 26/09/2022 sono pervenute da parte della ditta le proprie memorie in riscontro alla suddetta nota di avvio del procedimento. Si evidenzia, per completezza di informazioni, che nella trasmissione della PEC acquisita al prot. n.364062 del 26/09/2022 il consulente della ditta ha trasmesso anche una relazione contenente le proprie osservazioni in merito al Verbale di Sopralluogo Ambientale n. 050 del 30.08.2022 dei Carabinieri Forestali, che esula del presente procedimento.

Con note prot. n.374410 del 03/10/2022 e prot. n.383744 del 10/10/2022, sono pervenute da parte della ditta ulteriori controdeduzioni rispetto alle memorie già trasmesse consistenti in un *Addendum* e in una nota inerente le "*strade di cava*", che, sebbene pervenute fuori dai termini previsti nella nota di avvio del procedimento, sono state prese in esame nell'istruttoria.



3. Contributi istruttori e esiti dei sopralluoghi conclusivi dei Soggetti competenti

Si riportano di seguito le conclusioni dei contributi istruttori acquisiti per le parti di interesse ai fini della verifica di adeguamento alle prescrizioni imposte con il D.D. n.7933/2022 di diffida, facendo presente che le foto citate nella relazione fornita da ARPAT risultano contenute nell'allegato *Documentazione fotografica* alla relazione stessa.

3.1 Settore Tutela della natura e del mare (prot. n. 326352 del 24/08/2022):

“In relazione alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite con Decreto Dirigenziale n. 7933 del 29/04/2022 si fa presente, per quanto di competenza o che possa avere incidenza sui siti natura 2000, quanto segue:

- in merito alla prescrizione II, si fa presente che il fosso Fratteta, dapprima entra in contatto con il ravaneto, per poi attraversare i Siti Natura 2000 ZSC IT5110008 Monte Borla – Rocca di Tenerano e ZPS IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Apuane dopo circa 100 metri, per cui l'intervento prescritto risulta necessario ai fini della tutela delle specie ed habitat che caratterizzano i suddetti Siti.

Si ritiene, pertanto necessaria, la presentazione di un progetto per la rimozione dei fanghi percolati ai piedi del ravaneto, con l'utilizzo di metodi non invasivi; dovrà pertanto essere evitata, per quanto possibile, la rimozione delle piante e l'utilizzo di tipologie di mezzi meccanici che possano modificare la morfologia dell'alveo. Si ritiene infine che la barriera in blocchi per il trattenimento dei fanghi debba essere eventualmente realizzata nell'area di cantiere, senza andare ad interessare il fosso Fratteta. Inoltre non si comprende il motivo per il quale venga proposta una barriera in massi nei pressi del Fosso, quando i fanghi dovrebbero essere intercettati direttamente nei piazzali di lavorazione.

- in merito alle prescrizioni V e VIII si prende atto delle misure adottate dal proponente al fine di eliminare le interferenze connesse alle lavorazioni con i siti Natura 2000.

- in merito alla prescrizione VI, si ritiene che la stessa non risulti ottemperata. Per quanto riguarda il “vecchio ravaneto” definito nella relazione trasmessa come “un vecchio accumulo di colore grigio ed in parte ricoperto da vegetazione”, gli interventi effettuati hanno riguardato solo la viabilità, ad ovest della cava Fratteta, ma non hanno interessato la parte direttamente interferente con i siti Natura 2000;

Non risulta altresì che siano stati effettuati interventi di allontanamento dei detriti accumulati nel nuovo ravaneto, situato a valle del cantiere Castelbaito (dove sono stati rilevati, in occasione dei sopralluoghi effettuati, segni evidenti di sversamenti di materiale detritico e tracce di terre e fanghi) . Questo ravaneto risulta limitrofo ai siti Natura 2000 (ZSC Monte Borla – Rocca di Tenerano e ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane) e all'habitat prioritario 6210 per cui risulta necessario provvedere, a tutela degli stessi, ad allontanare i detriti che hanno accresciuto il ravaneto.*

- in merito alla prescrizione VII, si ritiene che la stessa non risulti ottemperata in quanto il rilascio dei cumuli sul lato a valle della strada, può comportare il rischio di dilavamento e incidenza sugli habitat presenti nei Siti Natura 2000 - ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane e ZSC Monte Borla e Rocca di Tenerano. Risulta pertanto necessario provvedere alla loro completa rimozione”.

3.2. Settore Genio Civile Toscana Nord (prot. n.309746 del 04/08/2022):

“In relazione all'oggetto si rappresenta che la Ditta ha chiesto l'attivazione del procedimento di concessione, a seguito del quale questo Settore, trattandosi di un'autodenuncia, ha attivato le procedure di polizia idraulica e di richiesta indennizzi di occupazione arretrati.

Il Procedimento di concessione ai sensi dell'Art.40 del R60/2016, potrà essere attivato soltanto dopo che la ditta avrà pagato gli arretrati e sarà stato contestato con verbale l'utilizzo delle aree del Demanio senza concessione.”;



3.3 Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n.340659 del 07/09/2022):

“Con riferimento ai punti della diffida di cui al D.D. n.7933/2022 ed alle risposte date dall'impresa (...), anche a seguito del sopralluogo effettuato in data 30/08/2022, congiuntamente al Settore Logistica e Cave, Arpat ed i Carabinieri Forestali si osserva che:

I) “Predisposizione di un cronoprogramma per l'asportazione del ravaneto a valle del cantiere Castelbaito”. Si prevede una tempistica a partire da ottobre 2022, non indicando però una data di inizio certa, ma solo una data probabile, in quanto la strada provinciale del Monzone non è alla data odierna, ancora utilizzabile per il trasporto del materiale detritico. Del resto dal sopralluogo effettuato sulla Strada provinciale unitamente ai colleghi del Settore Cave, è emerso che allo stato attuale il cantiere della SP10 del Monzone appare in uno stato di abbandono e non si ravvisano segni della prosecuzione dei lavori necessari alla loro ultimazione, a seguito della quale sarà necessario il collaudo della Provincia di Massa-Carrara. Appare quindi improbabile la data di ottobre 2022, quale data di inizio dell'asportazione del ravaneto. Si osserva inoltre che nel cronoprogramma non viene definita la destinazione finale di tale materiale, per smaltire il quale, si stima come necessario un arco temporale molto lungo, pari a 10 anni, tempo durante il quale l'area permarrà in una situazione di degrado. Tale tempistica risulta inoltre in contrasto con quanto esaminato dalla Conferenza dei servizi ex art.114 della L.R.65/2014, a livello di Norme Tecniche di Attuazione del PABE del Bacino di Monte Borla (art.31 comma d), laddove si prevedeva che un nuovo titolo autorizzativo per la cava Castelbaito Fratteta fosse subordinato al ripristino di tali aree, la cui riqualificazione deve avvenire entro un periodo di 6 anni dalla data di autorizzazione. Si ricorda che la Regione Toscana ha presentato ricorso al Comune di Fivizzano per avere approvato i suoi PABE, non rispettando le prescrizioni impartite per i 1.200 mslm, oltre che per motivi aggiunti, non avendo ottemperato ad una serie di richieste effettuate dalla Conferenza, tra cui quelle relative alla gestione dei ravaneti. Risulta infatti che nelle NTA del PABE approvato, l'indicazione dei 6 anni sia stata stralciata, e che tale modifica non sia stata sottoposta alla Conferenza dei Servizi ex art.114 della L.R.65/2014. In merito all'utilizzo di un frantoio mobile si richiama quanto indicato dall'art.22 delle NTA del PABE del Bacino del Monte Borla approvato, che rispetto a tale punto ottempera, a quanto richiesto nel merito, dalla Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR65/2014 (allegato A al verbale della seduta dell'01/2/2021): “Previo assenso del Parco delle Alpi Apuane, può essere consentito l'utilizzo di frantoi mobili, per ridurre il volume trasportato a valle, quindi ridurre il numero dei trasporti a valle e separare i materiali per granulometria per rendere più efficace il ripristino ambientale. L'utilizzo dei frantoi mobili può essere consentito dietro presentazione di un progetto con la definizione dei quantitativi di materiale da frantumare e dei tempi di realizzazione dell'intervento. Per contenere l'emissione delle polveri ed evitare la dispersione dei fanghi è necessario che i cumuli di materiali siano mantenuti costantemente umidi, coperti in caso di forte vento e sia predisposto un sistema di raccolta e trattamento delle AMD. La possibilità di utilizzo dei frantoi mobili deve essere verificata a livello di valutazione paesaggistica di uno specifico progetto di coltivazione e risistemazione per una nuova autorizzazione”. Si prende quindi atto che il cronoprogramma predisposto non può ritenersi valido in quanto si indica una data di inizio i lavori di asportazione del ravaneto, non solo incerta ma anche improbabile visto lo stato di avanzamento dei lavori sulla SP10 del Monzone accertato anche tramite sopralluogo; ulteriore motivazione per cui tale cronoprogramma non può ritenersi conforme a quanto indicato dalla Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR65/2014, è la durata prevista pari a 10 anni.

II) “raccogliere e smaltire in conformità alla normativa vigente i fanghi percolati ai piedi del ravaneto che grava nella valle del Fosso della Fratteta e presenti anche sul lato ad est ai piedi del ravaneto, come descritto nel Rapporto Istruttorio”. Rispetto a tale punto, la ditta medesima afferma che non si è proceduto a quanto richiesto ma “la società ha quindi semplicemente rimosso le piante secche e pulito la zona non coperta da vegetazione e raggiungibile a mezzi d'opera senza alterare lo stato dei luoghi” in quanto per eseguire quanto richiesto, sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Parco. Si prende quindi atto che l'attività non è stata eseguita.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

III) “asportare i derivati di estrazione stoccati in aree ad altra destinazione progettuale e in aree vergini esterne al sito estrattivo, ed in particolare i cumuli rilevati nelle seguenti n. 3 aree identificate nel Rapporto istruttorio del Settore regionale Logistica e cave”.

A cura del Settore Logistica e Cave.

IV) “Presentare al competente Settore Genio civile Toscana Nord specifica istanza di concessione demaniale come richiesto nel D.G.R. n.1018/2021.”

A cura del Genio Civile

V/VI/VII) A cura del Settore regionale “Tutela della Natura e del Mare

VIII) “mettere in atto tutte le misure elencate nelle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 1018 del 04/10/2021 come sopra riportate in merito alla corretta gestione delle AMD al fine di sopperire a tutte le violazioni che sono state accertate su tali aspetti, come riportato nelle considerazioni istruttorie, con particolare riferimento all'impermeabilizzazione dei bacini di raccolta della AMD e dei dossi di contenimento delle acque industriali, la pulizia dei piazzali e delle aree di lavorazione e l'asportazione dei cumuli di detriti presenti lungo la strada di arroccamento”.

Si prende atto di quanto dichiarato (...) circa la messa in atto delle misure necessarie ad una corretta gestione delle acque. Tuttavia si rileva che durante il sopralluogo effettuato si è potuto constatare che permangono i cumuli di detriti lungo la strada e che i piazzali sono coperti di materiale fine polverulento. Per quanto riguarda la gestione delle AMD, si rimanda al verbale del sopralluogo a firma congiunta ARPAT/CCFOR. Anche tale punto non può pertanto ritenersi “ottemperato”;

3.4 ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara (prot. n.336629 del 02/09/2022):

I) presentare un cronoprogramma dettagliato per lo smaltimento dei detriti che hanno comportato l'accrescimento del ravaneto a valle del cantiere Castelbaito. Il cronoprogramma dovrà ricomprendere anche il completo ripristino dello stato dei luoghi originario, nel più breve tempo possibile dal momento della messa in esercizio della SP.10, di cui la Provincia di Massa Carrara ha comunicato l'imminenza, tenuto conto anche dell'obbligo di ottemperanza alla prescrizione n. 2 di cui alla D.G.R. n. 1274 del 21/10/2019. Qualora entro il predetto termine di 60 giorni sia avvenuta la messa in esercizio della S.P.10, la ditta dovrà dimostrare di aver iniziato ad eseguire lo smaltimento dei detriti e presentare un report semestrale sullo stato di avanzamento di tale smaltimento, fino al completamento dei lavori, ai Settori regionali VIA e Tutela della Natura e del Mare, ad ARPAT -Dipartimento di Massa Carrara e al Parco regionale delle Alpi Apuane

Ottemperanza prescrizione: IN PARTE

Note: Il cronoprogramma è stato presentato ma ha una data di inizio imprecisata in quanto legata alla rimessa in pristino della strada provinciale SP10 previsto nel documento prodotto per l'ottobre 2022. Prima di entrare in cava il personale regionale si è recato sulla SP10 ed ha constatato che il cantiere relativo alla frana che l'ha interessata si presenta come in stato di abbandono con parte della recinzione di cantiere riversa a terra e buona parte della segnaletica illeggibile. Sentito telefonicamente (...) il Dirigente responsabile della viabilità della Provincia di Massa-Carrara, questo ha dichiarato che la Ditta non ha ancora comunicato la fine dei lavori e solo dopo questo passaggio obbligatorio la Provincia potrà iniziare le attività di collaudo.

--o--

II) raccogliere e smaltire in conformità alla normativa vigente i fanghi percolati ai piedi del ravaneto che grava nella valle del Fosso della Fratteta e presenti anche sul lato ad est ai piedi del ravaneto, come descritto nel Rapporto Istruttorio;

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: I fanghi fotografati al piede del ravaneto non sono stati rimossi (Vedi foto I)

--o--



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

III) asportare i derivati di estrazione stoccati in aree ad altra destinazione progettuale e in aree vergini esterne al sito estrattivo, ed in particolare i cumuli rilevati nelle seguenti n. 3 aree identificate nel Rapporto istruttorio del Settore regionale Logistica e Cave: -l'area libera posta a nord immediatamente a ridosso del ravaneto ed individuata nelle tavole alla quota 1147 (vedi area cerchiata di blu nella mappa 3) destinata nel progetto ad ospitare i servizi di rifornimento combustibile e depurazione con sacchi filtro delle acque di lavorazione è stata per buona parte occupata con cumuli di detrito che non erano presenti nel sopralluogo del 2018; -l'area nell'angolo est del cantiere Castelbaito inferiore dove dovevano estendersi gli scavi (vedi area cerchiata di celeste nella mappa 3); -l'area nell'angolo sud del cantiere Fratteta dove dovevano estendersi gli scavi (vedi area cerchiata di verde nella mappa 3) e ai margini della strada di arroccamento che dal cantiere Castelbaito basso conduce al cantiere Fratteta, come rilevato nella Relazione di Sintesi dall'ARPAT;

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: La cava ha continuato l'attività estrattiva dopo il controllo del 19/11/2021 e di conseguenza ha continuato ad accumulare detrito nel sito di cava. In particolare il nuovo ravaneto/deposito che occupa porzione del cantiere Castelbaito (da un controllo più accurato risultano occupare la parte ovest del piazzale) è stato interessato da ulteriori accumuli e lavorazioni. In particolare è stata realizzata una nuova viabilità per raggiungere la sua sommità dove è stato creato un nuovo piazzale. Alla richiesta di spiegazioni i rappresentanti della Ditta hanno dichiarato che i lavori in oggetto servono per la predisposizione di una nuova rampa (Vedi foto 2) che raggiungerà la bancata posta alla quota progettuale di 1176,00 m. Si evidenzia che detta rampa/struttura di deposito si eleverebbe per oltre 30 (trenta) metri dal piano del cantiere Castelbaito e che non risulta negli elaborati di progetto né in quelli relativi alla PCA e all'Autorizzazione paesaggistica.

--o--

IV) presentare al competente Settore regionale Genio Civile Toscana Nord specifica istanza di concessione demaniale come già raccomandato nella D.G.R. n. 1018/2021 oppure, in subordine, presentare un progetto che preveda il ripristino dei luoghi che tenga conto degli assetti morfologici delineati dalla configurazione delle aree di demanio idrico. Nelle more della eventuale regolarizzazione, la morfologia delle aree di demanio idrico non dovrà essere alterata rispetto allo stato attuale;

Ottemperanza prescrizione: DA VERIFICARE

Note: Di competenza del Settore Genio Civile Toscana Nord

--o--

V) mettere in atto tutte le precauzioni e le mitigazioni necessarie a eliminare le interferenze e le violazioni connesse alle lavorazioni che sono state accertate dal competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare", in ottemperanza alla prescrizione stessa, con particolare riferimento alla pulizia dei piazzali di cava e al contenimento delle polveri di marmo al fine di eliminare il rischio di percolamento di acque di lavorazione contaminate in aree esterne al sito estrattivo (anche nel ravaneto e conseguentemente nei siti Natura 2000);

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: La viabilità era in massima parte ricoperta da uno strato di materiale impalpabile e polverulento con spessori fino a 10 cm (Vedi foto 3). Lungo la viabilità di cantiere che porta dal cantiere Fratteta al piazzale di quota progettuale 1137,00 è stata riscontrata una gestione delle pendenze che porta le acque meteoriche dilavanti AMD a riversarsi nel ravaneto e quindi nella sottostante vallata (Vedi foto 4a e 4b).

--o--

VI) allontanare i detriti accumulati sia per l'accrescimento del ravaneto situato a valle del cantiere Castelbaito (che interessa i siti Natura 2000), sia nella viabilità di accesso alla cava interferente con i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 all'esterno dell'area di escavazione, come accertato dal competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare" e provvedere alla raccolta ed allo smaltimento della "marmettola", la cui presenza è stata accertata dall'ARPAT congiuntamente al Gruppo Carabinieri Forestale di Massa-Carrara nella ZSC (Zona Speciale di Conservazione) "Monte Borla-Rocca Tenerano" n. IT5110008.99391;



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: Lo stato dei luoghi mostra che non sono stati allontanati detriti anche perché non essendo ancora utilizzabile la SP10 non vi è possibilità di effettuare transiti di detriti e derivati d'estrazione. Nella parte più alta del ravaneto a valle del cantiere Fratteta, oggetto di assoluto divieto di alimentazione ed ampliamento, sono stati effettuati dei lavori di movimentazione del materiale con estensione della pista sovrastante. Non è stato possibile verificare a vista se tali operazioni hanno comportato un aumento della superficie e l'occupazione di nuove aree vergini (Vedi foto 5).

--o--

VII) mettere in atto tutte le precauzioni e le mitigazioni necessarie a eliminare le interferenze connesse al passaggio dei mezzi pesanti sulla viabilità di accesso al sito di cava sopra citate che sono state accertate (come sopra descritto alla lettera d) dal competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare", in ottemperanza alla prescrizione stessa; in particolare si chiede l'asportazione dei materiali fini e polverulenti lungo la viabilità di accesso alla cava, anche nel tratto che ad uso esclusivo, e dei cumuli di detrito di varia pezzatura, riscontrati sul lato a ridosso del versante e su quello verso valle;

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: Lungo la viabilità di accesso erano presenti nuove stesure di materiale fine con abbondante matrice terrosa per il ripristino del fondo (Vedi foto 6 e 7). Lungo i bordi sono rimasti i cumuli di detrito (Vedi foto 8)

--o--

VIII) mettere in atto tutte le misure elencate nelle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 1018 del 04/10/2021 come sopra riportate in merito alla corretta gestione delle AMD al fine di sopperire a tutte le violazioni che sono state accertate su tali aspetti, come riportato nelle considerazioni istruttorie, con particolare riferimento all'impermeabilizzazione dei bacini di raccolta della AMD e dei dossi di contenimento delle acque industriali, la pulizia dei piazzali e delle aree di lavorazione e l'asportazione dei cumuli di detriti presenti lungo la strada di arroccamento;

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: La prescrizione relativa alle AMD è stata valutata in dettaglio dal personale di ARPAT e CCFOR in quanto interessante anche le prescrizioni impartite da questi in merito alle procedure ex art. 318-ter del D. Lgs. 152/2006.

3.5 Settore regionale Logistica e cave (Prot. n.0316498 del 10/08/2022 e n.340213 del 06/09/2022)

Il Settore regionale Logistica e cave ha fatto pervenire in data 04/08/2022 la comunicazione in cui si rendeva disponibile ad effettuare, come richiesto dal Settore VIA, un nuovo sopralluogo per verificare gli adempimenti relativi alle prescrizioni impartite con la diffida; successivamente, ha fatto pervenire un proprio contributo istruttorio del 10/08/2022 basandosi sulla relazione di ottemperanza alla diffida presentata dalla ditta e, in data 06/09/2022, il rapporto istruttorio relativo al sopralluogo in loco effettuato in data 30/08/2022 congiuntamente ad ARPAT e i Carabinieri Forestali.

Di seguito si riporta un estratto della nota del 10/08/2022 relativo alla verifica documentale dell'adeguamento alla prescrizione I contenuta nella diffida:

"I. cronoprogramma dettagliato per lo smaltimento dei detriti che hanno comportato l'accrescimento del ravaneto a valle del cantiere Castelbaito. Il cronoprogramma prodotto risulta presentato nell'ambito del procedimento di richiesta di una nuova autorizzazione estrattiva e sia per tempistica che per modalità di intervento non sembra assimilabile ad un intervento di ripristino ambientale (si ritiene esiguo il numero di viaggi giornalieri in uscita per l'allontanamento del materiale), inoltre l'asportazione di tale materiale non può essere né vincolata, né dipendente dall'ottenimento di nuova autorizzazione estrattiva. Si richiama infine la necessità che il processo di trattamento e allontanamento di tali materiali sia



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

inquadrate all'interno dei procedimenti di cui al D.Lgs.117/2008. Elementi aggiuntivi/integrativi potranno essere forniti solo a seguito di sopralluogo.”

In merito alla verifica dell'adeguamento alle altre prescrizioni contenute nella diffida, nella nota del 10/08/2022, il Settore si riservava di fornire elementi aggiuntivi/integrativi solo a seguito del sopralluogo.

Per quanto riguarda le osservazioni relative agli esiti del sopralluogo avvenuto poi in data 30/08/2022, si rimanda al precedente paragrafo in quanto nel Rapporto Istruttorio prodotto il Settore ha riportato quanto già riferito da ARPAT.



4. Analisi della documentazione presentata dal Proponente

Nelle memorie presentate a seguito dell'avvio del presente procedimento ex art. 29, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 la ditta ha fatto presente quanto di seguito riportato.

Si precisa che per ciascun punto le parti iniziali sono state estratte dalla nota di avvio del procedimento prot. n.352098 del 15/09/2022 e di seguito sono riportate le controdeduzioni della ditta, nelle quali le foto citate risultano contenute nelle memorie pervenute al prot. n. 364157 del 26/09/2022.

A seguire vengono riportate le considerazioni conclusive del Settore VIA in merito alle argomentazioni prodotte.

“2- Esiti delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto Dirigenziale n.79222 del 24.04.2022 a- Settore Tutela della natura e del mare (prot. n.326352 del 24/08/2022):

in merito alla prescrizione II, si fa presente che il canale Fratteta, dapprima entra in contatto con il ravaneto, per poi attraversare i Siti Natura 2000 ZSC IT5110008 Monte Borla – Rocca di Tenerano e ZPS IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Apuane dopo circa 100 metri, per cui l'intervento prescritto risulta necessario ai fini della tutela delle specie ed habitat che caratterizzano i suddetti Siti. Si ritiene, pertanto necessaria, la presentazione di un progetto per la rimozione dei fanghi percolati ai piedi del ravaneto, con l'utilizzo di metodi non invasivi; dovrà pertanto essere evitata, per quanto possibile, la rimozione delle piante e l'utilizzo di tipologie di mezzi meccanici che possano modificare la morfologia dell'alveo. Si ritiene infine che la barriera in blocchi per il trattenimento dei fanghi debba essere eventualmente realizzata nell'area di cantiere, senza andare ad interessare il canale Fratteta. Inoltre non si comprende il motivo per il quale venga proposta una barriera in massi nei pressi del Canale, quando i fanghi dovrebbero essere intercettati direttamente nei piazzali di lavorazione.

Controdeduzioni della ditta:

Premesso che la richiesta di una barriera era stata avanzata da ARPAT di Massa durante un incontro avvenuto nella loro sede alla presenza del Ten. Col. Cavallone del nucleo Carabinieri Forestale, a cui avevo fatto presente che la zona di accumulo si trova in area di protezione del Parco Regionale delle Alpi Apuane e che inoltre risulta boscata e pertanto necessiterebbe dell'autorizzazione al taglio di piante di alto fusto e in assenza delle necessarie autorizzazioni non era possibile eseguire alcun intervento. La richiesta di intervenire con "...l'utilizzo di mezzi non invasivi; dovrà pertanto essere evitata per quanto possibile, la rimozione delle piante e l'utilizzo di tipologie di mezzi meccanici che possano modificare la morfologia dell'alveo" è una richiesta improponibile; stando a quanto richiesto si dovrebbe intervenire con mezzi manuali per rimuovere, con stima approssimativa alcune centinaia di mc di materiale fine senza intervenire sulla vegetazione di alto fusto, che anche grazie al materiale fine accumulato si è ampiamente sviluppata nell'alveo. Inoltre si tratterebbe di intervenire per eliminare un accumulo di materiale sabbioso che proviene in massima parte dal dilavamento di materiale fine proveniente da area esterna a quella estrattiva, ossia apportato dal canale della Fratteta che riceve materiali fini dagli accumuli di detrito che si trovano ai piedi delle cave Valcontrada, Vittoria e Crespina e dai versanti di Monte Sagro e Monte Borla ed in minima parte provenienti dal Canale della Perticata, ossia dalla cava Castelbaito Fratteta. Per eliminare l'accumulo fangoso, previa autorizzazione del Parco e Carabinieri Forestale si potrà intervenire con mezzi meccanici utilizzando le strade esistenti, riparandole ove necessario e se non è possibile tagliare la vegetazione potrà essere rimosso solo il detrito che si trova sul lato nord, dove non sono presenti alberi. Tuttavia questa operazione non impedirà al materiale fine trasportato dal Canale Fratteta di concentrarsi e di accumularsi nuovamente in questa zona, in caso di pioggia.

L'area di accumulo del fango si trova al limite dell'Area Contigua di Cava e quasi completamente inclusa in area Parco, quindi in area protetta, ma esternamente alla ZPS IT5120015 ed alla ZSC IT5110008 Monte Borla Rocca di Tenerano, trovandosi a circa 95 ml di distanza da esse.

La zona di accumulo del materiale fine si trova nell'alveo del torrente Fratteta e alla confluenza di questo con il torrente Perticata, proveniente dalla zona destinata ad attività estrattiva, oggi coperto nel tratto superiore da materiale detritico grossolano. Per raggiungere la zona si deve utilizzare la viabilità esistente che conduce al Balzone, poi proseguire lungo la deviazione per Canalonga e infine percorrere in direzione opposta, verso sud, per circa 40 m un tratto di strada fino ad arrivare ad un ampio spiazzo costituito da un ripiano artificiale in cui si è concentrato il materiale fine. Sia la strada di accesso che la zona di accumulo si trovano all'interno del Parco delle Alpi Apuane, pertanto ogni attività in quest'area deve essere autorizzata da questo ente, a maggiore ragione



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

un'opera che prevede l'asportazione di materiale ed il passaggio su una vecchia viabilità che dovrebbe essere quanto meno adeguata, in alcuni punti per il passaggio di un escavatore e di un camion dotato di cassone.

Nella relazione inviata ad Arpat e Carabinieri Forestali, a seguito dei verbali 001 e 002 /2022, non si è affermato che è impossibile raggiungere tale luogo, quanto che l'operazione di pulizia dell'accumulo di fango debba essere autorizzata dal Parco delle Alpi Apuane.

Il materiale fine/fangoso che si è accumulato in questa zona proviene in massima parte dal canale di Fratteta, quindi da un'area esterna al sito estrattivo, nella cartografia allegata Fig.1, si evidenzia che il bacino idrogeologico sotteso dal torrente Fratteta, retino rigato giallo è molto più vasto dell'area adibita ad attività estrattiva, retino rigato verde, e che tale torrente è contornato ed attraversato da estese coperture di detrito, molto più ampie di quella presente a valle della cava Castelbaito Fratteta, come visibile nella Fig.2 .

La maggior parte del materiale accumulato proviene dal canale della Fratteta e questo è dimostrato anche dalle foto scattate in giorni successivi ad un evento piovoso, nel mese di settembre, in cui sono evidenti il senso di scorrimento delle acque e le impronte di corrente del movimento dei fanghi, che indicano un chiaro e prevalente scorrimento delle acque dal torrente Fratteta, con minimo se non nullo apporto dal Canale della Perticata, non evidenziato da tracce di scorrimento idrico nei fanghi, Fig.3,4,e 5. Nella foto 23 si evidenzia come nel ravaneto a valle della cava Vittoria siano evidenti i segni di ruscellamento superficiale che trasportano materiale fine verso il canale di Fratteta.

Il materiale fangoso che forma l'accumulo ha una composizione prevalentemente carbonatica del tutto simile a quello che è presente a monte ed ai piedi del ravaneto della cava Valcontrada, quindi esternamente ed a quote più elevate della zona della cava Castelbaito Fratteta. Come riportato nel certificato di analisi eseguito dal CBA su campioni prelevati nel deposito oggetto di richiesta di ottemperanza e quello nel deposito fangoso ai piedi della cava Valcontrada; la composizione chimica è molto simile così come la granulometria risultando entrambi come sabbie medio fini con composizione carbonatica, valore di CaCO3 pari a 84,5 % (canale Fratteta) e 82,6% (canale Perticata) Fig.6,7, 8 e 9.

Il deposito che si trova al piede del ravaneto si è formato in quanto in questa zona sono presenti delle vecchie strutture artificiali come muri a secco e parti della viabilità, perché questa era la zona di carico dei blocchi lizzati sino qui nel periodo dal primo novecento almeno sino agli anni cinquanta e provenienti dalla sovrastante cava di Castelbaito Fratteta all'epoca conosciute come Mussolini e Farnesina.

L'area dell' accumulo era quindi una zona pianeggiante che verso valle era delimitata da muri a secco ancora oggi visibili e dalla viabilità, tratto ancora ben conservato, che conduceva alla Canalonga.

L'accumulo di fanghiglia è quindi dovuto alla occlusione artificiale dell'alveo da manufatti costruiti nel periodo bellico e postbellico (prima guerra mondiale), dove la zona di ristagno costituiva la zona di arrivo delle lizza, dove i blocchi venivano caricati sui carri e trasportati a valle utilizzando la viabilità di Canalonga e successivamente del Balzone.

Nelle foto allegate, da Fig.10 a Fig.15, sono evidenti i resti dei muri e della viabilità di Canalonga e della via di lizza ancora esistente. A valle dell'accumulo il canale non presenta accumuli di fanghi, ma è ostruito da vecchi depositi di materiale detritico, con colorazione grigiastra Fig.16.17 e 18.

Tutta la zona pianeggiante dove si è concentrato il materiale fangoso risulta coperta da numerosi alberi di grosse dimensioni, molti dei quali con diametro superiore a 25 cm, nati qualche decennio prima della data di istituzione del Parco Regionale delle Alpi Apuane, che dovrebbero essere tagliati per consentire una corretta pulizia dell'alveo, Fig.19.20.21.e 22.

Come già detto in precedenza, durante l'incontro presso ARPAT , alla presenza del Ten. Col. Cavalloni dei Carabinieri Forestale, avvenuto nel mese di luglio 2022, lo scrivente ha fatto presente le difficoltà tecniche ed autorizzative della ripulitura del deposito di fango, sottolineando che per poter rispettare la prescrizione era necessario tagliare gli alberi cresciuti nell'alveo e operare all'interno dell'area protetta. La dott.ssa [...] di ARPAT ha nell'occasione avanzato l'ipotesi di costruire una sorta di sbarramento lungo l'alveo così da consentire il trattenimento di tutto il materiale fine, e che l'azienda avrebbe dovuto provvedere alla pulizia regolare dell'invaso. Con tale barriera si sarebbe potuto trattenere a monte della ZSC il fango trasportato dalle acque dilavanti. In tale riunione ho quindi fatto notare che questa attività riguardava un terreno in area Parco e che quindi quanto richiesto non era amministrativamente possibile, senza le necessarie autorizzazioni, tanto più che avrebbe necessitato del taglio di tutta la vegetazione che occupa l'alveo.

Di fronte a queste difficoltà mi fu risposto che erano quindi possibili interventi manuali, e che comunque questa era un obbligo dell'azienda.

Relativamente a quest'ultima asserzione si sottolinea :

- il materiale presente nella suddetta zona proviene in massima parte dal canale della Fratteta e solo minimamente



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

dalla zona della Perticata, quindi dall'area di cava; non vi è alcuna evidenza del contrario, anzi guardando il senso di movimento delle acque queste provengono quasi esclusivamente dal torrente Fratteta, le impronte nel fango indicano uno scorrimento da sud verso nord ossia una alimentazione dal torrente Fratteta. Nell'area della confluenza del torrente Perticata non vi sono impronte nel fango che indichino uno scorrimento delle acque da tale impluvio;

- non si tratta di marmettola, non è quindi un rifiuto speciale;
 - allo stato di fatto non vi è alcuna evidenza di una provenienza certa di questo materiale dalla cava Castelbaito Fratteta. Il ravaneto sovrastante, allo stato attuale non presenta alcun segno di colamento/dispersione di materiale fine;

- La rimozione riguarda un'area interna al Parco delle Alpi Apuane ed esterna all'area contigua di cava;

- Per rimuovere il materiale sarebbe necessario tagliare le piante presenti nell'alveo;

- Il fango si accumula in questa zona perché già originariamente era una zona pianeggiante in cui arrivava la via di lizza, proveniente dalla cava sovrastante e in cui avveniva il carico dei blocchi sui carri che lo trasportavano a valle lungo la via di Canalonga, come evidenziato da muri a secco, tracce della vecchia lizza e un blocco parzialmente sbizzato a lato della viabilità.

La società potrà eseguire l'operazione di rimozione del fango, ma è necessario che si consenta di raggiungere l'area con mezzi meccanici, che sia rilasciata una autorizzazione per il taglio delle piante che si trovano nel mezzo dell'alveo e che venga anche rilasciata la necessaria autorizzazione paesaggistica.

Considerazioni conclusive del Settore VIA

Si evidenzia che il presente procedimento consegue a un decreto di diffida regionale ed esula, come peraltro riportato nel decreto stesso, da ulteriori procedimenti in capo ad altre Autorità.

Inoltre il Settore VIA non risulta a conoscenza dell'incontro citato dalla ditta che sarebbe avvenuto con il Dipartimento ARPAT di Massa ed i Carabinieri Forestali e che evidentemente riguarda un procedimento a se stante da quello della diffida regionale. Pertanto le eventuali indicazioni o richieste che possano essere state impartite in tale sede, non risultano pertinenti al presente procedimento.

Inoltre si sottolinea che il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare ha una competenza esclusiva, ai sensi della L.R. 30/2015, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale sui Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 interessati, pertanto il proponente doveva attenersi alla prescrizione n. II contenuta nella diffida regionale, che derivava dalle indicazioni del Settore Tutela della Natura e del Mare, come si evince nel decreto stesso.

Ciò premesso, si rileva che nelle controdeduzioni del proponente viene di fatto confermato il mancato adeguamento alla prescrizione II imposta nella diffida regionale.

Si ritiene che non possa essere addotta come motivazione la necessità di acquisire specifiche autorizzazioni per portare a termine quanto prescritto nella diffida, in quanto nei 60 giorni concessi potevano essere presentate dalla ditta le relative richieste agli Enti competenti.

Si evidenzia infine che il Settore Tutela della Natura e del Mare ribadisce, anche nel contributo istruttorio del 24/08/2022, la necessità dell'asportazione dei fanghi ai piedi del ravaneto come già imposto nella diffida, mettendo in evidenza il pericolo che non siano adeguatamente tutelate le specie e gli habitat che caratterizzano i Siti Natura 2000 ZSC IT5110008 Monte Borla – Rocca di Tenerano e ZPS IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Apuane, dal momento che il fosso Fratteta dapprima entra in contatto con il ravaneto, per poi attraversare i suddetti Siti dopo circa 100 metri.

Riguardo al rilievo avanzato dalla ditta che non era possibile utilizzare mezzi manuali per asportare il materiale accumulato viste le volumetrie e l'esigenza di tutela della vegetazione di alto fusto, si fa presente che la prescrizione imponeva "per quanto possibile" di evitare la rimozione delle piante e l'utilizzo di tipologie di mezzi meccanici che possano modificare la morfologia dell'alveo; pertanto la ditta avrebbe potuto dimostrare di aver dovuto ricorrere motivatamente a mezzi meccanici, se avesse provveduto all'asportazione prescritta.

Per quanto riguarda il rilievo avanzato dalla ditta relativa al presunto "materiale sabbioso", si fa presente che dal Rapporto Istruttorio del Novembre 2021 del Settore regionale Logistica e cave che ha dato origine al procedimento di diffida è stata ampiamente documentata con rilievi fotografici la presenza di fanghi dispersi nel terreno vergine alla base del ravaneto di cui trattasi.

Per quanto riguarda i rimandi alla "relazione inviata ad Arpat e Carabinieri Forestali, a seguito dei



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

verbali 001 e 002 /2022”, si ribadisce che il presente procedimento consegue a un decreto di diffida regionale ed esula, come peraltro riportato nel decreto stesso, da ulteriori procedimenti in capo ad altre Autorità.

Infine, per quanto riguarda il rilievo che “*allo stato di fatto non vi è alcuna evidenza di una provenienza certa di questo materiale dalla cava Castelbaito Fratteta*” e in generale alle parti in cui si asserisce la storicità della presenza di tale materiale, si evidenzia che nel Rapporto Istruttorio del Novembre 2021 del Settore regionale Logistica e cave sono stati segnalati evidenti segni di sversamenti recenti di materiale detritico ed altrettante evidenti tracce recenti di terre e fanghi che dalla base del ravaneto a valle del cantiere Castelbaito si disperdevano lungo la prateria erbosa seguendo la vallata verso il Fosso della Fratteta.

- in merito alle prescrizioni V e VIII si prende atto delle misure adottate dal proponente al fine di eliminare le interferenze connesse alle lavorazioni con i siti Natura 2000.

Controdeduzioni della ditta:

nessuna

- in merito alla prescrizione VI, si ritiene che la stessa non risulti ottemperata. Per quanto riguarda il “vecchio ravaneto” definito nella relazione trasmessa come “un vecchio accumulo di colore grigio ed in parte ricoperto da vegetazione”, gli interventi effettuati hanno riguardato solo la viabilità, ad ovest della cava Fratteta, ma non hanno interessato la parte direttamente interferente con i siti Natura 2000;

Controdeduzioni della ditta:

è evidente dal geoscopio che il ravaneto che interferisce con i Siti Natura 2000 sia di colore scuro, e tale colorazione viene assunta dal marmo non tanto per ossidazione quanto per la colonizzazione di licheni che rendono il marmo di colore grigio nelle parti esposte, rimanendo bianco in quelle retrostanti. La colonizzazione dei licheni è un processo molto lento, che per raggiungere colorazioni come quelle dei detriti accumulati necessita di tempi superiori a mezzo secolo, quindi questo detrito non ha niente ha a che vedere con l'autorizzazione in essere. Il ravaneto che si trova nel Sito Natura 2000 è completamente rinaturalizzato, e tale risulta anche nella “Carta di pianificazione della gestione dei ravaneti nel Parco/Geoparco delle Alpi Apuane, Tav.1” in cui è inserito tra i ravaneti classificati non asportabili. A fianco di questo deposito, ma non in zona di Siti Natura 2000 è stato rimosso l'accumulo detritico visibile nella ripresa da Google earth 2018 inserita nella relazione del 12 luglio 2022, in cui è stata riportata anche una fotografia dello stato attuale in cui è evidente la rimozione del detrito. Stando alla richiesta si dovrebbe quindi rimuovere un ravaneto in area Sito Natura 2000, completamente rinaturalizzato e che il Parco ritiene “Ravaneto non asportabile”.

Si ritiene pertanto che la richiesta di rimuovere il ravaneto rinaturalizzato in area Siti Natura 2000 non sia pertinente e fattibile. E che la “...mancata ottemperanza” riguardi un'area in primo luogo esterna all'area di estrazione, in secondo luogo ad un ravaneto prodotto molti anni fa, diverse decine di anni fa ed in terzo luogo relativo ad un ravaneto non asportabile.

Considerazioni conclusive del Settore VIA

Si rileva che nelle controdeduzioni del proponente viene di fatto confermato il mancato adeguamento alla prescrizione VI imposta nella diffida regionale, contestando *ab origine* l'avvenuta violazione delle prescrizioni di VIA, che pur era stata accertata dal Settore regionale Tutela della Natura e del Mare nel contributo istruttorio del 07/02/2022 acquisito ai fini del decreto di diffida.

- Non risulta altresì che siano stati effettuati interventi di allontanamento dei detriti accumulati nel nuovo ravaneto, situato a valle del cantiere Castelbaito (dove sono stati rilevati, in occasione dei sopralluoghi effettuati, segni evidenti di sversamenti di materiale detritico e tracce di terre e fanghi) . Questo ravaneto risulta limitrofo ai siti Natura 2000 (ZSC Monte Borla – Rocca di Tenerano e ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane) e all'habitat prioritario 6210 per cui risulta necessario provvedere, a tutela degli stessi, ad allontanare i detriti che hanno accresciuto il ravaneto.*



Controdeduzioni della ditta:

Relativamente all'allontanamento dei detriti è stato chiarito nella precedente memoria che non è possibile allontanare i detriti in assenza della viabilità per Monzone e pertanto questi sono accumulati sopra quelli già giacenti andando ad accrescere i cumuli verticalmente. Non è chiaro a quali accumuli ci si riferisca se si intendono i detriti posti a valle della cava, si può vedere da foto recenti che non vi sono scarichi nel ravaneto né tanto meno sversamenti. Se si intende invece il detrito presente lungo la strada di collegamento tra i due cantieri, posta più a nord, di cui sono riportate due foto con tracce di scorrimento idrico, si fa notare che non vi sono tracce di materiale inquinante quali marmettola, rilevata in precedenza, le acque meteoriche si infiltrano nel terreno e non vi è alcun scorrimento superficiale, lungo il ravaneto. In ogni caso le acque dilavano materiali inerti, ma sono costrette ad attraversare tutto il deposito di colmata prima di poter riemergere a valle, in questo percorso le acque rallentano di velocità e quindi depositano le sostanze disciolte e non è detto che arrivando nel canale sottostante, che ha una differenza di quota di almeno 40 m, vi giungano ricche in sedimenti. Alla base del ravaneto non vi sono segni di colamento di materiale terroso; il ravaneto risulta alquanto pulito. Si ritiene che la prescrizione che richiedeva di rimuovere il detrito interferente con i siti Natura 2000 sia stata assolta in quanto non vi sono depositi detritici interferenti con tali aree.

Considerazioni conclusive del Settore VIA

Si rileva che nelle controdeduzioni del proponente viene di fatto confermato il mancato adeguamento alla prescrizione VI imposta nella diffida regionale, contestando *ab origine* l'avvenuta violazione delle prescrizioni di VIA, che pur era stata accertata dal Settore regionale Tutela della Natura e del Mare nel contributo istruttorio del 07/02/2022 acquisito ai fini del decreto di diffida.

La ditta contesta anche la presenza di marmettola, che pur era stata accertata dall'ARPAT congiuntamente al Gruppo Carabinieri Forestale nel contributo istruttorio del 23/02/2022 acquisito ai fini del decreto di diffida e, conseguentemente, non ha adempiuto anche alla sua raccolta e smaltimento come richiesto nella prescrizione VI.

- in merito alla prescrizione VII, si ritiene che la stessa non risulti ottemperata in quanto il rilascio dei cumuli sul lato a valle della strada, può comportare il rischio di dilavamento e incidenza sugli habitat presenti nei Siti Natura 2000 - ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane e ZSC Monte Borla e Rocca di Tenerano. Risulta pertanto necessario provvedere alla loro completa rimozione”;

Controdeduzioni della ditta:

La viabilità di accesso alla cava è stata ripulita sul lato a monte, asportando tutto il materiale detritico presente, sul lato a valle il Comune di Fivizzano ha convenuto con la società di mantenere un rilevato di protezione, in quanto la strada è comunale e frequentata da molte auto private, specialmente nel fine settimana, e non essendo protetta da guard rail, risulta pericolosa non avendo alcuna protezione verso valle, specie in presenza di fondo ghiacciato o neve.

Considerazioni conclusive del Settore VIA

Si evidenzia che il presente procedimento consegue a un decreto di diffida regionale ed esula, come peraltro riportato nel decreto stesso, da ulteriori procedimenti in capo ad altre Autorità.

Inoltre il Settore VIA non risulta a conoscenza di quanto sarebbe stato “convenuto” dalla ditta con il Comune di Fivizzano e che evidentemente esula dal presente procedimento.

Si rileva che nelle controdeduzioni del proponente viene di fatto confermato il mancato adeguamento alla prescrizione VII imposta nella diffida regionale che prevedeva l'asportazione di tutti i materiali fini e polverulenti accertati lungo la viabilità di accesso alla cava, anche nel tratto che ad uso esclusivo, e dei cumuli di detrito di varia pezzatura, riscontrati sul lato a ridosso del versante e su quello verso valle.

Il Settore TNM ha evidenziato che, a causa della mancata ottemperanza alla prescrizione VII, si è manifestato il pericolo di dilavamento e di incidenza sugli habitat presenti nei Siti Natura 2000 - ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane e ZSC Monte Borla e Rocca di Tenerano a causa del possibile rilascio dei cumuli di detriti sul lato a valle della strada.

b- Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n.340659 del 07.09.2022)

Con riferimento ai punti della diffida di cui al D.D. n. 7933/2022 ed alle risposte date dall'impresa



nell'Allegato B, anche a seguito del sopralluogo effettuato in data 30/08/2022, congiuntamente al Settore Logistica e Cave, Arpat ed i Carabinieri Forestali si osserva che:

I) "Predisposizione di un cronoprogramma per l'asportazione del ravaneto a valle del cantiere Castelbaito". Si prevede una tempistica a partire da ottobre 2022, non indicando però una data di inizio certa, ma solo una data probabile, in quanto la strada provinciale del Monzone non è alla data odierna, ancora utilizzabile per il trasporto del materiale detritico. Del resto dal sopralluogo effettuato sulla Strada provinciale unitamente ai colleghi del Settore Cave, è emerso che allo stato attuale il cantiere della SP10 del Monzone appare in uno stato di abbandono e non si ravvisano segni della prosecuzione dei lavori necessari alla loro ultimazione, a seguito della quale sarà necessario il collaudo della Provincia di Massa-Carrara. Appare quindi improbabile la data di ottobre 2022, quale data di inizio dell'asportazione del ravaneto. Si osserva inoltre che nel cronoprogramma non viene definita la destinazione finale di tale materiale, per smaltire il quale, si stima come necessario un arco temporale molto lungo, pari a 10 anni, tempo durante il quale l'area permarrà in una situazione di degrado. Tale tempistica risulta inoltre in contrasto con quanto esaminato dalla Conferenza dei servizi ex art.114 della L.R.65/2014, a livello di Norme Tecniche di Attuazione del PABE del Bacino di Monte Borla (art.31 comma d), laddove si prevedeva che un nuovo titolo autorizzativo per la cava Castelbaito Fratteta fosse subordinato al ripristino di tali aree, la cui riqualificazione deve avvenire entro un periodo di 6 anni dalla data di autorizzazione. Si ricorda che la Regione Toscana ha presentato ricorso al Comune di Fivizzano per avere approvato i suoi PABE, non rispettando le prescrizioni impartite per i 1.200 mslm, oltre che per motivi aggiunti, non avendo ottemperato ad una serie di richieste effettuate dalla Conferenza, tra cui quelle relative alla gestione dei ravaneti. Risulta infatti che nelle NTA del PABE approvato, l'indicazione dei 6 anni sia stata stralciata, e che tale modifica non sia stata sottoposta alla Conferenza dei Servizi ex art.114 della L.R.65/2014. In merito all'utilizzo di un frantoio mobile si richiama quanto indicato dall'art.22 delle NTA del PABE del Bacino del Monte Borla approvato, che rispetto a tale punto ottempera, a quanto richiesto nel merito, dalla Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR65/2014 (allegato A al verbale della seduta dell'01/2/2021): " Previo assenso del Parco delle Alpi Apuane, può essere consentito l'utilizzo di frantoi mobili, per ridurre il volume trasportato a valle, quindi ridurre il numero dei trasporti a valle e separare i materiali per granulometria per rendere più efficace il ripristino ambientale. L'utilizzo dei frantoi mobili può essere consentito dietro presentazione di un progetto con la definizione dei quantitativi di materiale da frantumare e dei tempi di realizzazione dell'intervento. Per contenere l'emissione delle polveri ed evitare la dispersione dei fanghi è necessario che i cumuli di materiali siano mantenuti costantemente umidi, coperti in caso di forte vento e sia predisposto un sistema di raccolta e trattamento delle AMD. La possibilità di utilizzo dei frantoi mobili deve essere verificata a livello di valutazione paesaggistica di uno specifico progetto di coltivazione e risistemazione per una nuova autorizzazione.". Si prende quindi atto che il cronoprogramma predisposto non può ritenersi valido in quanto si indica una data di inizio i lavori di asportazione del ravaneto, non solo incerta ma anche improbabile visto lo stato di avanzamento dei lavori sulla SP10 del Monzone accertato anche tramite sopralluogo; ulteriore motivazione per cui tale cronoprogramma non può ritenersi conforme a quanto indicato dalla Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR65/2014, è la durata prevista pari a 10 anni.

Controdeduzioni della ditta:

Il cronoprogramma riporta la data ottobre 2022, quindi con inizio delle attività il 1 ottobre 2022, ovviamente a condizione della disponibilità della viabilità per Monzone; se si analizza nel dettaglio il numero dei viaggi ed i volumi si vedrà chiaramente che nel 2022 sono stati considerati 3 mesi di attività. La società ha ultimato le opere spettanti e dispone del Verbale di fine lavori, rilasciato dal Direttore Lavori. Spetta alla Provincia assolvere il compito di collaudo e quindi aprire la viabilità stessa, per questo motivo è stata indicata come "inizio attività presunta ottobre 2022", la società potrà iniziare l'asportazione del detrito il giorno dopo la conferma della percorribilità della strada, visto che dispone di un frantoio, di un'area in zona industriale nella pianura dove potere stoccare il materiale e contratti di acquisto del prodotto che possono essere formalizzati immediatamente. Quindi ritenere il cronoprogramma non valido in quanto non è indicata una data certa contrasta con un fatto molto semplice, ossia che l'inizio dei lavori dipende dalla data di disponibilità della viabilità per Monzone, e dal rilascio della nuova autorizzazione all'attività estrattiva richiesta, alla Regione Toscana, istanza presentata in data 6



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

giugno 2022. Relativamente al periodo indicato nel cronoprogramma di 10 anni anziché 6 anni, ciò è funzione del numero dei viaggi che si ritiene compatibili con la viabilità sulla SP10, per cui si deve tener conto anche delle prescrizioni e/o limitazioni sul numero di passaggi ammessi su tale viabilità. Riteniamo che il passaggio di camion indicato nel cronoprogramma rispetti sia le limitazioni date dalla stessa viabilità e contenga l'impatto causato dal passaggio dei mezzi entro limiti tollerabili da parte della popolazione. Nel PABE il Comune ha imposto per il rilascio della nuova autorizzazione la rimozione del detrito e stralciato il periodo di 6 anni evidentemente perché ha valutato che l'impatto del passaggio dei camion nei paesi del proprio territorio non dovesse essere troppo gravoso e entro limiti di tollerabilità accettabili. Si può come richiesto portare a 6 anni il periodo di rimozione del ravaneto indicato nel cronoprogramma, ma ciò porta ad un aggravio sulla viabilità e quindi sull'impatto derivante. Il frantoio mobile ha una capacità molto superiore ai volumi di produzione di progetto, infatti sarà utilizzato per sole 4 ore al giorno, quindi aumentare la produzione di inerte è possibile, potendola anche raddoppiare, senza valutare l'impatto del trasporto. Nella valutazione del periodo di asportazione del detrito si è invece tenuto conto degli impatti sulla viabilità allungando il periodo a 10 anni, cosa non valutata, probabilmente nemmeno compresa, stando alla nota inviata.

Considerazioni conclusive del Settore VIA

Si ritiene che la prescrizione I sia stata parzialmente ottemperata, in quanto si dà atto che la ditta ha presentato il cronoprogramma richiesto; tuttavia, esso si basa su una previsione temporale non realistica, in quanto non risulta plausibile un'inizio per le attività presunto ad ottobre 2022, non risultando ancora collaudata la SP10.

Inoltre, il cronoprogramma si basa sull'utilizzo di un frantoio mobile che ad oggi non è ancora stato autorizzato, essendo ancora in corso il procedimento finalizzato al rilascio del PAUR relativo a un nuovo progetto di coltivazione e ripristino della cava Castelbaito Fratteta, che ne prevede l'utilizzo.

Anche gli aspetti di coerenza al PABE del Comune di Fivizzano verranno valutati all'interno del suddetto procedimento di PAUR, in relazione ai quali sono state già avanzate alcune richieste di integrazioni e chiarimenti.

Si sottolinea pertanto che questi ultimi aspetti esulano dal presente procedimento.

II) "raccolgere e smaltire in conformità alla normativa vigente i fanghi percolati ai piedi del ravaneto che grava nella valle del Canale della Fratteta e presenti anche sul lato ad est ai piedi del ravaneto, come descritto nel Rapporto Istruttorio".

Rispetto a tale punto, la ditta medesima afferma che non si è proceduto a quanto richiesto ma "la società ha quindi semplicemente rimosso le piante secche e pulito la zona non coperta da vegetazione e raggiungibile a mezzi d'opera senza alterare lo stato dei luoghi" in quanto per eseguire quanto richiesto, sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Parco. Si prende quindi atto che l'attività non è stata eseguita.

Controdeduzioni della ditta:

Le motivazioni della mancata rimozione dei fanghi alla base del ravaneto sono state affrontate in un punto precedente a cui si rimanda. Nella relazione del 12 luglio questo argomento era già stato affrontato motivando gli impedimenti oggettivi che stanno alla base del mancato rispetto della prescrizione.

Considerazioni conclusive del Settore VIA

Si rimanda alle considerazioni già sopra riportate in merito alla prescrizione II.

III) "asportare i derivati di estrazione stoccati in aree ad altra destinazione progettuale e in aree vergini esterne al sito estrattivo, ed in particolare i cumuli rilevati nelle seguenti n. 3 aree identificate nel Rapporto istruttorio del Settore regionale Logistica e cave". A cura del Settore Logistica e Cave

Controdeduzioni della ditta:

Si fa notare che i detriti indicati nelle tre aree sono tutti all'interno dell'area estrattiva e che questo non è in contrasto con quanto stabilito dalla LR35/2015, non vi è alcuna norma che impedisca di accumulare i detriti in aree in cui è prevista nel progetto l'attività estrattiva e soprattutto la società ha dovuto accumulare questi detriti, rispettando condizioni di sicurezza delle maestranze, in aree dove non avveniva attività di coltivazione. Non



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

potendo allontanare i detriti, come contenuto anche nella sentenza del Consiglio di Stato n.873/2017 la società è stata costretta a muoverli da una zona all'altra, accumulandoli ove questo non costituisse impedimento alle attività estrattive, comunque sempre all'interno dell'area di coltivazione.

L'accumulo più importante sul lato est costituisce una rampa provvisoria per accedere alle quote di progetto e come tale non necessita di alcuna autorizzazione. Si ricorda che gli accumuli di detrito erano già noti nella Conferenza dei Servizi del 6.07.2021 e che ARPAT avesse fatto stimare tali volumi e che corrispondessero a quanto dichiarato dall'azienda. Nel verbale di tale riunione si riporta quanto segue: "Arpat ha provveduto a fare (tramite i suoi specialisti) delle verifiche sui quantitativi estratti e rilasciati in ambiente dal 2012 al 2020 sulla base delle immagini satellitari disponibili, suddividendo il tutto in vari periodi (vedi relazione allegata). Dalle valutazioni fatte emerge che i volumi asportati ottenuti da Arpat risultano leggermente superiori a quelli dichiarati dalla ditta per un valore compreso tra l'11% e il 19% e che i volumi di materiale stoccato in situ calcolati da Arpat sono leggermente superiori a quelli dichiarati dalla ditta per un valore compreso tra il 9% e il 17%. Si ha quindi una sostanziale, anche se al ribasso, accettabilità dei volumi dichiarati".

Non potendo allontanare i detriti è evidente che questi debbano essere stoccati all'interno dell'area estrattiva.

Considerazioni conclusive del Settore VIA

Si sottolinea che le argomentazioni sollevate dalla ditta si riferiscono ad aspetti autorizzativi ex L.R. 35/2015 di stretta competenza comunale.

Il presente procedimento si riferisce esclusivamente agli aspetti legati alla normativa di VIA e, come riportato nel decreto di diffida, nel corso dell'istruttoria condotta è stata riscontrata una sostanziale difformità dello stato attuale dell'area estrattiva, al momento del sopralluogo effettuato dal Settore regionale Logistica e cave in data 19/11/2021, rispetto al progetto approvato nel corso dell'ultimo procedimento di proroga di VIA di competenza regionale, in merito allo stoccaggio di derivati di estrazione e occupazione con detriti di aree con altra destinazione progettuale e aree vergini esterne al sito estrattivo, con particolare riferimento ai cumuli rilevati nelle seguenti n. 3 aree identificate nel Rapporto istruttorio del Settore regionale Logistica e cave, al di là della quantificazione volumetrica.

Si rileva pertanto che nelle controdeduzioni del proponente viene di fatto confermato il mancato adeguamento alla prescrizione III imposta nella diffida regionale.

IV) "Presentare al competente Settore Genio civile Toscana Nord specifica istanza di concessione demaniale come richiesto nel D.G.R. n.1018/2021." A cura del Genio Civile

Controdeduzioni della ditta:

Nessuna, ottemperato.

V/VI)VII) A cura del Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare

Controdeduzioni della ditta:

Nessuna.

VIII) "mettere in atto tutte le misure elencate nelle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 1018 del 04/10/2021 come sopra riportate in merito alla corretta gestione delle AMD al fine di sopperire a tutte le violazioni che sono state accertate su tali aspetti, come riportato nelle considerazioni istruttorie, con particolare riferimento all'impermeabilizzazione dei bacini di raccolta della AMD e dei dossi di contenimento delle acque industriali, la pulizia dei piazzali e delle aree di lavorazione e l'asportazione dei cumuli di detriti presenti lungo la strada di arroccamento".

Si prende atto di quanto dichiarato nell'Allegato B circa la messa in atto delle misure necessarie ad una corretta gestione delle acque. Tuttavia si rileva che durante il sopralluogo effettuato si è potuto constatare che permangono i cumuli di detriti lungo la strada e che i piazzali sono coperti di materiale fine polverulento. Per quanto riguarda la gestione delle AMD, si rimanda al verbale del sopralluogo a firma congiunta ARPAT/CCFOR. Anche tale punto non può pertanto ritenersi "ottemperato";

Controdeduzioni della ditta



Gli argomenti del Punto VIII vengono analizzati successivamente in risposta alle osservazioni di ARPAT e CCFOR.

Considerazioni conclusive del Settore VIA

Si rimanda alle considerazioni riportate successivamente in risposta alle controdeduzioni alle osservazioni di ARPAT.

ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara e Settore regionale Logistica e cave (prot. n.336629 del 02/09/2022 e n.340213 del 06/09/2022):

I) presentare un cronoprogramma dettagliato per lo smaltimento dei detriti che hanno comportato l'accrescimento del ravaneto a valle del cantiere Castelbaito. Il cronoprogramma dovrà ricomprendere anche il completo ripristino dello stato dei luoghi originario, nel più breve tempo possibile dal momento della messa in esercizio della SP.10, di cui la Provincia di Massa Carrara ha comunicato l'imminenza, tenuto conto anche dell'obbligo di ottemperanza alla prescrizione n. 2 di cui alla D.G.R. n. 1274 del 21/10/2019. Qualora entro il predetto termine di 60 giorni sia avvenuta la messa in esercizio della S.P.10, la ditta dovrà dimostrare di aver iniziato ad eseguire lo smaltimento dei detriti e presentare un report semestrale sullo stato di avanzamento di tale smaltimento, fino al completamento dei lavori, ai Settori regionali VIA e Tutela della Natura e del Mare, ad ARPAT -Dipartimento di Massa Carrara e al Parco regionale delle Alpi Apuane

Ottemperanza prescrizione: IN PARTE

Note: Il cronoprogramma è stato presentato ma ha una data di inizio imprecisata in quanto legata alla rimessa in pristino della strada provinciale SP10 previsto nel documento prodotto per l'ottobre 2022. Prima di entrare in cava il personale regionale si è recato sulla SP10 ed ha constatato che il cantiere relativo alla frana che l'ha interessata si presenta come in stato di abbandono con parte della recinzione di cantiere riversa a terra e buona parte della segnaletica illeggibile. Sentito telefonicamente (...) il Dirigente responsabile della viabilità della Provincia di Massa-Carrara, questo ha dichiarato che la Ditta non ha ancora comunicato la fine dei lavori e solo dopo questo passaggio obbligatorio la Provincia potrà iniziare le attività di collaudo.

Controdeduzioni della ditta:

L'inizio dei lavori di smaltimento dei detriti non può prescindere da due condizioni, entrambe indipendenti dalla volontà dell'azienda che sono:

a- disponibilità al transito sulla viabilità SP10;

b- ottenimento di nuova autorizzazione e pronuncia di compatibilità ambientale, che include l'uso del frantoio mobile o PAUR a partire dal mese di novembre 2022, come da istanza presentata alla Regione Toscana in data 6.6.2022;

Solo disponendo delle date delle due condizioni si può emettere un cronoprogramma con data certa, non sembra invece che ne il Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, ne ARPAT CCFOR considerino le due condizioni indispensabili per emettere un cronoprogramma senza incertezze temporali. Il cronoprogramma è stato fatto considerando che la Provincia riuscisse in due mesi a eseguire il collaudo della viabilità e avere un' autorizzazione, comprensiva dell'uso del frantoio nel mese di ottobre 2022 e considerando un numero di viaggi compatibile con la viabilità e senza creare disagi non sostenibili alle popolazioni che sono lungo la SP10.

Considerazioni conclusive del Settore VIA

Si rimanda alle considerazioni già sopra riportate in merito alla prescrizione I a commento delle controdeduzioni alle osservazioni del Settore regionale Tutela, Valorizzazione e Riqualificazione del Paesaggio.

II) raccogliere e smaltire in conformità alla normativa vigente i fanghi percolati ai piedi del ravaneto che grava nella valle del Canale della Fratteta e presenti anche sul lato ad est ai piedi del ravaneto, come descritto nel Rapporto Istruttorio;

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: I fanghi fotografati al piede del ravaneto non sono stati rimossi (Vedi foto 1)

**Controdeduzioni della ditta:**

Si ribadisce quanto riportato in risposta al verbale N.050/2022 emesso da Carabinieri Forestale e ARPAT e quanto qui riportato in relazione alla prescrizione II, a cui si rimanda, trattando lo stesso argomento.

Considerazioni conclusive del Settore VIA

Si rimanda alle considerazioni già sopra riportate in merito alla prescrizione II a commento delle controdeduzioni alle osservazioni del Settore regionale Tutela della Natura e del Mare. Inoltre si ribadisce che il presente procedimento consegue a un decreto di diffida regionale ed esula, come peraltro riportato nel decreto stesso, da ulteriori procedimenti in capo ad altre Autorità.

III) asportare i derivati di estrazione stoccati in aree ad altra destinazione progettuale e in aree vergini esterne al sito estrattivo, ed in particolare i cumuli rilevati nelle seguenti n. 3 aree identificate nel Rapporto istruttorio del Settore regionale Logistica e Cave: -l'area libera posta a nord immediatamente a ridosso del ravaneto ed individuata nelle tavole alla quota 1147 (vedi area cerchiata di blu nella mappa 3) destinata nel progetto ad ospitare i servizi di rifornimento combustibile e depurazione con sacchi filtro delle acque di lavorazione è stata per buona parte occupata con cumuli di detrito che non erano presenti nel sopralluogo del 2018; -l'area nell'angolo est del cantiere Castelbaito inferiore dove dovevano estendersi gli scavi (vedi area cerchiata di celeste nella mappa 3); -l'area nell'angolo sud del cantiere Fratteta dove dovevano estendersi gli scavi (vedi area cerchiata di verde nella mappa 3) e ai margini della strada di arroccamento che dal cantiere Castelbaito basso conduce al cantiere Fratteta, come rilevato nella Relazione di Sintesi dall'ARPAT;

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: La cava ha continuato l'attività estrattiva dopo il controllo del 19/11/2021 e di conseguenza ha continuato ad accumulare detrito nel sito di cava. In particolare il nuovo ravaneto/deposito che occupa porzione del cantiere Castelbaito (da un controllo più accurato risultano occupare la parte ovest del piazzale) è stato interessato da ulteriori accumuli e lavorazioni. In particolare è stata realizzata una nuova viabilità per raggiungere la sua sommità dove è stato creato un nuovo piazzale. Alla richiesta di spiegazioni i rappresentanti della Ditta hanno dichiarato che i lavori in oggetto servono per la predisposizione di una nuova rampa (Vedi foto 2) che raggiungerà la bancata posta alla quota progettuale di 1176,00 m. Si evidenzia che detta rampa/struttura di deposito si eleverebbe per oltre 30 (trenta) metri dal piano del cantiere Castelbaito e che non risulta negli elaborati di progetto né in quelli relativi alla PCA e all'Autorizzazione paesaggistica.

Controdeduzioni della ditta:

La rampa di accesso alla quota 1176,0 è una rampa provvisoria e come tale non rappresentata nelle tavole di progetto, come nessuna altra rampa. Le tavole di ogni progetto di coltivazione, come quelle di un intervento edilizio riportano lo Stato attuale, in cui si trova il sito al momento della domanda e gli stati finali di ogni fase. Non viene mai rappresentato lo stato intermedio. La rampa in oggetto è un'opera provvisoria, per quanto importante possa essere, non può essere rappresentata nelle tavole progettuali in quanto opera provvisoria, quindi da rimuovere a fine attività. Queste opere non necessitano neppure di autorizzazione paesaggistica in quanto a fine progetto debbono essere rimosse. Diverso sarebbe se al posto della rampa la società avesse realizzato una viabilità con scavi in roccia, che avrebbero dovuto essere autorizzati. Analogamente trovare del materiale stoccato su aree con altra destinazione nel progetto autorizzato, comprese le aree in cui sono previste attività di scavo, non necessitano di autorizzazione in quanto costituiscono delle attività provvisorie, sempre che avvengano all'interno del perimetro autorizzato e non interessino aree esterne al perimetro dell'area contigua di cava, ossia eccedano dall'area con destinazione urbanistica estrattiva. La tavola finale del progetto autorizzato non potrà essere confrontata con una situazione intermedia quale quella rilevata nel corso dei sopralluoghi. Conseguentemente affermare che è presente una rampa, seppure di grosse dimensioni che non si ritrova nei documenti progettuali significa non tenere nel dovuto conto che gli elaborati progettuali, di qualsiasi progetto di costruzione si tratti, rappresentano lo stato finale delle diverse fasi e non quello intermedio come visibile oggi nella cava Castelbaito. Quanto rilevato non rappresenta quindi una mancanza di ottemperanza o una difformità rispetto a quanto autorizzato, piuttosto una interpretazione errata dello stato autorizzato.

Considerazioni conclusive del Settore VIA:



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Si sottolinea che, anche in questo caso, le argomentazioni sollevate dalla ditta si riferiscono ad aspetti autorizzativi ex L.R. 35/2015 di stretta competenza comunale.

Il presente procedimento si riferisce esclusivamente agli aspetti legati alla normativa di VIA ed è stata riscontrata una sostanziale difformità dello stato attuale dell'area estrattiva, al momento del sopralluogo effettuato dal Settore regionale Logistica e cave in data 19/11/2021, rispetto al progetto approvato nel corso dell'ultimo procedimento di proroga di VIA di competenza regionale.

Si ribadisce pertanto che nelle controdeduzioni del proponente viene di fatto confermato il mancato adeguamento alla prescrizione III imposta nella diffida regionale.

IV) presentare al competente Settore regionale Genio Civile Toscana Nord specifica istanza di concessione demaniale come già raccomandato nella D.G.R. n. 1018/2021 oppure, in subordine, presentare un progetto che preveda il ripristino dei luoghi che tenga conto degli assetti morfologici delineati dalla configurazione delle aree di demanio idrico. Nelle more della eventuale regolarizzazione, la morfologia delle aree di demanio idrico non dovrà essere alterata rispetto allo stato attuale;

Ottemperanza prescrizione: DA VERIFICARE

Note: Di competenza del Settore Genio Civile Toscana Nord

Controdeduzioni della ditta:

Ottemperato. La società ha presentato al Settore Genio Civile della provincia di Massa domanda di concessione dei guadi e pagato gli oneri relativi, con addebito degli ultimi 5 anni.

Considerazioni conclusive del Settore VIA:

Si prende atto di quanto riportato dalla ditta.

V) mettere in atto tutte le precauzioni e le mitigazioni necessarie a eliminare le interferenze e le violazioni connesse alle lavorazioni che sono state accertate dal competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare", in ottemperanza alla prescrizione stessa, con particolare riferimento alla pulizia dei piazzali di cava e al contenimento delle polveri di marmo al fine di eliminare il rischio di percolamento di acque di lavorazione contaminate in aree esterne al sito estrattivo (anche nel ravaneto e conseguentemente nei siti Natura 2000);

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: La viabilità era in massima parte ricoperta da uno strato di materiale impalpabile e polverulento con spessori fino a 10 cm (Vedi foto 3). Lungo la viabilità di cantiere che porta dal cantiere Fratteta al piazzale di quota progettuale 1137,00 è stata riscontrata una gestione delle pendenze che porta le acque meteoriche dilavanti AMD a riversarsi nel ravaneto e quindi nella sottostante vallata (Vedi foto 4a e 4b).

Controdeduzioni della ditta:

La società ha adottato delle procedure per la pulizia delle strade, e provvede con regolarità alla rimozione dello strato polverulento che si forma nella parte superficiale, che si forma in continuazione per il passaggio dei mezzi cingolati che frantumano il materiale lapideo. Nonostante queste procedure, data anche l'assenza di piogge le nella parte superficiale delle strade si accumula del materiale fine e quantunque si impieghi materiale misto, ossia dello stabilizzato di prima scelta, prodotto quindi interamente da materiale naturale, nella parte più superficiale si forma sempre uno strato di polvere. Ogni strada di cava presenta le caratteristiche riscontrate nella cava in oggetto, ma è necessario osservare e sottolineare quanto riportato di seguito.

Il materiale fine che è stato osservato lungo la viabilità non è rifiuto codice CER 01.04.13, ma materiale polverulento proveniente dalla frantumazione del marmo per il passaggio dei mezzi e terre naturali presenti nelle fratture principali. La società opera con continuità la pulizia delle strade con una pala di piccole dimensioni, per asportare il materiale polverulento che si forma sulla superficie della strada per il passaggio dei mezzi, che frantumano soprattutto con i cingoli le scaglie di marmo, e per l'assenza di piogge che impedisce la compattazione delle frazioni fini.

Le viabilità di servizio, sono tutte strade coperte da materiale stabilizzato di prima scelta ossia composto interamente da materiale naturale e non è un rifiuto, in quanto come specificato nel D.lg. 152/2006 :

1) Non costituisca un rifiuto, perché non è una sostanza od oggetto di cui l'impresa appaltatrice si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, anzi – in considerazione del suo costo – intenderebbe impiegarlo



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

nuovamente (art. 183, c. 1, lett. a)

2) Non costituisca un sottoprodotto, perché – come sopra anticipato – non è originato da un processo di produzione, né si ha certezza del suo utilizzo (art. 184-bis).

3) Non appartenga alla categoria dell'E.O.W. (end of waste), in quanto a priori non è mai stato un rifiuto (art. 184-ter).

Nella prescrizione del punto vi citato era indicato quanto segue: provvedere a rimuovere i rifiuti con codice CER 01.04.13 che sono stati conservati nel corso del sopralluogo del 9 novembre u.s. nel ravaneto posto ai margini della strada di arroccamento che dal cantiere Castelbaito conduce al cantiere Fratteta e che erano mescolati alle scaglie ed al detrito separandoli da questi ultimi, depositandoli temporaneamente in modo da evitare la dispersione/dilavamento e smaltendoli a norma di legge. Nel sopralluogo del 30 di agosto 2022, di cui al verbale in oggetto non è stato riscontrato né contestata la presenza di rifiuto codice CER 01.04.13 ossia di marmettola bensì del materiale pulverulento, che per assenza di pioggia si concentra sulla superficie delle strade, anche per il continuo passaggio dei mezzi che frantumano la ghiaia che forma lo stabilizzato utilizzato. L'utilizzo di materiale stabilizzato non è vietato da alcuna normativa a meno che questo prodotto non sia inquinato e quindi costituisca un rifiuto. Le strade di cava essendo costituite da materiale inerte misto necessitano di continua manutenzione in quanto con il passaggio dei mezzi e le precipitazioni si creano buche e tratti dissestati e per quanto si utilizzi, materiale prevalentemente ghiaioso non è possibile usare della ghiaia pulita in quanto questa essendo priva di legante viene erosa velocemente dalle piogge, rende difficoltoso il transito a mezzi non cingolati, per ridotta aderenza delle ruote e con il passaggio dei mezzi cingolati viene frantumata producendo polvere. Nel periodo asciutto come durante il sopralluogo, legante si trasforma in polvere e per quanto l'azienda operi una continua manutenzione delle strade è praticamente impossibile eliminare tutto lo strato di materiale pulverulento. La non ottemperanza deve quindi essere contestata in quanto non è stato riscontrato lungo questa viabilità rifiuti definibili con codice CER 01.04.13. Il materiale fine riscontrato proviene da materiale inerte naturale privo di sostanze inquinanti e definibile come stabilizzato, che come tale non è vietato da alcuna normativa per la costruzione di viabilità di servizio, peraltro è lo stesso tipologia di inerte usato nella realizzazione di ogni strade sterrata forestali. A valle delle strade è presente un ampio deposito di materiale inerte, ravaneto che fa da filtro e contenimento delle acque meteoriche che si possono infiltrare lungo la viabilità. Queste acque prima di raggiungere il canale della Fratteta debbono attraversare un ampio tratto del ravaneto e nel loro passaggio nello stesso oltre a diminuire di velocità perdono parte del materiale fine depositandolo all'interno del corpo detritico. Alla base del ravaneto non è stata ritrovata marmettola, ma un fango limo sabbioso.

Considerazioni conclusive del Settore VIA:

Si ricorda che il presente procedimento consegue a un decreto di diffida regionale ed esula, come peraltro riportato nel decreto stesso, da ulteriori procedimenti in capo ad altre Autorità.

Si presume che nelle controdeduzioni della ditta su questo punto si faccia infatti riferimento a prescrizioni correlate a procedimenti diversi dal presente.

VI) allontanare i detriti accumulati sia per l'accrescimento del ravaneto situato a valle del cantiere Castelbaito (che interessa i siti Natura 2000), sia nella viabilità di accesso alla cava interferente con i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 all'esterno dell'area di escavazione, come accertato dal competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare" e provvedere alla raccolta ed allo smaltimento della "marmettola", la cui presenza è stata accertata dall'ARPAT congiuntamente al Gruppo Carabinieri Forestale di Massa-Carrara nella ZSC (Zona Speciale di Conservazione) "Monte Borla-Rocca Tenerano" n. IT5110008.99391;

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: Lo stato dei luoghi mostra che non sono stati allontanati detriti anche perché non essendo ancora utilizzabile la SP10 non vi è possibilità di effettuare transiti di detriti e derivati d'estrazione. Nella parte più alta del ravaneto a valle del cantiere Fratteta, oggetto di assoluto divieto di alimentazione ed ampliamento, sono stati effettuati dei lavori di movimentazione del materiale con estensione della pista sovrastante. Non è stato possibile verificare a vista se tali operazioni hanno comportato un aumento della superficie e l'occupazione di nuove aree vergini (Vedi foto 5).

Controdeduzioni della ditta:

Quanto affermato contrasta in primo luogo con la prescrizione della regione indicata in precedenza con la lettera VI), con cui si richiedeva la rimozione del ravaneto che poteva interferire con i Siti Natura 2000 e riportato nella



Mappa 3 del rapporto fotografico AOOGR/TPD Prot.0013642, in cui viene richiesta la rimozione di questo ravaneto evidenziato da un cerchio colorato.

Nella zona in oggetto e rappresentata nella foto 5 è stato rimosso il ravaneto fino a ripulire la vecchia viabilità indicata nelle tavole di progetto e che collegava la parte bassa della cava Fratteta con quella superiore. L'area in oggetto non era un'area vergine e come verificabile anche dalla foto aerea di Google earth, riportata nella memoria del 2018. Da un lato si impone di rimuovere il ravaneto da aree adibite ad altre attività, dall'altro si contesta di averlo fatto. Si contesta quanto riportato in quanto non si è ampliata l'area coperta dai detriti né si è intaccata un'area vergine, ne tanto meno quanto riportato nella foto 5, può essere definito come ampliamento della pista sovrastante, non essendo assolutamente percorribile.

Considerazioni conclusive del Settore VIA:

Si dà atto che anche nelle controdeduzioni fornite dalla ditta, viene di fatto confermato il mancato adeguamento alla prescrizione VI.

VII) mettere in atto tutte le precauzioni e le mitigazioni necessarie a eliminare le interferenze connesse al passaggio dei mezzi pesanti sulla viabilità di accesso al sito di cava sopra citate che sono state accertate (come sopra descritto alla lettera d) dal competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare", in ottemperanza alla prescrizione stessa; in particolare si chiede l'asportazione dei materiali fini e polverulenti lungo la viabilità di accesso alla cava, anche nel tratto che ad uso esclusivo, e dei cumuli di detrito di varia pezzatura, riscontrati sul lato a ridosso del versante e su quello verso valle;

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: Lungo la viabilità di accesso erano presenti nuove stesure di materiale fine con abbondante matrice terrosa per il ripristino del fondo (Vedi foto 6 e 7). Lungo i bordi sono rimasti i cumuli di detrito (Vedi foto 8)

Controdeduzioni della ditta:

Per quanto riguarda i cumuli di detrito sul lato a valle della viabilità si rimanda a quanto riportato in riferimento alla prescrizione VII precedente. Per quanto invece relativo alle viabilità indicate nella Foto 6 ed 8 si ribadisce quanto segue :

Il materiale fine che è stato osservato lungo tale viabilità non è rifiuto codice CER 01.04.13, ma materiale pulverulento proveniente dalla frantumazione del marmo per il passaggio dei mezzi e terre naturali presenti nelle fratture principali. La società opera con continuità la pulizia delle strade con una pala di piccole dimensioni, per asportare il materiale pulverulento che si forma sulla superficie della strada per il passaggio dei mezzi, che frantumano soprattutto con i cingoli le scaglie di marmo, e per l'assenza di piogge che impedisce la compattazione delle frazioni fini.

Le viabilità di servizio, sono tutte strade coperte da materiale stabilizzato di prima scelta ossia composto interamente da materiale naturale e non è un rifiuto, in quanto come specificato nel D.lg. 152/2006 :

1) Non costituisca un rifiuto, perché non è una sostanza od oggetto di cui l'impresa appaltatrice si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, anzi – in considerazione del suo costo – intenderebbe impiegarlo nuovamente (art. 183, c. 1, lett. a)

2) Non costituisca un sottoprodotto, perché – come sopra anticipato – non è originato da un processo di produzione, né si ha certezza del suo utilizzo (art. 184-bis).

3) Non appartenga alla categoria dell'E.O.W. (end of waste), in quanto a priori non è mai stato un rifiuto (art. 184-ter).

Nella prescrizione del punto vi citato era indicato quanto segue : provvedere a rimuovere i rifiuti con codice CER 01.04.13 che sono stati conservati nel corso del sopralluogo del 9 novembre u.s. nel ravaneto posto ai margini della strada di arroccamento che dal cantiere Castelbaito conduce al cantiere Fratteta e che erano mescolati alle scaglie ed al detrito separandoli da questi ultimi, depositandoli temporaneamente in modo da evitare la dispersione/dilavamento e smaltendoli a norma di legge. Nel sopralluogo del 30 di agosto 2022, di cui al verbale in oggetto non è stato riscontrato né contestata la presenza di rifiuto codice CER 01.04.13 ossia di marmettola bensì del materiale pulverulento, che per assenza di pioggia si concentra sulla superficie delle strade, anche per il continuo passaggio dei mezzi che frantumano la ghiaia che forma lo stabilizzato utilizzato. L'utilizzo di materiale stabilizzato non è vietato da alcuna normativa a meno che questo prodotto non sia inquinato e quindi costituisca un rifiuto. Le strade di cava essendo costituite da materiale inerte misto necessitano di continua manutenzione in



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

quanto con il passaggio dei mezzi e le precipitazioni si creano buche e tratti dissestati e per quanto si utilizzi, materiale prevalentemente ghiaioso non è possibile usare della ghiaia pulita in quanto questa essendo priva di legante viene erosa velocemente dalle piogge, rende difficoltoso il transito a mezzi non cingolati, per ridotta aderenza delle ruote e con il passaggio dei mezzi cingolati viene frantumata producendo polvere.

Nel periodo asciutto come durante il sopralluogo, legante si trasforma in polvere e per quanto l'azienda operi una continua manutenzione delle strade è praticamente impossibile eliminare tutto lo strato di materiale pulverulento.

La non ottemperanza deve quindi essere contestata in quanto non è stato riscontrato lungo questa viabilità rifiuti definibili con codice CER 01.04.13. Il materiale fine riscontrato proviene da materiale inerte naturale privo di sostanze inquinanti e definibile come stabilizzato, che come tale non è vietato da alcuna normativa per la costruzione di viabilità di servizio, peraltro è lo stessa tipologia di inerte usato nella realizzazione di ogni strade sterrata forestale. A valle delle strade è presente un ampio deposito di materiale inerte, ravaneto che fa da filtro e contenimento delle acque meteoriche che si possono infiltrare lungo la viabilità. Queste acque prima di raggiungere il canale della Fratteta debbono attraversare un ampio tratto del ravaneto e nel loro passaggio nello stesso oltre a diminuire di velocità perdono parte del materiale fine depositandolo all'interno del corpo detritico.

Considerazioni conclusive del Settore VIA:

Per quanto riguarda la permanenza dei cumuli di detrito sul lato a valle della viabilità si rimanda a quanto riportato nelle considerazioni conclusive in riscontro alle controdeduzioni della ditta del contributo del Settore regionale Tutela della Natura e del Mare sulla prescrizione VII.

Per quanto riguarda la classificazione del materiale fine lungo tale viabilità, si rimanda a quanto riportato nelle considerazioni conclusive in riscontro alle controdeduzioni della ditta in riscontro alle controdeduzioni della ditta del contributo di ARPAT per la prescrizione V. In particolare, si ribadisce che nelle controdeduzioni della ditta su questo punto si fa riferimento a prescrizioni correlate a procedimenti diversi dal presente.

VIII) mettere in atto tutte le misure elencate nelle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 1018 del 04/10/2021 come sopra riportate in merito alla corretta gestione delle AMD al fine di sopperire a tutte le violazioni che sono state accertate su tali aspetti, come riportato nelle considerazioni istruttorie, con particolare riferimento all'impermeabilizzazione dei bacini di raccolta della AMD e dei dossi di contenimento delle acque industriali, la pulizia dei piazzali e delle aree di lavorazione e l'asportazione dei cumuli di detriti presenti lungo la strada di arroccamento;

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: La prescrizione relativa alle AMD è stata valutata in dettaglio dal personale di ARPAT e CCFOR in quanto interessante anche le prescrizioni impartite da questi in merito alle procedure ex art. 318-ter del D. Lgs. 152/2006.

Controdeduzioni della ditta:

si riporta quanto controdedotto al verbale n.050/2022 del 30.08.2022 relativamente alla gestione e raccolta delle AMD:

Punto A1 parzialmente ottemperato – la zona individuata presso il cantiere Castelbaito basso come bacino di raccolta delle AMD, al momento del sopralluogo e in base alle dichiarazioni del rappresentante della ditta, era delimitata da un accumulo di detrito grossolano e scaglie poste nei pressi della parete nord del piazzale. Il resto del piazzale era stato adibito a zona di riquadratura blocchi. L'utilizzo del materiale scelto non garantisce la tenuta del bacino, con la conseguente possibilità di causare dispersioni delle AMD raccolte e rimescolamento con le acque reflue industriali. Nel piano di gestione delle AMD presentato a luglio 2021 dalla ditta invece si afferma che le acque reflue industriali e le AMD non saranno soggette a rimescolamento. Inoltre sempre nello stesso documento si stima in 9300 m3 la capacità geometrica di raccolta del bacino. In realtà come descritto, il piazzale è utilizzato come zona di lavorazione e riquadratura, mentre il bacino di raccolta è limitato ad una piccola porzione del piazzale non ben identificata. All'interno della relazione inviata dalla ditta si afferma che si è provveduto a sigillare le fratture individuate per evitare l'infiltrazione di acque con conseguente trasporto di materiale fine. Il cantiere Fratteta risultava privo di lavorazioni al momento del sopralluogo. La zona deputata alla raccolta delle AMD era stata delimitata tramite la realizzazione di una rampa in detrito. L'apertura osservata durante il sopralluogo del novembre 2021 era stata chiusa. Formando un bacino di raccolta dove era osservabile un ristagno di acque meteorica.



Premesso che nei verbali n. 001 e 002 del 03.02.2022 veniva impartite per le AMD le seguenti prescrizioni:

Verbale n.001

Punto A : In riferimento alla contravvenzione di cui la punto 1.a) il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto specificato:

i. Predisporre sistemi ed accorgimenti idonei ad assicurare l'effettiva impermeabilità del bacino di raccolta individuato all'interno dell'elaborato "Documenti di gestione delle AMD", presentato dall'azienda a luglio 2021, conformandosi alla prescrizione di cui al punto 2.1 della D.G.R.T. n.1018 del 4 ottobre 2021.

ii. Predisporre un documento all'interno del quale descrivere le misure individuate ed adottate al fine di assicurare l'impermeabilità del bacino di raccolta;

iii. Impartire precise disposizioni scritte al personale, allo scopo di disporre l'assoluto divieto di effettuare qualsiasi intervento sul bacino di raccolta atto a rimuovere e/o interrompere uno qualsiasi dei suoi bordi e/o argini al fine di far defluire verso l'esterno le acque in essa contenute;

Verbale n.002

ii. Adeguarsi alle prescrizioni autorizzative in particolare per la parte che riguarda il contenimento delle acque reflue di lavorazione, che deve essere realizzato con dossi in materiali non dilavabile.

La contestazione alla parziale non ottemperanza alle prescrizioni verte sul presupposto che il bacino di raccolta non sia a tenuta, quindi che possa disperdere le acque raccolte e nella gestione delle AMD che differisce rispetto a quella riportata nel piano di gestione presentato dall'azienda nel Luglio 2021.

In primo luogo il materiale detritico sciolto e grossolano accumulato sul lato nord della cava Castelbaito è stato addossato su tagli in roccia e pareti di marmo naturale, quindi le acque che potenzialmente si infiltrano nel materiale sciolto non sono libere di disperdersi come si suppone da quanto affermato nel verbale. Il bacino su tutti i lati è contornato da pareti di roccia con una differenza di quota intorno ai 10 m. La tenuta del bacino non è garantita dall'accumulo di materiale sciolto e grossolano, ma dal pavimento del bacino stesso, in cui sono state sigillate le fratture beanti e dalla sigillatura delle fratture nelle pareti laterali, che intersecano il pavimento del bacino, potendo essere raggiunte in caso di inondazione per eventi piovosi eccezionali. Si allegano alla presente le foto, delle sigillature effettuate. È stato inoltre predisposta una procedura denominata Ordine di servizio n°1 amd-2022, per la verifica della permeabilità dei bacini di raccolta delle AMD, già trasmessa alle autorità di controllo.

Nel verbale si presume, in quanto durante lo stesso non pioveva quindi non vi erano apporti di AMD, che avvenga il mescolamento delle AMD con le acque reflue industriali. Durante il ciclo di lavorazione le acque industriali sono contenute con barriere non dilavabili, come constatato e affermato nel verbale stesso. Da queste zone di raccolta le acque reflue vengono mandate a sacchi filtranti e riutilizzate nel ciclo di lavorazione, a fine ciclo la zona di lavorazione viene pulita, asportando lo strato di marmettola accumulato e tutte le acque sono pompate all'impianto di filtraggio e se necessario inviate alle vasche di accumulo delle acque. In caso di eventi piovosi importanti non avviene alcuna attività lavorativa, quindi le AMD non possono mescolarsi con quelle reflue, non avvenendo alcuna operazione di taglio e quindi di produzione di marmettola. Nel caso di piogge lievi, di alcuni minuti tutte le acque che si concentrano nel bacino vengono recuperate e dopo passaggio nei sacchi filtranti vengono raccolte nelle vasche di accumulo. I bacini servono infatti anche di raccolta delle acque che serviranno poi nel ciclo produttivo. Questa procedura rispetta esattamente quanto previsto nel DPGR 46R che prevede all'art.40 punto 11:

"...all'interno del cantiere deve essere realizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento provvedendo per quanto possibile ad avviare le acque raccolte al riuso". I bacini sono a tenuta, prova ne è che durante il sopralluogo vi era ristagno di acque e fungono quindi da bacini di raccolta delle acque, che vengono poi pompate ai sacchi filtranti e riutilizzate nel ciclo produttivo. Si asserisce poi che nel piano di gestione delle AMD del luglio 2021, che le acque reflue industriali e le AMD non saranno soggette a rimescolamento, presumendo che questo invece avvenga. Tale frase estrapola da un contesto un concetto che non ha questo significato in quanto alla pagina 9 punto 1.10 è scritto quanto segue : "I rilevati in terra costruiti attorno alla zona di taglio vengono a fine turno lavorativo puliti eliminando con badile la marmettola accumulata e posti dentro i sacchi di raccolta dei fanghi e smaltiti con codice CER 01.04.13. Le acque di lavorazione non si mescolano con le acque meteoriche dilavanti ricadenti esternamente alla zona di coltivazione attiva." In sostanza nel piano di gestione del 2021 si afferma che a fine turno l'area in cui è presente la marmettola viene ripulita da tale sostanza e quindi le AMD ricadenti su queste aree non possono mescolarsi a questo materiale che non è più presente. Comunque non vi è mescolamento tra le acque meteoriche ricadenti esternamente alla zona di coltivazione attiva e quelle di lavorazione. Le acque che ricadono sul bacino sono da considerarsi acque reflue quando avviene la lavorazione, in quanto si mescolano a marmettola, sono invece semplicemente AMD quando non avviene alcuna lavorazione e come tali non possono essere inquinate dalla marmettola che non viene prodotta in assenza di lavorazioni. Relativamente alle dimensioni del bacino, indicato in 9.300 mc, si fa notare che le dimensioni dello stesso sono variate nel tempo, riducendosi per effetto della costruzione della rampa di accesso al cantiere superiore. Nel piano di gestione delle AMD del luglio 2021 si riporta a pag.8 quanto segue: "Il totale della



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

AMPP ricadenti sull'area di progetto è quindi 853,50 mc. Nel cantiere Fratteta è stata predisposto un bacino di raccolta con fondo in marmo di 1.478 mc, mentre nel cantiere Castelbaito il bacino ha una capacità di 3.013 mc, risultando quindi ampiamente sufficienti a contenere tutte le AMPP ricadenti sull'area".

I bacini sono impermeabili e non vi è alcuna evidenza che non lo siano, si ricorda che il marmo è una roccia permeabile per carsismo e fratturazione, non in quanto composto da carbonato di calcio. Infatti il marmo integro a valori di permeabilità molto bassi e coefficienti assorbimento d'acqua dell'ordine di 0,2/0,6% con valori di peso specifico tra roccia asciutta e completamente satura che differiscono di alcuni decimi. Nelle cartografie idrogeologiche si indica che i marmi, le rocce calcaree in genere, hanno valori di permeabilità elevati o molto elevati, perché si considera la fratturazione della roccia e soprattutto il carsismo che comporta apertura di cavità di ampia luce, quindi con assorbimenti elevatissimi. In assenza di tali fenomeni la roccia non è assolutamente permeabile, basta pensare alle lastre di marmo utilizzate nei rivestimenti e nelle pavimentazioni. Quindi se nel bacino sono state verificate e sigillate tutte le fratture, ossia eliminata la causa dell'elevata permeabilità del marmo, non vi è alcuna ragione di ritenere che questo non sia impermeabile, visto che l'assorbimento di acqua a temperatura ambiente di un marmo è dell'ordine di 0,2-0,6%. Relativamente all'accumulo detritico posto sul lato est, questo appoggia su roccia in posto oppure su pareti di cava analoga a quelle visibili sugli altri tre lati del bacino, per cui anche se le acque si infiltrano in questo accumulo sono sbarrate dalla presenza delle pareti di marmo ed inoltre un tale accumulo di materiale, seppure sciolto si comporta come una diga in terra, che quando compattato e saturo non permette il passaggio di acqua.

Fermo restando quanto detto, la società, seguendo comunque le osservazioni della commissione che ha eseguito il sopralluogo, ha spostato e concentrato tutte le attività di taglio sul lato nord, allontanandosi dalla zona di ristagno delle acque.

Punto Bi) non ottemperato – Il bacino di raccolta delle AMD presso il piazzale del cantiere Castelbaito è stato realizzato con materiale tale da non garantire la tenuta e non con la capacità da progetto (9.300 mc)

Si ribadisce e precisa quanto detto in precedenza. Il bacino è a tenuta in quanto realizzato tutto in roccia in cui è stata verificata la presenza di fratture sia sul pavimento che sulle pareti e sigillate le fratture aperte presenti e in connessione con il pavimento stesso. L'accumulo detritico presente sul lato est poggia su roccia in posto o pareti di marmo tagliate in precedenza. Non vi è alcuna evidenza che questo bacino non sia a tenuta, supporre che le acque e possano infiltrarsi nell'accumulo di detrito grossolano e scaglie e quindi disperdersi in profondità è chiaramente ad alta elevata permeabilità, quindi nelle cartografie scientifiche inserito in classe IV o V, si deve considerare anche il motivo che porta a questa classificazione. Nelle carte idrogeologiche i materiali carbonatici come i marmi in oggetto sono classificati ad alta o elevata permeabilità per fratturazione e carsismo, in quanto tali caratteristiche portano alla formazione di grosse aperture in cui le acque defluiscono rapidamente quindi hanno una elevata permeabilità propria, ma indotta dalle condizioni di fratturazione e carsismo della roccia. Ossia assumono una elevata permeabilità secondaria in funzione della presenza di tali proprietà. Nella legenda delle carte geologiche delle Alpi Apuane viene infatti riportato quanto indicato nella figura seguente: Permeabilità alta per fratturazione e/o carsismo. Quindi affermare che un bacino costituito da marmo risulta ad alta permeabilità è scientificamente non corretto se non associato ad una elevata fratturazione e carsismo.

La ditta riporta una figura sulle classi di permeabilità per i complessi idrogeologici in roccia, presente nella carte idrogeologiche delle Alpi Apuane e continua la sua trattazione come segue:

Il bacino sia di Castelbaito è un vaso che presenta pareti tagliate in roccia su tutti e 4 i lati, dove quello est è coperto dai detriti accumulati per la costruzione di una rampa, ma pur sempre costituito da roccia in posto allo stato naturale o tagliata da pareti verticali. Il marmo non è una roccia permeabile se integro, a tale proposito è sufficiente consultare una qualsiasi analisi fisico meccanica, per verificare che l'assorbimento di acqua a pressione atmosferica dia dell'ordine dello 0,10-0,20%, in alcuni marmi apuani addirittura 0,07 %.

Quanto asserito nel verbale non è quindi corretto per i seguenti motivi :

- Il bacino è stato realizzato con taglio di roccia su tutti e quattro i lati, su quello posto ad est è coperto da materiale detritico, che se rimosso mostrerebbe o roccia in posto o pareti tagliate come sugli altri lati.

- Il bacino è a tenuta in quanto sono state sigillate le fratture che portano il marmo ad avere un'alta permeabilità, scientificamente questi materiali hanno una permeabilità secondaria, ossia dovuta a cause esterne e non intrinseche nelle caratteristiche del materiale stesso.

- Le dimensioni del bacino sono variate nel tempo a causa dell'accumulo del detrito sul lato est dello stesso. Nel Piano di gestione delle AMD del Luglio 2021 citato a firma dello scrivente e del Geom. Agostini viene riportato quanto segue (pag.8 paragrafo 8.1):

“Il totale della AMPP ricadenti sull'area di progetto è quindi 853,50 mc. Nel cantiere Fratteta è stata predisposto un bacino di raccolta con fondo in marmo di 1.478 mc, mentre nel cantiere Castelbaito il bacino ha una capacità di 3.013 mc, risultando quindi ampiamente sufficienti a contenere tutte le AMPP ricadenti sull'area.”

La dimensione del bacino a Castelbaito è indicata in 3013 mc basata sulle dimensioni geometriche dello scavo



visibile nel corso dell'anno 2021, peraltro, molto prossima a quella riscontrabile nella tavola di progetto Tav.3P Stato attuale, del 2022 ed allegata alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione estrattiva presentata alla Regione Toscana, in cui risulta avere una superficie di 2600 mq anche considerando un'altezza delle acque di 1 m avrebbe una capacità di 2600 mc.

Per ottemperare alla prescrizione "assicurare l'effettiva impermeabilità del bacino utilizzato per il trattamento delle AMD del cantiere Castelbaito conformemente alle prescrizioni di cui ai punti 2.1 della D.G.R.T. n.1081 del 4 ottobre 2021, sono state eseguite le seguenti attività:

- 1- Lavaggio del pavimento e sigillatura di tutte le fratture sul pavimento e pareti laterali aperte;
- 2- Predisposizione di ordini di servizio per la verifica della tenuta dei bacini (OS1);
- 3- Controllo del ristagno delle acque a seguito di eventi piovosi

Punto Biii) Non ottemperato – nella relazione presentata dalla ditta si afferma che sia impossibile realizzare uno studio del genere, ma possono essere eseguite solo prove indirette, come verificare che il ristagno formato dalle acque meteoriche si mantenga e non si disperda nel sottosuolo.

Nella relazione si è cercato di spiegare l'impossibilità della realizzazione di un tale studio, in quanto questo comporterebbe inondare i bacini e verificare, tenuto conto della evaporazione naturale, le variazioni di livello in un tempo x_0 ad intervalli di tempo x_i , verificando lungo il perimetro dell'area inondata se vi sono delle perdite laterali. La tenuta del fondo del bacino verrebbe dimostrata dalla invarianza della quota delle acque di inondazione. A nostro giudizio non vi sono altri metodi per stabilire la tenuta del bacino. Questa prova comporterebbe inondare i bacini quindi allagarli almeno per 50 cm, ossia riversare un volume di almeno 2000 mc di acqua, 200.000 litri di acque. È evidente che questa operazione risulta impossibile non disponendo di una sorgente per allagare il bacino, visto che si ricorre alla raccolta delle AMD per i fabbisogni idrici della cava e comporterebbe il consumo di una quantità di acqua da sorgente, comunque non disponibile, molto significativa.

Veniva pertanto richiesto di ottemperare ad una prescrizione che risultava non eseguibile.

Come riportato nella relazione precedente ci si può avvalere di prove indirette per verificare la tenuta dei bacini, in primo luogo i bacini sono stati realizzati con pendenza verso la zona di coltivazione attiva così che le acque possono concentrarsi nella zona dove si recupera acqua per utilizzarla nel ciclo produttivo, quindi le acque tendono a ristagnare non verso il ravaneto, ma in direzione opposta. Nel cantiere Fratteta la pendenza del bacino è a schiena d'asino, con una parte centrale più rialzata così da separare le acque meteoriche dove non avviene alcuna attività di coltivazione da quelle che invece possono ricadere sui piazzali di coltivazione attiva e che come tali vengono raccolte e trattate per entrare nel ciclo produttivo.

Nei bacini sono evidenti ristagni di acque nelle parti più depresse e queste dopo alcuni giorni risultano limpide. Nella documentazione e relazioni di ARPAT e Carabinieri Forestali non vi è alcuna indicazione di come potere ottemperare a tale prescrizione, si afferma di non aver ottemperato, tuttavia durante i sopralluoghi non è stato dimostrato che i bacini non sono a tenuta. Nel cantiere Fratteta verso valle il bacino è delimitato da una barriera di materiale inerte costituito da scaglie e terre che funziona come una diga in terra. Tale rilevato, su cui è presente una viabilità ha uno spessore di almeno 10 m ed essendo compattato dal continuo passaggio dei camion, risulta se non completamente impermeabile a bassa permeabilità, tanto da consentire il ristagno. Il terreno per effetto della presenza delle acque diventa saturo e quindi non consente il passaggio di acque non potendo questo più assorbirle. La non ottemperanza espressa da Carabinieri Forestale e ARPAT è dovuta alla impossibilità della sua esecuzione, che la società ha rilevato nella precedente relazione. Peraltro nel sopralluogo non è stata rilevata alcuna dispersione nel sottosuolo.

In aggiunta a quanto sopra indicato preme commentare alcune fotografie allegate alla nota inviata:

- Foto 3 viene messo in risalto lo stato di polverosità della viabilità:

Da questa foto sembrerebbe che tutta la viabilità di cava sia in queste condizioni e quindi che tutte le strade e piazzali siano coperte da uno spesso strato di polvere, ma ciò non corrisponde alla realtà. Premesso che su strade dove passano mezzi da 50 a 100 tonnellate non è facile che non si formi della polvere, quanto mostrato non corrisponde allo stato dei piazzali e delle strade che vengono mantenuti puliti, per quanto possibile con regolarità, piuttosto ad una situazione locale. Lo stato delle strade è visibile nelle foto allegate e scattate nei giorni successivi al sopralluogo, vedi fig. 24,25,26,27 e 28.

Il residuo di materiale a bordo strada della foto 8, non è materiale abbandonato, bensì quello che si utilizza per riparare la viabilità a seguito del deterioramento causato dalle piogge del fondo stradale. Nei giorni successivi al sopralluogo il cumulo non era più presente, in quanto impiegato per l'uso a cui era destinato. Quanto evidenziato nella foto non è materiale contenente rifiuti, marmettola e si tratta di materiale inerte, con composizione carbonatica del tutto simile al terreno naturale, che si trova lungo le pendici del Monte Borla e Monte Sagro. Tutte le strade non asfaltate vengono riparate e mantenute con materiale stabilizzato, non vi è alcuna norma che ne vieta l'utilizzo, sempre che questo non sia inquinato; peraltro il materiale utilizzato è migliore di uno stabilizzato certificato in quanto in esso la normativa consente la presenza di residui di materiale edilizio.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

La foto 7 in cui si vede la via di accesso e si evidenzia la presenza di materiale di colore più scuro con cui è ricaricato il fondo, sottolineando che è materiale fine. È normale nel riparare l'erosione della viabilità utilizzare materiale inerte stabilizzato, ossia materiale detritico grossolano con un legante perché solo con tale materiale è possibile dare stabilità e rendere la viabilità percorribile. Si confronti la via di accesso riportata nella foto 7 con quelle riportate in fig. 26 e successive, in cui si evidenzia lo stato del fondo della viabilità.

Considerazioni conclusive del Settore VIA:

Nelle controdeduzioni della ditta su questo punto si fa riferimento a prescrizioni impartite in procedimenti diversi dal presente, di competenza di altre Autorità.

ARPAT stessa nella nota conclusiva recante gli esiti del sopralluogo effettuato in data 30/08/2022 rimanda a particolari contenuti in un separato verbale a firma congiunta ARPAT/CCFOR inviato alla Procura della Repubblica per mancata ottemperanza della procedura estintiva ed il proseguimento della procedura penale. Pertanto il Settore VIA non è a conoscenza, per ragioni di segreto istruttorio, di questi ulteriori elementi, tuttavia ha preso atto dalla relazione conclusiva di ARPAT della non ottemperanza alla prescrizione contenuta nella diffida regionale di cui al D.D. n.7933 del 29/04/2022.

Si riporta di seguito anche quanto contenuto nell'ulteriore *Addendum* alle memorie già trasmesse, pervenuto con nota prot. 0374410 del 03/10/2022, sebbene fuori dai termini previsti nella nota di avvio del procedimento.

Addendum Controdeduzioni della ditta:

a-tenuta dei bacini

Il giorno 27 settembre nella zona di Campocecina si è registrato un evento piovoso con precipitazione di 22,6 mm di pioggia. La mattina seguente sono state scattate delle foto che dimostrano che i bacini ricavati nel marmo nei cantieri Castelbaito e Fratteta sono a tenuta, in quanto vi era un abbondante ristagno delle acque. Quindi si ha una prova indiretta della tenuta dei bacini, e ciò risponde alla vostra richiesta di eseguire uno studio per dimostrarne l'impermeabilità, tant'è che per eliminare le acque raccolte, dalle zone di lavoro è stata necessaria pomparla alle vasche di accumulo.

b- III "...asportazione dei derivati stoccati in aree ad altra destinazione e in aree vergini esterne al sito estrattivo." Si fa notare che l'attuale disposizione e estensione dei detriti deriva da lavorazioni avvenute in anni in cui il perimetro dell'area estrattiva era diverso dall'attuale e quindi verificare che oggi parti di essi eccedono dall'area estrattiva attuale non tiene conto che questa è stata, nel tempo, modificata e risulta ridotta rispetto al perimetro della legge istitutiva del Parco Regionale e ulteriormente ridotta nel 2012 con il piano controdedotto, rispetto a quanto presente nel piano 2007. Relativamente al ravaneto che interferisce con Siti Natura 2000 è evidente che sia costituito da materiale scaricato nel versante da molti anni, avendo una colorazione grigia "ossidato" e con presenza di una rada vegetazione. Quindi al richiesta avanzata è impropria trattandosi di area esterna alla zona estrattiva, risultato di produzioni passate, almeno 20 anni ed appunto insistente in gran parte in area Siti Natura 2000, oltre che in area Parco.

c- deposito ai piedi del ravaneto : il materiale che alimenta il deposito ai piedi del ravaneto proviene in massima parte dal canale di Fratteta che scorre ad ovest della zona estrattiva ed esternamente ad essa, raccogliendo il materiale fine che proviene dai ravaneti di altre cave e dai versanti naturali di Monte Sagro e Monte Borla. La zona di accumulo deriva dalla presenza di un'area pianeggiante costruita alla fine del secolo XX dalla società Walton (1887) tra il poggio di carico della lizza e la carrozzabile di Canalonga, sostituita nel 1907 dalla Lizza del Balzone. L'accumulo detritico su cui sono cresciute numerose piante, grazie anche alla presenza di materiale fine su cui radicarsi presenta uno spessore di parecchi centimetri, oltre 80 nella parte più spessa ed è il risultato dell'accumulo di sedime avvenuto in un largo lasso di tempo. Le piante presenti nell'alveo hanno almeno 50 anni, quindi l'accumulo di sedime è iniziato molti anni orsono e non imputabile alle attività recenti della società. Peraltro durante le recenti piogge si è potuto verificare che l'alveo venga alimentato quasi esclusivamente dal canale della Fratteta, la sedimentazione del fango dimostra che le impronte della corrente indicano una provenienza da tale canale, piuttosto che da quello della Perticata.

Considerazioni conclusive del Settore VIA:

Per quanto riguarda la lettera a - tenuta dei bacini, si ribadisce che il Settore VIA ha preso atto degli esiti degli accertamenti effettuati nel sopralluogo del 30/08/2022 da parte di ARPAT congiuntamente al Settore regionale Logistica e cave e ai Carabinieri Forestali. Si ribadisce inoltre che il presente



procedimento esula dalla valutazione di ulteriori prescrizioni impartite in procedimenti in capo ad altre Autorità.

Riguardo alle lettere b e c, in riferimento all'evoluzione storica del contesto in cui si inserisce l'attività di cava, si evidenzia che il presente procedimento è riferito alla verifica di adempimento alle prescrizioni contenute nel decreto di diffida regionale, che si ricorda è stato emesso, con esclusivo riferimento a quanto di competenza del Settore VIA, a seguito dell'accertamento delle presunte violazioni delle prescrizioni di VIA, messe in evidenza dal Rapporto Istruttorio del Novembre 2021 redatto dal Settore regionale Logistica e cave, in relazione ai recenti provvedimenti di proroga regionali del 2019 e 2021; nel precedente procedimento si evidenzia che le prescrizioni relative allo smaltimento dei detriti sono state considerate disattese anche dal Parco regionale delle Alpi Apuane presente con la Guardiaparco allo stesso sopralluogo, come risulta dalla nota acquisita al prot. n.0049809 del 08/02/2022.

Si riporta inoltre il contenuto della nota della ditta prot. n.383744 del 10/10/2022 inerente le "strade di cava", corredata da n.7 foto, sebbene anche questa sia pervenuta fuori dai termini previsti nella nota di avvio del procedimento.

Memoria "strade di cava" Controdeduzioni della ditta:

Nelle relazioni sia dei vari settori della regione Toscana che in quello di ARPAT e Carabinieri Forestale si evidenzia che le strade di cava e di accesso sono ricaricate costituite da materiale fine ritenendolo non idoneo e che costituisca un rischio di dilavamento e quindi di potenziale alterazione dei Siti Natura 2000. A tale proposito si fa notare che le viabilità di arroccamento, riprese anche nelle fotografie allegate al rapporto del sopralluogo del 30 agosto 2022, sono del tutto simili a quelle presenti nel documento della Regione Toscana "La progettazione, la realizzazione e la manutenzione della viabilità forestale e delle opere connesse" pubblicazione dei "Supporti tecnici alla Legge Regionale Forestale della Toscana • 10"

Nel verbale di sopralluogo si legge quanto segue :

in merito alla prescrizione VII, si ritiene che la stessa non risulti ottemperata in quanto il rilascio dei cumuli sul lato a valle della strada, può comportare il rischio di dilavamento e incidenza sugli habitat presenti nei Siti Natura 2000 - ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane e ZSC Monte Borla e Rocca di Tenerano. Risulta pertanto necessario provvedere alla loro completa rimozione";

V) mettere in atto tutte le precauzioni e le mitigazioni necessarie a eliminare le interferenze e le violazioni connesse alle lavorazioni che sono state accertate dal competente Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare", in ottemperanza alla prescrizione stessa, con particolare riferimento alla pulizia dei piazzali di cava e al contenimento delle polveri di marmo al fine di eliminare il rischio di percolamento di acque di lavorazione contaminate in aree esterne al sito estrattivo (anche nel ravaneto e conseguentemente nei siti Natura 2000);

Ottemperanza prescrizione: NO

Note: La viabilità era in massima parte ricoperta da uno strato di materiale impalpabile e polverulento con spessori fino a 10 cm (Vedi foto 3). Lungo la viabilità di cantiere che porta dal cantiere Fratteta al piazzale di quota progettuale 1137,00 è stata riscontrata una gestione delle pendenze che porta le acque meteoriche dilavanti AMD a riversarsi nel ravaneto e quindi nella sottostante vallata (Vedi foto 4a e 4b).

Nel documento citato, che è un manuale per la costruzione e manutenzione delle strade forestali vengono riportate le figure seguenti., come esempi di viabilità:

[.....]

Nelle figure precedenti vengono riportati dei particolari costruttivi, ma si evidenzia anche che il fondo di queste strade è formato da materiali misto o stabilizzato, ed ha le stesse caratteristiche della viabilità presente a Castelbaito Fratteta. Non è quindi chiaro perché nei documenti regionali per le viabilità forestali si accetti che possano essere costituite da stabilizzato ed invece per le strade di cava si debba utilizzare materiale privo della parte fine, ossia del pietrame o ghiaia puliti. Tutte le viabilità riportate nel documento citato sono formate da materiale prevalentemente terroso misto a ghiaia, qui sono riportati solo degli esempi.

Se si analizza il capitolo relativo alla manutenzione, capitolo 10, si legge quanto segue, pag.127:

"riparazione di brevi tratti della massicciata che si sono allentati o dai quali è stato asportato lo strato superficiale coprente, come p.e. le buche che si formano in tratti pianeggianti. Per questo è necessario: ripulire di terra, sabbia e materiale sottile incoerente questi tratti; riportarvi pietrisco o ghiaia (15-40 mm) e compattarlo, anche soltanto con attrezzi manuali; coprirlo con graniglia o ghiaietto (0-10 mm), sabbia e limo e ricompattare il tutto. Per la riparazione delle buche o tratti erosi si indica che la copertura finale deve essere fatta con graniglia o ghiaietto 0-10 mm, sabbia fine e limo. Quindi non è chiaro come mai, per la cava Castelbaito, si evidenzi che la manutenzione viene fatta utilizzando materiale fine e che vengano riportate le foto 6 e 7 in cui si sottolinea che la strada sia stata ricoperta da materiale fine. Al di là del colore del materiale non sembra che le strade indicate nelle foto 6 e 7 del



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

sopralluogo differiscano da quella presente nel manuale emesso dalla Regione Toscana per le strade forestali in fig.21.

Considerazioni conclusive del Settore VIA:

Si ritiene la controdeduzione sopra riportata non pertinente, in quanto il documento citato, come peraltro evidenziato dal consulente della ditta stesso, si riferisce ad un manuale per la costruzione e la manutenzione delle strade forestali, che sono ritenute sia dall'art. 49 della L.R. 39/2000 che dall'art. 45 del Regolamento forestale di cui al D.P.G.R. n. 48/R/2003 come opere connesse al taglio del bosco e non certo assimilabili quindi ad una viabilità correlata ad un'attività estrattiva.



5. Valutazioni istruttorie

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 parte seconda;
- l'art. 29 del suddetto decreto, afferente al sistema sanzionatorio in materia di valutazione dell'impatto ambientale, ed in particolare il comma 2, relativo agli inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali in materia di VIA, ovvero ai casi di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA;
- la L.R. 10/2010, titolo III "La valutazione di impatto ambientale";
- gli articoli 39, comma 3 e 55 della suddetta legge regionale;
- la Legge 241/1990 e la L.R. 40/2009;
- la L.R. 35/2015 - Disposizioni in materia di cave ed, in particolare, l'art. 21 "*Sospensione e decadenza dell'autorizzazione*";

Dato atto che l'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 recita:

"Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*
- b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;*
- c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente";*

Vista la D.G.R. n. 1018 del 04/10/2021 di proroga ex art. 57 L.R. 10/2010 dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo di VIA n. 22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, già prorogato con la D.G.R. n. 1274 del 21/10/2019;

Visto il Decreto Dirigenziale (D.D.) n.7933 del 29/04/2022 di diffida ex art. 29, comma 2, lettera a) del D.Lgs.152/2006, relativamente alle D.G.R. n. 1274/2019 e D.G.R. n.1018/2021 di proroghe dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo di VIA n.22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane relativamente al "Progetto di coltivazione della cava Castelbaito Fratteta" ubicata nel Comune di Fivizzano (MS), proposto da Marmi Walton Carrara S.r.l.;

Visti i contenuti in merito all'ottemperanza alla diffida di cui al D.D. n.7933 del 29/04/2022, riportati nei contributi istruttori riportati nel paragrafo 3, nonché nelle relazioni contenenti gli esiti del sopralluogo congiunto effettuato assieme anche ai Carabinieri Forestali circa l'ottemperanza alle prescrizioni impartite con la diffida di ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara e del Settore regionale Logistica e cave, i cui esiti sono riportati nel paragrafo 3;

Considerato che dai suddetti contributi istruttori e relazioni di verifica emerge con riferimento alla diffida di cui al Decreto Dirigenziale n.7933 del 29/04/2022 quanto segue:

1. dal contributo del Settore regionale TNM, che si ricorda è il Soggetto competente in relazione alla Valutazione di Incidenza Ambientale sui siti della Rete Natura 2000 interessati, risulta il mancato adeguamento alle prescrizioni n. II, VI e VII contenute nella diffida regionale.

Inoltre emerge che, a causa della mancata ottemperanza alla diffida, si è determinata una situazione di pericolo per l'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a causa della mancata ottemperanza alla prescrizione II: non risultano adeguatamente tutelate le specie e



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

gli habitat che caratterizzano i Siti Natura 2000 ZSC IT5110008 Monte Borla – Rocca di Tenerano e ZPS IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Apuane, dal momento che il fosso Fratteta dapprima entra in contatto con il ravaneto, per poi attraversare i suddetti Siti dopo circa 100 metri;

- a causa della mancata ottemperanza alla prescrizione VII: ne deriva il pericolo di dilavamento e di incidenza sugli habitat presenti nei Siti Natura 2000 - ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane e ZSC Monte Borla e Rocca di Tenerano a causa del possibile rilascio dei cumuli di detriti sul lato a valle della strada;

2. dal contributo del Settore regionale Genio Civile, risulta ottemperata la prescrizione n. IV, anche se ciò ha comportato ulteriori adempimenti fatti presenti dal Genio Civile, rispetto ai quali la ditta ha dichiarato di aver provveduto;

3. dal contributo istruttorio del Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, basato anche sugli esiti del sopralluogo effettuato in data 30/08/2022 assieme ad ARPAT e ai Carabinieri Forestali, emerge quanto segue:

- risulta la parziale ottemperanza alla prescrizione n. I, seppur con i rilievi formulati dal Settore;
- risulta il mancato adeguamento alle prescrizioni n.n. II e VIII;

4. dagli esiti del sopralluogo effettuato in data 30/08/2022 da ARPAT assieme ai Carabinieri Forestali e al Settore regionale Logistica e cave, emerge quanto segue:

- risulta la parziale ottemperanza alla prescrizione n. I, seppur con i rilievi formulati dall'Agenzia;
- risulta il mancato adeguamento alle prescrizioni n.n. II, III, V, VI, VII e VIII;
- risulta la reiterazione di violazioni, già contestate nel decreto di diffida e per le quali erano state imposte le prescrizioni di cui alle lettere III, V, VI e VII;

5. dal contributo istruttorio del Settore regionale Logistica e cave e dal successivo Rapporto Istruttorio recante gli esiti del sopralluogo effettuato in data 30/08/2022 assieme ad ARPAT e ai Carabinieri Forestali, emerge quanto segue:

- risulta la parziale ottemperanza alla prescrizione n. I, seppur con i rilievi formulati dal Settore;
- risulta il mancato adeguamento alle prescrizioni n.n. II, III, V, VI, VII e VIII;
- la reiterazione di violazioni, già contestate nel decreto di diffida e per le quali erano state imposte le prescrizioni di cui alle lettere III, V, VI e VII.

In sintesi, emerge quanto segue in riferimento alle singole prescrizioni contenute nella diffida regionale:

- prescrizione I: parzialmente ottemperata;
- prescrizione II: non ottemperata;
- prescrizione III: non ottemperata; dagli esiti degli accertamenti effettuati congiuntamente da ARPAT, Settore regionale Logistica e cave e Carabinieri Forestali emerge, inoltre, la reiterazione della violazione già contestata nel decreto di diffida e per la quale era stata imposta la prescrizione;
- prescrizione IV: ottemperata; si dà atto che il proponente ha dichiarato di aver provveduto anche agli ulteriori adempimenti richiesti conseguentemente dal Genio Civile;
- prescrizione V: non ottemperata; dagli esiti degli accertamenti effettuati congiuntamente da ARPAT, Settore regionale Logistica e cave e Carabinieri Forestali emerge, inoltre, la reiterazione della violazione già contestata nel decreto di diffida e per la quale era stata imposta la prescrizione;
- prescrizione VI: non ottemperata; dagli esiti degli accertamenti effettuati congiuntamente da ARPAT, Settore regionale Logistica e cave e Carabinieri Forestali emerge, inoltre, la reiterazione della violazione già contestata nel decreto di diffida e per la quale era stata imposta la prescrizione;
- prescrizione VII: non ottemperata; dagli esiti degli accertamenti effettuati congiuntamente da ARPAT, Settore regionale Logistica e cave e Carabinieri Forestali emerge, inoltre, la reiterazione della violazione già contestata nel decreto di diffida e per la quale era stata imposta la prescrizione, che determina situazioni di pericolo per l'ambiente, come evidenziato dal Settore regionale competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale;



- *prescrizione VIII: non ottemperata;*

Visti i contenuti delle **controdeduzioni della ditta** presentate nel complesso a seguito dell'avvio del presente procedimento e riportati nel paragrafo 4;

Considerato che, come evidenziato nelle considerazioni conclusive del Settore VIA riportate al termine di ciascun paragrafo, dalle controdeduzioni della ditta **non emergono elementi comprovanti l'avvenuto adeguamento alla diffida**, con specifico riferimento alle prescrizioni II, III, VI e VII e che la medesima **non ha fornito apprezzabili elementi ulteriori** rispetto a quelli di inottemperanza alla diffida e violazioni già accertate **riportando a controdeduzione elementi che esulano dal presente procedimento** in quanto riferiti ad ulteriori procedimenti in capo ad altre Autorità o ad accordi verbali convenuti con altri Soggetti.

Si dà pertanto atto del **mancato adeguamento alle prescrizioni di cui alle lettere II, III, V, VI, VII e VIII** imposte con il Decreto di diffida n. 7933 del 29/04/2022 e delle **reiterate violazioni** già contestate nel decreto di diffida e per le quali erano state imposte le prescrizioni V, VI e VII.

Si dà altresì atto che, per la prescrizione VII, oltre al mancato adeguamento alla diffida, è stata accertata la **reiterata violazione, già contestata nel decreto di diffida, che determina situazioni di pericolo per l'ambiente** come evidenziato dal Settore regionale competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Ne consegue che, in relazione alle criticità permanenti a seguito del mancato adeguamento alla diffida e in considerazione del pericolo di danno ambientale determinato, **sono necessari e urgenti i seguenti interventi di ripristino ambientale:**

- a) raccogliere e smaltire in conformità alla normativa vigente i fanghi percolati ai piedi del ravaneto che grava nella valle del Fosso della Fratteta;
- b) asportare i detriti accumulati che hanno comportato l'accrescimento del ravaneto situato a valle del cantiere Castelbaito e presenti nella viabilità di accesso alla cava e lungo la strada di arroccamento, nonché i derivati di estrazione stoccati in aree diverse dall'originaria destinazione progettuale e in aree vergini esterne al sito estrattivo;
- c) asportare dalla viabilità di arroccamento lo strato di materiale polverulento accumulato per uno spessore di circa 10 cm e provvedere alla pulizia dell'intera area oggetto di attività estrattiva, con particolare riferimento ai piazzali e alle aree di lavorazione;
- d) adottare le misure che ARPAT ritenga necessarie ed urgenti al fine di ripristinare lo stato dell'area in relazione alle criticità che risultano permanenti a causa del mancato adeguamento alla diffida, connesse alla non corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti durante l'attività estrattiva.



6. Conclusioni

A conclusione del procedimento istruttorio attivato dal Settore VIA con la consultazione dei Soggetti sopra elencati ed esaminati i contributi istruttori pervenuti nel complesso, gli esiti degli accertamenti effettuati nel corso del sopralluogo del 30/08/2022 da parte di ARPAT, Settore regionale Logistica e cave e Carabinieri Forestali, nonché le controdeduzioni prodotte dal Proponente in riscontro all'avvio del presente procedimento;

Visto quanto disposto dalla norma;

Visto, in particolare, che l'art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 impone all'Autorità competente, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente, di procedere alla revoca del provvedimento di VIA;

Visto che l'art. 21 della L.R. 35/2015 in materia di cave prevede:

- al comma 1 lettera a), che il Comune adotti il provvedimento di sospensione dell'Autorizzazione all'attività estrattiva di propria competenza nel caso in cui vengano meno i requisiti necessari per il rilascio della stessa e dato atto che tra questi requisiti vi è anche la validità del provvedimento di VIA relativo alla stessa attività;
- al comma 2, che il Comune accerta i fatti di cui al comma 1 e li notifica al trasgressore contestualmente al provvedimento di sospensione, indicando i termini entro cui provvedere, nella fattispecie, a presentare le eventuali controdeduzioni;
- al comma 3, che, ove l'interessato non provveda nei termini stabiliti o il Comune non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro il medesimo termine, il Comune adotta il provvedimento di decadenza dell'atto autorizzativo;
- al comma 4, che il Comune possa, a seguito del provvedimento di decadenza, utilizzare la fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'interessato;

Per tutto quanto sopra, **si propone alla Giunta di:**

1. revocare, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di cui alla D.G.R. n.1018/2021 di proroga dei termini contenuti nel provvedimento di VIA n. 22/2014 rilasciato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane relativamente al "Progetto di coltivazione della cava Castelbaito Fratteta" ubicata nel Comune di Fivizzano (MS), proposto da Marmi Walton Carrara S.r.l., già prorogato con D.G.R. n. 1274/2019;

2. trasmettere la suddetta revoca al Comune di Fivizzano, competente per l'Autorizzazione all'attività estrattiva, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 21 della L.R. 35/2015 e affinché vengano effettuati i ripristini ambientali, riportati al termine del paragrafo 5 del presente Rapporto Istruttorio e ritenuti necessari in relazione alle criticità derivanti dal mancato adeguamento alla diffida di cui al D.D. n. 7933/2022 e in considerazione del pericolo per l'ambiente venutosi a determinare, nonché tutte le opere di messa in sicurezza correlate alla conseguente sospensione dell'attività estrattiva;

3. di dare atto che il presente procedimento non ricomprende:

- quanto previsto dall'art. 29, commi 4 e 5 del d.lgs. 152/2006, in merito alla contestazione della violazione amministrativa, tenuto conto delle indicazioni di cui al Decreto Ministero Ambiente 28.3.2018, n.94 e nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di sanzioni amministrative;
- quanto afferente ad irregolarità su materie attribuite per competenza ad altri Soggetti ai sensi



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

della normativa vigente e non rientranti nelle competenze del Settore VIA regionale;

- quanto riferito a procedimenti pendenti in capo ad altre Autorità.

La Responsabile di P.O.
PAUR 2
Ing. Valentina Gentili
firmato digitalmente

La Responsabile
del Settore VIA/VAS
Arch. Carla Chiodini
firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2022 (punto N 13)

Delibera N 1228 del 02/11/2022

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Luca GORI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Documento Operativo per la Prevenzione Sismica (DOPS) 2022 - II stralcio

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	dops 2022 - II stralcio

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

1 dops 2022 - II stralcio
17181820e48485ae6ee3d6bb5cc842013278f5138dbfeda778ba419d55244b44

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

Vista la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale in data 15/03/2017 con Risoluzione n. 47;

Visto il “Documento di economia e finanza regionale 2022” (DEFR 2022) di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 27 luglio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 22/12/2020, successivamente integrata con la deliberazione del Consiglio regionale n.34 del 01/06/2022 che approva la Nota di aggiornamento del DEFR 2022 ed in particolare il relativo allegati 1a “Progetti regionali” contenente il progetto regionale n. 7 “Neutralità carbonica e transizione ecologica” - Obiettivo 4 “Tutelare il territorio e la risorsa idrica”, al cui interno è prevista l’attuazione e l’aggiornamento del “Documento Operativo per la Prevenzione sismica (DOPS)”, contenente tutte le azioni e gli interventi di prevenzione sismica adottati dalla Regione Toscana;

Richiamata la Delibera di G.R.T. n. 1271 del 12/12/2016 con la quale è stato aggiornato il “Documento Conoscitivo del Rischio Sismico”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 15 del 15/01/2018 che ha approvato il “Documento di indirizzo 2018 per la Prevenzione Sismica (DIPS)” e la successiva Delibera di Giunta regionale n. 821 del 02/08/2021 con la quale e' stato aggiornato il “Documento di indirizzo 2021 per la Prevenzione Sismica (DIPS)” che definisce i criteri e le modalità per l’avvio di una fase di ricognizione generale rivolta agli enti al fine di acquisire le domande di interesse per il finanziamento di interventi strutturali di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici o rilevanti;

Visto che, a seguito del completamento della suddetta attività ricognitiva, è stato approvato con DD 22770/2021 l’elenco delle domande relativi agli edifici pubblici strategici o rilevanti;

Vista l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021 “Disciplina dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico” previsti per le annualità 2019-2020-2021 in attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata in GU n.143 il 17/06/2021 che stabilisce all’art. 19 comma 1 che entro 36 mesi debbano essere “utilizzate” le risorse afferenti alla citata ordinanza, pena la loro revoca;

Dato atto che, con la citata ordinanza, sono stati assegnati alla Regione Toscana la quota pari a 5.421.364,90 euro per il finanziamento di interventi strutturali di prevenzione sismica;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n.1074/2021 che ha approvato il Documento Operativo per la Prevenzione sismica (DOPS 2021-III stralcio)”, con il quale sono stati definiti alcuni criteri di ammissibilità, priorità e ulteriori procedure previste dalla citata Ord. CPDC 780-2021 ad integrazione dei criteri previsti dal DIPS 2021;

Dato atto quindi che si è proceduto a selezionare, dall’elenco delle domande di cui al DD 22770/2021, gli interventi strutturali di prevenzione sismica da ammettere a finanziamento secondo

i criteri di ammissibilità e le priorità previste dal DOPS 2021 – III stralcio, ma che nel corso dell'anno 2021 non si è potuto procedere all'ammissione a finanziamento per motivi di bilancio;

Considerato che sulla base della selezione effettuata è stata predisposta e approvata con DD 1726/2022 la graduatoria finale con l'indicazione degli interventi di prevenzione sismica ammissibili al finanziamento con relativo punteggio;

Ritenuto quindi opportuno approvare il "Documento Operativo per la Prevenzione Sismica (DOPS) 2022 – II° stralcio", per disciplinare l'utilizzo delle risorse nazionali a disposizione in bilancio ed afferenti all'Ord. CDPC 780/2021 da destinare ad interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici, individuando gli interventi da ammettere a finanziamento attingendo dalla graduatoria di cui al DD 1726/2022, in coerenza con il DIPS 2021 e con i criteri aggiuntivi e integrativi previsti dal DOPS 2021-III stralcio;

Dato atto che le risorse disponibili sul bilancio regionale 2022/2024 allocate sul capitolo di bilancio 11295 annualità 2022 tipologia AVANZO sono pari ad Euro 4.785.425,50;

Dato atto che è in corso di approvazione una variazione di bilancio in via amministrativa, alla cui esecutività è subordinato l'impegno delle risorse, per attivare il FPV sul capitolo di bilancio 11295 tipologia Cronoprogramma, del bilancio 2022/2024, come segue:

- Euro 239.271,28 su annualità 2023 (Cronoprogramma),
- Euro 2.312.714,18 su 2024 (Cronoprogramma)
- Euro 2.233.440,04 su 2025 (Cronoprogramma), dando atto che per tale ultimo importo il suo finanziamento risulterà garantito dal FPV di entrata (cap./E 32) nell'ambito del prossimo bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2025;

Specificato che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte, da effettuare con successivi atti della struttura regionale competente, è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 ;

Ritenuto di demandare all'ufficio regionale competente per materia di comunicare al Dipartimento della Protezione Civile la decisione assunta con il presente atto;

Vista la L.R. 28 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

Visto il parere positivo espresso dal CD in data 20/10/2022;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Documento Operativo per la Prevenzione Sismica (DOPS) 2022 – II stralcio” di cui all’Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prenotare le risorse pari ad Euro 4.785.425,50 disponibili sul capitolo 11295 del bilancio regionale 2022/2024, annualità 2022 tipologia AVANZO, per le quali è in corso di approvazione una variazione di bilancio in via amministrativa, alla cui esecutività è subordinato l’impegno delle risorse, per attivare il FPV sul capitolo di bilancio 11295 tipologia Cronoprogramma, del bilancio 2022/2024, come segue:

- Euro 239.271,28 su annualità 2023 (Cronoprogramma),
- Euro 2.312.714,18 su 2024 (Cronoprogramma)
- Euro 2.233.440,04 su 2025 (Cronoprogramma), dando atto che per tale ultimo importo il suo finanziamento risulterà garantito dal FPV di entrata (cap./E 32) nell’ambito del prossimo bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2025;

3. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

4. di rimandare a successivi atti della struttura regionale competente l’impegno delle risorse per l’attuazione delle attività che avverrà nelle modalità indicate nel DOPS 2022 II stralcio di cui all’Allegato 1;

5. di demandare all’ufficio regionale competente per materia di comunicare al Dipartimento della Protezione Civile la decisione assunta con il presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della LR 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
LUCA GORI

Il Direttore
EDO BERNINI



DOCUMENTO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE SISMICA 2022 II STRALCIO

**DIREZIONE AMBIENTE
ED ENERGIA
SETTORE SISMICA
Ufficio
Prevenzione sismica**



Ottobre 2022



Indice

1.0 PREMESSA	Pag.3
2.0 QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO	Pag.5
3.0 AZIONI ED INTERVENTI DA ATTIVARE NEL 2022	Pag.7
3.1 Quadro riepilogativo delle risorse disponibili nel 2022	Pag.7
3.2 Interventi finanziati nel 2022	Pag.7

1.0 PREMESSA

La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di riduzione del rischio sismico avviate da oltre 30 anni, ha impostato una programmazione pluriennale di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico, modulati in relazione alle risorse di cui alla L.R. 58/2009 che annualmente si sono rese disponibili sul bilancio regionale. Più recentemente, tale politica di prevenzione sismica è stata fortemente accelerata grazie all'utilizzo di ulteriori fondi di provenienza nazionali di cui alla L.77/2009 e ad altri canali di finanziamento nazionali finalizzati in particolare ad interventi strutturali, tra cui ad esempio quelli previsti dalla L.145/2018 art.1 c.134 e la Programmazione fondi POR-FESR 2021-2027.

Tale politica di progressiva riduzione del rischio è stata attuata gradualmente nel corso degli anni, grazie a finanziamenti europei, nazionali e regionali che hanno consentito la realizzazione di una serie di attività prioritarie di prevenzione sismica conseguendo:

- un netto miglioramento delle conoscenze del terreno e del sottosuolo in generale in chiave di pericolosità sismica,
- una maggiore conoscenza degli edifici mediante indagini e verifiche tecniche,
- un aumento del livello di sicurezza mediante la progettazione e realizzazione di interventi strutturali di prevenzione sismica del patrimonio edilizio con particolare riferimento agli edifici pubblici strategici e rilevanti (EPSR) ma anche agli edifici privati, con priorità alla zona sismica 2.

Tali iniziative sono state attuate **prioritariamente negli 89 Comuni classificati in zona sismica 2** (a elevata pericolosità) ubicati in corrispondenza della catena Appenninica (Garfagnana, Lunigiana, Appennino Pistoiese, Mugello, Valtiberina e Amiata) ed hanno avuto effetti positivi, come anche riscontrato in occasione del terremoto Lunigiana 2013 (con un danneggiamento sensibilmente inferiore a quanto che ci si poteva aspettare per un sisma di magnitudo 5.2) e del recente terremoto Mugello 2019 (per il quale il danneggiamento è stato limitato al solo centro storico di Barberino M.llo). Tali esempi confermano ancora una volta che la politica di prevenzione sismica regionale, se ben attuata, è di cruciale importanza al fine di contenere i danni (anche in termini di vite umane) e conseguentemente risparmiare risorse per la fase di ricostruzione.

Gli interventi fin qui realizzati sono stati attuati in coerenza con il **PAER** approvato con DCR n.10 del 11/02/2015, i relativi **Documenti di Attuazione Annuali** e sono stati puntualmente definiti sulla scorta di quanto emerso dal **Documento Conoscitivo del Rischio Sismico** aggiornato con Delibera di G.R.T. n.1271/2016, il quale riassume, evidenzia e sintetizza tutte le attività per la prevenzione sismica realizzate ed integrate all'interno del quadro delle conoscenze del rischio sismico in Toscana.

Con successiva Deliberazione di G.R.T. n.15 del 15/01/2018 è stato poi predisposto il **Documento di Indirizzo per la Prevenzione Sismica (DIPS 2018)** che è stato successivamente aggiornato, limitatamente ai soli interventi strutturali di prevenzione sismica

degli edifici pubblici strategici e rilevanti, con Deliberazione di G.R.T. n. 821 del 02/08/2021 con la quale è stato approvato il Documento di Indirizzo per la Prevenzione Sismica (**DIPS 2021**).

Il DIPS, sulla base del quadro delle conoscenze acquisite e contenute nel suddetto Documento Conoscitivo, ha definito:

- 1) Un quadro ricognitivo del complesso di attività in essere in materia di prevenzione sismica;
- 2) i criteri attraverso cui individuare le attività prioritarie in relazione agli obiettivi e alle risorse economiche.

Tutti i contenuti e i criteri di priorità individuati all'interno del documento sono interamente confermati anche per l'annualità 2022, per la quale il DIPS costituisce documento di indirizzo.

Successivamente, con Deliberazione di G.R.T. n.1074/2021, è stato approvato il **DOPS 2021-III stralcio** con il quale sono stati dettagliati i criteri di ammissibilità e di priorità, sia in riferimento al DIPS 2021, che all'OCDPC 780/2021, definite le modalità di determinazione dei contributi e le procedure per l'assegnazione ed erogazione degli stessi.

Per motivi di bilancio non si è potuto procedere nel 2021 all'impegno delle risorse, per cui con il presente atto ci riallacciamo a quanto stabilito con precedente DGRT 1074/2021, per l'assegnazione delle risorse nuovamente disponibili nel bilancio 2022/2024.

Il presente documento, denominato **Documento Operativo per la Prevenzione sismica (DOPS 2022 - II stralcio)**, contiene, quindi, sulla base degli indirizzi definiti nel DIPS e di ulteriori criteri aggiuntivi riportati nel successivo par. 3.0, le azioni e gli interventi di prevenzione sismica che verranno attivati in funzione delle risorse nazionali assegnate con DPCM 22/06/2021 ai sensi degli artt. 2 e 3 comma 1 lett b) dell'OCDPC 780/2021.

Tale documento è stato predisposto in coerenza con l'obiettivo B.4 ("*Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti*") del PAER e con il DEFR e relativa nota di aggiornamento dello stesso (approvata con Deliberazione di C.R.T. n. 113 del 22/12/2021 e integrata con Deliberazione di C.R.T. n.34 del 01/06/2022) in cui sono indicate le tipologie di interventi/azioni di prevenzione del rischio sismico con particolare riferimento agli interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici strategici e rilevanti, agli edifici privati, agli studi di microzonazione sismica, alle indagini e verifiche sismiche degli edifici pubblici strategici e rilevanti, agli studi sul rischio sismico, alle reti di monitoraggio sismico ed alle iniziative di informazione alla popolazione in tema di rischio sismico.

2.0 QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

Nell'ultima legislatura è stato innanzitutto messo a punto ed aggiornato il **quadro conoscitivo del rischio sismico per la zona sismica 2** (mediante Del. G.R.T. n. 1271/2016) che riassume, evidenzia e sintetizza tutte le attività per la prevenzione sismica realizzate ed integrate all'interno del quadro delle conoscenze del rischio sismico in Toscana.

Sulla base del recente quadro delle conoscenze del rischio sismico, sono state attivate una serie di azioni:

- 1) strutturali (interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico degli edifici pubblici scolastici e strategici e interventi di rafforzamento locale/miglioramento edifici privati);
- 2) non strutturali (indagini, verifiche sismiche, studi di microzonazione sismica, attività di ricerca, reti di monitoraggio sismico e campagne di informazione).

Questa operazione, ad esempio, ha reso possibile lo stanziamento di oltre **40 milioni di euro** solo nell'ultima legislatura mediante l'attivazione dei **Documenti Annuali per la Prevenzione Sismica (DOPS)**.

Per quanto concerne le azioni strutturali, il quadro conoscitivo del rischio sismico, completato per la zona sismica 2 ed in corso per il resto della toscana (zona 3 e 4), è stato implementato attraverso l'acquisizione ed informatizzazione di tutti i censimenti effettuati per la prevenzione sismica. Da questo quadro di sintesi, per la zona sismica 2 (n.89 Comuni), risultano censiti **1859 edifici pubblici strategici e rilevanti (di seguito EPSR)** di cui n. 880 (pari al 47%) edifici scolastici (denominate S) mentre i restanti sono 675 edifici pubblici (sigla M), 216 edifici Ospedalieri (sigla O) e altre tipologie.

Nella fig.1 sono riassunti il numero di edifici EPSR censiti suddivisi per tipologia d'uso (Edifici scolastici, Edifici Ospedalieri, Palazzi Municipali, altri EPSR) e per epoca di costruzione.

Tutti gli edifici censiti nell'ambito del quadro conoscitivo del rischio sismico per la zona sismica 2 sono stati georeferenziati e implementati all'interno del **Sistema Informativo per la Sismica (SIS)** e consultabili mediante il **Portale regionale WEB-GIS BD-EPSR** in cui è possibile visualizzare, per ogni edificio, tutte le informazioni generali e tecniche e i finanziamenti per attività di prevenzione sismica collegati ai medesimi edifici.

Da questo quadro complesso quadro conoscitivo, completo per la zona sismica 2, è possibile quindi conoscere in dettaglio quali attività di prevenzione sismica sono state realizzate per ogni edificio (indagini, verifiche sismiche o interventi strutturali) e quali invece sarebbero necessarie per il completamento del livello di sicurezza sismico atteso.

Queste informazioni sono quindi di cruciale importanza sia per conoscere il livello di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, sia per **impostare una mirata ed adeguata politica di prevenzione sismica mediante una programmazione delle risorse economiche** in funzione delle criticità individuate, delle priorità e nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse.




Fig. 1 - Distribuzione degli edifici censiti per la zona sismica 2 e rappresentazione in funzione della loro destinazione d'uso e dell'epoca di costruzione.

3.0 AZIONI ED INTERVENTI DA ATTIVARE NEL 2022 (II° stralcio)

3.1 Quadro riepilogativo delle risorse disponibili nel 2022

In coerenza il PAER - Obiettivo B.4 "*Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti*" (di cui alla D.C.R. n. 10 del 11/02/2015) e con gli indirizzi definiti nel DIPS 2018 (di cui alla Deliberazione di G.R.T. n. 15 del 15/01/2018) e aggiornati con il DIPS 2021 (di cui alla Deliberazione di G.R.T. n. 821 del 02/08/2021), con il presente atto si indicano per il 2022 le modalità di individuazione degli interventi strutturali di prevenzione sismica in riferimento all'utilizzo delle risorse nazionali L.77/2009 annualità 2019-2020-2021, di cui all'OCDPC 780/2021, assegnate con DPCM 22/06/2021.

Si stabilisce che non saranno utilizzate le quote del 2% e dell'ulteriore 3% disciplinate dall'art.2 c.6-7 di cui all'OCDPC 780/2021, in quanto le risorse disponibili saranno utilizzate interamente per il finanziamento di interventi strutturali di prevenzione sismica, come meglio di seguito specificato.

Le risorse nazionali per interventi strutturali di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici di cui all'art. 2 e comma 1 lett b) dell'OCDPC 780/2021 attualmente disponibili sul bilancio regionale 2022/2024, sono allocate sul capitolo di bilancio 11295 annualità 2022 tipologia AVANZO e sono pari ad Euro **4.785.425,50**. Per l'utilizzo di tali risorse è in corso una variazione di bilancio in via amministrativa per l'attivazione del cronoprogramma sul Fondo Pluriennale Vincolato.

3.2 Interventi finanziati nel 2022

In riferimento al quadro delle risorse disponibili di cui alla precedente tab. 1 saranno attivati i seguenti interventi:

Interventi sugli edifici pubblici strategici (EPS) - Cod. Azione PAER B.4.3

Nell'ambito di questa azione, nel 2022, si è proceduto a selezionare gli interventi strutturali di prevenzione sismica da ammettere a finanziamento, attingendo dall'elenco degli edifici pubblici strategici o rilevanti approvato con DD 22770/2021 per i quali gli enti hanno comunicato interesse al finanziamento nel corso della ricognizione generale avviata con Deliberazione di G.R.T. n. 821 del 02/08/2021 (approvazione DIPS 2021).

L'individuazione di tali interventi è stata effettuata secondo i criteri di priorità indicati nel DIPS 2021, opportunamente integrati da ulteriori criteri di ammissibilità, dalle priorità e da ulteriori procedure previste dall'OCDPC 780/2021 e dettagliati nell'Allegato 1 del DOPS 2021-III stralcio approvato con Deliberazione di G.R.T. n.1074/2021 a cui si rimanda integralmente.

La graduatoria finale, redatta a seguito di istruttoria tecnica di merito del Settore regionale competente per la determinazione dell'ammissibilità al finanziamento e l'attribuzione del punteggio, è stata approvata con DD 1726/2022.

Per quanto concerne la modalità di determinazione dei contributi, le procedure per l'assegnazione ed erogazione degli stessi e la tempistica, si rimanda integralmente a quanto contenuto nel DOPS 2021-III stralcio approvato con Deliberazione di G.R.T. n.1074/2021.

Pertanto, sulla base della graduatoria approvata e in funzione delle risorse economiche a disposizione, si è proceduto alla individuazione degli interventi strutturali di prevenzione sismica da ammettere a finanziamento.

Preso atto della rinuncia del Comune di Pescaglia pervenuta con PEC n. 0384799 del 10/10/2022 relativamente all'intervento sul Palazzo Comunale di cui alla domanda n.551 (posizione n.1 in graduatoria DD 1726/2022), si è proceduto allo scorrimento della graduatoria individuando, sulla base delle risorse disponibili, ulteriori 4 interventi ammissibili a finanziamento, come da tabella (vedi fig.2) che segue:

Piano per la prevenzione del rischio sismico - L.77/2009 -
Ammessi al finanziamento - Ord. CDPC 780/2021

N. posiz. Grad.	Ente richiedente	Prov.	Denominazione edificio	Comune	Indirizzo	Zona sismica	N.	US	Volume	Superficie	Indice di rischio valore minimo	Miglioramento/Adeguamento	Contributo totale finanziabile	Impegno su 2023	Impegno su 2024	Impegno su 2025
2	Comune di Pieve Santo Stefano	AR	Caserma dei Carabinieri	Pieve Santo Stefano	Piazza Pitrino Pellegri, 1	2	1	1	2829	855	0,387	M	398.181,75	19.909,09	338.454,69	39.818,17
3	Comune di Calenzano	FI	Palazzo Comunale	Calenzano	Piazza Vittorio Veneto, 12	3	1	1	8700	1800	0,22	A	1.530.000,00	76.500,00	888.500,00	765.000,00
4	Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	GR	Unione Comuni Montani Amiata Grossetana - US1	Arcidosso	Loc. la Colonia, 1	3	3	2	3145	1076	0,385	A	2.235.043,75	111.782,19	1.005.769,69	1.117.521,88
5	Montemurlo	PO	Centro Operativo Comunale COC (Sede Polizia Municipale e Protezione Civile)	Montemurlo	Via Toscanini, 25	2	1	1	4250	732	<0,2	A	622.200,00	31.110,00	279.990,00	311.100,00
TOTALE													4.785.425,50	239.271,28	2.312.714,18	2.233.440,04

Fig.2 - Elenco interventi strutturali di prevenzione sismica finanziati

Gli Enti ammessi, con l'accettazione del contributo, **si impegnano al cofinanziamento** degli interventi per l'eventuale quota eccedente il contributo e sono **vincolati al mantenimento della proprietà pubblica** dell'edificio finanziato per 10 anni a partire dalla data di completamento degli interventi.

Il progetto di prevenzione sismica dovrà essere predisposto ai sensi della normativa tecnica e sismica vigente e in conformità alle Direttive regionali D.2.9 e dovrà tenere conto dell'individuazione dell'edificio come strategico, quindi in Classe d'uso IV (anche qualora le verifiche sismiche fossero state condotte con riferimento alla Classe d'uso III).

Inoltre l'intervento di miglioramento dovrà raggiungere un valore minimo dell'indice post-operam pari a 0,60 (come definito al § 8.3 delle NTC 2018) e, come prescritto dalle Ordinanze di finanziamento, dovrà essere garantito un incremento non inferiore al 20% rispetto all'indice ante-operam accertato da verifica sismica.

Eventuali variazioni della tipologia e/o della volumetria dell'intervento dovranno tempestivamente essere comunicate dall'Ente proprietario all'ufficio regionale competente, in modo da valutare eventuali ricadute sulla determinazione del finanziamento assegnato.

Gli interventi finanziati saranno soggetti ad un monitoraggio semestrale, per l'aggiornamento dello stato degli interventi al Dipartimento della protezione Civile e in relazione agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 1 agosto 2011 n.35.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2022 (punto N 14)

Delibera N 1229 del 02/11/2022

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gabriele GRONDONI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

D.G.R. n. 877 del 13/07/2020. Avviso per la concessione del contributo regionale ai Tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani - fase 2. Assunzione ulteriori prenotazioni.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo ed in particolare l'art. 16 relativo all'iniziativa a favore dell'occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Dato atto che la Commissione, con decisione di esecuzione C(2014) 4969 del 11/07/2014, ha approvato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

Visto l'Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

Vista la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 del 11/07/2014, con cui la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 19 gennaio 2017;

Considerato che dal 1° gennaio 2017 (nota ANPAL n. 1865 del 15 febbraio 2017) sono state trasferite ad ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di Certificazione del PON IOG del ciclo di programmazione 2014-2020, così come il personale già assegnato alle Autorità di Gestione e Certificazione;

Vista la nota ANPAL prot. 12078 del 29 settembre 2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato Politiche Attive del 20 settembre 2017;

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e che assegna alla Regione Toscana ulteriori risorse per l'attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019 relativo alla riallocazione delle risorse a valere sul PON "Iniziativa Occupazione Giovani" Fase II derivanti dalla riprogrammazione approvata dalla CE con Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 con il ricorso alla clausola di flessibilità di cui all'articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013";

Vista la nota ANPAL prot. n. 7135 del 31/05/2019 "Programmazione 2014 – 2020 - Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" – Percentuali di ripartizione tra fondi", con la quale si comunicano le nuove percentuali di ripartizione dei fondi di Garanzia Giovani – fase 2;

Vista l'adesione dell'Autorità di Gestione del PON IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 19 gennaio 2017, nel quale all'Allegato VI del Regolamento sono specificate le condizioni relative al rimborso sulla base di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del PON IOG;

Preso atto:

- della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e ss.mm.ii;
- del Regolamento n. 47/R/2003 e in particolare l'art. 86 quinquies che quantifica l'importo minimo del rimborso spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili lordi, stabilendo che tale importo dovrà essere corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile e che qualora la partecipazione sia inferiore al 70%, ma almeno del 50% delle presenze, il rimborso venga ridotto a 300,00 euro mensili;
- della Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana, relativa all'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo 2018 e sottoscritta in data 16 aprile 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 6 luglio 2020 che approva l'aggiornamento del Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani - Seconda Fase del PON IOG, recependo la proposta di riprogrammazione della Direzione Istruzione e Formazione approvata dall'ANPAL con nota del 15 giugno 2020 (Prot. ANPAL n. 05897);

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 484 del 26/04/2022 che approva il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Piano esecutivo Regionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani della Toscana;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 29 agosto 2022 che approva l'aggiornamento del Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani - Seconda Fase del PON IOG;

Vista l'informativa preliminare al programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025 adottata dalla Giunta regionale con documento preliminare 26 aprile 2021, n. 1;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 15 del 8 agosto 2022 - Adozione del PRS 2021-2025 e del relativo allegato A ai fini della Concertazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 7 luglio 2021, che approva il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 2 dicembre 2021, con la quale si approva la Nota di aggiornamento al DEFR 2022, con particolare riferimento al Progetto Regionale 12 "Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza" - Obiettivo 2 "Sostenere il passaggio dalla scuola al lavoro";

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 1° giugno 2022, n. 34: Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la deliberazione 8 settembre 2022, n. 75, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023;

Dato atto che la Misura 5 del PON IOG – Fase 2 "Tirocinio extra-curricolare" permette l'attuazione di un intervento inteso ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, per favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati;

Viste le decisioni n. 5 del 31/01/2022 e n. 14 del 31/01/2022 con le quali sono stati rispettivamente approvati dalla Giunta regionale "Il cronoprogramma 2022-24 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei" e "Il cronoprogramma 2022-24 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui programmi europei";

Vista la DGR n. 877 del 13/07/2020 con cui sono stati approvati gli “Elementi essenziali per l’approvazione dell’avviso per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curricolari a valere sulla Misura 5 del programma Garanzia Giovani” e con la quale sono state assunte prenotazioni generiche per un importo complessivo pari ad Euro 8.884.850,80;

Visto il decreto n. 15970 del 29/09/2020, come modificato dal decreto n. 16140 del 13/10/2020, che approva l’Avviso pubblico per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curricolari a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani – Fase 2;

Preso atto del Decreto n. 2156 del 08/02/2022 con cui è stato sospeso l’Avviso pubblico, approvato con il Decreto Dirigenziale n. 15970/2020 citato, al fine di consentire la puntuale verifica delle risorse finanziarie disponibili per l’effettiva ammissione a contributo delle domande presenti sul portale Tirocini online;

Dato atto che con Decreto Direttoriale di ANPAL n. 199 del 07/05/2021 sono state destinate alla Misura 5 GG ulteriori risorse pari ad € 150.743,20, per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

Rilevata la necessità di integrare le risorse previste per l’attuazione degli interventi per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curricolari a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani – Fase 2, con le risorse destinate con il citato Decreto Direttoriale di ANPAL n. 199 del 07/05/2021, al fine di consentire il finanziamento delle domande presentate a valere sull’avviso pubblico, entro i termini di sospensione disposti con il Decreto n. 2156 del 08/02/2022;

Ritenuto quindi necessario destinare allo scopo l’importo complessivo di euro 150.743,20 di cui al DD 199/2021 sopra citato, con l’assunzione di prenotazioni d’impegno sui capitoli del Programma di Garanzia Giovani - fase 2 - Annualità 2023 come di seguito specificato:

Descrizione	Capitolo	Quota	Bilancio 2023
Trasferimenti ad altre imprese	62687	UE Puro	119.976,51
Trasferimenti ad altre imprese	62688	STATO Puro	30.766,69
Totale			150.743,20

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e dalle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 20/10/2022;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, le risorse previste per l’attuazione degli interventi in materia di tirocini, con le risorse destinate con il citato Decreto Direttoriale di

ANPAL n. 199 del 07/05/2021, al fine di consentire il finanziamento delle domande presentate ed ancora inevase a valere sull'Avviso pubblico per la concessione di un contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani – Fase 2;

2. di procedere a destinare l'importo complessivo di euro 150.743,20 Bilancio 2023 per quanto disposto al punto 1), con l'assunzione di prenotazioni sui capitoli del Programma di Garanzia Giovani - Fase 2 - Annualità 2023 come di seguito specificato:

Descrizione	Capitolo	Quota	Bilancio 2023
Trasferimenti ad altre imprese	62687	UE Puro	119.976,51
Trasferimenti ad altre imprese	62688	STATO Puro	30.766,69
Totale			150.743,20

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e dalle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GABRIELE GRONDONI

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2022 (punto N 15)

Delibera N 1230 del 02/11/2022

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie private per l'anno scolastico 2022/2023

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Legge Regionale n. 32/2002 ed in particolare l'Art. 4 ter che stabilisce che la Regione debba favorire il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell'infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell'infanzia, garantendo:

- a) la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia;
- b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
- c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia;
- d) il supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell'istruzione;

- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2022 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 e l'Integrazione alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 1° giugno 2022, nel quale al progetto n. 12 Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza, è stabilito che la Regione sostenga le scuole dell'infanzia paritarie, mediante contributi finalizzati a promuoverne e sostenerne la frequenza;

Dato atto che, per perseguire tali finalità, la Regione Toscana sostiene le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e cioè:

- a) scuole dell'infanzia gestite da enti locali;
- b) scuole dell'infanzia private;

Accertata la disponibilità di complessivi € 1.050.000,00 sul pertinente capitolo 61029 (competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - da destinarsi al sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie private;

Ritenuto opportuno stabilire che la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento debba essere effettuata in favore delle amministrazioni comunali ove hanno sede le scuole dell'infanzia paritarie private, tenuto conto dei dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, ed in particolare del numero di studenti iscritti nelle scuole stesse all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023;

Considerato che la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati in complessivi Euro 1.050.000,00, è assicurata dalle risorse disponibili sul pertinente capitolo 61029 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 - annualità 2022;

Dato atto che l'impegno di spesa derivante dagli atti attuativi del presente provvedimento è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la Legge regionale n. 56 del 28/12/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1 del 10/01/2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;

Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta del 27/10/2022;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di destinare, per le motivazioni espresse in narrativa, € 1.050.000,00 disponibili sul capitolo 61029 (competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 - annualità 2022, al sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie private, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, per l'anno scolastico 2022/2023;

2. di stabilire che la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento debba essere effettuata in favore delle amministrazioni comunali ove hanno sede le scuole paritarie private, tenuto conto dei dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, ed in particolare del numero di studenti iscritti nelle scuole stesse all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023;

3. di stabilire che la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati in complessivi Euro 1.050.000,00, è assicurata dalle risorse disponibili sul pertinente capitolo 61029 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 - annualità 2022;

4. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e istruzione della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;

5. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dagli atti attuativi del presente provvedimento è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2022 (punto N 18)

Delibera N 1232 del 02/11/2022

Proponente

MONIA MONNI
 DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Renata Laura CASELLI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Elementi essenziali per l'adozione di bandi pubblici per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente per l'assegnazione di contributi a favore di cittadini residenti nei quattordici Comuni appartenenti all'area di superamento "Piana Lucchese"

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A) Elementi essenziali

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A

Allegato A) Elementi essenziali

536d2099bb938a473eda6de28016c9a04c2768e445df7e5b6533375ddad72565

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTE altresì:

- la legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 (Norme in materia di qualità dell'aria ambiente);
- la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);
- la legge regionale 2 agosto 2021, n. 26 (Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019.);

PREMESSO che

- presso alcune zone ed agglomerati del territorio regionale continuano a registrarsi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed per il biossido di azoto NO₂;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea ha accertato, ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'inadempienza della Repubblica italiana al diritto dell'Unione per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE con sentenza del 10 novembre 2020 per il materiale particolato PM10 (P.I. 2014/2147 - Causa C-644/18);
- le zone del territorio regionale che non risultano conformi dal 2008 per il materiale particolato PM10 sono identificate con le sigle: IT0909 Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese; IT0907 Zona di Prato – Pistoia che tuttavia dal 2018 registra valori entro i limiti stabiliti dalla direttiva in materia;

CONSIDERATO che

- in merito ai superamenti del valore limite relativo al materiale particolato PM10, dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana), emerge che nelle zone IT0907 e IT0909 la causa principale dei superamenti è da ricercarsi nella combustione di biomasse, sia per il riscaldamento domestico sia come pratica di abbruciamento di sfalci e potature all'aperto, che nelle giornate acute di inquinamento da PM10 contribuiscono per oltre il 50 per cento;

CONSIDERATO inoltre che

- l'articolo 9 del d.lgs. 155/2010 prevede che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che prevede le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;
- il 9 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1182, con cui è stata individuata l'area di superamento "Piana lucchese" e i comuni appartenenti sono soggetti all'elaborazione e all'adozione dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

• il 18 luglio 2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio regionale ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità delle aree sopra indicate, ha previsto specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici prefissati, tra cui quello di "portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto e materiale particolato PM10 entro il 2020" mediante la realizzazione di una serie di specifici interventi;

PRESO ATTO che nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualità dell'aria, che hanno indotto un progressiva diminuzione delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il PM10, il 10 novembre 2020 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, l'inadempienza della Repubblica Italia e dunque la Regione Toscana, insieme allo Stato, è chiamata ad ottemperare alla sentenza ponendo in essere provvedimenti, azioni e misure capaci di far sì che il periodo di superamento dei valori limite previsti dalla normativa sia il più breve possibile;

RICHIAMATA la Deliberazione del 2 dicembre 2019 n. 1487 (Approvazione schema accordo di programma con il Ministero dell'ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana) che approva il testo dell'Accordo di Programma, all'interno del quale sono programmate una serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle previste dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico;

PRESO ATTO che il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto a febbraio 2020 e che prevede le seguenti misure:

- divieti di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del 5 D.M. n. 187 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide" nei comuni di cui all'allegato 2 (lettera c);
- contributi a famiglie residenti nell'area di superamento "piana lucchese" per sostituire impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti a più basso impatto ambientale (lettera e);
- contributi per le piccole aziende agricole e cittadini titolari di coltivazioni arboree nell'area di superamento "piana lucchese" per l'acquisto di biotrituratori e per una gestione di sfalci e potature compatibile con la tutela della qualità dell'aria (lettera k);

RICHIAMATA la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente) e successivamente modificata con la legge regionale 2 agosto 2021, n. 26;

RICORDATO che in applicazione della l.r. 74/2019 sono state adottate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- DGR n. 907 del 20 luglio 2020 "Approvazione misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della l.r. 74/2019 e degli accordi con i comuni interessati";
- DGR n. 1075 del 18 ottobre 2021 Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

(Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della l.r. 74/2019;

CONSIDERATO che l'attuazione delle misure adottate per l'area di superamento "piana lucchese", ulteriori limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide). La limitazione è accompagnata da un programma di incentivi alla sostituzione;

VISTE inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022" così come aggiornata dalla successiva deliberazione del Consiglio regionale del Consiglio regionale n. 34 del 1 giugno 2022 "Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022";

CONSIDERATO che la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021) e in particolare l'articolo 13 ha stanziato € 3.000.000 nel triennio 2021-2023 per finanziare interventi di miglioramento, con priorità per le aree su cui ricadono procedure di infrazione europee per il superamento dei valori limite relativi alla qualità dell'aria, e che la giunta regionale con delibera dell'8 marzo 2021, n.192 (Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nell'area di superamento "piana Lucchese". Rifinanziamento dell'intervento previsto al punto 3.2 lettera a) di cui all'allegato A alla DGR. n. 907/2020 ai sensi dell'articolo 13 comma 1, lettera b) della l.r. 97/2020) ha destinato le risorse, stanziate per il 2021, all'area di superamento "piana lucchese" in cui anche nel 2020 si sono registrati valori non conformi alla normativa;

VISTA dunque la necessità per l'annualità 2022 di pubblicare avvisi pubblici regionali per procedere più rapidamente nell'attuazione di quanto previsto alle lettere e) e k) dell'accordo di programma con il MiTE e della DGR 1075/2021;

DATO ATTO che gli oneri per l'attuazione degli avvisi trovano copertura finanziaria per complessivi euro 800.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2022/24 annualità 2022 secondo la seguente ripartizione:

- sul capitolo 42966 euro 500.000,00 (stanziamento puro) relativamente agli oneri per l'intervento di riqualificazione degli apparecchi a biomasse;
- sul capitolo 42968 per euro 300.000,00 (stanziamento puro) relativamente agli oneri per l'intervento di incentivazione all'acquisto di biotrituratori;

DATO ATTO inoltre che sul capitolo 42968 è in corso variazione di bilancio per riallocazione delle risorse pari a euro 300.000,00 sull'annualità 2023 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai fini della corretta imputazione della spesa coerentemente all'esigibilità della stessa;

DATO ATTO che per quanto riguarda le risorse pari a euro 500.000,00 stanziate sul capitolo 42966 saranno erogate a Sviluppo Toscana per il pagamento delle somme dovute ai beneficiari tramite la modalità a sportello a seguito della rendicontazione delle spese sostenute entro il 31.12.2022;

RITENUTO quindi che l'ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari per gli interventi di riqualificazione degli impianti a biomasse decorra retroattivamente dal 1° ottobre 2022;

DATO ATTO che i relativi impegni saranno assunti con successivo decreto;

RICHIAMATA la modifica al Piano di attività di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2022 n. 1204 che prevede al punto 44) l'attività relativa a "Bandi gestione qualità dell'aria";

RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

RICHIAMATA la Legge regionale del 28 dicembre 2021, n.56 "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

VISTO il parere del CD in data 27 ottobre 2022 ;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la scheda (allegato A) contenente gli elementi essenziali per l'adozione di bandi pubblici per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente per l'assegnazione di contributi a favore di cittadini residenti nei quattordici Comuni appartenenti all'area di superamento "Piana Lucchese";
2. di destinare complessivamente all'attuazione dei bandi euro 800.00,00 a valere sui capitoli 42966 e 42968 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
3. di prenotare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. pertanto i suddetti fondi sul bilancio finanziario 2022/2024, annualità 2022 secondo la seguente articolazione:
 - sul capitolo 42966 per euro 500.000,00 (stanziamento puro) relativamente agli oneri per l'intervento di riqualificazione degli apparecchi a biomasse;
 - sul capitolo 42968 per euro 300.000,00 (stanziamento puro) relativo relativamente agli oneri per l'intervento di incentivazione all'acquisto di biotrituratori; e per cui è in corso variazione di bilancio spostamento delle risorse sull'annualità 2023;
4. di dare atto che per la gestione degli avvisi, la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana S.p.A. secondo le modalità riportate in narrativa;
5. di stabilire altresì che, in base a quanto previsto dalla deliberazione del 24 ottobre 2022 n. 1204 richiamata in premessa, le spese di gestione riconosciute a Sviluppo Toscana S.p.A. sono ricomprese nell'ambito della prenotazione assunta con suddetta delibera a valere sul capitolo 42967, stanziamento puro, annualità 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RENATA LAURA CASELLI

IL DIRETTORE
EDO BERNINI

Elementi essenziali per l'adozione di bandi pubblici per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente per l'assegnazione di contributi a favore di cittadini residenti nei quattordici comuni appartenenti all'area di superamento "Piana Lucchese".

FINALITÀ

I seguenti criteri intendono dare attuazione a quanto previsto dall'accordo di programma con il Ministero della transizione ecologia (approvato con DGR 1487/2019 e sottoscritto a febbraio 2020) che prevede provvedimenti e misure per il miglioramento della qualità dell'aria in Toscana e alla scheda di Progetto numero 7 "Neutralità carbonica e transizione ecologica" relativa alla nota di aggiornamento al DEFR 2022 che, tra gli interventi da attuare, prevede un programma di incentivazione, realizzato in collaborazione con i comuni, per la sostituzione dei generatori di calore inquinati con quelli a minor impatto ambientale.

A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa (C-644/18) nei confronti dell'Italia, in relazione al superamento sistematico e continuativo dei valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria e in cui sono coinvolti anche alcuni comuni della Regione Toscana, è necessario porre in essere misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Considerato che il progetto di ricerca PaTOS 3¹ finanziato da Regione e realizzato dall'Università di Firenze, in collaborazione con ARPAT e Consorzio LaMMA, ha evidenziato che presso la centralina di Lucca Capannori, nelle giornate acute di inquinamento la combustione da biomassa è la principale sorgente con un contributo pari al 53%.

La stazione di qualità dell'aria di LU- Capannori, rappresentativa di quattordici comuni², è l'unica della rete regionale che registra ancora superamenti del valore limite giornaliero stabiliti dal d.lgs 155/2010 relativi al materiale particolato.

Per quanto motivo, è necessario prevedere due misure di finanziamento:

- 1) dismettere o riqualificare gli apparecchi a biocombustibile solido obsoleti per il riscaldamento domestico;
- 2) incentivare pratiche, alternative all'abbruciamento in campo aperto dei residui agricoli, compatibili con la risorsa aria e in un'ottica anche di circolarità, attraverso contributi per l'acquisto di biotrituratori che producono un'ammendante per la fertilizzazione agricola.

Le risorse destinate per l'annualità 2022 sono:

Misura 1) € 500.000,00

Misura 2) € 300.000,00

SOGGETTI FINANZIABILI

Per la misura 1) Cittadini residenti nei 14 comuni appartenenti all'area di superamento Piana lucchese.

Per la misura 2) Cittadini proprietari di terreni ad uso agricolo nei 14 comuni e aziende agricole e coltivatori diretti con sede legale nei 14 comuni.

INTERVENTI FINANZIABILI

Misura 1) Riqualificazione di un generatore di calore (inclusi i focolari aperti) alimentato a biocombustibili solidi con classe di prestazione emissiva inferiore o uguale alle "3 stelle" di cui al d.m. 186/2017.

Il contributo sarà destinato alla riqualificazione dell'apparecchio esistente con un apparecchio con classe di prestazione emissiva maggiore o uguale alle "4 stelle" di cui al d.m. 186/2017 oppure con un apparecchio alimentato a metano ad alta prestazione energetica.

Misura 2) Acquisto biotrituratore

Sarà riconosciuto un contributo per l'acquisto di un biotrituratore

¹ <https://www.regione.toscana.it/-/progetto-patos-particolato-atmosferico-in-toscana>

² Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Montecarlo, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari e Uzzano

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

Per la misura 1)

- residenza in uno dei 14 comuni in un immobile posto a un'altitudine inferiore ai 200 m. s.l.m.;
- godere di un diretto reale sull'immobile oggetto dell'intervento;
- aver accatastato sul catasto SIERT l'apparecchio oggetto dell'intervento di riqualificazione (compresi i focolari aperti).

Per la misura 2)

- residenza in uno dei 14 comuni e possesso di un terreno agricolo in uno dei 14 comuni;
- aziende agricole e cittadini proprietari di terreni posti ad un'altitudine inferiore ai 200 m. s.l.m.

INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Per la misura 1)

in caso di riqualificazione fino a un massimo di € 3.000,00;

Per la misura 2)

il contributo è pari al 60% per i cittadini fino alla misura massima di € 2.000,00;

il contributo è pari al 50% per le aziende agricole fino alla misura massima pari a €1.000,00;

Le spese ammissibili decorrono dal 1° ottobre 2022.

MODALITÀ DI GESTIONE

Bando a sportello gestito da Sviluppo toscana S.p.A fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

QUADRO FINANZIARIO

Misura 1) dotazione finanziaria € 500.000 sul capitolo 42966

Misura 2) dotazione finanziaria € 300.000 sul capitolo 42968

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 6 settembre 2022, n. 111

Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) – concessione servizi tipografici, contributo e marchi

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	Vicepresidente
	FEDERICA FRATONI	
	DIEGO PETRUCCI	Consiglieri segretario
<i>È assente</i>	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidente

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato disciplinare;

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) da parte di:

- Comune di San Casciano in Val di Pesa - Terre degli Uffizi "Terre degli Uffizi - Jacopo Vignali". Il progetto ha lo scopo, attraverso una piccola mostra e delle iniziative ad essa correlate, di ricordare la figura del professor Carlo Del Bravo scomparso a Firenze nel 2017 e nato a San Casciano il 16 luglio 1935;
- Pro Loco Vinci APS per l'iniziativa "Ecovinci Festival 2022", festival dell'ambiente e della natura con iniziative diverse su la sostenibilità ambientale;
- Pro Loco Terranuova per la 408^ edizione della Festa del Perdono - Manifestazione fieristica Valdarno espone, iniziative ricreativo culturali, mostra zootecnica, fiera degli uccelli;

- Libropolis APS per il "Festival dell'editoria e del giornalismo. VI edizione. Reset anno zero". Il Festival ospita i migliori editori indipendenti ed offre un programma variegato di conferenze, presentazioni, concerti e letture;
- Associazione musicale Konzert Opera Firenze per l'anteprima spettacolo teatrale "Si Dice in Italia - Musiche e Libretto di Lawrence Siegel", opera basata sul "recitar cantando". Le tematiche sono molto attuali: il ruolo ed il rispetto della donna nei rapporti sociali, il rispetto dell'ambiente, il ruolo della natura all'interno della vita sociale, amarcord della vita vissuta studentesca;
- Associazione Cuochi Alta Etruria per "Eccellenze di Gusto". L'iniziativa si svolge dal 2016 nei Comuni di Asciano e Sovicille (SI) e racchiude in sé eventi che prevedono la valorizzazione delle produzioni agroalimentari d'eccellenza nazionali e della Regione Toscana;
- Comune di Buonconvento (SI) per la "Sagra della Valdarbia ed. 54, con appuntamenti culturali, spettacoli di arte varia, promozione dell'enogastronomia locale, con un sottile filo conduttore rappresentato dalla rievocazione dei primi decenni del secolo scorso, legati all'economia mezzadrile che ha rappresentato per lungo tempo l'anima del luogo;
- Pro Loco Monte San Savino per la 58^ Sagra della Porchetta";
- Associazione Officina Cultura Borgo San Lorenzo per "Borgo DiVino Wine Festival 2022" che, alla sua quinta edizione, rappresenta un evento pensato per gli appassionati del vino, dedicato a tutti coloro che si avvicinano a questo settore, ma anche agli operatori economici stessi, rendendo l'evento anche un possibile importante momento di B2B;
- Comitato Livornese Per La Promozione dei Valori Risorgimentali - Livorno per l'iniziativa "Premi di studio per l'A.S. 2022-23 a tutte le scuole elementari medie e superiori su argomenti riguardanti i valori maturati con il Risorgimento". Il progetto comprende cicli di conferenze on-line, un convegno, la premiazione dei ragazzi, realizzazione del Quaderno documentale delle attività;
- Associazione Borgogni Gabriele per il l'iniziativa "Guida la tua vita" che comprende il Convegno Nazionale Sicurezza Stradale ed una cena di beneficenza con circa 750 persone;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia, in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 "Criteri per la concessione del marchio" del citato Disciplinare, che l'iniziativa è corrispondente alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Viste le richieste di servizi tipografici e utilizzo gratuito di sala istituzionale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 pervenute da parte di:

- Comune di Loro Ciuffenna per la stampa del catalogo relativo alla mostra "Vedere il giorno e la notte", in occasione dei venti anni dalla scomparsa dell'artista Venturino Venturi;
- Comune di Stazzema per la ristampa del volume "La Madonna del Piastraio" - Eda n. 228;
- Università degli Studi di Firenze Dipartimento DAGRI per la stampa del volume "I.N. 2.0_ Innovazioni in Ingegneria Naturalistica", in occasione del trentennale AIPIN;
- "Università delle Tre età - Unire di Porto Azzurro per la stampa del volume "L'altra libertà - voci dal carcere", contenente le migliori opere dei partecipanti alla XXI edizione del Premio Letterario Nazionale "Emanuele Casalini" che sarà consegnato durante la cerimonia di premiazione;
- Accademia toscana di Scienze e lettere La Colombaria per l'utilizzo gratuito di una sala per il convegno "Alimentazione, Farmaci e Malattia nella Toscana tra Ottocento e Novecento", a cura di Esther Diana, nel corso del quale è prevista la presentazione della pubblicazione - Edizioni dell'Assemblea n. 232 - che raccoglie i contributi degli incontri che l'Accademia ha tenuto dal 2019 al 2021 sui temi dell'alimentazione, farmaci e malattie in Toscana nel XIX e XX secolo. Oltre all'utilizzo della Sala istituzionale è richiesto anche il servizio di streaming;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal *Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia*, in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative" del Disciplinare, in quanto:

- i soggetti proponenti sono in possesso dei requisiti richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio regionale e l'accesso alle stesse è gratuito;
- i temi delle iniziative e delle pubblicazioni proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4, dello Statuto;
- il tema del convegno per cui è richiesto l'utilizzo della sala è corrispondente alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale *lettera b la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo*;

Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 e depositate agli atti dell'ufficio;

Richiamato l'art. 5 del disciplinare "Istruttoria delle domande e impegno di spesa" e preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore "Cerimoniale, eventi, contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia", relative a tutte le domande di contributo pervenute in tempo utile, in cui è evidenziato che le stesse sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative";

Ritenuto di prendere in esame la richiesta di contributo pervenuta da parte dell'associazione di seguito indicata, sulla base sia dell'ordine cronologico di trasmissione della domanda che della data di scadenza delle iniziative proposte:

- Amici Di Asneries Sur Oise – Abetone per il "1° Premio G. Ceccarelli" per giovani fisarmonicisti, concorso in memoria di Giorgio Ceccarelli (promotore della valorizzazione del territorio della montagna pistoiese) riservato a giovani fisarmonicisti (14-20) che saranno premiati con borse di studio;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dal dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia (nota prot. n. 11232/2022);

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- Comune Di San Casciano in Val di Pesa - Terre degli Uffizi "Terre degli Uffizi - Jacopo Vignali";
- Pro Loco Vinci APS per l'iniziativa "Ecovinci Festival 2022";
- Pro Loco Terranuova per la 408^a edizione della Festa del Perdono;
- Libropolis APS per il "Festival dell'editoria e del giornalismo. VI edizione. Reset anno zero";
- Associazione musicale Konzert Opera Firenze per l'Anteprima spettacolo teatrale "Si Dice in Italia - Musiche e Libretto di Lawrence Siegel";
- Associazione Cuochi Alta Etruria per "Eccellenze di Gusto";
- Comune di Buonconvento (SI) per la "Sagra della Valdarbia ed. 54";
- Pro Loco Monte San Savino per la 58^a Sagra della Porchetta";
- Associazione Officina Cultura Borgo San Lorenzo per "Borgo DiVino Wine Festival 2022";
- Comitato Livornese per La Promozione Dei Valori Risorgimentali - Livorno per l'iniziativa "Premi di studio per l'A.S. 2022-23 a tutte le scuole elementari medie e superiori su argomenti riguardanti i valori maturati con il Risorgimento";

- Associazione Borgogni Gabriele per l'iniziativa "Guida la tua vita" che comprende un Convegno Nazionale Sicurezza Stradale ed una cena di beneficenza, con circa 750 persone;

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale ai soggetti sottoelencati:

- Comune di Loro Ciuffenna per la stampa di n. 300 copie del catalogo relativo alla mostra "Vedere il giorno e la notte", in occasione dei venti anni dalla scomparsa dell'artista Venturino Venturi;
- Comune di Stazzema per la ristampa di n. 100 copie del volume "La Madonna del Piastraio" - Eda n. 228;
- Università degli Studi di Firenze Dipartimento DAGRI per la stampa di n. 150 copie del volume "I.N. 2.0_ Innovazioni in Ingegneria Naturalistica", in occasione del trentennale AIPIN;
- "Università delle Tre età - Unitre di Porto Azzurro per la stampa di n. 300 copie del volume "L'altra libertà - voci dal carcere", contenente le migliori opere dei partecipanti alla XXI edizione del Premio Letterario Nazionale "Emanuele Casalini" che sarà consegnato durante la cerimonia di premiazione

Vista la proposta del Presidente Antonio Mazzeo di stampare e inserire in EdA il volume "La Madonna di Montenero Patrona della Toscana: Stemmi Province Firenze e Prato" a cura di Roberto Manera;

Ritenuto di inserire in Eda e stampare n. 100 copie del volume "La Madonna di Montenero Patrona della Toscana: Stemmi Province Firenze e Prato";

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 l'uso gratuito di una Sala istituzionale ed il servizio di streaming per il giorno 9 novembre 2022 ad Accademia toscana di Scienze e Lettere La Colombaria per il convegno "Alimentazione, farmaci e malattia nella Toscana tra Ottocento e Novecento";

Richiamato l'articolo 6 "Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa" del citato disciplinare nel quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:

- a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;
- b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana
- c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;
- d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;
- e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione.

Valutata la sopracitata richiesta di contributo economico, verificata la sua rilevanza ai sensi dell'art. 6 del disciplinare (rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto per la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo, rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana, rilevanza sotto il profilo della promozione artistica), e preso atto del piano previsionale di spesa per la realizzazione dell'iniziativa;

Richiamato, inoltre, l'art. 7 del disciplinare "Limite del contributo" nel quale è previsto che per le iniziative ammesse a contributo finanziario la somma erogabile non può superare i 2.000,00 euro e

comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa;

Ritenuto pertanto di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009, tenuto conto della scadenza dell'iniziativa, un contributo economico per un importo totale di euro 500,00 sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, all'Associazione Amici Di Asneries Sur Oise – Abetone" per il "1° Premio G. Ceccarelli" per Giovani Fisarmonicisti, per la rispondenza ai criteri di cui all'art. 6 del Disciplinare come indicato in narrativa;

Ritenuto inoltre di rinviare ad una successiva seduta, le richieste di contributo e servizi tipografici non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Cerimoniale, Eventi, contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom. Tipografia;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi,

delibera

1. di concedere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:
 - Comune di San Casciano in Val di Pesa - Terre degli Uffizi "Terre degli Uffizi - Jacopo Vignali";
 - Pro Loco Vinci APS per l'iniziativa "Ecovinci Festival 2022";
 - Pro Loco Terranuova per la 408^a edizione della Festa del Perdono;
 - Libropolis APS per il "Festival dell'editoria e del giornalismo. VI edizione. Reset anno zero";
 - Associazione musicale Konzert Opera Firenze per l'Anteprima spettacolo teatrale "Si Dice in Italia - Musiche e Libretto di Lawrence Siegel";
 - Associazione Cuochi Alta Etruria per "Eccellenze di Gusto";
 - Comune di Buonconvento (SI) per la "Sagra della Valdarbia ed. 54";
 - Pro Loco Monte San Savino per la 58^a "Sagra della Porchetta";
 - Associazione Officina Cultura Borgo San Lorenzo per "Borgo DiVino Wine Festival 2022";
 - Comitato Livornese per La Promozione Dei Valori Risorgimentali - Livorno per l'iniziativa "Premi di studio per l'A.S. 2022-23 a tutte le scuole elementari medie e superiori su argomenti riguardanti i valori maturati con il Risorgimento";
 - Associazione Borgogni Gabriele per l'iniziativa "Guida la tua vita" che comprende un Convegno Nazionale Sicurezza Stradale ed una cena di beneficenza, con circa 750 persone
2. di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale ai soggetti sottoelencati:

- Comune di Loro Ciuffenna per la stampa di n. 300 copie del catalogo relativo alla mostra "Vedere il giorno e la notte", in occasione dei venti anni dalla scomparsa dell'artista Venturino Venturi;
 - Comune di Stazzema per la ristampa di n. 100 copie del volume "La Madonna del Piastraio" - Eda n. 228;
 - Università degli Studi di Firenze Dipartimento DAGRI per la stampa di n. 150 copie del volume "I.N. 2.0_ Innovazioni in Ingegneria Naturalistica", in occasione del trentennale AIPIN;
 - Università delle Tre età - Unitre di Porto Azzurro per la stampa di n. 300 copie del volume "L'altra libertà - voci dal carcere", contenente le migliori opere dei partecipanti alla XXI edizione del Premio Letterario Nazionale "Emanuele Casalini" che sarà consegnato durante la cerimonia di premiazione;
3. di concedere l'inserimento in EdA e la stampa, su proposta del Presidente, di n. 100 copie del volume "La Madonna di Montenero Patrona della Toscana: Stemmi Province Firenze e Prato";
 4. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009, l'utilizzo gratuito di una sala istituzionale ed il servizio di streaming per il giorno 9 novembre 2022 ad Accademia toscana di Scienze e lettere La Colombaria per il convegno "Alimentazione, farmaci e malattia nella Toscana tra Ottocento e Novecento";
 5. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009, un contributo economico di euro 500,00 all'Associazione Amici Di Asneries Sur Oise – Abetone” per il "1° Premio G. Ceccarelli" per Giovani Fisarmonicisti, sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio) e 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);
 6. di rinviare ad una successiva seduta le richieste di contributo e di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
 7. di incaricare con il presente atto il dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO
Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 19 settembre 2022, n. 115**Oggetto: Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) – concessione utilizzo gratuito del marchio***Sono presenti* ANTONIO MAZZEO **Presidente del Consiglio regionale**MARCO CASUCCI **Vicepresidente**FEDERICA FRATONI **Consigliera segretario***Sono assenti* STEFANO SCARAMELLI **Vicepresidente**DIEGO PETRUCCI **Consigliere segretario**

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note: Seduta in videoconferenza

UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato disciplinare;

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di:

- Associazione Turistica Pro Stia Aps per l'iniziativa "Toro in Dante's hell - international BBQ competition", evento per far conoscere il mondo del BBQ applicato ai prodotti del territorio. Previste gare di barbecue, show cooking e stand gastronomici a tema barbecue;
- Associazione Castelsecco Aps per "Eticamente - dialoghi per il presente", incontri in forma di dialogo con studenti di scuole superiori e studenti dei corsi di formazione presso Rondine, su temi quali: la scienza, nella sua accezione umanistica, e l'alterità (io e l'altro);
- Comune di Caprese Michelangelo per la "Festa della castagna e del marrone dop di Caprese Michelangelo";
- Pro Loco Terranuova - Terranuova Bracciolini per la 408^a edizione Festa del Perdono 2022, manifestazione fieristica Valdarno espone, ricreativo culturale, mostra zootecnica, Fiera degli uccelli;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia, in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 "Criteri per la concessione del marchio" del citato Disciplinare, che l'iniziativa è corrispondente alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dal dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia (nota prot. 11872/2022);

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- Associazione Turistica Pro Stia Aps per l'iniziativa "Toro in Dante's hell - international BBQ competition";
- Associazione Castelsecco Aps per "Eticamente - dialoghi per il presente";
- Comune di Caprese Michelangelo per la "Festa della castagna e del marrone dop di Caprese Michelangelo";
- Pro Loco Terranuova - Terranuova Bracciolini per la 408^a edizione Festa del Perdono 2022;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi

A voti unanimi,

delibera

1. di concedere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:
 - Associazione Turistica Pro Stia Aps per l'iniziativa "Toro in Dante's hell - international BBQ competition";
 - Associazione Castelsecco Aps per "Eticamente - dialoghi per il presente";
 - Comune di Caprese Michelangelo per la "Festa della castagna e del marrone dop di Caprese Michelangelo";
 - Pro Loco Terranuova - Terranuova Bracciolini per la 408^a edizione Festa del Perdono 2022;
2. di rinviare ad una successiva seduta le richieste di servizi tipografici e contributi non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
3. di incaricare con il presente atto il dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 29 settembre 2022, n. 119**Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) – concessione servizi tipografici e marchio***Sono presenti* ANTONIO MAZZEO **Presidente del Consiglio regionale**

MARCO CASUCCI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretario

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di:

- Comune di Borgo San Lorenzo per l'iniziativa "FAM" - Fiera agricola mugellana";
- Officina Cultura Borgo San Lorenzo Aps per l'iniziativa "Ingorgo letterario V "Lo Stupore", quinta edizione del Festival del libro e dell'autore - tanti autori, case editrici e iniziative di promozione alla lettura;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia, in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 "Criteri per la concessione del marchio" del citato Disciplinare, che le iniziative

sono corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Viste le richieste di servizi tipografici e utilizzo gratuito di sale istituzionali del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 pervenute da parte di:

- Comune di Barberino di Mugello per la stampa e inserimento nella collana EdA del volume "Stagioni di Ivo Guasti - Antologia poetica di opere del poeta barberinese;
- Comune di Montescudaio per la stampa del volume "Il Palazzo della memoria nel Comune di Montescudaio. Ricordi di antichi mestieri perduti"; il libro tratta di antichi mestieri praticati nel borgo di Montescudaio, descritti attraverso le figure di alcuni dei protagonisti della vita del paese;
- Associazione Culturale Insieme per la stampa del volume "In mio nome mai più - ed. 25 maggio 2022" di Evandro dell'Amico, con integrazioni e aggiornamenti rispetto al volume già stampato dalla tipografia del Consiglio regionale nel 2019;
- Comune di Signa per la stampa del volume "Signa nelle antiche pergamene", pubblicazione a carattere storico con riproduzioni e trascrizioni di pergamene riguardanti Signa, dall'anno 964 al XIV secolo depositate presso l'Archivio di Stato di Firenze;
- Compagnia Teatrale Sognando per la stampa del catalogo relativo alla mostra antologica del pittore Terzo Raffaelli "De Porcon";
- Associazione Italia Delezione Del Cromosoma 22 Aps per la stampa di materiale pubblicitario relativo ad un evento della durata di 3 giorni per festeggiare i 20 anni dell'Associazione, che si articolerà in una giornata di formazione di medici e professionisti sanitari, un convegno ed un incontro per programmare le attività associative per il 2023;
- Centro Studi Carlo Betocchi per l'utilizzo gratuito di sala il giorno 21 novembre 2022 per la premiazione conclusiva del Premio letterario internazionale Carlo Betocchi Città di Firenze 2022;
- Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca e Massa Carrara per l'utilizzo gratuito di sala il giorno 22 dicembre 2022 per la "Giornata Nazionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico";

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia, in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative" del Disciplinare, in quanto:

- i soggetti proponenti sono in possesso dei requisiti richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio regionale e l'accesso alle stesse è gratuito;
- i temi delle pubblicazioni e delle iniziative proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4, dello Statuto;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dal dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia (nota prot. n. 12345/2022);

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- Comune di Borgo San Lorenzo per l'iniziativa "FAM" - Fiera agricola mugellana";
- Officina Cultura Borgo San Lorenzo Aps per l'iniziativa "Ingorgo letterario V "Lo Stupore";

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale ai soggetti sottoelencati:

- Comune di Barberino di Mugello per la stampa di n. 150 copie e inserimento nella collana EdA del volume "Stagioni di Ivo Guasti - Antologia poetica di opere del poeta barberinese;
- Comune di Montescudaio per la stampa di n. 200 copie del volume "Il Palazzo della memoria nel Comune di Montescudaio. Ricordi di antichi mestieri perduti";
- Associazione Culturale Insieme per la stampa di n. 100 copie del volume "In mio nome mai più - ed. 25 maggio 2022" di Evandro dell'Amico;
- Comune di Signa per la stampa di n. 100 copie del volume "Signa nelle antiche pergamene";
- Compagnia Teatrale Sognando per la stampa del catalogo relativo alla mostra antologica del pittore Terzo Raffaelli "De Porcon";
- Associazione Italia Delezione Del Cromosoma 22 Aps per la stampa di materiale pubblicitario relativo ad un evento della durata di 3 giorni per festeggiare i 20 anni dell'Associazione, che si articolerà in una giornata di formazione di medici e professionisti sanitari, un convegno ed un incontro per programmare le attività associative per il 2023;

Ritenuto di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009, l'utilizzo gratuito di una sala a:

- Centro Studi Carlo Betocchi per la premiazione conclusiva del Premio letterario internazionale Carlo Betocchi Città di Firenze 2022 per il giorno 21 novembre 2022;
- Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca e Massa Carrara per la "Giornata Nazionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico" per il giorno 22 dicembre 2022;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare i dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi,

delibera

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- Comune di Borgo San Lorenzo per l'iniziativa "FAM" - Fiera agricola mugellana";
- Officina Cultura Borgo San Lorenzo Aps per l'iniziativa "Ingorgo letterario V "Lo Stupore";

2. di concedere di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale ai soggetti sottoelencati:

- Comune di Barberino di Mugello per la stampa di n. 150 copie e inserimento nella collana EdA del volume Stagioni di Ivo Guasti - Antologia poetica di opere del poeta barberinese;

- Comune di Montescudaio per la stampa di n. 200 copie del volume "Il Palazzo della memoria nel Comune di Montescudaio. Ricordi di antichi mestieri perduti";
 - Associazione Culturale Insieme per la stampa di n. 100 copie del volume "In mio nome mai più - ed. 25 maggio 2022" di Evandro dell'Amico;
 - Comune di Signa per la stampa di n. 100 copie del volume "Signa nelle antiche pergamene";
 - Compagnia Teatrale Sognando per la stampa di 500 copie del catalogo relativo alla mostra antologica del pittore Terzo Raffaelli "De Porcon";
 - Associazione Italia Delezione Del Cromosoma 22 Aps per la stampa di materiale pubblicitario relativo ad un evento della durata di 3 giorni per festeggiare i 20 anni dell'Associazione, che si articolerà in una giornata di formazione di medici e professionisti sanitari, un convegno ed un incontro per programmare le attività associative per il 2023;
3. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009, l'utilizzo gratuito dell'Auditorium del Consiglio regionale a:
- Centro Studi Carlo Betocchi per la premiazione conclusiva del Premio letterario internazionale Carlo Betocchi Città di Firenze 2022 per il giorno 21 novembre 2022;
 - Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca e Massa Carrara per la "Giornata Nazionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico" per il giorno 22 dicembre 2022;
4. di rinviare ad una successiva seduta le richieste di servizi tipografici e contributi non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
5. di incaricare con il presente atto i dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 13 ottobre 2022, n. 120**Oggetto: Chiusura degli uffici consiliari per i giorni 31 ottobre e 9 dicembre 2022.***Sono presenti*

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO CASUCCI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretario

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Ritenuto opportuno, in considerazione delle festività del 1 novembre 2022 e dell'8 dicembre 2022, al fine di realizzare una riduzione dei costi di gestione delle sedi e di favorire una migliore organizzazione dell'attività lavorativa, procedere alla chiusura degli uffici del Consiglio regionale nei giorni 31 ottobre 2022 e 9 dicembre 2022;

Preso atto che l'articolo 13 bis, comma 1, della l.r. 4/2008 prevede che "I termini previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, sono sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uffici. Sono conseguentemente sospesi, per i medesimi giorni, anche i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale direttamente connessi, per previsione normativa, ai suddetti procedimenti amministrativi di competenza consiliare";

Ritenuto quindi necessario formalizzare la determinazione assunta dall'Ufficio di presidenza nella seduta odierna in merito alla chiusura degli uffici del Consiglio regionale per il giorno 31 ottobre 2022 e 9 dicembre 2022, anche ai fini dell'articolo 13 bis, comma 1, della l.r. 4/2008;

A voti unanimi

delibera

1. di stabilire, per le motivazioni specificate in narrativa, al fine di realizzare una riduzione dei costi di gestione delle sedi e di favorire una migliore organizzazione dell'attività lavorativa, la chiusura degli uffici consiliari per lunedì 31 ottobre 2022 e venerdì 9 dicembre 2022, anche ai fini dell'articolo 13 bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 13 ottobre 2022, n. 121**Oggetto: Modifica al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2022 – 2023.***Sono presenti*

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO CASUCCI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretario

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 2

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) che prevede l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

Visto l'articolo 79 del Regolamento Interno n. 28/2017 (RIAC) che disciplina la programmazione contrattuale del Consiglio regionale;

Visto il programma biennale degli appalti approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 18 novembre 2021, n. 116 relativo alle annualità 2022 e 2023, predisposto dal competente settore in materia di provveditorato, gare e contratti sulla base delle proposte presentate dai dirigenti responsabili di ciascun settore e di area del Consiglio regionale;

Rilevato che il programma di cui al punto precedente, aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 9 giugno 2022, n. 68 contiene l'elenco delle forniture e dei servizi che ciascun Settore e area del Consiglio regionale intende acquistare negli anni 2022 - 2023. Trattasi di acquisti di importo superiore a euro 20.000,00 IVA esclusa, suddivisi per settori omogenei, con indicazione della struttura competente, dell'oggetto, dell'importo presunto, del termine presunto dell'avvio del procedimento, dei relativi riferimenti di bilancio, nonché del responsabile del procedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del RIAC, è lo stesso Ufficio di presidenza competente a deliberare le variazioni del programma degli appalti qualora si rendesse necessario l'inserimento di procedure contrattuali originariamente non previste;

Vista la richiesta pervenuta dal dirigente del Settore "Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione Web, URP" circa la necessità di modificare il programma biennale degli appalti relativo alle annualità 2022 e 2023, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 116/2021, mediante il differimento delle iniziative indicate nell'allegato A), parte integrante del presente atto, per le motivazioni ivi espressamente indicate;

Vista la richiesta pervenuta dal dirigente del Settore "Logistica e vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati" di aggiornamento del programma biennale degli appalti relativo alle annualità 2022 e 2023, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 116/2021, mediante l'inserimento delle iniziative indicate nell'allegato B), parte integrante del presente atto, per la motivazione ivi espressamente indicata;

Tenuto conto che la struttura competente in materia di provveditorato, gare e contratti cura l'aggiornamento e la pubblicazione del programma biennale degli appalti;

A voti unanimi

delibera

1. di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, le variazioni del programma biennale degli appalti relativo alle annualità 2022 e 2023, approvato con deliberazione del 18 novembre 2021, n. 116, mediante l'inserimento delle iniziative di cui agli allegati A) e B), parti integranti del presente atto;
2. di incaricare la struttura competente in materia di provveditorato, gare e contratti all'aggiornamento e alla pubblicazione del programma biennale degli appalti con le modifiche di cui al punto 1).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

Unità Organizzativa*	Descrizione Acquisto*	Settore*	Livello di priorità*	RUP (Responsabile Unico Procedimento)*	Numero del capitolo di bilancio	Annualità (Avvio procedure di affidamento)	Durata Contratto*	Stanzamenti di bilancio (iva esclusa) Primo anno (2022)	Stanzamenti di bilancio (iva esclusa) Secondo anno (2023)	Anni successivi (iva esclusa)	Importo totale dell'intervento/colati al netto IVA	Dirigente Responsabile del contratto	Motivo della richiesta di modifica
Settore INFORMATICA, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE WEB, JUMP	Adesione all'Accordo Quadro Consip "servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni" - Lotto 4.	Servizi	LIVELLO 1	Mauro Callani	10272_10277, 10577_10578	2022	48 mesi	45.000,00	270.000,00	765.000,00	1.080.000,00	Mauro Callani	la pianificazione dell'acquisto è stata differita in conseguenza dei tempi di pubblicazione dell'Accordo Quadro, e successivamente a questa in attesa della risposta da parte del fornitore alla richiesta di informazioni sui servizi offerti e sui relativi costi.

Descrizione Acquisto*	Settore*	Livello di priorità*	RUP (Responsabile Unico Procedimento)*	Numero del capitolo di bilancio	Annuaità (Avvio procedura di affidamento)	Durata Contratto*	Stanziamenti di bilancio (iva esclusa)		Importo totale dell'intervento (Costi al netto IVA)	Dirigente Responsabile del contratto	Motivo della richiesta di modifica
							Primo anno (2022)	Secondo anno (2023)			
Iniziativa promossa direttamente dal CRT in attuazione dell'art. 4, co.1, Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 per l'attuazione dell'ambito di intervento di all'articolo 2, comma 1, lettera A): valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada, cosiddetta "street art", ^{SERVIZI} intesa quale particolare forma di espressione dell'arte moderna che si manifesta in luoghi pubblici e che compenetra e armonizza la capacità e la creatività artistica del singolo con l'arredo urbano in aree spesso trascurate e in abbandono		Altissimo	Sestini Cinzia	10694	2022	3 mesi	50.000,00		48.700,00	Cinzia Guerrini	Iniziativa approvata con Deliberazione UP n. 112 del 19 settembre 2022



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 696 del 27-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 21383 - Data adozione: 27/10/2022

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, Art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica sostanziale di una installazione esistente per la gestione di rifiuti posta in loc. Renaccio, nel Comune di Siena. Proponente: P.IVA/C.F. 00655510527. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023982

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la parte quarta del d.lgs.152/2006, in materia di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche (PRB), approvato con D.C.R. n. 94/2014;

Visto il vigente Piano regionale della qualità dell'aria, approvato con D.C.R. n.72 del 18/07/2018;

Vista la l.r. 22/2015, in materia di trasferimento delle competenze – tra l'altro – in materia di ambiente dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Ricordato che:

l'esistente sito produttivo per la gestione dei rifiuti della società Pianigiani Rottami Srl posto in loc. Renaccio del Comune di Siena è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Siena con disposizione dirigenziale n. 1367 del 30/01/2007, come da ultimo aggiornata con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1301 del 04/02/2020; l'AIA è stata rinnovata con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 13330 del 06/07/2022;

il sito produttivo è stato sottoposto a due procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, che si sono concluse con provvedimenti di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni (D.D. Provincia di Siena n. 1346 del 15.5.2013 e D.D. Provincia di Siena n. 272 del 17.7.2015);

in data 20/09/2019 e in data 22/11/2019, il Settore scrivente ha adottato due pareri di non sostanzialità, ai sensi dell'art.58 della l.r. 10/2010, con riferimento ad alcune modifiche previste per il sito produttivo;

Premesso che:

il proponente Pianigiani Rottami Srl (sede legale: via di Ribucciano 1,3,5,7, loc. Renaccio, Comune di Siena; partita IVA e C.F.: 00655510527), con istanza acquisita al protocollo regionale in data 08/03/2022 con prot. n. 0093615, e perfezionata in data 11/04/2022 al prot. 0151100, ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) richiesta di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente alla modifica sostanziale della esistente installazione per la gestione di rifiuti, posta in loc. Renaccio del Comune di Siena;

la modifica prevede, principalmente, la messa in opera e l'esercizio di un impianto di valorizzazione energetica (operazione R1, parte quarta d.lgs.152/2006) di alcuni rifiuti prodotti dal sito produttivo (*car-fluff* e imballaggi misti triturati); tale impianto verrà posto in un capannone esistente, posto all'interno del sito produttivo;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n.24719 del 13/05/22;

il sito produttivo rientra nel campo di applicazione della autorizzazione integrata ambientale (AIA);

il progetto previsto, ai fini della normativa VIA, rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 8.t) , della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 12/04/2022;

il Settore VIA, con nota del 12/04/2022 (prot.0153535) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. 0244932 del 15/06/2022 e 0189510 del 09/05/2022);

Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. 0247068 del 16/06/2022);

Settore Genio Civile Toscana sud (prot. 0183715 del 05/05/2022);

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio(prot. 0079586 del 28/02/2022);

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0168801 del 26/04/2022);

Acquedotto del Fiora Spa (prot. 0198205 del 13/05/2022);

ARPAT (prot. 0204303 del 18/05/2022);

sulla base dell'istruttoria svolta, il Settore VIA, il 14, 15 e 17/06/2022, ha richiesto - ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs.152/2006 - integrazioni e chiarimenti al proponente;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni e chiarimenti richiesti con nota prot. 0330071 del 29/08/2022;

con nota prot. n. 0331758 del 30/08/2022 il Settore VIA ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale sulla documentazione integrativa e di chiarimento;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. 0360678 del 22/09/2022);

ARPAT (prot. 0379047 del 05/10/2022);

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0348490 del 13/09/2022);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 08/03/2022, dalla documentazione di perfezionamento del 11/04/2022, e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata il 29/08/2022;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto in esame riguarda modifiche da attuare all'interno di un sito produttivo esistente di gestione di rottami di ferro e metalli ed altre tipologie di rifiuti. In prossimità del sito produttivo sono ubicati altri impianti industriali;

il sito produttivo è posto alla confluenza tra il Fosso Ribucciano e Fosso di Rilugo, facenti parte del reticolo idrografico regionale;

la realizzazione dell'opera ha l'obiettivo di operare in sito il recupero energetico di alcuni rifiuti derivanti dalle attività svolte nel sito produttivo, che allo stato attuale vengono smaltiti o recuperati in impianto terzo;

le attività della Pianigiani Rottami Srl producono rifiuti quali – tra gli altri - il *car-fluff* e gli imballaggi misti. La linea di valorizzazione energetica che il proponente intende installare sostituirà l'impianto di produzione CDR (combustibile da rifiuto) esistente e permetterà il recupero energetico di tali rifiuti (energia elettrica che sarà in parte utilizzata per i fabbisogni del sito produttivo ed in parte immessa nelle rete);

in particolare la valorizzazione energetica riguarderà i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:
“car-fluff”, codice EER 191004, per il 70% in peso del totale;
“imballaggi misti triturati”, codice EER 191212, per il 30% in peso del totale;

l'impianto in progetto è dimensionato per trattare un quantitativo complessivo di circa 1,263 Mg/h, per 24 h/giorno e 330 giorni/anno, per una totale di circa 30 Mg/g e 10.000 Mg/anno. L'impianto verrebbe realizzato all'interno di un capannone esistente della superficie di 1.855 m², nella porzione (estremità sud-est del sito) attualmente occupata dall'impianto di produzione CDR, che il proponente provvederà a dismettere;

l'impianto di recupero energetico in progetto risulta articolato in due sezioni impiantistiche:
Sezione di gassificazione;
Sezione di recupero di energia termica e produzione di energia elettrica;

il processo è articolato nelle seguenti fasi operative:

triturazione del *car-fluff* e degli imballaggi misti, realizzata nel trituratore esistente posto sotto la “tettoia *fluff*”, estremità nord-ovest del sito;

movimentazione della miscela *car-fluff* e imballaggi misti triturati verso la baia di stoccaggio in prossimità del gassificatore;

caricamento, tramite mezzo gommato con benna mordente, dei rifiuti triturati in tramoggia verso un nastro trasportatore di rilancio e successivamente verso il nastro trasportatore e pesatore, utilizzato per regolare la portata in ingresso;

trasporto della miscela tritata dal nastro pesatore alla tramoggia dotata di coclea che alimenta l'impianto di gassificazione;

gassificazione e ossidazione del *Syngas* (miscela composta in prevalenza da idrogeno e monossido di carbonio) mediante: pirolisi e successiva gassificazione a 600-700 °C, in reattore dotato di bruciatore alimentato a metano; estrazione del gas di sintesi o *Syngas* dai rifiuti solidi utilizzati come combustibile; ossidazione parziale mediante combustione del gas di estrazione;

post-combustione dei fumi in uscita dal gassificatore (T=950°C);

recupero energetico in sezione impiantistica costituita da scambiatore di calore, turbogeneratore ORC (funzionante a fluido organico) e raffreddatori a secco. Nel turbogeneratore è previsto di utilizzare un fluido di lavoro di natura organica appartenente alla classe dei silossani. La produzione di energia elettrica ipotizzata è di 15.240 MWh/anno, da cedere alla rete elettrica nazionale, al netto degli autoconsumi;

per realizzare il nuovo impianto di recupero energetico sarà necessario modificare il *lay-out* impiantistico, con riferimento alle aree adibite a stoccaggio ed afferenti a linee produttive esistenti;

la durata della fase di cantiere è prevista in 6-8 mesi e consisterà principalmente nelle seguenti attività: accantieramento, rimozione del vecchio impianto CDR, scavi per la realizzazione di un locale interrato per l'alloggiamento pompa ORC e del serbatoio interrato per l'olio diatermico, realizzazione di basamenti e pilastri in c.a., realizzazione di opere interne e dell'impianto elettrico, posa in opera delle apparecchiature;

il proponente ha preso in esame l'alternativa 0 (non realizzazione del progetto) e la realizzazione in altra zona industriale (in questo caso il proponente evidenzia i maggiori impatti connessi ai trasporti del rifiuto). Nella documentazione integrativa e di chiarimento il proponente specifica che “*le alternative di processo per quanto riguarda il car-fluff sono rappresentate esclusivamente dallo smaltimento in discarica quindi, come suggerito dal programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti (PNGR), la soluzione migliore per il recupero del car-fluff è valorizzazione energetica [...]*”

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

il sito produttivo è censito al catasto del Comune di Siena nel foglio n. 108, particelle 160 e 301;

secondo gli strumenti urbanistici del Comune di Siena (Piano strutturale), il sito ricade all'interno del Sistema funzionale degli Insediamenti in Aree Miste, Sistema di fondovalle, all'interno del Sottosistema delle alluvioni, UTOE 9 Città dell'Arbia; nel Piano Operativo ricade nelle Aree Miste 8, AM3 S9, servizi tecnici e tecnologici;

il sito produttivo è situato all'interno di un'area di notevole interesse pubblico, vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, con D.M. 10-1966; è posto al margine di aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) (boschi) del d.lgs.42/2004;

è posto all'interno della *buffer zone* del Sito Unesco "Centro storico di Siena"; la strada che corre in fregio all'impianto (via di Ribucciano) è parte dell'itinerario "Via Francigena";

secondo il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), il sito ricade nell'ambito di paesaggio, scheda 14 "Colline di Siena";

il perimetro della installazione non ricade in Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti o siti di interesse regionale; è situata a circa 1 km di distanza dal confine del Sito Natura 2000, ZSC/ZPS Crete di Camposodo e Crete di Leonina (cod. IT5190004);

il sito produttivo non è interessato da vincolo idrogeologico;

è contiguo ai seguenti corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico e di Gestione della Regione Toscana di cui alla L.R. 79/2012:

- Fosso Ribucciano (TS7586 e TS7685);
- Fosso di Riluogo (TS7434 e TS7684);

secondo il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) Distretto Appennino Settentrionale il perimetro della installazione è classificato a pericolosità da alluvione moderata P1 - "*pericolosità per alluvioni bassa*", ad eccezione di una porzione del capannone all'interno del quale sarà realizzato l'impianto di valorizzazione energetica, la quale ricade in area a pericolosità media P2 - "*pericolosità da alluvioni media*"; tali perimetrazioni corrispondono rispettivamente a pericolosità idraulica i.2 - media e i.3 elevata di cui agli strumenti urbanistici comunali;

il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) del Distretto Appennino Settentrionale, per l'area d'intervento non rileva criticità;

secondo il Piano di Gestione delle Acque (PGA), l'area di intervento:

- è limitrofa al corpo idrico superficiale Fosso di Riluogo (IT09CI_R000OM255FI), classificato in stato ecologico Scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato Sufficiente al 2027) e in stato chimico Buono (con obiettivo del mantenimento dello stato Buono al 2027);

dal punto di vista acustico, il sito produttivo risulta inserito, in base al vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCAA) del Comune di Siena, in Classe V - *Area prevalentemente industriale*; i recettori residenziali sono posti in classi III e IV;

il proponente ha analizzato i possibili impatti dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto previsto, sulle componenti ambientali interessate e le relative misure di mitigazione e monitoraggio; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative;

ha presentato elaborati specialistici sugli elementi di rilievo, sia a carattere progettuale che ambientale, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, all'impatto acustico ed agli aspetti idraulici;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento, con riferimento sia alla documentazione presentata all'avvio del procedimento che alla documentazione integrativa e di chiarimento;

Dato atto che:

ARPAT – dipartimento di Siena, nel contributo del 18/05/2022, afferente alla documentazione di avvio procedimento, presi in esame gli aspetti di competenza dell’Agenzia, ravvisa la necessità di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento, con riferimento agli aspetti progettuali, gestionali, ambiente idrico, emissioni in atmosfera, rumore;

nel successivo contributo del 05/10/2022, afferente alla documentazione di integrazione e chiarimento, il dipartimento ARPAT di Siena, acquisite le valutazioni delle strutture specialistiche dell’Agenzia, conclude come segue:

“[...] Visto quanto emerso nell’istruttoria complessivamente svolta sul progetto di modifica proposto, sintetizzata nel presente contributo unitamente a quello già rilasciato con prot. ARPAT n. 37498 del 18/05/2022, evidenziamo, per quanto di competenza di ARPAT, che permangono vari aspetti che, a nostro giudizio, risultano non chiari, non trattati in modo soddisfacente o non condivisibili.

Si elencano di seguito le principali problematiche riscontrate, che persistono anche dopo l’esame delle integrazioni e che potrebbero determinare impatti significativi sulle componenti ambientali:

A) logistica interna conseguente alla realizzazione delle modifiche in progetto, visto che:

- *risultano interferire con gli spazi attualmente destinati ad altre filiere di trattamento rifiuti ed agli stoccaggi connessi;*

- *prevedono:*

- *la movimentazione dei rifiuti triturati da un settore dell’impianto ubicato su un lato dell’impianto verso il settore opposto, dove verrebbe realizzato l’impianto di recupero energetico in progetto e la relativa baia di stoccaggio;*
- *il loro stoccaggio in una baia di incerta adeguatezza per il contenimento della dispersione di materiali leggeri e polveri.*

B) Quantificazione e qualificazione delle emissioni in atmosfera ed acustiche, considerate in particolare le carenze e le incertezze degli studi di valutazione preventiva rispettivamente forniti.

C) Accertamento dell’effettiva non assoggettabilità dell’impianto, nella sua interezza ed a seguito delle modifiche proposte, alla disciplina sulle Attività a Rischio di Incidente Rilevante.

D) Effettiva rispondenza alle Best Available Technique (BAT) applicabili, considerato che l’impianto è soggetto alla normativa IPPC.

Si evidenzia infine che il progetto proposto, benché in linea con alcune degli indirizzi contenuti nel Programma Nazionale di Gestione Rifiuti (in particolare per quanto concerne la gestione del flusso del cd “car fluff”), non risulta a nostro giudizio esplicitare adeguatamente le misure adottate per massimizzare il recupero di materia ed i criteri in base a cui discriminare i flussi di imballaggi da destinare a recupero energetico invece che a recupero di materia.

Sulla base delle motivazioni suddette si ritiene, per quanto di competenza, che il progetto sia da sottoporre a procedura di VIA.”.

In particolare con riferimento alla logistica del sito produttivo, l’Agenzia considera quanto segue.

ARPAT aveva chiesto le seguenti integrazioni al proponente: *“La posizione del trituratore (sotto la tettoia “fluff), desunta dal lay out rappresentato in tav. 003, risulta diametralmente opposta a quella individuata per la baia di stoccaggio del car-fluff e degli imballaggi misti triturati. Tale osservazione porta ad ipotizzare difficoltà logistiche per il trasferimento del triturato che il proponente intende effettuare con pala meccanica e probabili effetti sulla produzione di emissioni diffuse di polveri e sulla qualità delle acque meteoriche dilavanti ed, in generale, sulla razionale conduzione del processo per le interferenze con l’operatività delle altre filiere di trattamento già autorizzate.”.*

Il proponente nelle integrazioni evidenzia quanto segue:

“il trasporto dalla tettoia fluff al nuovo impianto, avverrà tramite cassoni scarrabili chiusi con telo copri / scopri;

la baia di stoccaggio sarà realizzata con barriere di cemento tipo new-jersey e sarà dotata di copertura mobile automatica, tipo copri/scopri, con telo in PVC;

il rifiuto triturato sarà trasferito dalla baia di stoccaggio alla tramoggia di carico a mezzo di caricatore gommato dotato di benna mordente;

in prossimità della baia di stoccaggio è presente una griglia di raccolta delle acque contaminate;

considerata la potenzialità giornaliera dell’impianto (30 Mg/giorno) è prevista una movimentazione interna di 3 mezzi giorno ed è sostenuto che la nuova logistica interna non determinerà problematiche sull’operatività delle filiere di trattamento già autorizzate o sulla viabilità interna.

E’ fornita una planimetria dell’impianto (tav. 26) riportante i tragitti da percorrere per il trasferimento dei rifiuti triturati alla baia di stoccaggio e da lì alla tramoggia di carico.”.

ARPAT conclude ritenendo “che tale aspetto meriti una valutazione più approfondita al fine di minimizzare i potenziali impatti e ottimizzare l’inserimento della nuova filiera nel contesto esistente, visto: che i piazzali rappresentati in tav. 26 sono di solito occupati da rifiuti e attrezzature varie; che le movimentazioni e le operazioni di carico/scarico verrebbero presumibilmente condotte con macchinari di grande taglia; le problematiche evidenziate dai controlli ARPAT svolti negli anni precedenti.

Riguardo alla stima di traffico indotto si rileva che non è specificata la capacità dei cassoni scarrabili che si intende utilizzare per il loro trasporto. Considerata la densità media dei rifiuti triturati riportata in altro punto della relazione integrativa (900 kg/m³), ipotizziamo una capacità di 12 m³. In definitiva riteniamo che su tali aspetti permangano criticità, in particolare per i potenziali riflessi sulla gestione complessiva dell’impianto.”.

La struttura specialistica di ARPAT competente in materia di modellistica previsionale conclude come segue: “Sintesi conclusiva

L’applicazione modellistica descritta nella documentazione esaminata appare eseguita con una metodologia in gran parte condivisibile e pertanto le stime prodotte sarebbero da ritenersi affidabili senonché:

- i valori ottenuti (decisamente irrilevanti per tutti gli inquinanti), oltre 10000 volte inferiori a quelle ottenuti con l’approccio screening adottato dal Settore Modellistica previsionale in precedenza per i PCDD/F (e tutt’ora validi, considerando che le caratteristiche del camino non sembrano variate);
 - la mancata precisazione dello scenario emissivo oggetto delle simulazioni;
 - gli errori/refusi riportati nella descrizione della sorgente;
- fanno pensare alla presenza di errori nell’impostazione della sorgente di emissione. Risulta pertanto necessario che il proponente:
- espliciti le caratteristiche dell’emissione impiegate nelle simulazioni;
 - definisca chiaramente i valori adottati in emissione per ciascun inquinante e conseguentemente quali valori limite al camino ipotizza;
 - fornisca, ai fini della verifica di quanto operato, il file di controllo del modello CALPUFF (in genere denominato calpuff.inp).”;

Ritenuto di condividere le valutazioni conclusive espresse da ARPAT, con riferimento alla logistica del sito produttivo prevista allo stato futuro ed alle emissioni in atmosfera;

Rilevato che tali valutazioni segnalano elementi di criticità in quanto:

l’inadeguatezza della prevista gestione logistica del sito produttivo può avere riflessi in termini ambientali, con riferimento alle emissioni diffuse in atmosfera ed alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti nonché in termini di possibili scenari incidentali dovuti alla ristrettezza degli spazi a disposizione per le operazioni di gestione dei rifiuti;

le incertezze e le imprecisioni che permangono con riferimento allo studio meteo diffusionale costituiscono elemento di significativa criticità, in quanto le sostanze emesse al camino dall’impianto in progetto comprendono diossine e furani, sostanze potenzialmente pericolose per la salute della popolazione generale e degli addetti;

Visto che gli altri contributi istruttori agli atti non evidenziano motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame;

Rilevato tuttavia che i Settori regionali competenti in materia di pianificazione rifiuti e di tutela della natura avevano chiesto integrazioni al proponente con riferimento – rispettivamente – alla coerenza del progetto con i criteri localizzativi di cui all’allegato 4 al vigente PRB ed allo screening di incidenza sul Sito Natura 2000 Crete di Camposodo e Crete di Leonina ma che, tuttavia, non si sono espressi sulla documentazione integrativa presentata dal proponente;

Visto che il Comune di Siena e l’Azienda sanitaria, consultati in due occasioni, non hanno ritenuto opportuno esprimersi;

Visto che dal competente Settore regionale non sono pervenuti elementi in merito al corretto inquadramento autorizzativo del nuovo impianto previsto e che quindi non è stato possibile accertare la coerenza o meno dell’impianto in progetto con i criteri di cui all’allegato 4 del Piano regionale rifiuti e bonifiche; nel caso l’impianto di progetto venisse inquadrato quale impianto di incenerimento o co-incenerimento si verifiche-

rebbe, rispetto allo stato attuale, un nuovo criterio escludente afferente alla presenza della *buffer zone* del Sito Unesco Centro Storico di Siena (allegato 4 al PRB, paragrafo 3.1, punto 6);

Dato atto che dalle consultazioni svolte:

non sono emerse interferenze con le infrastrutture del servizio idrico integrato;

non sono emerse interferenze con il reticolo idrografico regionale e con le relative fasce di rispetto (r.d. 523/1904, l.r. 41/2018);

il progetto non è in contrasto con gli strumenti di piano del Distretto Appennino settentrionale e con la normativa idraulica regionale. A tale proposito risulta necessaria l'adozione di alcuni accorgimenti afferenti alle tamponature ed alla aperture del capannone posto nella porzione sud-est del sito produttivo, come evidenziato anche nella relazione idraulica presentata dal proponente;

il progetto è coerente con il PIT-PPR, a condizione che siano previste differenti modalità realizzative della barriera vegetale da porsi sul lato nord del sito;

il progetto è coerente con la pianificazione e la programmazione nazionale e regionale in materia energetica; le previste operazioni di gestione di rifiuti speciali non presentano elementi di contrasto con il PRB, in quanto si collocano nel libero mercato;

gli impianti per il recupero dei rifiuti sono uno strumento cardine per garantire il rispetto del principio dell'economia circolare;

il recupero energetico del *car-fluff* è una opzione condivisibile ma prima di prevedere il recupero energetico degli imballaggi è necessario vagliare ogni possibilità di recupero di materia;

è necessaria l'implementazione nel sito produttivo di un sistema gestionale che garantisca di non superare i quantitativi cumulati di sostanze presenti in sito, che farebbero rientrare lo stabilimento tra quelli soggetti alla normativa in materia di incidenti rilevanti;

sono necessari alcuni approfondimenti afferenti alle valutazioni acustiche;

il sito produttivo nel suo complesso, allo stato modificato, deve essere coerente con le BATc di settore;

Rilevato quindi che il progetto in esame determina impatti negativi significativi, non adeguatamente mitigabili allo stato attuale delle conoscenze, sulla componente ambientale atmosfera, in termini di qualità dell'aria;

Rilevato altresì che l'inadeguatezza della logistica prevista allo stato modificato può determinare impatti indiretti sulla qualità dell'aria, in termini di emissioni diffuse, e sulle acque, in termini di non corretta gestione delle AMD nonché in termini incidentali con possibili conseguenze ambientali;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, nonché l'allegato IV bis alla suddetta parte seconda;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del d.lgs.152/2006:

- il progetto presenta, quali caratteristiche di rilievo, l'inquinamento atmosferico ed i disturbi ambientali, i rischi per la salute umana;

- con riferimento alla localizzazione, in termini di utilizzazione del territorio, il progetto interessa un'area in cui sono presenti recettori residenziali e recettori afferenti ad attività produttive, in qui sono presenti persone;

- con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, l'impatto sulla qualità dell'aria è complesso e può avere riflessi, per alcune sostanze emesse, sulla salute pubblica; l'impatto è possibile; la durata dell'impatto si protrarrà per tutta la vita utile dell'impianto; l'impatto potrà essere reversibile al termine dell'esercizio dell'impianto, ma non nel breve termine; l'istruttoria svolta, con riferimento al livello preliminare della progettazione, non ha accertato la possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulla componente ambientale atmosfera e – di conseguenza – sulla salute umana, per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tale impatto e le relative misure di mitigazione e monitoraggio dovranno essere approfondite nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale; in tale sede dovrà essere prevista una logistica di sito che non comporti prevedibili conseguenze negative per l'ambiente;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui agli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e artt. 23 e seguenti del D.Lgs 152/2006. A tal fine il proponente, ove ritenuto opportuno, dovrà presentare al Settore VIA regionale una istanza di rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 73 bis della l.r. 10/2010, tenuto conto delle indicazioni del regolamento approvato con d.p.g.r. 19R/2017 e della d.g.r. 1196/2019, nonché degli elementi ambientali di cui al presente atto;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica sostanziale della installazione esistente per la gestione di rifiuti, posta in loc. Renaccio, nel Comune di Siena, proposto da Pianigiani Rottami S.r.l. (sede legale: via di Ribucciano 1,3,5,7, loc. Renaccio, Comune di Siena; partita IVA e C.F.: 00655510527), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto alla proponente Pianigiani Rottami S.r.l. ;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 696 del 27-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 21385 - Data adozione: 27/10/2022

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48. Progetto di modifica sostanziale dell'esistente impianto di gestione rifiuti ubicato in Via Adolfo Fikai 36, nel comune di Monte San Savino (AR) gestito dalla ditta Select One Srl. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD024015

IL DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1196 del del 01.10.2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti in procedura ordinaria;

il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche (PRB), approvato con D.C.R. n. 94/2014;

Premesso che:

il proponente Select One S.r.l. (sede legale: Via Adolfo Ficai n.36, Monte San Savino – AR; P.I.: 00103910519), con istanza depositata in data 06.07.2022 (protocollo n. 270598), ha richiesto alla Regione Toscana, Settore VIA – VAS, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di modifica sostanziale dell'esistente impianto di gestione rifiuti ubicato in Via Adolfo Ficai 36, nel comune di Monte San Savino (AR);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010 come da nota di accertamento n.25132 del 08.07.2022;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972), come da dichiarazione pervenuta al n. 270598 del 06.07.2022;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, preveda specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

l'impianto allo stato attuale, trattando esclusivamente rifiuti non pericolosi mediante operazioni R12 e R13, non rientra nell'ambito di applicazione delle procedure di VIA di cui al D.Lgs 152/2006; l'impianto è in possesso di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006;

a seguito della modifica proposta, l'impianto rientrerà tra quelli di cui alla lettera z.a) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006: *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e come tale debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, in data 08.07.2022 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 08.07.2022;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. 275184 del 08.07.2022, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 319312 del 12.08.2022), Nuove Acque Spa (prot. n. 303439 del 01.08.2022) e dei seguenti Settori regionali: Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 279641 del 12.07.2022), Autorizzazioni Rifiuti (prot. n. 308719 del 03.08.2022);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 24.08.2022 (prot.n. 326882), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, in data 06.09.2022 (nota prot. 339936); detta documentazione è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

a seguito della nota del Settore VIA, prot. n.340193 del 06.09.2022, con la quale sono stati richiesti i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati su integrazioni e chiarimenti presentati dal proponente, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 208483 del 06.10.2022), Nuove Acque (prot. n. 389895 del 13.10.2022);

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 06.07.2022 (protocollo n. 270598) e dalle integrazioni depositate in data 06.09.2022 (nota prot. 339936);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto gestisce rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed è in possesso di autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 293/EC del 05/08/2015 dalla Provincia di Arezzo, come da ultimo modificata con decreto regionale n. 7385 del 30.05.2017, ed avente validità fino al 05.08.2025;

attualmente la gestione riguarda i rifiuti identificati con codice CER 170401, 170411, CER 160216 e 160214 per un quantitativo di stoccaggio istantaneo di 28,8 t e di trattamento annuo di 1.408 t (operazioni R12 e R13);

la modifica proposta prevede, a fronte dell'invarianza del quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio istantaneo e di rifiuti gestiti all'anno:

- l'introduzione di nuovi codici CER, sia pericolosi che non pericolosi, liquidi, fangosi e solidi, sui quali effettuare le operazioni R13 e D15;
- la riorganizzazione logistica degli stoccaggi;

ai fini VIA, a seguito della modifica proposta, l'impianto rientrerà tra quelli di cui alla lettera z.a) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

l'attività viene svolta all'interno di un edificio produttivo ubicato nell'area industriale del Comune di Monte San Savino, a circa 1,3 km dal centro urbano;

il proponente prende in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con il progetto in esame ed evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

nel PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico) l'area dello stabilimento è compresa nell'ambito di paesaggio 15 "Piana di Arezzo e Valdichiana";

l'area non risulta interessata dalla presenza di vincoli di tipo paesaggistico; l'area non risulta altresì interessata da beni archeologici o architettonici tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004;

l'area interessata dall'impianto non ricade all'interno di Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;

nel PGRA (Piano di gestione rischio alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale) l'impianto ricade in classe di pericolosità P2 - pericolosità da alluvione media (eventi con tempo di ritorno tra 30 e 200 anni); negli strumenti urbanistici comunali l'area è indicata a pericolosità idraulica elevata i.3;

nel PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) l'impianto non risulta perimetrato né ricade in aree con propensione al dissesto; negli strumenti urbanistici comunali l'area è indicata a pericolosità geologica media g.2;

nel PCCA (Piano di classificazione acustica) del Comune di Monte San Savino l'impianto è inserito in classe V; parte delle aree limitrofe sono inserite in classe IV;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalla modifica proposta, i fattori di impatto e le conseguenti opere di mitigazione, nonché le attività di monitoraggio e controllo;

il proponente ha preso in esame, quali parametri di sostenibilità ambientale, i criteri dell'allegato 4 al PRB (Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014);

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

ARPAT, nel contributo conclusivo del 06.10.2022, espresso a seguito della acquisizione della documentazione integrativa e di chiarimento, svolge le proprie considerazioni circa le matrici ambientali di competenza ed esprime le seguenti conclusioni:

"Vista l'istruttoria condotta dal Dipartimento sulle integrazioni fornite dal proponente si esprime parere favorevole al progetto di modifica, con le seguenti condizioni.

Prescrizioni

1. Nell'istanza di modifica dell'autorizzazione, il proponente dovrà:

a) dare conto dei criteri con i quali individua l'operazione R13 oppure D15, nell'ottica della valorizzazione delle operazioni di recupero rispetto a quelle di smaltimento.

b) prevedere bacini di contenimento per tutti i rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi (v. DM 161/2002, all. 3 e DM 05/02/98, all. 5)

c) dare conto di una disposizione degli stoccaggi che rispetti le precauzioni di sicurezza in relazione alle caratteristiche e ai pericoli dei rifiuti, nonché una gestione ottimale (v. Circ. MATTM n. 1121/2019)

Si ricorda al proponente di tener conto, qualora presenti istanza di modifica, del refuso della tabella di pag 14 dello Studio Preliminare Ambientale rev. giugno 2022, per quanto riguarda l'operazione richiesta per i EER 170401 e 170411";

Nuove Acque Spa, nel contributo conclusivo del 13.10.2022, espresso a seguito della acquisizione della documentazione integrativa e di chiarimento, espone quanto segue:

"[...] preso atto della documentazione integrativa prodotta dalla ditta Select One srl (con particolare riferimento al documento "progetto preliminare + studio preliminare ambientale – integrazione" del Settembre 2022), con la presente siamo ad esprimere il nulla osta di competenza per la conclusione positiva del procedimento.

Si ricorda nell'occasione che, considerato che lo scarico delle acque meteoriche di piazzali e coperture avviene nella fognatura comunale meteorica recapitante in ambiente, tutte le attività/lavorazioni in grado di generare rischi di contaminazione di dette acque dovranno essere condotte sotto copertura come dichiarato dal proponente nell'ambito dell'istanza; inoltre come dichiarato dalla ditta nell'ambito della documentazione inviata, le acque nere dovranno essere conferite nella pubblica fognatura nera presente, mentre le acque meteoriche dei piazzali / coperture nella pubblica fognatura bianca corrispondente.;"

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti nel proprio contributo del 03.08.2022 svolge le proprie considerazioni circa le matrici ambientali di competenza ed esprime posizione favorevole; tuttavia, specifica quanto segue:

"La Ditta precisa che "nella planimetria allegata è stata riportata una distribuzione di massima delle diverse tipologie rifiuti stoccati. L'azienda intende riservarsi la facoltà di gestire in maniera flessibile le aree a disposizione per lo stoccaggio dei rifiuti, fermi restando i quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo richiesti per ciascuna tipologia. Questo significa che, in caso di disponibilità di aree libere, potranno essere ivi stoccate anche tipologie di rifiuti per i quali, nelle condizioni ordinarie, è stato rappresentato lo stoccaggio presso un'altra area, e viceversa. Analoghe considerazioni valgono per gli spazi disponibili nella scaffalatura, dove, in assenza di talune tipologie di rifiuti, potranno essere stoccati pari quantitativi di altre tipologie di rifiuti.

Naturalmente i contenitori saranno sempre adeguatamente identificati con la descrizione della macro tipologia di riferimento e i CER presenti e i rifiuti liquidi pericolosi saranno stoccati in corrispondenza delle vasche di contenimento" [...]"

Specifica inoltre quanto segue:

"Questo ultimo aspetto dovrà essere meglio specificato in sede di istanza art. 208 così da poter sempre identificare le posizioni logistiche dei CER presenti in impianto, anche qualora gestiti in maniera alternativa";

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel proprio contributo del 12.07.2022, comunica che dall'esame del progetto proposto non emergono aspetti di propria competenza;

Dato atto che i contributi istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

il presente procedimento ha ad oggetto una modifica a carattere gestionale e logistico di un esistente impianto per la gestione di rifiuti, che non prevede interventi di rilevanza edilizia né ampliamenti del perimetro impiantistico;

in esito alla modifica prevista, consistente – oltre a variazioni logistiche - nella introduzione in impianto di nuovi codici CER, anche pericolosi, e della operazione di deposito D15, l'impianto entrerà nel campo di applicazione della normativa VIA;

in merito ai potenziali impatti e alle misure di mitigazione sulle matrici ambientali suolo e sottosuolo ed acque sotterranee, il proponente evidenzia che i rifiuti pericolosi liquidi saranno stoccati in cisterne e collocati in corrispondenza di vasche di contenimento, mentre i rifiuti pericolosi solidi saranno stoccati in fusti o big bags su pallets all'interno dell'edificio (su pavimento industriale o su scaffalatura porta pallets). In caso di sversamenti o dispersioni accidentali di rifiuti sono necessarie procedure di intervento per la loro rimozione;

le attività proposte verranno effettuate all'interno dell'edificio, su superfici impermeabili; eventuali sversamenti non potranno provocare impatti sul suolo e sottosuolo; nel resede esterno non verranno svolte né attività di scarico di rifiuti, né di lavorazione ma le sole funzioni di transito dei mezzi in ingresso e in uscita e di stoccaggio di modeste quantità di rifiuti solidi in contenitori idonei al di sotto della tettoia; le attività di scarico dei rifiuti e pesatura avverranno all'interno dell'edificio di fianco al portone di ingresso;

eventuali sversamenti dai mezzi in transito saranno prontamente contenuti e circoscritti mediante l'attivazione di procedure di emergenza; i piazzali saranno oggetto di controllo al fine di verificare la presenza di sversamenti accidentali, materiali estranei, fessurazioni della pavimentazione;

in merito al possibile riuso delle acque meteoriche dilavanti - AMD, il proponente evidenzia che il fabbisogno idrico è esclusivamente quello relativo ai servizi igienici e che quindi non è sostenibile il riuso in impianto delle AMD;

per quanto riguarda gli scarichi civili questi sono convogliati in pubblica fognatura nera;

le acque delle pluviali e dei piazzali sono convogliate alla fognatura bianca;

Considerato inoltre che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; è da privilegiare la collocazione impiantistica in aree già utilizzate ai fini produttivi ed a destinazione produttiva;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio. In tale ottica le operazioni di recupero di rifiuti speciali che verranno svolte presso l'impianto in esame si collocano nel libero mercato;

tra gli obiettivi del Piano regionale rifiuti vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto di modifica dell'impianto di gestione di rifiuti in esame;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e monitoraggio degli impatti e alla sostenibilità ambientale dell'impianto;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini della richiesta di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve:

a) uniformarsi alle indicazioni suggerite da ARPAT nel contributo riportato in premessa al presente atto;

b) effettuare gli approfondimenti indicati dal Settore regionale autorizzante nel contributo in premessa;

[la presente prescrizione 1.a) è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, la 1.b) è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti; tali Soggetti ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria;

quanto ricordato da Nuove Acque Spa al fine di prevenire la contaminazione delle AMD dei piazzali, nonché in merito al conferimento delle AMD e dei reflui domestici in fognatura;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, la messa in atto di misure di contenimento e rimozione dei liquidi sversati e la eventuale attivazione delle procedure di bonifica, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

nell'ambito della documentazione di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi e le misure di prevenzione e precauzione nei confronti degli addetti, con riferimento alle modifiche gestionali e logistiche previste;

nel rispetto delle previsioni della Disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto Appennino settentrionale e delle Note tecniche in materia degli strumenti urbanistici comunali, visti i battenti duecentennali prevedibili per l'area in esame, si ricorda la necessità che:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio da alluvione e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Monte San Savino e della Provincia di Arezzo, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica dell'impianto esistente di recupero rifiuti, ubicato in Via Adolfo Fikai n.36, nel Comune di Monte San Savino (AR), gestito da Select One S.r.l. (sede legale: Via Adolfo Fikai n.36, Monte San Savino – AR; - Partita IVA: 00103910519), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicato nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Select One S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 21581 - Data adozione: 03/11/2022

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto della Variante alla S.R.T. 71 - Lotto 3 - Comune di Cortona. Proponente: Settore viabilità regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione risanamento. Provvedimento conclusivo. acustico

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD024335

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento adottato con d.p.g.r. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con D.C.R. n. 18 del 12.02.2014;

Visto il D.M. 5.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;

Vista la normativa e le buone pratiche in materia di gestione delle terre e rocce da scavo: artt.184 bis e 185 del d.lgs.152/2006; d.p.r. 120/2017; Linee guida del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale 22/2019 del luglio 2019;

Premesso che:

Il proponente Settore regionale *Viabilità Regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione risanamento acustico*, con istanza pervenuta il 18/05/2022 prot. n. 0204002, ha richiesto al Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto “Variante alla S.R.T. 71 - Lotto 3 - Comune di Cortona”, trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

ai sensi dell'art.19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 23/05/2022 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 23/05/2022;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il progetto in esame rientra tra quelli elencati nell'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 7 lettera h) “*strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III; [...]*” e pertanto è soggetto a Verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 23/05/2022, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 0242106 del 14/06/2022), ARPAT (Prot. 0264771 del 01/07/2022), , Settore Genio Civile Valdarno Superiore (Prot. 0233909 del 08/06/2022), Settore Tutela della natura e del mare (Prot. 0248294 del 17/06/2022), Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (Prot. 0255200 del 23/06/2022), Settore Forestazione. Agroambiente (Prot. 0251399 del 21/06/2022);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 22/07/2022 (nota prot. 0293628), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente con nota prot. n. 0351935 del 15/09/2022;

con nota prot. 0356284 del 19/09/2022, il Settore VIA ha richiesto, sulla documentazione integrativa e di chiarimento, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: RFI Spa (Prot. 0381880 del 07/10/2022), ARPAT (Prot. 0384298 del 10/10/2022) Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (Prot. 0378498 del 05/10/2022), Settore Tutela della Natura e del Mare (Prot. 0372370 del 30/09/2022);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, pervenuti in data 18/05/2022 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 05/09/2022;

Preso atto che, in base alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'intervento in progetto rappresenta il 3° lotto funzionale del più ampio intervento di ammodernamento e ampliamento della S.R.T. 71, con origine in loc. Olmo, nel Comune di Arezzo, e termine sul raccordo autostradale RA 6 Bettolle – Perugia, per un'estensione complessiva di circa 31 km, mediante la realizzazione di una nuova infrastruttura avente le caratteristiche fissate dalla normativa di cui al D.M. n. 6792 del 5.11.2001, per le strade extraurbane secondarie;

il tracciato esaminato ricade nel territorio comunale di Cortona e ha uno sviluppo di circa 2325 m con origine al km 1+500 circa della S.P. 28 Siena Cortona, dove è previsto l'adeguamento a rotatoria dell'attuale intersezione a raso con una strada comunale. Si sviluppa in direzione Sud-Est e, dopo circa 750 m, si va a disporre parallelamente alla linea ferroviaria Roma Firenze di RFI Spa per circa un chilometro, lungo il quale la distanza tra le due infrastrutture varia tra 15 m e 30 m; la linea ferroviaria è posta ad est del tracciato stradale di progetto. Il tracciato si dirige quindi verso sud per immettersi sulla rotatoria esistente all'intersezione tra la S.C. di Padule e la variante alla S.R.T. 71 proveniente da Sud;

per i rilevati è prevista la realizzazione di scarpate rinverdate utilizzando il materiale di scavo accantonato;

il tracciato si sviluppa in aree classificate a pericolosità da alluvione elevata (P3) e media (P2) secondo il PGRA del Distretto Appennino Settentrionale ed il Piano strutturale intercomunale adottato nel febbraio 2022; in aree caratterizzate da pericolosità elevata P3 per flash-flood secondo il PGRA;

interferisce con i seguenti corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico regionale, di cui alla L.R. 79/2012, come aggiornato con D.C.R. 81/2021: Reglia del Chiarone (codice AV34461), corso d'acqua (codice AV34347), corso d'acqua (codice AV34780), corso d'acqua (codice AV34708), corso d'acqua (codice AV34936) e Reglia Padule (codice AV34989);

il campo base, con superficie di circa 3.000 mq, è allocato in prossimità della rotatoria esistente all'estremità sud del tracciato di progetto e si sviluppa in area a pericolosità da alluvione P2; sono previsti anche un cantiere operativo di 2800 m2 all'estremità nord e cantieri mobili;

il proponente, nello Studio preliminare ambientale, prende in esame i piani e programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

con Delibera della Giunta Regionale n. 795 del 02/08/2021, il progetto del Lotto 3 della variante alla S.R.T. 71 è stato inserito tra quelli da avviare in coerenza al Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con D.C.R. n. 18 del 12.02.2014. Il progetto soddisfa i criteri individuati dal PRIIM e dal regolamento D.P.G.R. 41/R/2004 "Regolamento regionale in materia di viabilità" per l'inserimento degli interventi sulle strade regionali negli atti di programmazione regionale dei lavori pubblici;

- miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con maggiori incidenti;
- interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento;
- condizioni di sviluppo territoriale;

il vigente Piano Strutturale di Cortona prevede la realizzazione della nuova S.R.T. 71, come uno degli interventi infrastrutturali di maggior importanza per il territorio comunale e negli elaborati è rappresentato un corridoio infrastrutturale largo 50 metri;

nel Regolamento Urbanistico di Cortona, le aree interessate dal tracciato ricadono in zona omogenea E (territorio rurale), sottozona E3 “la pianura”;

il progetto in questione risulta coerente con i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 28/02/2022;

l'area di intervento non risulta interessata da Immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (sottoposti a vincolo paesaggistico). Ad Est dell'area di intervento è presente l'area di cui al vincolo D.M. 05/01/1956, relativo alla “Zona comprendente l'abitato di Cortona e terreni circostanti, sita nell'ambito del Comune di Cortona”;

il progetto non va ad interessare aree vincolate paesaggisticamente per legge, di cui all'art.142 del D.Lgs 42/2004. Ad Est della ferrovia è presente una zona di interesse archeologico tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m, del Codice 42/2004;

il proponente ha presentato i risultati della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico; lo studio ha compreso tutte le indagini ricadenti nella fase di analisi indiretta; nell'analisi conclusiva del documento, all'area con buffer di 100 metri rispetto al nuovo tracciato stradale, viene assegnato:

- un Potenziale Archeologico di Grado 4 – Controverso/Non determinabile;
- un Grado di Rischio Archeologico Medio;
- un Valore di Impatto Archeologico Medio;

in riferimento al PIT/PPR (Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), l'area di progetto ricade nell'ambito di paesaggio n.15 “Piana di Arezzo e val di Chiana”; il progetto è coerente con gli obiettivi e le direttive del PIT in riferimento alla Scheda d'Ambito;

l'area di intervento interessa la zona sismica 2;

l'area di progetto non è tutelata dal vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e l.r. 39/2000;

in riferimento al piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Cortona risulta che i recettori coinvolti per la variante stradale di interesse risultano collocati in Classe III e Classe IV; per tali recettori si verifica la concorsualità con la linea ferroviaria esistente;

nell'area in esame non risultano essere presenti Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti o Siti di interesse regionale;

il proponente prende in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali del progetto, le alternative di localizzazione e la metodologia operativa relativa alle fasi di cantierizzazione;

il tracciato di progetto ha uno sviluppo di circa 2.300 m ed inizia a nord in loc. “Casa Pozzo Cavallo”, in corrispondenza del km 1+500 circa della S.P. 28, dove è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell'attuale intersezione a T con una strada comunale. E' quindi previsto l'adeguamento a rotatoria dell'attuale intersezione a raso con la strada comunale. Il tracciato si sviluppa poi in direzione Sud-Est; dopo circa 750 m, si va a disporre pressappoco parallelamente alla linea ferroviaria. Il tracciato si immette infine sulla rotatoria esistente all'intersezione tra la S.C. di Padule e la variante alla S.R.T. 71 proveniente da Sud;

la strada in progetto è di tipo C1 (strade extraurbane secondarie) ex DM 5.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, con piattaforma stradale costituita da una corsia per senso di marcia della larghezza di 3,75m e banchine laterali transitabili della larghezza 1,50 m;

dal punto di vista altimetrico il tracciato, che insiste su un'area pianeggiante, si sviluppa interamente in rilevato con altezze massime sul p.c. (piano campagna) pari a circa 2 m;

nei rilevati è prevista la realizzazione di scarpate rinverdite, utilizzando – quale terreno vegetale - il materiale di scavo accantonato;

il terreno escavato ammonta a circa 15.000 mc, per i quali è previsto il totale reimpiego in cantiere per la realizzazione del rivestimento delle scarpate stradali, rinterrati, rimodellamenti e ripristini delle aree di cantiere. Secondo la normativa in materia di terre e rocce da scavo, il cantiere in esame è classificato come *cantiere di grandi dimensioni* in quanto le terre prodotte sono in quantità superiore a 6.000 mc; per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è prevista l'operazione di trattamento a calce;

il fabbisogno di materiali per la realizzazione del progetto è stato così stimato:

- 55.000 mc di inerti per la realizzazione dei rilevati stradali, preferibilmente riciclati provenienti da recupero di rifiuti da costruzione e demolizione;
- 400 mc di calcestruzzo per la realizzazione delle opere d'arte;
- 6.500 mc di inerti per la costruzione della fondazione stradale;
- 3.900 mc di inerti per la realizzazione dello strato di sottobase in misto cementato;
- 6.500 mc di conglomerati bituminosi per la realizzazione degli strati di base, binder e usura;

il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

in merito alla *componente paesaggio* le aree di intervento non risultano soggette a vincoli di tipo paesaggistico e si collocano in area di fondovalle, in adiacenza alla linea ferroviaria. Al fine di mitigare l'impatto delle opere sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, nel progetto i tratti in rilevato saranno realizzati in terra, senza opere d'arte particolari e le scarpate saranno completamente rinverdite con essenze autoctone;

rispetto alla componente *Flora, vegetazione, fauna ecosistemi* lo studio preliminare ambientale evidenzia che nelle aree oggetto di intervento non sono presenti formazioni boschive o, in misura significativa, elementi arborei interferenti con i lavori; le aree utilizzate sono essenzialmente destinate ad usi agricoli. La trasformazione dei suoli in progetto non comporta perdita significativa di elementi vegetazionali.

Il nuovo rilevato si sviluppa principalmente in adiacenza all'attuale rilevato ferroviario; pertanto non andrà a costituire complessivamente una nuova barriera ecologica per la fauna, riconfermando l'assetto territoriale nell'attuale caratterizzazione di fondovalle attraversato da infrastrutture lineari;

è prevista la realizzazione di scarpate rinverdite con essenze vegetali autoctone e, nei collegamenti idraulici monte-valle che attraverseranno la futura infrastruttura, saranno predisposti presidi per evitare la formazione di trappole ecologiche o di strutture che possano impedire i movimenti di specie ittiche; tali attraversamenti consentiranno anche di avere una buona permeabilità ecologica per la fauna presente;

verranno poste in opera tutte quelle misure volte a garantire una corretta protezione ambientale della fauna durante la realizzazione delle opere, ed in particolare: evitare i tagli di vegetazione nei periodi di riproduzione dell'avifauna (marzo-luglio); le aree al di fuori del sito di progetto non dovranno essere occupate dagli addetti con macchine, materiali, mezzi d'opera e attrezzature di lavoro; l'appaltatore si dovrà accertare dell'assenza di siti di nidificazione, svernamento o riposo di specie animali; dovrà tutelare le risorse idriche durante i lavori in alveo, lavorando in periodi di magra; adottare, in caso di presenza di acqua, idonei sistemi di deviazione delle acque superficiali con apposite casseformi o paratie al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle acque e nell'alveo; evitare di occupare gli alvei con materiali di cantiere;

in merito alla *componente terre e rocce da scavo*, gli scavi previsti riguardano essenzialmente gli scotici del piano campagna per la formazione del cassonetto di imposta della nuova infrastruttura, che sarà realizzata

quasi tutta in rilevato; i materiali di scavo verranno completamente reimpiegati per la formazione della coltre di terreno vegetale sulle scarpate del rilevato e per la sistemazione dell'aiuola centrale della rotatoria di progetto sulla SP28;

per la *componente rifiuti* sono previste piccole quantità provenienti da demolizioni di manufatti o sedi stradali da dismettere. I reflui dei bagni chimici, i depositi prodotti dai lavaruote e dagli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia saranno smaltiti nel rispetto delle norme vigenti;

per la *cantierizzazione* è prevista la realizzazione di un cantiere base, del cantiere operativo e dell'area di cantiere vera e propria. Per l'organizzazione delle aree di cantiere il progetto fa riferimento a quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", ARPAT, Gennaio 2018, quale buona pratica tecnica, da adottare al fine di tutelare l'ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di ripristino dei luoghi;

in relazione alla *componente rumore*, per quanto riguarda i valori limite relativi alla nuova infrastruttura stradale, viene presa in considerazione la tipologia C1 per strade di nuova costruzione, per cui la fascia di pertinenza acustica ai sensi del D.P.R. 142/2004 risulta unica e di larghezza 250 m. È stato effettuato un censimento dei recettori ubicati nella fascia di pertinenza dell'infrastruttura in oggetto e stimati, con un modello di simulazione i livelli acustici.

I superamenti riscontrati dei valori limite comporteranno la necessità di intervenire con misure di mitigazione acustica, tra le quali viene indicata la possibilità di utilizzo di asfalto a bassa emissione di rumore; se tale mitigazione non risultasse sufficiente, il proponente prevede la possibilità di intervenire anche con barriere acustiche in corrispondenza dei ricettori e/o nei tratti limitrofi; nella documentazione viene riferito inoltre che le stime effettuate dovranno essere approfondite tenendo conto della concorsualità tra l'infrastruttura in progetto e la vicina linea ferroviaria; sulla base di tali stime saranno individuate con dettaglio di progettazione definitiva le mitigazioni da adottare;

durante la *cantierizzazione*, la fase di lavorazione più gravosa viene identificata dal proponente con l'utilizzo contemporaneo di un escavatore, un rullo compressore (rappresentate nel modello con due sorgenti puntiformi) e un transito di 10 autocarri/ora per il trasporto del materiale da e verso il campo base. Dai risultati del calcolo, il proponente conclude che i valori di rumorosità emessi in fase di cantiere superano i limiti di PCCA (classe IV per i recettori R2, R3 e R4), e che pertanto dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti al Comune, oltre a predisporre mitigazioni particolari anche di tipo mobile;

per quanto riguarda la *componente atmosfera*, nello Studio Preliminare Ambientale, viene effettuata una stima delle emissioni polverulente associata alla fase di cantiere prevista per il progetto, facendo riferimento a quanto contenuto nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte da ARPAT e riportate nel par. 6, Parte Prima dell'Allegato 2 al PRQA (piano regionale della qualità dell'aria).

Viene rilevato un generalizzato superamento dei limiti, nell'ipotesi in cui non vengano adottate misure di mitigazione, relativamente a tutti i recettori individuati, durante le attività potenzialmente polverulente (scotici, formazione rilevati, trasporti). A tal proposito vengono previsti interventi di mitigazione, quali bagnature dei materiali e delle piste di cantiere e, al fine di evitare sovrapposizioni di lavorazioni, di maggiore impatto sui recettori, il proponente prevede di realizzare il rilevato per i primi 1.600 m procedendo da Sud verso Nord, ed i restanti 700 m procedendo da Nord verso Sud;

sono previsti anche trattamenti a calce durante la formazione dei rilevati, per i quali viene indicata una lista di azioni mitigative da attuare al fine di ridurre le emissioni durante la loro esecuzione;

in fase di esercizio, l'infrastruttura in progetto determinerà maggiore scorrevolezza dei flussi di traffico del tratto in variante rispetto a quello esistente che attraversa l'abitato di Camucia;

per la *componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo* l'area in studio ricade nella porzione Sud-orientale della Val di Chiana, ai piedi dei rilievi collinari di Cortona, a quote topografiche comprese fra 250 m e 255 m s.l.m. L'area risulta pianeggiante, priva di forme di dissesto, e gli elementi più significativi rilevabili sono rappresentati dal reticolo idrografico minore e da forme di origine antropica (piccoli invasi artificiali, rilevati,

arginature). Si riscontrano interferenze con pozzi che si trovano in corrispondenza della sede stradale o nelle immediate vicinanze della stessa;

la soggiacenza della falda nel tratto oggetto di intervento è superiore ad 1,5 metri da piano campagna nella zona Nord e ad 1 m da p.c. nella zona Sud;

vengono individuati 6 corsi d'acqua del reticolo regionale per i quali è previsto un attraversamento della strada;

le aree dei 2 cantieri principali sono pavimentate e dotate di adeguati presidi; sono previste cautele e procedure gestionali per la prevenzione e la gestione delle criticità. I trattamenti a calce interesseranno terreni posti al di sopra del livello statico della falda;

sono previsti interventi di realizzazione di alcune opere d'arte direttamente in alveo dei vari corsi d'acqua presenti, per la costruzione dei nuovi attraversamenti; per questi casi sono state previste prescrizioni operative volte a minimizzare gli impatti;

nella relazione idrologico-idraulica sono stati delimitati i bacini idrografici afferenti ai punti di attraversamento della strada e calcolate le massime portate attese per eventi duecentennali, funzionali al dimensionamento degli attraversamenti idraulici;

con riferimento *ai materiali da costruzione* il progetto prevede che il rilevato stradale sia realizzato preferibilmente mediante aggregati riciclati, forniti da impianti di recupero. La volumetria complessiva stimata è di circa 55.000 mc. Nel progetto viene previsto di utilizzare in via preferenziale materiale riciclato da demolizione edile appartenente alla classe A1 delle norme UNI 11531;

il proponente ha presentato specifici elaborati relativi agli aspetti idraulici, geologici, geomorfologici e geotecnici;

il proponente ha effettuato una verifica preliminare dell'interesse archeologico delle aree interessate dal progetto.

Dato atto che, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti:

ARPAT, nei propri contributi del 01/07/2022 e del 10/010/2022, comunica che: *“In seguito all'esame della documentazione presentata si ritiene che, al fine di escludere possibili impatti sulle matrici ambientali dovuti alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, sia necessario ottemperare le condizioni ambientali proposte nei paragrafi seguenti con particolare riferimento all'impatto acustico e alla fase di realizzazione dell'opera”*.

In particolare, in merito all'impatto acustico in fase di esercizio, ARPAT - preso visione delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dal proponente - rileva che: *“Il proponente conclude affermando che le valutazioni svolte rimangono sostanzialmente valide e che i superamenti riscontrati in entrambi i periodi della giornata comportano la necessità di intervenire con misure di mitigazione acustica, tra le quali viene indicata la possibilità di utilizzo di asfalto a bassa emissione di rumore; se tale mitigazione non risultasse sufficiente, il proponente prevede la possibilità di intervenire anche con barriere acustiche in corrispondenza dei ricettori e/o nei tratti limitrofi.*

Il proponente dichiara inoltre che, tenendo conto dell'incertezza associata al modello di calcolo, le stime effettuate dovranno essere rivalutate e aggiornate tenendo conto della concorsualità tra l'infrastruttura in progetto e la vicina linea ferroviaria, sulla base di tali stime saranno individuate con dettaglio di progettazione definitiva le mitigazioni da adottare”.

Tenuto conto dell'attuale livello di progettazione preliminare, occorrono approfondimenti circa i limiti acustici per concorsualità con la ferrovia (ai sensi del D.M. 29/11/2000), tenuto conto dell'incertezza delle valutazioni previsionali (UNI 11143-1:2005 e UNI/ TS 11326-2:2015).

“Considerando quanto sopra nella fase attuale, si rilevano potenziali criticità per il rispetto dei limiti normativi diurni e notturni presso tutti i recettori considerati.

Tenuto conto della concorsualità dell'intervento in progetto con la linea ferroviaria RFI, considerato che le stime effettuate presentano un grado di incertezza estesa non considerato dal proponente, visto l'incremento

valutato in 0,5÷0,8 dB dei livelli precedentemente valutati per effetto dell'aumento del traffico pesante notturno considerato, tenuto infine conto che le valutazioni sono comprensive dell'effetto di mitigazione relativo alla posa di asfalto a bassa emissione, si può concludere che le stime effettuate indicano che per nessuno dei recettori considerati risulta garantito il rispetto dei limiti per la strada di tipo C1 fissati dal D.P.R. 142/2004". L'agenzia ritiene quindi necessario che vengano effettuati alcuni approfondimenti e che vengano previste eventuali ulteriori misure di mitigazione acustica:

- presentare la mappa acustica per gli scenari 1.1 e 1.2, di cui alla documentazione acustica agli atti del procedimento, comprensiva delle relative legende;
- approfondire l'analisi della concorsualità tra infrastruttura in progetto e la adiacente linea ferroviaria di RFI Spa ai sensi del D.M. 29/11/2000, ai fini della concorsualità nelle emissioni acustiche;
- in esito a quanto emerso dagli approfondimenti di cui al periodo precedente, definire nel dettaglio le misure di mitigazione anche per recettori che possono essere critici tenendo conto della incertezza. Tra le misure, oltre alla posa di asfalto a bassa emissione acustica, devono essere prese in esame anche barriere in corrispondenza dei recettori.

In merito all'impatto acustico in fase di cantiere, ARPAT da atto che dai risultati del calcolo il proponente conclude che i valori di rumorosità emessi in fase di cantiere superano i limiti di PCAA (classe IV per i recettori R2, R3 e R4), e che pertanto dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga ai limiti per tutte le fasi di lavoro, oltre a predisporre mitigazioni particolari anche di tipo mobile. "Si ritiene che tale indicazione debba essere inserita come condizione ambientale nell'eventuale provvedimento di esclusione dal procedimento di VIA e si ricorda che le lavorazioni potranno avere inizio solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune competente per territorio".

In merito alle emissioni in atmosfera di polveri in fase di cantiere: "Le stime illustrate nello SPA per la fase di cantiere appaiono correttamente impostate e sembrano condivisibili gli assunti del proponente. Si ritiene di condividere le conclusioni secondo cui – assumendo come riferimento le Linee Guida - appaiono rispettati i criteri di non rilevanza degli impatti previsti.

Si evidenzia peraltro che il proponente indica l'intenzione di redigere in sede di progettazione esecutiva un Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), in cui verranno raccolte - tra le altre cose - le azioni mitigative previste ai fini del contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera. Al momento della redazione del piano, sarà opportuno che le citate azioni mitigative siano rivalutate ed aggiornate in funzione degli eventuali nuovi elementi conoscitivi disponibili nel progetto esecutivo. Fatto salvo quanto sopra, sarà opportuno che vengano tradotte in forma prescrittiva (condizioni ambientali) le proposte di azioni mitigative relative alla fase di cantiere già indicate dal proponente" e ribadite dall'Agenzia.

In riferimento alla gestione delle terre: "Dall'esame della documentazione si evince che non è stata ancora condotta la caratterizzazione delle terre da scavo in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017. Il piano di indagini e la caratterizzazione saranno pertanto da condurre con riferimento agli Allegati 1, 2 e 4 del medesimo decreto e gli esiti da presentare nelle successive fasi autorizzative." . L'Agenzia fornisce specifiche indicazioni in merito.

In riferimento all'ambiente idrico, ARPAT prende in esame la presenza di pozzi lungo il tracciato di progetto, gli accorgimenti a tutela della qualità delle acque previsti dal proponente, lo svolgimento dei lavori in alveo, la corretta gestione delle AMD di cantiere.

ARPAT prende infine in esame la corretta gestione della fase di cantierizzazione e dei rifiuti ivi prodotti;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 14/06/2022, "segnala, in funzione di quanto previsto all'articolo 46 della LR 10/2010, che l'intervento in esame non è sottoposto a parere o nulla osta di questo ente. Ricorda tuttavia che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino Arno).

Le eventuali fragilità e condizionamenti gravanti sull'area di intervento dovranno essere accertati dal proponente e verificati dall'autorità competente per il procedimento in corso mediante consultazione delle mappe e delle norme dei piani di bacino vigenti, [...].

In particolare, si rileva che:

Con riferimento al PGRA, l'area di intervento:

- è classificata prevalentemente a pericolosità da alluvione media P2, nella quale ai sensi dell'articolo 9 della disciplina di Piano la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

- è interessata da classe di pericolosità elevata “3” per fenomeni di “flash flood”, per le quali la disciplina di Piano all’art. 19 detta indirizzi per la pianificazione urbanistica.

Con riferimento al PGA, l’area di intervento:

- è afferente al corpo idrico superficiale FOSSO DI LORETO, classificato in stato ecologico SUFFICIENTE (con obiettivo del mantenimento dello stato sufficiente) e in stato chimico BUONO (con obiettivo del mantenimento dello stato buono);

- è afferente altresì al corpo idrico superficiale REGLIA DELLE LEPRI – DEI MULINI, classificato in stato ecologico SUFFICIENTE (con obiettivo del mantenimento dello stato sufficiente) e in stato chimico NON BUONO (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

- interessa il corpo idrico sotterraneo DELLA VAL DI CHIANA, classificato in stato chimico BUONO (con obiettivo del mantenimento dello stato buono) e quantitativo BUONO (con obiettivo del mantenimento dello stato buono);

pertanto, dovrà essere assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Con riferimento al PBI, l’area di intervento è ricompresa in un Interbacino a deficit idrico superficiale molto elevato “C4” (ai sensi dell’art. 22 delle norme di PBI), ove eventuali nuovi prelievi idrici possono essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI.”;

RFI, Rete Ferroviaria Italiana Spa, nel proprio contributo del 07/10/2022 esprime “parere sostanzialmente favorevole con le prescrizioni di seguito riportate:

- La nuova viabilità non dovrà indurre alcun cedimento sul rilevato ferroviario;

Dovrà essere garantita la continuità idraulica degli attraversamenti ferroviari esistenti senza aggravio agli stessi;

- sulla base del progetto esecutivo dovrà essere richiesta l’autorizzazione per la realizzazione degli interventi in fascia di rispetto ferroviario in deroga al D.P.R. 753/80; con l’autorizzazione di cui sopra saranno anche fornite le prescrizioni per le lavorazioni e la movimentazione di mezzi in presenza di esercizio ferroviario.”;

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel proprio contributo istruttorio del 08/06/2022, prende in esame le interferenze con i corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale; evidenzia che il Campo Base si sviluppa in area a pericolosità idraulica P2. Conclude in senso favorevole e specifica quanto segue: “ nella successiva fase progettuale che dovrà essere sottoposta ad autorizzazione/concessione idraulica si chiede di approfondire:

1. le analisi idrologiche ed idrauliche condotte a supporto della progettazione che dovranno essere finalizzate alla valutazione degli effetti sul deflusso delle piene dei corsi d’acqua interferiti, indotti dalle opere in progetto rispetto allo stato attuale ante-operam; l’intervento proposto nel suo complesso pertanto dovrà rispondere ai criteri di realizzabilità delle infrastrutture lineari o a rete e relative pertinenze previsti all’art. 16 della L.R. 41/2018. In particolare le opere dovranno essere attuate senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree e, il piano di imposta del rilevato stradale dovrà essere posto ad una quota superiore al battente duecentennale con adeguato franco di sicurezza idraulica;

2. tutti nuovi attraversamenti previsti sul reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle NTC 2018 e relativa Circolare MIT 7/2019.

3. si chiede di valutare lo spostamento del campo base in area a P1.”;

il Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici , nei propri contributi del 21/06/2022 e del 05/10/2022, ha comunicato che Considerata la finalità di interesse pubblico del progetto, rivolto al miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada regionale 71, non si rilevano particolari problemi per le materie forestali di competenza del settore.

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nei propri contributi del 17/06/2022 e del 30/09/2022, ha comunicato che la localizzazione delle opere rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l’attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza.

Inoltre, per quanto di competenza, “rileva che gli aspetti che si ritengono potenzialmente più impattanti sono riconducibili alle attività di cantiere, per l’eventuale dispersione nel suolo, nelle falde e nell’ambiente di sostanze inquinanti e rifiuti, per le interferenze producibili sull’alveo del reticolo idrografico oggetto di interventi, per il possibile disturbo di specie animali legate ai corsi d’acqua. In merito agli effetti potenziali

sulla fauna, oltre a quelli indiretti di disturbo e sottrazione (temporanea) di habitat, si ritengono possibili impatti diretti per schiacciamento/collisione con i mezzi meccanici; tuttavia la localizzazione delle opere in un contesto già modificato da interventi pregressi di riduzione della vegetazione arborea ed arbustiva fa ritenere gli impatti di portata contenuta; i target potenzialmente più esposti sono quelli meno vagili, riconducibili ai micromammiferi, ai rettili ed agli anfibi.

Al fine di contenere gli effetti sulle componenti flora, fauna ed ecosistemi si propongono le seguenti misure di mitigazione, come previsto dall'art. 75 c. 2 della l.r. 30/2015, che possono concorrere a mitigare, per quanto possibile, gli effetti degli interventi sulla vegetazione e sugli aspetti naturalistici dell'area in esame:

1. prevedere, nelle opere di rinverdimento delle scarpate, l'impiego di specie autoctone erbacee, arbustive e possibilmente anche arboree; tali fasce di vegetazione, oltre a fornire servizi ecosistemici di diversa natura, concorrono ad aumentare la dotazione ecologica del territorio ed il miglioramento ambientale dell'area in esame secondo gli indirizzi e le direttive del PIT;

2. Riguardo l'utilizzazione di specie vegetali per opere a verde delle aree in oggetto, si richiamano le disposizioni di cui all'Art. 80 della L.R. 30/2015

- “c. 7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Fico degli Ottentotti (*Carpobrotus* sp.), Fico d'india (*Opuntia ficus-indica*), Amorfa (*Amorpha fruticosa*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*) ed Eucalipto (*Eucalyptus*). (...); in ogni caso, andranno utilizzati ecotipi locali scegliendo le specie in relazione agli specifici contesti di intervento;

- c. 9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.”

3. rimuovere rifiuti e materiali incongrui dalle aree di cantiere, che vanno ripristinate al termine dei lavori;

4. munire eventuali tombini e caditoie aperti sul piano di campagna, di griglie e/o rampe di risalita in modo che non divengano trappole ecologiche per la piccola fauna;

5. eseguire le opere in alveo possibilmente nel periodo di magra, evitando fenomeni di torbidità e il rilascio di sostanze inquinanti; provvedere al recupero ed al trasferimento di eventuali animali in difficoltà o rimasti in pozze isolate;

6. collocare le aree di cantiere al di fuori delle pertinenze del corso d'acqua ed adottando pratiche idonee evitare la contaminazione del suolo e delle falde e dell'ambiente naturale.”;

il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel proprio contributo del 23/06/2022, ritiene che “la nuova infrastruttura, localizzata in affiancamento alla linea ferroviaria Roma-Firenze, non comporterà una modifica rilevante del paesaggio dell'area, non necessitando di opere strutturali e non prevedendo modifiche morfologiche significative; inoltre le opere di mitigazione previste, appaiono consone alla tipologia di intervento ed alla sua ubicazione, per cui si ritiene che l'intervento non sia in contrasto con il PIT/PPR.”;

Visto che il proponente ha richiesto che il provvedimento di verifica ove necessario, contenga specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse in sede istruttoria sono state prese in esame nelle conclusioni del presente provvedimento;

Considerato che il progetto in esame costituisce un lotto funzionale della variante alla strada regionale 71 nel tratto compreso tra la città di Arezzo ed il raccordo autostradale Bettolle-Perugia, che consentirà di evitare l'attraversamento dei centri abitati posti lungo l'attuale tracciato, con benefici in termini di sicurezza stradale e di emissioni in atmosfera ed acustiche all'interno dei centri abitati;

Visto che l'istruttoria svolta, a fronte dei suddetti benefici, non ha messo in evidenza impatti negativi significativi ma ha evidenziato la necessità di misure di mitigazione e monitoraggio afferenti soprattutto alla fase di cantiere ed al rumore in fase di esercizio;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell'intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini della richiesta di autorizzazione e concessione idraulica, il proponente, sulla base del livello almeno definitivo della progettazione, deve dare conto di quanto segue:

a) approfondire le analisi idrologiche ed idrauliche condotte a supporto della progettazione, che devono essere finalizzate ad accertare gli effetti sul deflusso delle piene dei corsi d'acqua interferiti, indotti dalle opere in progetto rispetto allo stato attuale *ante-operam*; l'intervento proposto nel suo complesso pertanto deve rispondere ai criteri di realizzabilità delle infrastrutture lineari o a rete e relative pertinenze previsti all'art. 16 della L.R. 41/2018. In particolare le opere devono essere attuate senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree; il piano di imposta del rilevato stradale dovrà essere posto ad una quota superiore al battente duecentennale con adeguato franco di sicurezza idraulica;

b) tutti nuovi attraversamenti previsti sul reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle Norme tecniche costruzioni, NTC 2018, e relativa Circolare Ministero Infrastrutture, MIT 7/2019;

c) valutare la possibilità dello spostamento del campo base in area a pericolosità P1 di PGRA;

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente)

2) ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, con riferimento al rumore in fase di esercizio, il proponente deve effettuare gli approfondimenti indicati da ARPAT nel contributo riportato in premessa al presente atto;

(la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente)

3) ai fini della approvazione del progetto esecutivo, con riferimento alla fase di realizzazione delle opere, il proponente deve redigere il Piano ambientale della cantierizzazione che tenga conto delle misure di mitigazione e monitoraggio previste nella documentazione agli atti del presente procedimento, delle buone pratiche di cui alle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, gennaio 2018), nonché di quanto segue:

a) con riferimento alle emissioni di polveri sottili, adottare le seguenti misure:

bagnatura del materiale durante le operazioni di scavo;

bagnatura delle piste non pavimentate ogni 4 ore con una quantità di acqua di 0,4 litri al m², o altri sistemi equivalenti. Dovrà essere mantenuta traccia su appositi registri della quantità di acqua o altra sostanza utilizzata;

realizzazione della porzione Sud della Variante alla SR 71 di lunghezza pari a 1.600 m procedendo da Sud verso Nord;

realizzazione della porzione Nord della Variante alla SR 71 di lunghezza pari a 700 m procedendo da Nord verso Sud;

pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;

copertura con teloni dei materiali polverulenti trasportati;

attuazione di idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (massimo 20 km/h);

bagnatura periodica o copertura con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) dei cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;

rinverdimento delle aree (ad esempio i rilevati) in cui siano già terminate le lavorazioni senza attendere la fine lavori di realizzazione dell'intero progetto;

adozione, ove necessario, di barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere;

b) ai fini del contenimento delle emissioni, i veicoli a servizio dei cantieri dovranno essere omologati con emissioni rispettose delle seguenti normative europee (o più recenti):

veicoli commerciali leggeri (massa inferiore a 3,5 t, classificati N1 secondo il Codice della strada): Direttiva 1998/69/EC, Stage 2000 (Euro 3);

veicoli commerciali pesanti (massa superiore a 3,5 t, classificati N2 e N3 secondo il Codice della strada): Direttiva 1999/96/EC, Stage I (Euro III);

macchinari mobili equipaggiati con motore diesel (non-road mobile sources and machinery, NRMM: elevatori, gru, escavatori, bulldozer, trattori, ecc.): Direttiva 1997/68/EC, Stage I;

c) con riferimento al trattamento a calce delle terre, adottare le seguenti misure:

al fine di scongiurare la dispersione di calce in atmosfera, dovrà essere prevista la simultaneità delle operazioni di spandimento della calce e successiva miscelazione con il materiale, evitando di superare i 15 minuti di latenza;

in giornate particolarmente ventose le attività di uso della calce non dovranno essere avviate, particolarmente in aree sensibili: distanza inferiore a 100 m da edifici residenziali; centri industriali con presenza permanente di persone; strade di media e grande importanza; zone di orti, giardini e frutteti nei periodi di fioritura; zone di pascolo con presenza di mandrie; zone di parcheggi o, più in generale, zone con manufatti sensibili agli attacchi di sostanze alcaline;

in caso di repentino aumento della velocità del vento a lavorazioni avviate, limitatamente alle operazioni di spandimento o di prima fresatura di miscelazione, si dovrà procedere all'immediata miscelazione rapida tramite fresa dei primi 10 cm di rilevato, al fine di evitare eventuale spolvero;

le operazioni di stesa della calce, così come le attività di successiva fresatura (prima, seconda e terza fresatura), potranno essere riprese solo al ripristino di condizioni di vento ordinarie;

oltre all'indicazione precedente, al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere effettuata una nebulizzazione con acqua della parte di rilevato lavorato durante la giornata, allo scopo di fissare l'eventuale calce non reagita col materiale;

le eventuali sospensioni delle lavorazioni determinate dalle avverse condizioni meteorologiche dovranno essere registrate in opportuna documentazione di cantiere;

nel caso l'attività debba essere svolta in prossimità di recettori (posti a distanze inferiori a 50 m), dovranno essere posizionati ed attivati nebulizzatori di acqua e/o barriere di protezione dei recettori stessi;

d) in relazione alla documentata presenza di pozzi interferenti con il cantiere e con il tracciato della nuova viabilità, sulla base di un censimento di dettaglio di ciascuna opera devono essere individuate le modalità d'intervento finalizzate ad impedire che in fase di cantiere e in fase di esercizio i pozzi possano costituire percorsi preferenziali di migrazione in falda per le acque meteoriche e per eventuali inquinanti. Le azioni necessarie per la messa in sicurezza dovranno essere condotte preventivamente all'avvio delle altre attività di cantiere;

e) i lavori in attraversamento di corsi d'acqua, compatibilmente con l'organizzazione delle attività di cantiere, devono essere previsti nel periodo di asciutta;

f) per la esecuzione di scavi sotto falda, devono essere previste azioni a tutela dell'acquifero quali abbassamenti temporanei della falda e misure atte ad impedire il recapito all'interno delle aree di scavo di acque di scorrimento superficiale di provenienza esterna;

g) il Piano ambientale della cantierizzazione deve costituire parte del Capitolato di appalto e deve essere reso obbligatorio per l'impresa appaltatrice;

h) il Piano deve prevedere adeguate procedure gestionali dove, per gli specifici interventi di dettaglio programmati, siano individuati i rischi potenziali per le matrici ambientali, le misure di prevenzione da adottare e le modalità d'intervento da porre in atto al verificarsi di criticità;

(la presente prescrizione 3. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente)

4. almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente - o l'impresa appaltatrice - deve comunicare ad ARPAT gli impianti presso cui saranno conferiti i rifiuti prodotti dalle operazioni di cantiere;

(la presente prescrizione 4. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente)

Ritenuto che il proponente, con riferimento alla suddetta prescrizione 2, possa richiedere di effettuare la verifica di ottemperanza prima dell'avvio dei lavori, in ragione di esigenze connesse al necessario apporto collaborativo e conoscitivo dell'impresa appaltatrice; su tale richiesta deve essere acquisito il nulla osta del Settore scrivente;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

adottare le buone pratiche per la tutela di fauna, flora ed ecosistemi indicate nel contributo istruttorio del Settore Tutela della natura e del mare, riportato in premessa al presente atto;

organizzare il cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dai cantieri;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle Norme ed alle disposizioni di Piano, come emerse in sede istruttorie:

la necessità di uniformarsi alle vigenti Norme per la tutela della linea ferroviaria Roma-Firenze, come evidenziate nel contributo istruttorio di RFI Spa, riportato in premessa al presente atto;

la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture e con i sottoservizi;

per quanto attiene al previsto trattamento a calce delle terre e rocce da scavo, fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, tenere conto delle Linee guida SNPA 22/2019 e della Sentenza del Consiglio di Stato n.48 del 7.1.2022. Dato atto che il presente provvedimento non dispone la sottoposizione a VIA del progetto in esame, deve essere presentata ad ARPAT la dichiarazione di utilizzo, con le modalità e nei termini di cui al d.p.r. 120/2017. A tale proposito, si ricorda quanto segnalato da ARPAT:

- ai fini della caratterizzazione delle terre da scavo in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, il piano di indagini e la caratterizzazione saranno da condurre con riferimento agli Allegati 1, 2 e 4 del suddetto decreto;

- durante l'esecuzione dei lavori di scavo, in caso di rinvenimento di materiale di riporto con componente di origine antropica maggiore del 20% in peso, la cui origine possa essere ricondotta a movimentazione di materiale di origine antropica, anche in epoche "storiche", lo stesso non potrà essere utilizzato come sottoprodotto e la procedura dovrà prevedere: prelievo di campioni del materiale di risulta; analisi ambientali effettuate sui campioni del materiale e test di cessione secondo le specifiche indicate al comma 3, art. 4 del D.P.R. 120/2017, considerando lo stesso come rifiuto. Tali terre potranno tuttavia essere riutilizzate in situ (senza limite del 20% in peso), ove le matrici di riporto, sottoposte a test di cessione, risultino conformi ai limiti per le acque sotterranee e conformi alle CSC del suolo/sottosuolo, per la specifica destinazione d'uso dell'area;

le disposizioni in materia di tutela dei beni archeologici previste dalla parte seconda del d.lgs.42/2004 e dal Codice dei contratti pubblici d.lgs.50/2016, con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche;

quanto riportato nel contributo in premessa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, relativamente al PGA;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, devono essere presi in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas, di corsi d'acqua, in aree a pericolosità idraulica, nonché relativi alle operazioni di trattamento a calce. Devono essere adottate misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'adozione di misure per il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e la eventuale attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs.152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione

delle misure di prevenzione e l'effettuazione delle previste comunicazioni, di cui alla parte quarta del d.lgs.152/2006;

le misure di mitigazione e controllo della produzione e propagazione di polveri in fase di cantiere, di cui alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ed al Piano regionale della qualità dell'aria, allegato 2, paragrafo 6;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere; si raccomanda, per il cantiere base e per il cantiere operativo, l'installazione di un impianto di trattamento delle AMD, che rappresenterebbe una misura di tutela ulteriore a protezione delle acque superficiali e sotterranee;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente o per l'impresa appaltatrice di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione (dalla valutazione acustica preliminare agli atti del procedimento, risulterebbero superamenti dei valori limite di PCCA per 3 recettori in classe IV). Si ricorda che le lavorazioni potranno avere inizio solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune competente per territorio;

le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla d.g.r. n.1315 del 28.10.2019;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari, attrezzature o installazioni di cantiere;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle opere previste ed il loro esercizio si devono conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto "Variante alla S.R.T. 71 - Lotto 3 - Comune di Cortona", nel Comune di Cortona, proposto dal Settore *Viabilità Regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione risanamento acustico* per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente; sono fatti salvi i tempi più stringenti imposti dalle norme che accompagnano il finanziamento del progetto in esame. Entro il medesimo termine di 5 anni, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA-VAS regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando

evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Settore Viabilità Regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione risanamento acustico;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E "SITI ORFANI" PNRR

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15117 del 28-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 21595 - Data adozione: 03/11/2022

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 242 comma 4, DGRT 1151/2013 - Approvazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica del Sito LI066 "Interno Perimetro ENI (Ex ERG Petroli) (Compagnia dei Lavoratori Portuali di Livorno C.P.L.)", di proprietà Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS), ubicato in via dei Trasportatori a Livorno, nel Comune di Livorno (LI), all'interno del Sito di Interesse Regionale (SIR) di Livorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD024340

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, parte IV, Titolo V, concernente la bonifica dei siti inquinati ed in particolare l’articolo 242 commi 4, 5 e 6, riguardo a quanto previsto circa l’Analisi di Rischio sito-specifica ed al Piano di Monitoraggio;

Vista la Legge Regionale del 18 maggio 1998, n. 25 “*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*” ed in particolare l’art. 5 bis (*Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica*) (SISBON);

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 18 novembre 2014 n. 94 con la quale è stata approvato definitivamente il “*Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)*”;

Vista la Delibera Giunta regionale del 15/03/2010, n. 301 “*L.R. 25/98 – Art. 5 – Comma 1 lett. e bis, linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati*”;

Visto il D.M. del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Livorno;

Visto l’art. 36-bis, comma 3 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale dispone che “*su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all’esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale*”;

Vista la Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013, n. 296 che approva la “*proposta di ripermetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno, e Piombino ai sensi dell’art. 36 bis comma 3 della l. 7 agosto 2012, n. 134*”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 147 del 22/05/2014 (GURI 16/07/2014) che ridefinisce il Sito di Interesse nazionale di “Livorno” stabilendo all’art. 2 “*per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Livorno, incluse le vasche di colmata a mare, le aree dei canali industriali e le aree portuali (incluse all’interno delle dighe foranee), e per le aree marino-costiere (ubicate all’esterno delle dighe foranee a fino al limite dell’attuale perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale, cioè circa 3 km dalla costa) che dalle indagini effettuate da ICRAM, sono risultate sotto i valori di intervento, non riportate nella cartografia allegata, la Regione Toscana subentra al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio ed del mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*”;

Visto il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17 novembre 2021 “*Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Livorno*”;

Vista la Delibera Giunta regionale del 23/12/2013, n. 1151 “*Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati per le aree di cui all’articolo 36 bis commi 2 e 3 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83*”;

Vista la Delibera Giunta regionale del 23/12/2013, n. 1152 “*Indirizzi e criteri per la semplificazione delle procedure di bonifica delle aree escluse dai perimetri dei Siti di Interesse Nazionale di Massa e Carrara, Livorno e Piombino*”;

Vista la Legge Regionale 03/03/2015 n. 22 recante *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle LR 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”* così come modificata dalle leggi regionali 70/2015 e 9/2016;

Vista la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 5 comma 1 ove si prevede che la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale (l.r. 10 luglio 2006 n.30 *“Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica dei siti contaminati”*), esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia;

Tenuto conto che nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS), la Regione Toscana, il Comune di Livorno, l'Azienda Servizi Ambientali (ASA) Spa e l'Autorità Idrica della Toscana (AIT) per l'attuazione di un programma di interventi finalizzati all'adeguamento del sistema depurativo urbano della Città di Livorno, il sito in oggetto è stato individuato quale area per la realizzazione del nuovo depuratore cittadino;

Vista la nota ricevuta in atti regionali prot. n. 272345 del 07/07/2022, con cui la Azienda Servizi Ambientali (ASA) Spa ha trasmesso il documento *“Piano di Caratterizzazione Ambientale ed Analisi di Rischio Sito Specifica ai sensi del DL 152/06 dell'area sita in via dei Trasportatori – Comune di Livorno”*, del giugno 2022, a firma del Geol. M. Tesei, riguardante le risultanze analitiche delle indagini di cui al Piano di caratterizzazione – già approvato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 con D.D. della Regione Toscana n. 7921 del 11/05/2021 - e l'Analisi di Rischio (AdR) sito-specifica, relativamente al sito in esame;

Vista la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della legge n. 241/19 90, indetta con ns. nota prot. n. 307245 del 03/08/2022 al fine di acquisire pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, circa l'AdR di cui al documento prima detto;

Ricordati i commi 3 e 4 dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, *“le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico”* [...] *“Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni [...].”*;

Considerato il parere di Arpat del 14/09/2022 (ns. prot. n. 349204 del 14/09/2022), in cui [...] *si ritengono condivisibili l'AdR elaborata dal proponente e la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee*, riportato in Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato il parere del Comune di Livorno, ufficio Ambiente, ricevuto in atti regionali prot. n. 407795 del 26/10/2022, in cui si condividono [...] *le conclusioni riportate nel Contributo tecnico istruttorio del Dipartimento Arpat*, riportato in Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che le risultanze della caratterizzazione ambientale, riportate nel documento sopra richiamato, hanno mostrato per i suoli il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di riferimento (Tabella 1 Colonna B dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del D. Lgs. 152/2006), per il parametro DDD-DDT-DDE (fitofarmaco) e per le acque sotterranee il superamento delle CSC di riferimento (Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del D. lgs. 152/2006), per i parametri Boro, Manganese, Ferro, Arsenico e allo ione ammonio NH₄⁺;

Tenuto conto che l'AdR sito-specifica svolta nello scenario attuale (Modello Concettuale) ha evidenziato per il suolo il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) calcolate con l'AdR medesima e quindi l'assenza di rischio sanitario e ambientale in relazione alla contaminazione da DDD-DDT-DDE presente nei terreni;

Considerato che per le sorgenti di contaminazione presenti nel suolo non saranno pertanto necessarie opere di bonifica ma esclusivamente il mantenimento delle condizioni di pavimentazione attuali o similari;

Considerata la necessità di tenere conto sia per gli aspetti ambientali che sanitari, in relazione alla prospettiva di realizzare nel sito in esame il nuovo depuratore della Città di Livorno, della contaminazione presente nei suoli nel caso di eventuali opere di escavazione connesse ai futuri interventi di progetto;

Considerato che nelle acque sotterranee è stato riscontrato il mancato rispetto delle CSR ai Punti di Conformità (coincidenti con le CSC normative per tale matrice ambientale) per i parametri Boro, Manganese, Ferro, Arsenico e allo ione ammonio NH₄⁺;

Tenuto conto che i suddetti contaminanti delle acque sotterranee non sono riconducibili a lavorazioni e/o operazioni specifiche svolte nel sito, ma sono associabili alla condizione generale di contaminazione di area vasta entro cui il sito in esame è geograficamente inserito, e che ad essi non è associato un rischio sanitario;

Vista inoltre la presenza di una Messa In Sicurezza d'Emergenza (MISE) – e di futura Messa In Sicurezza Operativa, MISO) in corrispondenza del perimetro sud-occidentale della Raffineria Eni (inserita all'interno del SIN di Livorno la cui competenza per quanto riguarda la bonifica è in capo al Ministero della Transizione Ecologica), in adiacenza al sito in esame, atta a garantire il confinamento idraulico delle acque sotterranee dell'area;

Considerato quindi che per le acque sotterranee, in base all'assenza di un rischio sanitario specifico e alla presenza del sistema di messa in sicurezza legata al SIN di Livorno, non occorrono operazioni di bonifica o ulteriori azioni di messa in sicurezza;

Visto il Piano di Monitoraggio proposto per le acque sotterranee, per i parametri Arsenico, Boro, Manganese, Ferro, ione ammonio NH₄⁺, DDT, DDE e DDD, e per il livello piezometrico, la conducibilità e la temperatura, a cadenza semestrale (periodi marzo-aprile e settembre/ottobre), da realizzarsi fino alla cantierizzazione del sito e da rimodulare eventualmente una volta realizzato il nuovo depuratore di Livorno in funzione della progettazione dello stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, *qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento e che [...] la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito;*

Rilevato che il sito in esame è identificato in SISBON con il codice LI066 “Interno Perimetro ENI (Ex ERG Petroli) (Compagnia dei Lavoratori Portuali di Livorno C.P.L.)”, di proprietà Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS), ubicato in via dei Trasportatori a Livorno, nel Comune di Livorno (LI), all’interno del Sito di Interesse Regionale (SIR) di Livorno (v. Allegato 3, ubicazione);

Considerato che non è pervenuto il parere della Azienda ASL Toscana Nord-ovest zona Livorno, Settore Prevenzione ;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante la conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all’articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore *Bonifiche e Siti Orfani PNRR* della Regione Toscana e che la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore Sandro Garro;

Dichiarata l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6 Novembre 2012;

Dato atto che l’ufficio presso il quale sono conservati gli atti e la documentazione tecnica, in formato elettronico, relativi al procedimento è il *Bonifiche e Siti Orfani PNRR* della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana – Regione Toscana Via di Novoli 26;

Dato atto che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa;

DECRETA

1. Di adottare, ai sensi della L. 241/90 art. 14 bis comma 5, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria svolta in modalità semplificata in modalità asincrona ai sensi della citata L. 241/90 art. 14 bis.
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 242 c. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Analisi di Rischio sito-specifica descritta in premessa, del sito identificato con codice regionale condiviso Sisbon LI066 “Interno Perimetro ENI (Ex ERG Petroli) (Compagnia dei Lavoratori Portuali di Livorno C.P.L.)”, di proprietà Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS), ubicato in via dei Trasportatori a Livorno, nel Comune di Livorno (LI), all’interno del Sito di Interesse Regionale (SIR) di Livorno, la cui posizione è riportata in allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dichiarare concluso positivamente il procedimento del sito in esame, ai sensi dell’art. 242 comma 5 del D. Lgs. 152/2006.
4. Di approvare il Piano di monitoraggio proposto per le acque sotterranee, secondo i tempi e le modalità descritte in premessa.
5. Di dare atto che l’approvazione della Analisi di Rischio sito-specifica in esame è subordinata al mantenimento dello scenario con cui la stessa è stata elaborata, in particolare per quanto riguarda le condizioni della pavimentazione attuale in relazione alla contaminazione presente per i suoli, e che qualora intervenissero in futuro dei fattori che modifichino le caratteristiche del Modello Concettuale secondo cui la stessa è stata elaborata, dovrà essere redatta una nuova AdR al fine di valutare eventuali variazioni delle Concentrazioni Soglia di Rischio di riferimento.

6. Di evidenziare che al verificarsi di eventuali mutamenti della destinazione d'uso dell'area che comportino limiti più restrittivi dovranno essere riattivate le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7. Di demandare al Comune di Livorno l'adeguamento del certificato di destinazione urbanistica nonché l'adeguamento della cartografia e delle norme tecniche di attuazione del proprio strumento urbanistico generale ed inoltre che il Comune darà comunicazione dell'adeguamento all'Agenzia del Territorio.

8. Di provvedere all'aggiornamento della "*Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica*" (SISBON) per il sito in oggetto.

9. Di trasmettere il presente atto alla Azienda Servizi Ambientali Spa, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, al Comune di Livorno, all'ARPAT e alla ASL competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1 *parereArpat*
225332ad4c13e66972ec5810b234d34f00b6101a9f838f29b3c79bd593a7d96a
- 2 *parere comune*
117aeb5b1cfea4cc5ed4e156a6fafc45ca42ff336d8b50efd4ee1654f747803d
- 3 *ubicazione*
e8bb07fba87422a8275c24bd431351daa7c1ddac02ceb21bdc05aa9f9cb6aac3



ARPAT - Area Vasta Costa – Dipartimento di LIVORNO
Settore Supporto Tecnico
Via Marradi, 114 - 57126 Livorno

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. LI.01.23.07/170.5 del a mezzo: PEC

A: Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore bonifiche e “siti orfani” PNRR
c.a. Dott. Sandro Garro
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: SIR di Livorno, Sito LI066 “Interno Perimetro ENI (Ex ERG Petroli) (Compagnia dei Lavoratori Portuali di Livorno C.P.L.)”, proprietà Autorità Portuale di Livorno, ubicato in via dei Trasportatori a Livorno, nel Comune di Livorno.
Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.
Contributo tecnico istruttorio.

Riferimento

Richiesta di contributo della Regione Toscana prot. n. 307245 del 03/08/2022, acquisita da ARPAT al prot. n. 2022/0059504 del 03/08/2022.

Proponente

ASA SpA.

Documentazione esaminata

Relazione “Piano di Caratterizzazione Ambientale ed Analisi di Rischio Sito Specifica ai sensi del DL 152/06 dell’area sita in via dei Trasportatori – Comune di Livorno” redatta dal geologo Mariano Tesi e trasmessa da ASA SpA in allegato alla nota prot. n. 12836 del 11/07/2022.

Indicazione delle strutture che hanno collaborato all’elaborazione del contributo

Settore Supporto tecnico Dipartimento di Livorno

VALUTAZIONE

Inquadramento dell’area:

- Il sito, ubicato in via dei Trasportatori a Livorno, ricade all’interno del Il Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) di Livorno definito con il D.M. n. 147 del 22 maggio 2013.

Pagina 1 di 5

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - per informazioni: urp@arpat.toscana.it
per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC),
ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Modalità e diritti degli interessati: www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all’indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione



- Dal punto di vista catastale l'area è registrata al Foglio 5 Mappale 221 di proprietà dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP) e copre una superficie di 32134 m².
- Il sito confina verso nord con la raffineria ENI, verso est con un'area adibita a deposito autoveicoli, verso sud ed ovest con l'area dismessa di deposito carburanti ex ITALOIL di proprietà ENI.

Geologia ed Idrogeologia

- Dal punto di vista geologico l'area di ubicazione del sito LI066 appartiene all'area più prossima al mare dei terrazzi geomorfologici livornesi (frutto dell'alternanza di fasi trasgressive e regressive), caratterizzati dalla presenza di depositi lacustri e marini Pleistocenici e alluvionali/palustri Olocenici.
- Dal punto di vista stratigrafico le formazioni presenti nell'area di studio sono, dall'alto verso il basso:

	DA	A	DESCRIZIONE
R	p.c.	0,8-1,9 m	materiale di origine antropica costituente la pavimentazione dei piazzali e gli inerti di sottofondo
Aa1	0,8-1,9 m	0,8-2,5 m	Argille limose e argille sabbiose grigie mediamente consistenti. Talora limi sabbiosi.
As1	0,8-2,5 m	5,8-9,8 m	Sabbie e sabbie limose talora limi sabbiosi da grigie a nocciola da poco addensate a sciolte
Aa 2	5,8-9,8 m	14,3-17,2 m	Argille limose grigie plastiche
As 2	14,3-17,2 m	20,8-22 m	Sabbie e sabbie limose grigie da poco a mediamente addensate
Aa3	20,8-22 m	29,0 m	Argille e argille limose grigie da plastiche a mediamente consistenti
Ag1	29,0 m	30 m - Fine indagine	Ghiaie grossolane sciolte

Fig. 1 – modello stratigrafico del sito

- Dal punto di vista idrogeologico, in base ai dati bibliografici ed ai risultati della caratterizzazione, l'acquifero presente nell'area risulta essere multistrato e così suddiviso:
 - il primo acquifero libero presente nei depositi sabbiosi del livello As1, fino ad una profondità di 5-10 m dal p.c., con comportamento talvolta artesianico;
 - un acquifero intermedio semiconfinato presente nei terreni sabbiosi del livello As2, tra 17 e 20 m dal p.c., aventi livello piezometrico più alto dell'acquifero freatico sovrastante (in presenza di contatto stratigrafico tra i 2 corpi acquiferi è potenzialmente l'acquifero As2 che alimenta l'acquifero As1)
 - un acquifero inferiore residente nei depositi ghiaioso sabbiosi dell'orizzonte Ag1 oltre i 28-30 m dal p.c., non collegato idraulicamente ai 2 acquiferi sovrastanti.
- La direzione di flusso della falda, ricostruita in base al rilevamento effettuato nel marzo 2022 presso i 5 piezometri presenti il sito e dai dati bibliografici, è risultata dal sito LI066 verso l'esterno (influenzato dal sistema di MISE/MISO dell'ENI presente al confine SO del sito LI066); in particolare si rilevano 2 principali direzioni di flusso: verso S/SO (nel settore SO del sito); verso NO

AOGRT / AD Prot. 0349204 Data 14/09/2022 ore 09:33 Classifica P.070.080.



(nel settore NO del sito), indicante la presenza di uno spartiacque idrogeologico all'interno del sito stesso.

- I gradienti idraulici calcolati sono risultati pari a $i = 0.006$ (flusso occidentale) e $i = 0.010$ (flusso orientale).

Risultati della Caratterizzazione ambientale del sito

Suolo insaturo

- La caratterizzazione dei terreni insaturi, eseguita nel mese di marzo 2022, è consistita nell'esecuzione di 14 sondaggi spinti fino ad una profondità di -2,5/3,0 m dal p.c. (quota della frangia capillare); da ciascun sondaggio sono state prelevati 3 campioni di terreno per le analisi chimiche.
- In corrispondenza dei materiali di riporto è stato sempre effettuato il Test di Cessione.
- Nella stessa campagna sono stati realizzati anche 2 piezometri (Pz4 e Pz5), spinti fino alla profondità di 10 m dal p.c., in aggiunta ai 3 già esistenti (Pz1, Pz2 e Pz3).
- Durante la caratterizzazione sono state realizzate anche indagini indirette (6 stendimenti geoelettrici).
- I parametri ricercati nei campioni di terreno sono stati: Idrocarburi leggeri C<12, Idrocarburi pesanti C>12, Idrocarburi aromatici (BTEXS), MtBE, EtBE, Pb tetraetile, IPA, Fitofarmaci e metalli (As, Cd, Cr tot. Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu e Zn).
- I risultati della caratterizzazione del suolo insaturo hanno evidenziato superamenti dei limiti indicati dalla Tabella 1 Colonna B dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 per i soli parametri DDT-DD-DDE, presso il punto "SIS1" alla profondità di 0-1m dal p.c. ed in ulteriori tre punti relativi al suolo profondo tra -1m e -2,5m: CS5 (-0,9/-2m); CS8 (-1,1/-2m); CS6 (-2/-2,4m).
- Considerando la suddivisione dell'area secondo i Poligoni di Thiessen ed il principio del vicinato le aree risultate non conformi sono: settore centrale SSI1, per il suolo superficiale; settori orientale – SIP1 - e occidentale – SIP2, per il suolo profondo.
- I risultati dei test di cessione hanno evidenziato il rispetto dei limiti normativi vigenti.
- ARPAT ha acquisito in contraddittorio n. 18 campioni di controllo; i risultati delle analisi ARPAT (riportati nella tabella in allegato 1 al presente contributo) hanno confermato i risultati del laboratorio di parte.
- I risultati del laboratorio ARPAT su 4 test di cessione di verifica effettuati confermano il rispetto dei limiti normativi vigenti evidenziato dal proponente

Acque sotterranee

- Sono stati prelevati campioni di acque sotterranee dai n.5 piezometri presenti in sito per la determinazione dei seguenti parametri Azoto ammoniacale, Cloruri, Solfati, Idrocarburi totali, Idrocarburi aromatici (BTEXS), MtBE, EtBE, Pb tetraetile, Alifatici Clorurati cancerogeni e non, Alifatici Alogenati cancerogeni e non, PCB, Fitofarmaci e metalli (Al, As, B, Cd, Cr tot. Cr VI, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu e Zn).
- I risultati della caratterizzazione delle acque piezometriche hanno evidenziato il superamento dei limiti di Tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 o dei Valori di Fondo Naturale (VF) per i parametri Boro e Ammoniacca (intera area del sito), Arsenico (settore occidentale per una superficie di 5790 mq), Ferro e Manganese (settore nord del sito per una superficie di 3750 mq).

AOGGRT / AD Prot. 0349204 Data 14/09/2022 ore 09:33 Classifica P.070.080.



- ARPAT ha acquisito in contraddittorio n. 5 campioni di controllo; i risultati delle analisi ARPAT (riportati nella tabella in allegato 3 al presente contributo) hanno confermato sostanzialmente le non conformità evidenziate dalle analisi di parte.
- Tutti quanti i parametri non conformi identificati nella matrice acque sotterranee non vengono messi in relazione ad attività produttive svolte presso il sito, ma a diffusa presenza nell'intero SIR o a modifiche delle condizioni redox dell'ambiente saturo.

Modello Concettuale Definitivo del sito

- sorgenti secondarie di contaminazione e contaminanti indice
 - suolo superficiale: DDT-DDD-DDE;
 - suolo profondo: DDT-DDD-DDE;
 - acque sotterranee: Fe, Mn, As, B e NH₃;
- percorsi di esposizione
 - suolo superficiale (inalazione vapori outdoor, lisciviazione in falda);
 - suolo profondo (inalazione vapori indoor e outdoor, lisciviazione in falda);
 - acque sotterranee (diffusione in falda verso i POC);
 - il percorso di esposizione per contatto diretto (ingestione, contatto dermico, inalazione polveri) è stato considerato non è attivo in quanto l'unica sorgente di contaminazione di suolo superficiale risulta completamente pavimentata;
- bersagli della contaminazione – lavoratori.

In base alle non conformità riscontrate nelle varie matrici è stata realizzata una suddivisione dell'area in Poligoni di Thiessen e sono state svolte le elaborazioni dell'AdR.

Procedura di AdR e parametri utilizzati

- L'AdR è stata eseguita, in base a quanto previsto dalle norme, in modalità inversa utilizzando il programma Risk-net versione 3.1.1..
- I valori dei parametri sito specifici sono stati dedotti dai risultati delle indagini di caratterizzazione svolte sul sito ed in parte stimati utilizzando dati bibliografici di default.

Risultati AdR:

- le CSR calcolate per i fitofarmaci, per le sorgenti suolo superficiale e suolo profondo, risultano avere valori maggiori rispetto alle relative concentrazioni alla sorgente, definendo l'assenza di rischio sanitario ed ambientale nelle condizioni attuali del sito anche in prospettiva di un utilizzo industriale con lavoratori impiegati per 250 gg/anno e 8 h/g.
- per quanto attiene alla sorgente acque sotterranee l'AdR ambientale effettuata definisce il mancato rispetto delle CSC al POC.

Azioni di MISE, bonifica e monitoraggio.

- Vista l'assenza di rischio per i bersagli umani associato alle non conformità registrate nelle matrici suolo insaturo e acque sotterranee, l'unico bersaglio è rappresentato dalla risorsa idrica per migrazione della contaminazione verso i POC.
- Vista la non correlazione tra le attività svolte in sito e le non conformità rilevate nei terreni, il consulente non prevede alcun intervento di bonifica ma ritiene sufficiente conservare la pavimentazione, per impedire fenomeni di lisciviazione dei fitofarmaci (presenti solo nei terreni).
- Esclusa la presenza di un rischio sanitario legato alla contaminazione della falda, il proponente



evidenza che le sostanze contaminanti presenti nella falda idrica non sono riconducibili a lavorazioni e/o operazioni specifiche svolte nel sito, ma devono essere associate alla condizione generale di contaminazione del SIN di Livorno entro cui l'area è geograficamente inserita e con il quale condivide necessariamente, per caratteristiche di continuità idrogeologica, l'acquifero contaminato.

- In base all'assenza di un rischio sanitario specifico e alla presenza del sistema di messa in sicurezza della falda superficiale presente nel sito ENI raffineria di Livorno, il proponente ritiene che non occorrono, per le acque sotterranee del sito in esame, operazioni di bonifica o ulteriori azioni di messa in sicurezza.
- Per valutare l'evoluzione della situazione nel corso del tempo il consulente propone di effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza semestrale.

CONCLUSIONI

I risultati delle analisi chimiche condotte dal laboratorio ARPAT, sui campioni di terreno ed acque sotterranee di controllo acquisiti in contraddittorio con il proponente, confermano i risultati del laboratorio privato utilizzato da ASA SPA.

Sulla base della documentazione in esame e dei risultati del piano della caratterizzazione, si ritengono condivisibili l'AdR elaborata dal proponente e la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee.

Livorno, 14/9/2022

Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
del Dipartimento ARPAT di Livorno
Ing. Federico Mentessi¹

Allegati:

- tabella di confronto dei risultati analitici sui terreni;
- tabella riassuntiva risultati analitici ARPAT sul test di cessione;
- tabella di confronto dei risultati analitici sulle acque sotterranee.

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993



COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio
Settore Ambiente e Verde
Ufficio Bonifica e Sostenibilità Ambientale

OGGETTO: SIR di Livorno, Sito LI066 “Interno Perimetro ENI (Ex ERG Petroli) (Compagnia Dei Lavoratori Portuali di Livorno C.P.L.)”, proprietà Autorità Portuale di Livorno, ubicato in via dei Trasportatori a Livorno, nel Comune di Livorno.
Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
Conferenza di servizi decisoria in modalità Asincrona ai sensi art. 14bis legge n. 241/1990.
Contributo tecnico

Alla **Regione Toscana**
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR
regionetoscana@postacert.toscana.it


In riferimento alla Vs nota prot. 307245 del 03.08.2022 (in A.C. prot. 98673 del 03.08.2022) di convocazione della C.d.S. in modalità asincrona per l'analisi della documentazione “Analisi di Rischio Sito Specifica ai sensi del D.Lgs 152/2006” relativa all'area denominata Sito LI066 “Interno perimetro ENI (ex ERG Petroli)” Via dei Trasportatori, questa Amministrazione Comunale si rimette, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'Analisi del Rischio, alle valutazioni della competente struttura ARPAT condividendo le conclusioni riportate nel Contributo tecnico istruttorio del Dipartimento.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott. Michele Danzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 82/2005 del D.P.R. n° 445/2000 e norme collegate.

ALLEGATO 1 - UBICAZIONE



Sito LI066 in esame

REGIONE TOSCANA**COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE "PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECHNICHE. PROMOZIONE"****Proposta presentata dal Consorzio Vino Chianti, volta a disciplinare la rivendicazione delle produzioni dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Chianti".**

In attuazione del punto 17.2.5 dell'allegato A alla deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018, n. 103, si comunica che il Direttore del Consorzio Vino Chianti, in data 24 ottobre 2022, ha presentato alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", una proposta volta a disciplinare la rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti".

Il Consorzio, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della Legge Regionale n. 73/2017, ha proposto il mantenimento dell'attuale disciplina della iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione della denominazione "Chianti" per le prossime tre annualità, confermando l'ammontare della superficie rivendicabile esistente alla data di presentazione della proposta.

Il Dirigente

Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA - GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**Tipo dell'atto da pubblicare: AVVISO**

R.D. 1755/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Domanda in data 26/10/2022 per variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in località S.Andrea, in Comune di San Giovanni Valdarno, per uso Civile. Procedimento/Pratica SIDIT n. 5812/2022/n. 2745/2021; Codice locale n. ACS2021_00019.

In data 26/10/2022 il seguente titolare ABB EMOBILITY SPA ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione, acquisita al Prot. n. 0407311, relativa alla richiesta di variante alla concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso CIVILE, per mezzo di n. 1 punto di derivazione ubicato nel territorio del comune di San Giovanni Valdarno, località S. Andrea, catastalmente ubicato nel foglio n. 5, particella n. 560 (ex 366). I quantitativi richiesti valutati in conformità all'allegato C d.p.g.r. 61/R-2016 e ss.ii.mm., sommano a un massimo complessivo di 8000 mc_anno, corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 0,254 l/sec. Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di San Giovanni Valdarno per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 02/11/2022 e sarà consultabile sul sito web della Regione Toscana, tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorseidriche>.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Competente.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000 mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000 mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE come sopra specificato.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo - GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE;
- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché responsabile del procedimento è Carmelo Cacciatore P.O. del GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE;
- Il procedimento dovrà concludersi entro il 24/04/2023, così come stabilito dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine per l'acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa;
- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione è possibile esperire rimedi contemplati all'art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Per informazioni e contatti: Nadia Pavanelli, Tel. 0554382714, e-mail: nadia.pavanelli@regione.toscana.it

AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016 E
SUCCESSIVE MODIFICHE CONCESSIONE DI CAPTAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D.
1775/1933

Richiedente: MAIANO SOCIETA' AGRICOLA SRL

Pratica: **:DOMANDA DI RICERCA N.02 POZZI E SUCCESSIVA CONCESSIONE MEDIANTE
COSTITUZIONE CAMPO POZZI**

SIDIT Pratica n.3863/2022 - Proc.n.5508/2022

IL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE:

Miari Fulcis Francesco in qualità di legale rappresentante della MAIANO SOCIETA' AGRICOLA SRL (C.F.06450610487) con sede legale in Fiesole (FI) via Benedetto da Maiano 11, ha presentato la domanda per ottenere la concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO (irrigazione delle colture dell'azienda) e costituzione CAMPO POZZI da prelevare mediante n. 2 POZZI, da realizzare - in terreno di proprietà della società medesima, posto nel Comune di Fiesole (FI) e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n.34 particelle n.38-39 e foglio di mappa n.26 particelle n.55-56 per un quantitativo annuo massimo di 20.000 mc/anno e per una portata massima istantanea presunta di 1,50 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,63 l/s;

viene dichiarato che l'acqua non viene restituita.

Si rende noto che ai sensi dell'art.48 comma 3 DPGR 61/R/2016 la conferenza istruttoria è fissata per il giorno 18/11/2022 con ritrovo alle ore 11.00 presso la sede del settore medesimo Via san Gallo 34/a Firenze.

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Fiesole (FI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 04/11/2022; sulla pagina web della Regione Toscana per 15gg e sul B.U.R.T. .

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze, i modi dell'eventuale presa visione dovrà essere concordata con il Responsabile del Procedimento.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L.241/1990

La P.O. PROCEDURE TECNICO AUTORIZZATIVE
IN MATERIA DI ACQUE – VALDARNO SUPERIORE
Ing. Carmelo Cacciatore

p. Il Dirigente Responsabile
Ing. Gennarino Costabile



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Centrale**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PESCIA. Richiedente CAMPETTI SIMONE Impresa Individuale Pratica 35392

Il richiedente CAMPETTI SIMONE Impresa Individuale residente nel Comune di PESCIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0386189 del 11/10/2022, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,33 , con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 10000 , di acque sotterranee in località VENERI del Comune di PESCIA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI .

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PESCIA.

**IL DIRIGENTE
Fabio MARTELLI**

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po

Decreto del Segretario Generale n. 115 del 26 ottobre 2022

Oggetto: *Verifica Art. 17 delle Norme di Attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico” (PAI) del bacino idrografico del Marecchia – Conca per frane attive. Espressione del parere vincolante di compatibilità rispetto alle finalità del PAI in ordine alla proposta di ripermetrazione e classificazione di un’area in dissesto in Comune di Badia Tedalda (AR), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2022.*

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

ARTICOLO 1

(Espressione di parere favorevole di compatibilità con i contenuti del PAI Marecchia – Conca della proposta di ripermetrazione e classificazione dell’area in dissesto in località Rofelle, in Comune di Badia Tedalda, individuata nella cartografia di detto Piano stralcio)

1. In conformità all’art. 17, comma 3 delle *Norme di Attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico”* del bacino idrografico del Marecchia - Conca si esprime *parere favorevole di compatibilità* con i contenuti di tale Piano stralcio della proposta di ripermetrazione e classificazione relativa ad un’area in dissesto in località Rofelle in Comune di Badia Tedalda (AR) adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2022 (cartografia in formato vettoriale scaricabile dal sito di AdBPo).

ARTICOLO 2

(Pubblicazione e trasmissione del Decreto. Adempimenti conseguenti all’espressione del parere di compatibilità)

1. Il parere espresso tramite il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (all’indirizzo web <https://www.adbpo.it/>) ed è trasmesso alla Regione Toscana e al Comune di Badia Tedalda (AR) ai fini degli adempimenti ad esso conseguenti, oltre che ai competenti Servizi Tecnici Regionali per la gestione degli eventuali interventi e revisioni. Il Decreto è inoltre trasmesso alla redazione dei BUR della Regione Toscana, ai fini della pubblicazione su di esso.
2. Sulla scorta della proposta di ripermetrazione e classificazione di cui al precedente art. 1 il Comune provvede, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi della Regione Toscana, all’adeguamento del proprio strumento urbanistico, in coerenza al combinato disposto dell’art. 17, comma 3 delle NA del PAI Marecchia – Conca e dell’art. 6, comma 2 delle stesse NA. In coerenza a quanto stabilito dall’art. 68, comma 4^{ter} del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nel corso della citata procedura di adeguamento dello strumento urbanistico comunale dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione.
3. All’esito dell’adeguamento dello strumento urbanistico di cui ai commi precedenti, la cartografia relativa alla perimetrazione dell’area in dissesto che ne costituisce l’oggetto dovrà essere trasmessa all’Autorità di bacino, che procederà all’approvazione definitiva della ripermetrazione e classificazione di cui al precedente articolo 1 con Decreto del Segretario Generale, previa acquisizione

del parere favorevole della Conferenza Operativa e dell'intesa regionale di cui all'art. 68, comma *4bis* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Con il medesimo Decreto sarà disposto il recepimento nel PAI Marecchia – Conca del suddetto aggiornamento della Tavola 1.6 (Carta Inventario dei dissesti, scala 1:25.000) e Tavola Badia Tedalda 2 (scala 1:10.000) di detto Piano, in conformità con quanto previsto dalle NA del Piano stesso.

Il Segretario Generale
(Alessandro Bratti)

Autorità Idrica Toscana

**AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO.
PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO “SISTEMAZIONE RETE
FOGNARIACAPOLUOGO PISTOIA - IV LOTTO II STRALCIO -VIA FERMI” NEL COMUNE
DI PISTOIA**

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di PUBLIACQUA SpA;

Vista la comunicazione di PUBLIACQUA SpA, in atti di AIT al prot. 14150 DEL 7/10/2022, relativa alla richiesta di approvazione del progetto definitivo “SISTEMAZIONE RETE FOGNARIACAPOLUOGO PISTOIA - IV° LOTTO II°STRALCIO -VIA FERMI” NEL COMUNE DI PISTOIA;

Verificato che l'intervento in esame è previsto nel vigente Piano degli Interventi di PUBLIACQUA SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 3/2020, e rientra nel codice identificativo MI_FOG-DEP01_03_0055 (COLLETTORI E SOLLEVAMENTI FOGNATURA PISTOIA CAPOLUOGO);

Visto il Regolamento Urbanistico del comune di Pistoia, adottato con DCC n.35 del 10.03.2010, approvato DCC n.35 del 17.04.2013 e pubblicato sul BURT n.24 del 12.06.2013 e l'ultima variante del medesimo, approvata con DCC n.118 del 22.07.2016 e pubblicata sul BURT n.50 del 14.12.2016;

Visto che l'intervento riguarda l'intercettazione e il convogliamento a depurazione dello scarico libero individuato con il codice SD2-259 proveniente nell'area industriale di Sant'Agostino con recapito nel Torrente Brana;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di una stazione di sollevamento dei reflui fognari (S01) in particella di proprietà privata (Foglio di mappa 224, Particella 201 nel comune di Pistoia) avente destinazione da rendere conforme agli atti di pianificazione territoriale vigenti con apposita variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 1bis della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://docs.autoritaidrica.toscana.it/it/900104013> è disponibile, previa registrazione, la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato SISTEMAZIONE RETE FOGNARIACAPOLUOGO PISTOIA - IV° LOTTO II°STRALCIO -VIA FERMI” NEL COMUNE DI PISTOIA. La registrazione deve essere effettuata seguendo le modalità indicate e optando per la sezione documentale “Approvazione Progetti”. Seguirà il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idrica Toscana;

Autorità Idrica Toscana

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti le aree interessate dall'intervento, ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale ("Aree a destinazione industriale ed artigianale - TP3 – Tessuti prevalentemente produttivi / Spazi pubblici da riqualificare") alla destinazione "Attrezzature Tecniche ed Impianti Tecnologici – it (di progetto) - Titolo II - art. 48 - art. 97 - aree per attrezzature Tecniche" come indicato negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato);

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, inviandole per PEC all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo *Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze*.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in essere e contestuale variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ex art.158bis del d.lgs.152/2006.

Il Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
ing. Barbara Ferri

Rep. N° 1228

del 19.10.2022

TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A.

VIALE EGIDIO GALBANI, 70 - 00156 ROMA

OGGETTO: Elettrodotti a 380 kV "S. Barbara – Tavarnuzze - Casellina" ed opere connesse.

Asservimenti per pubblica utilità – Fondi siti nel Comune di Greve in Chianti (FI), foglio 8, particelle 33, 34, 35, 36 e 80.

Ditta 5626 bis.

Beneficiario: TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

Autorizzazione al pagamento dell'indennità di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti.

PREMESSO

- che TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è concessionaria dello Stato per la trasmissione ed il dispacciamento dell'energia elettrica e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.4.2005 e divenuta efficace in data 1.11.2005, sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.5.2004, aggiornata con decreto del 15 dicembre 2010 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- che TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è rappresentata da Terna Rete Italia S.p.A., giusta procura aggiornata ad oggi Rep. n. 46497, Raccolta 26980 del 20.09.2021, registrata a Roma il 01.10.2021 al numero 23103 serie 1T per notaio Marco De Luca in Roma;
- che con la Delibera n. 73 del 03.08.2007, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 50 del 28.02.2008, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - ha approvato il progetto per la realizzazione e l'esercizio degli "Elettrodotti 380 kV S. Barbara – Tavarnuzze – Casellina ed opere connesse", con

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere;

- che con la medesima Delibera n. 73 del 03.08.2007 il CIPE ha imposto il vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati dalle opere in oggetto, siti nei Comuni di Scandicci, Impruneta, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Cadenzano e San Casciano in Val di Pesa, in Provincia di Firenze, e nel Comune di Cavriglia in Provincia di Arezzo, indicati negli allegati al progetto approvato, che formano parte integrante e sostanziale del suddetto atto;
- che con il decreto n. 1668/R.U. dell'11 marzo 2008, il Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, DPR 327/2001 e successive modifiche, ha delegato (con facoltà di subdelega) la società TERNA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal D.lgs. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;
- che con il decreto Rep. n. 0320 del 13.03.2015 sono stati asserviti a favore di TERNA S.p.A. i beni immobili siti nel Comune di Greve in Chianti (FI), foglio 8, particelle 33, 34, 35, 36 e 80, catastalmente intestati ai sottoelencati comproprietari:

- Cambi Cecilia nata a Firenze il 10/01/1965 – C.F. CMBCCCL65A50D612I, comproprietaria per la quota di 2/36;
- Cambi Alberto nato a Firenze il 10/10/1971 – C.F. CMBLRT71R10D612D, comproprietario per la quota di 9/36;
- Cambi Elisabetta nata a Firenze il 01/12/1962 - C.F. CMBLBT62T41D612C, comproprietaria per la quota di 2/36;
- Cambi Graziella nata a Firenze il 24/09/1945 – C.F. CMBGZL45P64D612J, comproprietaria per la quota di 6/36;
- Cambi Maria nata a Firenze il 26/08/1943 – C.F. CMBMRA43M66D612I, comproprietaria per la quota di 2/36;
- Cambi Rossella nata a Firenze il 10/03/1957, C.F. CMBRSL57C50D612I, comproprietaria per la quota di 2/36;
- Miniati Lina nata a Firenze il 02/12/1928, C.F. MNTLNI28T42D612O, comproprietaria per la quota di 2/36;
- Susini Edi nata a Firenze il 05/07/1936 – C.F. SSNDEI36L45D612Y, comproprietaria per la quota di 2/36;
- Cambi Ottavio nato a Lastra a Signa (FI) il 16/06/1960 – C.F. CMBTTV60H16E466X, comproprietario per la quota di 9/36,
- che il suddetto decreto di asservimento è stato regolarmente notificato ai proprietari nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili (art. 23, comma 1, lett. g, DPR 327/2001);
- che TERNA S.p.A. con il deposito n. Nazionale 1248052 del 19.11.2014 ha depositato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze – Servizio Depositi Definitivi l'indennità provvisoria stimata in € 2.992,65 (euro duemilanovecentonovantadue/65) a favore della ditta proprietaria;

- che TERNA S.p.A. ha chiesto alla Commissione Provinciale Espropri di Firenze la determinazione dell'indennità definitiva per l'asservimento dei fondi in oggetto;
- che la Commissione Provinciale Espropri con la Determinazione n. 11 del 15.11.2016 ha quantificato in complessivi € 4.035,59 (euro quattromilatrentacinque/59) l'indennità spettante alla ditta 5626 bis per l'asservimento dei fondi in oggetto;
- che TERNA S.p.A., in seguito alla comunicazione della Commissione Provinciale Espropri di Firenze/Prato, ha integrato l'indennità provvisoria di € 2.992,65 con il deposito definitivo n. Nazionale 1317817 del 08.05.2018 di € 3.060,74 (euro tremilasessanta/74), comprensivo dell'indennità di occupazione, determinata ai sensi dell'art. 50, comma 1, DPR 327/2001, che ammonta complessivamente ad € 2.017,80 (euro duemiladiciassette/80);

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTE le istanze dei sottoelencati proprietari:

- sig.ra Cambi Cecilia nata a Firenze il 10/01/1965 – C.F. CMBCCCL65A50D612I, comproprietaria per la quota di 2/36;
- sig.ra Cambi Elisabetta nata a Firenze il 01/12/1962 - C.F. CMBLBT62T41D612C, comproprietaria per la quota di 2/36;
- sig.ra Cambi Graziella nata a Firenze il 24/09/1945 – C.F. CMBGZL45P64D612J, comproprietaria per la quota di 6/36;
- sig.ra Cambi Maria nata a Firenze il 26/08/1943 – C.F. CMBMRA43M66D612I, comproprietaria per la quota di 2/36;
- sig.ra Cambi Rossella nata a Firenze il 10/03/1957, C.F. CMBRSL57C50D612I, comproprietaria per la quota di 2/36;

- sig.ra Miniati Lina nata a Firenze il 02/12/1928, C.F. MNTLNI28T42D612O, comproprietaria per la quota di 2/36;

- sig.ra Susini Edi nata a Firenze il 05/07/1936 – C.F. SSNDEI36L45D612Y, comproprietaria per la quota di 2/36;

intese ad ottenere l'emissione del provvedimento autorizzativo al pagamento dell'indennità di asservimento, depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato a favore degli aventi diritto;

VISTE le assunzioni di responsabilità rilasciate dai suddetti comproprietari ai sensi dell'art. 26, comma 6, DPR 327/2001;

VISTA la certificazione rilasciata in data 20 settembre 2022 rilasciata dal Dott. Ivo Fanuzzi, notaio in Roma, circa la proprietà degli immobili;

VISTA la libertà degli stessi da pesi e vincoli;

CONSIDERATO che non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù (circolare Min. Finanze n. 194 del 24.7.1998);

VISTI i depositi n. Nazionale 1248052 del 19.11.2014 di € 2.992,65 (euro duemilanovecentonovantadue/65) e n. Nazionale 1317817 del 08.05.2018 di € 3.060,74 (euro tremilasessanta/74);

VISTO il DPR n. 327/2001.

AUTORIZZA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato a svincolare gli importi di seguito dettagliati:

- a favore della sig.ra Cambi Cecilia, nata a Firenze il 10/01/1965 – C.F. CMBCCCL65A50D612I, comproprietaria per la quota di 2/36;

- € 166,26 (euro centosessantasei/26) dal deposito n. 1248052 del 19.11.2014 di € 2.992,65 (euro duemilanovecentonovantadue/65);
 - € 170,04 (euro centosettanta/04) dal deposito n. 1317817 del 08.05.2018 di € 3.060,74 (euro tremilasessanta/74);
- a favore della sig.ra Cambi Elisabetta, nata a Firenze il 01/12/1962 - C.F. CMBLBT62T41D612C, comproprietaria per la quota di 2/36:
- € 166,26 (euro centosessantasei/26) dal deposito n. 1248052 del 19.11.2014 di € 2.992,65 (euro duemilanovecentonovantadue/65);
 - € 170,04 (euro centosettanta/04) dal deposito n. 1317817 del 08.05.2018 di € 3.060,74 (euro tremilasessanta/74);
- a favore della sig.ra Cambi Maria, nata a Firenze il 26/08/1943 – C.F. CMBMRA43M66D612I, comproprietaria per la quota di 2/36:
- € 166,26 (euro centosessantasei/26) dal deposito n. 1248052 del 19.11.2014 di € 2.992,65 (euro duemilanovecentonovantadue/65);
 - € 170,04 (euro centosettanta/04) dal deposito n. 1317817 del 08.05.2018 di € 3.060,74 (euro tremilasessanta/74);
- a favore della sig.ra Cambi Rossella, nata a Firenze il 10/03/1957, C.F. CMBRSL57C50D612I, comproprietaria per la quota di 2/36:
- € 166,26 (euro centosessantasei/26) dal deposito n. 1248052 del 19.11.2014 di € 2.992,65 (euro duemilanovecentonovantadue/65);
 - € 170,04 (euro centosettanta/04) dal deposito n. 1317817 del 08.05.2018 di € 3.060,74 (euro tremilasessanta/74);

- a favore della sig.ra Miniati Lina, nata a Firenze il 02/12/1928, C.F. MNTLNI28T42D612O, comproprietaria per la quota di 2/36;
 - € 166,26 (euro centosessantasei/26) dal deposito n. 1248052 del 19.11.2014 di € 2.992,65 (euro duemilanovecentonovantadue/65);
 - € 170,04 (euro centosettanta/04) dal deposito n. 1317817 del 08.05.2018 di € 3.060,74 (euro tremilasessanta/74);
- a favore della sig.ra Susini Edi, nata a Firenze il 05/07/1936 – C.F. SSNDEI36L45D612Y, comproprietaria per la quota di 2/36;
 - € 166,26 (euro centosessantasei/26) dal deposito n. 1248052 del 19.11.2014 di € 2.992,65 (euro duemilanovecentonovantadue/65);
 - € 170,04 (euro centosettanta/04) dal deposito n. 1317817 del 08.05.2018 di € 3.060,74 (euro tremilasessanta/74).
- a favore della sig.ra Cambi Graziella, nata a Firenze il 24/09/1945 – C.F. CMBGZL45P64D612J, la cui comproprietà per la quota di 3/36 è stata accertata esclusivamente per la particella 33, posto che per tale particella l'indennità provvisoria ammonta ad € 1.440,49 (euro millequattrocentoquaranta/49) e l'indennità definitiva, determinata dalla CPE, comprensiva dell'indennità di occupazione, ad € 3.070,77 (euro tremilasettanta/77):
 - € 120,04 (euro centoventi/04) dal deposito n. 1248052 del 19.11.2014 di € 2.992,65 (euro duemilanovecentonovantadue/65), pari a 3/36 di € 1.440,49;

- € 255,89 (euro duecentocinquantacinque/90) dal deposito n. 1317817 del 08.05.2018 di € 3.060,74 (euro tremilasessanta/74) pari a 3/36 di 3.070,77.

Si esonera la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato – Servizio Depositi definitivi - da ogni responsabilità in ordine al pagamento disposto con la presente ordinanza di svincolo.

Roma, 19 ottobre 2022

Il Dirigente delegato da

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

(Giacomo Donnini)





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FIRENZE
Via pietrapiana, 53 - 50121 FIRENZE

Servizio depositi definitivi
 Prot.n.

TERNA S.P.A.
 VIALE EGIDIO GALBANI,70
 00156 ROMA

Oggetto: Comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero 1248052

Si comunica che e' stata perfezionata l'iscrizione del deposito definitivo in oggetto come da prospetto seguente:

DATI DEPOSITO

Nr. Nazionale: 1248052	Nr. provinciale: 187768
Data costituzione: 19/11/2014	Categoria: AMMINISTRATIVO
Fruttifero: SI	Importo deposito: 2.992,65
Imp. Versamento: 2.992,65	

Nominativo e codice fiscale Versante:

TERNA RETE ITALIA SPA VIALE EGIDIO GALBA -

A garanzia:

INDENNITA' DI ASSERVIMENTO PROVVISORIA PER LA LINEA 380 KV
 "TAVARNUZZE - S.BARBARA" N. 325 NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI FG. 8
 PARTT. 33,34,35,36,80; ORD. DEP. REP. N. 0249 DEL 13/06/2014

DIRITTI/SOGGETTI

Diritto	Soggetto	Codice Fiscale	Sede/Residenza
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE	CAMBI GRAZIELLA	CMBGZL45P64D612J	FIRENZE
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE	CAMBI MARIA	CMBMRA43M66D612I	FIRENZE
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE	CAMBI ROSSELLA	CMBRSL57C50D612I	FIRENZE

21/01/2015

1/4

Dritto	Soggetto	Codice Fiscale	Sede/Residenza
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE	MINIATI LINA	MNTLNI28T42D612O	FIRENZE
DEPOSITANTE LEGALE	TERNA S.P.A.	05779661007	ROMA
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE	CAMBI CECILIA	CMBCCCL65A50D612I	FIRENZE
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE	CAMBI ELISABETTA	CMBLBT62T41D612C	FIRENZE
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE	CAMBI UMBERTO	CMBMRT30L24D612Y	FIRENZE
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE	CAMBI VITTORIO	CMBVTR30L24D612L	FIRENZE
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE	SUSINI EDI	SSNDEI36L05D612U	FIRENZE
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE	VILLANI MARIANNA	VLLMNN22A53B926Z	FIRENZE

Con l'allegato A si invia la procedura per la restituzione dei depositi definitivi da reinviare a questa Ragioneria Territoriale.





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FIRENZE/PRATO
Via pietrapiana, 53 - 50121 FIRENZE/PRATO

Servizio depositi definitivi
 Prot.n.

TERNA - GRUPPO E.N.E.L.. S.P.A.
 VIALE EGIDIO GALBANI , 70
 00156 ROMA

Oggetto: Comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero 1317817

Si comunica che e' stata perfezionata l'iscrizione del deposito definitivo in oggetto come da prospetto seguente:

DATI DEPOSITO

Nr. Nazionale: 1317817	Nr. provinciale: 189954
Data costituzione: 08/05/2018	Categoria: AMMINISTRATIVO
Fruttifero: SI	Importo deposito: 3.060,74
Imp. Versamento: 3.060,74	

Nominativo e codice fiscale Versante:

TERNA RETE ITALIA SPA VIALE EGIDIO GALBA -

A garanzia:

Indennità di asservimento e occupazione per terreni nel Comune di Greve in Chianti al Fg 8 p.lle 33, 34, 35, 36 e 80. A fav. di vedi "elenco allegato".

DIRITTI/SOGGETTI

Diritto	Soggetto	Codice Fiscale	Sede/Residenza
DEPOSITANTE LEGALE	TERNA - GRUPPO E.N.E.L.. S.P.A.	05779661007	VIALE EGIDIO GALBANI , 70 - ROMA

Con l'allegato A si invia la procedura per la restituzione dei depositi definitivi da reinviare a questa Ragioneria Territoriale.

15/05/2018

1/4

IL DIRETTORE
Dott. Carlo Messina

15/05/2018

2/4



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
 C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
 pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

Rep. n. 1458 del 27/10/2022

Progetto Definitivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del corpo diga e delle opere accessorie dell'Invaso Cavalcanti nel Comune di Volterra (PI), di cui alla Delibera di giunta regionale n. 360 del 22/05/2006.

DECRETO DI ESPROPRIO

ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

a favore della Regione Toscana (ramo Demanio) avente sede legale in Firenze, Piazza del Duomo n. 10, e uffici del Demanio in Firenze, via di Novoli n. 26, C.F. 01386030488, beneficiario dell'espropriazione, per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di Volterra (PI) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri

Omissis...

DECRETA

Art. 1 – È pronunciata a favore della Regione Toscana (ramo Demanio) avente sede legale in Firenze, Piazza del Duomo n. 10, e uffici del Demanio in Firenze, via di Novoli n. 26, C.F. 01386030488, beneficiario dell'espropriazione per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di Volterra (PI), autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al già menzionato beneficiario dell'esproprio

1. mq. 240 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio 30 del Comune di Volterra (PI) particella 63 – espropriata per intero mq. 240;
2. mq. 490 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio 30 del Comune di Volterra (PI) particella 68 – espropriata per intero mq. 490;
3. mq. 1.235 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio 30 del Comune di Volterra (PI) particella 114, derivata dalla 70, giusto frazionamento catastale del 19/09/2022 Pratica n. PI0066506 in atti dal 19/09/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.6685718.19/09/2022 presentato il 19/09/2022 (n. 66506.1/2022), agli atti consortili Prot. n. 17317/2022 del 20/09/2022 – espropriata per intero mq. 1.235;
4. mq. 938 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio 30 del Comune di Volterra (PI) particella 112, derivata dalla 77, giusto frazionamento catastale del 19/09/2022 Pratica n. PI0066506 in atti dal 19/09/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.6685718.19/09/2022 presentato il 19/09/2022 (n. 66506.1/2022), agli atti consortili Prot. n. 17317/2022 del 20/09/2022 – espropriata per intero mq. 938;

in ditta Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze con Sede in Firenze C.F. 80016830483, intestatario catastale, al quale è subentrato Ente CRA – Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, con Sede in Roma C.F. 97231970589, Via Nazionale n. 82 00184 Roma, giusto D.lgs. 454/1999 Art. 1 e allegato 1, ai sensi dell'art 14. cc. 1 e 2 dello statuto CRA approvato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5/03/2004, allegato I, a partire dal 2015 di-

Ente associato



Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221

Sede Val d'Era: Via Curtatone e Montanara 49 c Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448

info sul trattamento dati personali: <http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/>



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

venuto CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi dell'Economia Agraria con Sede in Roma C.F. 97231970589 e P.IVA 08183101008 – indennità di esproprio liquidata di € 3.919,74;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del DPR 327/2001, l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

Art. 2 – Questa Autorità espropriante provvederà a notificare il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR 327/2001.

Art. 3 – Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, esonerando fin d'ora il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità, oltre alla voltura catastale nei libri censuari.

Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Toscana, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001 e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI
Direttore Area Progettazione Studi e Impianti
Dott. Ing. Sandro Borsacchi
Documento firmato digitalmente

Ente associato



Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
Sede Val d'Era: Via Curtatone e Montanara 49 c Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448
info sul trattamento dati personali: <http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/>



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
 C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
 pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

Rep. n. 1457 del 27/10/2022

OGGETTO: Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'Art. 10 del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'Art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014. POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO DEL FOSSO CATERATTO (Comune di Collesalveti – LI). Codice Regionale Intervento 09IR699/G1.

DECRETO DI ESPROPRIO

ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

A favore del Demanio della Regione Toscana avente sede legale in Firenze, Piazza del Duomo n. 10, e uffici del Demanio in Firenze, via di Novoli n. 26, C.F. 01386030488, beneficiario dell'espropriazione, per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di Collesalveti (LI) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri

Omissis...

DECRETA

Art. 1 – È pronunciata a favore del Demanio della Regione Toscana avente sede legale in Firenze, Piazza del Duomo n. 10, e uffici del Demanio in Firenze, via di Novoli n. 26, C.F. 01386030488, beneficiario dell'espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di Collesalveti (LI), autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:

1. mq 3.500 di terreno iscritto in catasto fabbricati foglio 55 del Comune di Collesalveti (LI) p.lla 866, derivata dalla 607, giusto frazionamento del 17/05/2022 Pratica n. LI0027534 in atti dal 17/05/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE . 4191650.17/05/2022 presentato il 17/05/2022 (n. 27534.1/2022) e costituzione del 11/06/2022 Pratica n. LI0032355 in atti dal 13/06/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.4768552.11/06/2022 costituzione (n. 32355.1/2022); – espropriata per intero mq 2.650 – e p.lla 867, derivata dalla 607, giusto frazionamento del 17/05/2022 Pratica n. LI0027534 in atti dal 17/05/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.4191650.17/05/2022 presentato il 17/05/2022 (n. 27534.1/2022) e costituzione del 11/06/2022 Pratica n. LI0032355 in atti dal 13/06/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.4768552.11/06/2022 costituzione (n. 32355.1/2022); – espropriata per intero mq 850 – in ditta SOCIETA' EDIFICATRICE IL PARADISO S.R.L. con sede in COLLESALVETTI, 57017 Frazione di Stagno, C.F. 00255040495 – indennità di esproprio liquidata di € 51.475,21;
2. mq 480 di terreno iscritto in catasto terreni foglio 55 del Comune di Collesalveti (LI) p.lla 864, derivata dalla 406, giusto frazionamento del 17/05/2022 Pratica n. LI0027534 in atti dal 17/05/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE . 4191650.17/05/2022 presentato il 17/05/2022 (n. 27534.1/2022) – espropriata per intero mq 480 – in ditta ERICA IMMOBILIARE SRL IN LIQ.NE con sede in GENOVA, C.F. 80007370499 – indennità di esproprio liquidata di € 638,40;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del DPR 327/2001, l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione

Ente associato



Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221

Sede Val d'Era: Via Curtatone e Montanara 49 c Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448

info sul trattamento dati personali: <http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/>



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

ne automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

Art. 2 – Questa Autorità espropriante provvederà a notificare il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001. La mancata esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR 327/2001.

Art. 3 – Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura catastale nei libri censuari.

Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Toscana, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

Dott. Ing. Sandro Borsacchi
Documento firmato digitalmente

Ente associato



Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
Sede Val d'Era: Via Curtatone e Montanara 49 c Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448
info sul trattamento dati personali: <http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/>

SEZIONE II



PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 Ottobre 2022 n. 1067

OGGETTO: COMUNE DI BORGO A MOZZANO – DECLASSIFICAZIONE E DISMISSIONE DI PORZIONE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE, IN FRAZIONE DI VALDOTTAVO IN LOCALITA' SEIMIGLIA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 4 del relativo regolamento attuativo, ove in particolare si dispone che "l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministero dei lavori pubblici.... Per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati con le modalità previste dall'art. 2, commi 4, 5 e 6";

RICHIAMATO il Regolamento per l'Esercizio delle Funzioni di Competenza Regionale in Materia di Viabilità di cui alla L.R. 88/98, Titolo IV, art. 23, così come confermato dalla L.R. 3 marzo 2015, art. 2, punto 4 sul riordino delle funzioni provinciali: "restano ferme...le funzioni attribuite alle Province...di cui all'art. 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88" che recita "... ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali, sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare: (omissis) b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali (...). Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d'intesa con i comuni interessati. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione." ed il regolamento attuativo ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale stessa, approvato con DPGR n. 41/R del 02/08/2004;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Borgo a Mozzano, acquisita al protocollo in data 13/10/2021 al n. 24012, relativa alla sdemanializzazione di tratto di strada comunale in località Seimiglia, Frazione di Valdottavo, per una superficie presuntivamente di circa mq. 158,00;

PRESO ATTO che il Comune di Borgo a Mozzano:

- il Comune di Borgo a Mozzano con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05.03.2021 è stata approvata la "Declassificazione tratto di strada comunale in frazione Valdottavo, loc. Seimiglia" ed in particolare è stato deliberato "di esprimere parere favorevole alla richiesta del sig. Gianni Liparelli....con la quale si richiede la sdemanializzazione e l'acquisto di una porzione di vecchia strada comunale in frazione Valdottavo, loc. Seimiglia...;
- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 09.09.2021 è stata approvata la "Modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con DCC n. 62/2020 (art. 58 del D.L. n. 112/0208, convertito dalla legge n. 133/2008)", per la dismissione e l'alienazione della porzione di strada in oggetto;

PRESO ATTO che

- il regolamento urbanistico comunale individua l'area oggetto di sdemanializzazione nella UTOE 20 – Valdottavo all'interno delle "aree urbanizzate";
- nella relazione tecnica a firma del Responsabile del Servizio n. 6-Gestione del Territorio del Comune di Borgo a Mozzano, Geom. Mario Gertoux, quest'ultimo relazione:
"- che il tratto di strada comunale oggetto della richiesta non è più utilizzata da tempo e che la parte terminale della stessa è già stata sdemanializzata nell'anno 2013;
- che viene altresì dato atto che tale viabilità non possiede più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dal vigente Codice della strada;
- che per quanto sopra viene espresso parere favorevole alla declassificazione finalizzata all'alienazione della porzione di strada comunale in questione, avendo perso le caratteristiche di strumento per l'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Ente..."
- la porzione di strada comunale oggetto di declassificazione e dismissione risulta già individuata catastalmente al catasto terreni del Comune di Borgo a Mozzano nel foglio 36 dalla particella 1742 con una superficie di mq. 27,00 e qualità "relitto stradale", dalla particella 1743 con una

superficie di mq. 125,00 e qualità "relitto stradale" e dalla particella 1744 con una superficie di mq. 4,00 e qualità "relitto stradale", per una superficie complessiva di mq. 156,00;

RITENUTO pertanto di approvare la richiesta del Comune di declassificazione e dismissione di porzione del tratto della vecchia strada comunale denominata in località Seimiglia, Frazione di Valdottavo;

VISTA l'istruttoria effettuata dall'ufficio, depositata agli atti dell'ufficio stesso;

PRESO ATTO:

- dell'avvenuta approvazione del DUP 2022-2024 con Delibera C.P. n 12 del 30/03/2022;
- del Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera C.P. n 13 del 30/03/2022;
- del Decreto Deliberativo n. 30 del 03.06.2022 con cui è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- del Decreto del Presidente n. 12 del 23/08/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto motivato in premessa e qui interamente richiamato,– la declassificazione e dismissione di porzione della vecchia strada comunale posta in Comune di Borgo a Mozzano, località Seimiglia, Frazione di Valdottavo, già individuata catastalmente al catasto terreni del Comune di Borgo a Mozzano nel foglio n. 36 dalla particella 1742 con una superficie di mq. 27,00 e qualità "relitto stradale", dalla particella 1743 con una superficie di mq. 125,00 e qualità "relitto stradale" e dalla particella 1744 con una superficie di mq. 4,00 e qualità "relitto stradale", ai sensi dell'art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 02/08/2004 per un'area complessiva di catastali mq. 156, come meglio rappresentato in colore rosso, nell'estratto di mappa catastale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 4, comma 2 e art. 3 comma 4 del Regolamento attuativo Codice della Strada, dando atto che la declassificazione e dismissione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Borgo a Mozzano, che provvederà con i successivi atti di esclusiva propria competenza a stabilire la destinazione finale del tratto in oggetto e agli eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio Arch. Fabrizio Mechini;
6. che non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento Conflitto di interessi nel rispetto della L.190/2012, del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione G.P. n.297/2013;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Il/La Dirigente
FABRIZIO MECHINI
Documento firmato digitalmente
segue allegato 1

allegato 1



COMUNE DI PRATO**Determinazione n. 2676 del 26/10/2022**

Oggetto: Progetto per la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni (Lotto 2) – Assunzione sub-impegni di spesa per il pagamento diretto ai proprietari ed il deposito presso il M.E.F. RTS di Firenze e Prato delle indennità di esproprio spettanti.

Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti

OMISSIS

Premesso che:

- con D.C.C. n. 5 del 11/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo per “Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni-via Bigoli-via Verzoni/Lotto 2” e contestuale adozione della variante al Piano Operativo vigente;
- con la pubblicazione ai sensi dell'art. 34 L.R. n. 65/2014 del relativo avviso al B.U.R.T. n. 21 del 26/05/2021 la predetta D.C.C. N. 5/2021 è divenuta efficace con imposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni occorrenti alla realizzazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
- il progetto interessa beni di proprietà privata da acquisire tramite procedura espropriativa per pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;

OMISSIS

Dato atto che:

- con successivo provvedimento P.G.n. 203473 del 19/09/2022 è stato notificato il decreto di determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 assegnando il termine perentorio di trenta giorni per la sottoscrizione di accettazione dei valori offerti, in caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata e si procede al deposito delle somme presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato;
- tutti i proprietari delle aree interessate dall'esproprio hanno condiviso la determinazione dell'indennità effettuata con il sopracitato provvedimento, con la precisazione di cui infra, per un importo complessivo di € 9.084,00;
- i seguenti proprietari hanno accettato le indennità agli stessi spettanti sulla base delle quote risultanti dall'intestazione catastale e si sono impegnati a produrre entro il termine di legge la documentazione attestante la piena e libera proprietà dei beni ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.P.R. 327/2001, indennità ammontante a complessivi € 8.353,00=, come da prospetto seguente:

Nominativo	Fg	Mappale	Superficie	Indennità	Accettazioni
Mati Franca	70	1317 (ex 361)	Mq. 62	€ 1.096,50	P.G. n.226298 del 17/10/22
Mati Maico Marco	70	1317 (ex 361)	Mq. 62	€ 2.193,00	P.G. n. 226318 del 17/10/22
Mati Maria Emanuela	70	1317 (ex 361)	Mq. 62	€ 1.096,50	P.G. n. 226284 del 17/10/22
Mati Marica	70	1317 (ex 361)	Mq. 62	€ 2.193,00	P.G. n. 226363 del 17/10/22
Mati Osanna	70	1317 (ex 361)	Mq. 62	€ 731,00	P.G. n. 226269 del 17/10/22
Ragone Simone	70	1317 (ex 361)	Mq. 62	€ 91,38	P.G. n. 226226 del 17/10/22
Orlandi Alessia	70	1317 (ex 361)	Mq. 62	€ 91,38	P.G. n. 226253 del 17/10/22
Magni Piero	78	912 (ex 851)	Mq. 39	€ 156,00	P.G. n. 204681 del 20/09/22
Magni Piera	78	912 (ex 851)	Mq. 39	€ 156,00	P.G. n. 207128 del 22/09/22
Mati Lara	70	1317 (ex 361)	Mq. 62	€ 274,12	P.G. n. 226003 del 17/10/22
Mati Rachele	70	1317 (ex 361)	Mq. 62	€ 274,12	P.G. n. 225990 del 17/10/22
			TOTALE	€ 8.353,00	

- pertanto una volta pervenuta nei termini di legge la documentazione di cui all'art. 20 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e verificata l'assenza di opposizioni da parte di terzi al pagamento a seguito della pubblicazione del presente atto sul B.U.R.T., si provvederà alla liquidazione diretta a favore dei sopraelencati soggetti delle indennità di espropriazione dovute mediante bonifico sui conti correnti comunicati con le dichiarazioni di accettazione;
- la residua quota di proprietà pari ad 1/24 della particella 1317 del foglio di mappa 70 del Catasto Terreni di Prato risulta intestata alla Sig.ra Goti Ida nata a Prato il 27/12/1907 ed ivi deceduta il 13/09/1992;
- a seguito di approfondimenti condotti presso i chiamati all'eredità le Sigg.re Mati Osanna, Mati Rachele e Mati Lara hanno dichiarato di essere le uniche aventi diritti successori della defunta facendo pervenire le dichiarazioni seguenti:
 - Mati Osanna per la quota di 1/24 della proprietà - *OMISSIS* - (Prot. n. 229845 del 20/10/2022);
 - Mati Rachele e Mati Lara - *OMISSIS* - (rispettivamente Prot. n. 228195 del 19/10/2022 e Prot. n. 229591 del 20/10/2022) per la quota di 1/48 ciascuna - *OMISSIS* -
- con le medesime note le Sigg.re hanno dichiarato di accettare l'indennità di esproprio di spettanza della quota di proprietà già di Goti Ida, ma di non essere in grado di produrre la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001;
- pertanto sulla base dell'art. 20 comma 12 del D.P.R. n. 327/2001, nelle more della produzione della documentazione di cui sopra, si procederà al deposito dell'indennità riferita a tale quota presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato ammontante a complessivi € 731,00=, come da tabella seguente:

Nominativo	Fg	Mappale	Superficie	Indennità
Eredi Goti Ida	70	1317 (ex 361)	Mq. 62	€ 731,00
			TOTALE	€ 731,00

- in forza delle sopraelencate accettazioni tutte le indennità provvisorie determinate dall'ufficio sono divenute definitive;

OMISSIS

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio economico-finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare la narrativa che precede;
2. Di rimodulare gli impegni di spesa FPV n. 2022/3919/1 e n. 2022/3925 mediante l'assunzione di nuovi sub impegni di spesa a favore dei soggetti proprietari dei beni in esproprio occorrenti alla realizzazione delle opere di che trattasi, al fine di procedere al pagamento diretto delle indennità di esproprio in favore dei proprietari o al loro deposito presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato, come risulta dalla movimentazione contabile riportata in calce al presente atto;
3. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 a garanzia degli eventuali diritti di terzi;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, nel caso in cui non venga proposta opposizione da parte di terzi entro 30 giorni dal compimento delle formalità di cui al punto precedente, si procederà con successivi provvedimenti alla diretta corresponsione ed al deposito presso il

M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato delle indennità di esproprio spettanti ai proprietari a seguito della produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà dei beni quanto alle indennità da corrispondere direttamente ai beneficiari;

5. Di dare atto che le indennità di esproprio sono riferite a terreni ricadenti in zona omogenea "E" ai sensi del D.M. 1444/68 e pertanto non sono soggette alla ritenuta fiscale del 20% di cui al comma 7 dell'art. 11 L. 413/1991 e s.m.i.;

6. Di dare atto che ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dott. Jacopo De Luca Dirigente del Servizio SE Gare, Provveditorato e Contratti.

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e s.m.i al T.A.R. Toscana o ai sensi della L. n. 1034/1971 al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 30 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, fermo restando quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 327/2001 per le controversie riguardanti le determinazioni delle indennità.

OMISSIS

Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
Dott. Jacopo De Luca

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI PISA**VAM 2022****QUADRO DI INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Pisa – Anno di riferimento 2021 Anno di applicazione 2022****REGIONI AGRARIE- VALORI MEDI PER ETTARO**

TIPO DI COLTURA	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5	N. 6
Seminativo	9.892	7.227	6.570	9.892	7.702	14.201
Seminativo per colture intensive	17.415	13.546	12.006	17.415	14.028	18.600
Seminativo irriguo	14.455	11.389	10.367	14.455	11.645	17.523
Seminativo irriguo per colture intensive	16.865	16.536	16.061	18.142	16.061	26.649
Seminativo arborato	10.768	8.432	7.885	10.790	8.686	15.003
Seminativo arborato per colture intensive	15.660	12.849	12.046	15.733	12.448	21.683
Seminativo arborato irriguo	14.455	12.448	12.046	13.652	12.448	20.881
Seminativo arborato irriguo per colture intensive	20.736	17.266	17.923	20.079	18.727	31.321
Orto	21.721	18.086	18.774	21.032	19.616	32.825
Orto irriguo	25.106	25.265	25.106	26.137	25.106	38.294
Vigneto	23.594	17.630	16.395	18.589	16.864	18.600
Vigneto in zone a D.O.C.	37.889	35.013	/	/	37.001	37.001
Frutteto	19.094	17.774	15.340	22.070	17.774	26.041
Uliveto	15.015	13.643	13.643	22.602	13.810	16.412
Prato	6.570	4.162	4.162	4.563	4.162	6.426
Pascolo	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Pascolo arborato	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Pascolo cespugliato	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
Incolto produttivo (1)	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
Castagneto da frutto	2.883	2.883	4.162	2.957	/	2.957
Canneto	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
Bosco alto fusto	6.170	4.563	4.563	4.563	4.563	6.278
Bosco ceduo	1.861	1.861	1.861	2.079	1.861	2.079
Bosco misto	2.664	2.664	2.664	3.467	2.664	3.467
Pineta litoranea da frutto	/	/	/	/	/	19.421
Pioppeto	15.073	/	/	/	/	16.412
Parco o giardino	33.074	31.392	31.392	33.074	33.074	44.170
Vivai di piante madri di viti	27.011	/	/	/	/	27.353
Colture ornamentali e floreali	44.973	/	/	/	/	48.515
Vivai per alberi da frutto	37.418	/	/	/	/	44.025

Note: 1) Terreno non idoneo alla coltivazione che, senza l'intervento dell'uomo, dia un prodotto valutabile anche minimo. Non classificabili incolti produttivi i terreni non coltivati per evidente abbandono o temporanea diversa destinazione.

PROVINCIA DI PISA

REGIONE AGRARIA N. 1 Comuni di Capannoli, Casciana Terme, Crespina, Faglia, Lari, Lorenzana, Montopoli in Val D'Arno, Palaia, Peccioli, San Miniato, Terricciola

REGIONE AGRARIA N. 2 Comuni di Chianni, Laiatico, Montecatini Val di Cecina, Monte verdi Marittimo, Santa Luce, Orciano

REGIONE AGRARIA N. 3 Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance, Volterra

REGIONE AGRARIA N. 4 Comuni di Buti, Calci, Vicopisano

REGIONE AGRARIA N. 5 Comuni di Casale Marittimo, Castellina marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella

REGIONE AGRARIA N. 6 Comuni di Bientina, Calcinai, Cascina, Castelfranco di Sotto, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano terme, Santa Croce Sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano

COMUNE DI AREZZO

OGGETTO: Approvazione ed efficacia, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2022, della variante al piano operativo per la localizzazione della Casa della comunità «Hub Baldaccio».

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- 1) che ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 12/2022, è stata indetta la conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto di un nuovo edificio da adibirsi a Casa della comunità «Hub Baldaccio» in via Baldaccio d'Anghiari;
- 2) che la conferenza di servizi decisoria, nella seduta del 30 agosto 2022, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della nuova Casa della comunità;
- 3) che, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 12/2022, l'approvazione del progetto in sede di conferenza dei servizi costituisce anche contestuale variante al piano operativo;
- 4) che il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 122 del 29 settembre 2022, ha preso atto dell'approvazione e che la variante ha assunto efficacia, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 12/2022.

Il dirigente
Dott. Ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI AREZZO

OGGETTO: Approvazione ed efficacia, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2022, della variante al piano operativo per la localizzazione della Centrale operativa territoriale (COT).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- 1) che ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 12/2022, è stata indetta la conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto di un nuovo edificio da adibirsi a Centrale operativa territoriale (COT) dell'Azienda USL Toscana Sud-Est presso il parco del Pionta;
- 2) che la conferenza di servizi decisoria, nelle sedute del 30 agosto 2022 e del 16 settembre 2022, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della nuova Centrale operativa territoriale;
- 3) che, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 12/2022, l'approvazione del progetto in sede di conferenza dei servizi costituisce anche contestuale variante al piano operativo;
- 4) che il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 123 del 29 settembre 2022, ha preso atto dell'approvazione e che la variante ha assunto efficacia, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 12/2022.

Il dirigente
Dott. Ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a

**Adozione della IV variante al Piano di Classificazione acustica comunale
IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 5 URBANISTICA E COMMERCIO**

- vista la Deliberazione Consiliare n. 55 del 28/10/2022: **Adozione della IV variante al Piano di Classificazione acustica comunale;**
- visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile dell'Unità organizzativa n. 5, arch. Samuela Ristori in ordine alla regolarità tecnica;
- visto l'art. 5 della Legge Regionale Toscana 1 dicembre 1998, n. 89;

RENDE NOTO

L'adozione della "IV variante al Piano di Classificazione acustica comunale" costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Tavola n. 2/8 (attuale e modificato)

La delibera ed i relativi allegati saranno depositati presso l'ufficio segreteria del comune di Bibbiena in data **09/11/2022** per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione del pubblico.

A norma dell'art. 111, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, entro 30 (trenta) giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni.

Bibbiena, lì 31/10/2022

Il responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Edilizia
(*arch. Samuela Ristori*)

COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a

Piano Attuativo di iniziativa privata PA 27C in località Vigna Tavolini**Adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65****IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 5 URBANISTICA E COMMERCIO**

- vista la Deliberazione Consiliare n. 56 del 28/10/2022: **Piano Attuativo di iniziativa privata PA 27C in località Vigna Tavolini, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;**
- visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile dell'Unità organizzativa n. 5, arch. Samuela Ristori in ordine alla regolarità tecnica;
- visti gli artt. 18, 111, 115 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

L'adozione del "Piano Attuativo di iniziativa privata PA 27C in località Vigna Tavolini" ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65" costituita dai seguenti elaborati:

- Tavola 1 - Stato attuale e sezioni del terreno;
- Tavola 2 - Zonizzazione e individuazione degli spazi pubblici e privati;
- Tavola 2 bis - Planimetria di progetto con suddivisione in lotti;
- Tavola 3 - Planimetria di progetto superfici e distanza dai confini;
- Tavola 3 bis - Planimetria di progetto degli spazi pubblici;
- Tavola 4 - Planivolumetrico e tipologie edilizie;
- Tavola 5 - particolari costruttivi e sezioni stradali;
- Tavola 6 - Schemi della rete fognaria;
- Tavola 7 - Schemi della rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- Tavola 8 - Schema della rete di adduzione dell'acqua potabile;
- Tavola 9 - Schema della rete di adduzione del gas metano;
- Tavola 10 - Schema della rete di illuminazione pubblica;
- Tavola 11 - Schema della rete di adduzione dell'energia elettrica;
- Tavola 12 - Schema della rete telefonica;
- Documentazione Cartografica;
- Documentazione Fotografica;
- Relazione tecnica;
- Norme tecniche di Attuazione;
- Schema di convenzione;
- Computo metrico estimativo;
- Relazione di fattibilità geologica e geotecnica.

La delibera ed i relativi allegati saranno depositati presso l'ufficio segreteria del comune di Bibbiena in data **09/11/2022** per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione del pubblico.

A norma dell'art. 111, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, entro 30 (trenta) giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni.

Bibbiena, lì 31/10/2022

Il responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Edilizia
(*arch. Samuela Ristori*)

Comune di Bibbiena - Prot. N. 0022045 del 31-10-2022 partenza

COMUNE di CORTONA (AREZZO)

AVVISO DI APPROVAZIONE ai sensi art. 111 L.R. 65/2014 del Piano Attuativo con contestuale Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico n. 16 in Località Ferretto, proposto da Santa Margherita srl e CAM srl.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 76 del 25/07/2022 è stato adottato ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale 65/2014 il Piano Attuativo con contestuale Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico n. 16 in Località Ferretto, proposto da Santa Margherita srl e CAM srl.

Che il relativo avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 35 del 31/08/2022;

Che tutta la documentazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 111 della L.R. 65/2014, è stata trasmessa alla Provincia di Arezzo e depositata alla segreteria comunale per 30 gg dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è stata resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune.

Visto il Certificato del Segretario Comunale attestante che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

SI DA ATTO

che, ai sensi dell'Art. 111 della L.R. 65/14, poichè nel termine dei trenta giorni previsti per il deposito non sono pervenute osservazioni, il piano diventa efficace con la pubblicazione del presente avviso.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel BURT e nel sito ufficiale del Comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L. R. 65/14 /05 art. 3.

Cortona 27/10/2022

Il Responsabile del procedimento
F.to Arch. Silvia Vespasiani

COMUNE di CORTONA (AREZZO)

AVVISO D'APPROVAZIONE ai sensi degli artt. 30-32 della L.R. 65/2014 della Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico n. 16 con contestuale Piano Attuativo in Località Ferretto. Proposta dalle Santa Margherita srl e CAM srl.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 75 del 25/07/2022 è stata adottata ai sensi degli artt. 30-32 della Legge Regionale 65/2014 la Variante al Regolamento Urbanistico n. 16 proposta da Santa Margherita srl e CAM srl.

Che tutta la documentazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 20 della L.R. 65/14, è stata trasmessa alla Provincia di Arezzo e alla Regione Toscana ed è stata resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cortona.

Che il relativo avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 36 del 07/09/2022;

Si fa presente che la presente variante al RU acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento dei diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L. R. 65/14, art. 20.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel BURT e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Cortona 27/10/2022

Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. BRUNI Marica

COMUNE di EMPOLI**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DI CUI ALLA SCHEDA
NORMA 6.3 DEL RU. ADOZIONE**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 64 del 10 novembre 2015, artt. 30 e ss;

R E N D E N O T O

Che con delibera consiliare n. 96 del 27 ottobre 2022 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata di cui alla Scheda norma 6.3 del RU;

I relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, sono accessibili al seguente link:

<https://www.comune.empoli.fi.it/garante-della-comunicazione-per-il-governo-del-territorio/procedimenti-in-corso/pua-6-3>

Chiunque potrà prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune entro e non oltre 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Le osservazioni dovranno pervenire al comune di Empoli – Via G. del Papa, 41 – 50053 Empoli (FI), con le seguenti modalità:

- in forma cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Settore politiche territoriali del Comune di Empoli;

- in forma cartacea, mediante consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – ufficio Protocollo;

- via mail, all'indirizzo di posta certificata del Comune: comune.empoli@postacert.toscana.it.

Le osservazioni che perverranno oltre il termine sopraindicato, non saranno prese in considerazione perché tardive.

A tal proposito, farà fede la data di ricezione al protocollo dell'Ente o della mail, se inviata per posta certificata.

Si informa che Garante della Comunicazione è la Dott.ssa Romina Falaschi.

In adempimento dei disposti di cui all'art. 111, comma 3 della LRT 65/2014, si dà atto che il deposito e la pubblicazione del presente avviso di adozione del Piano Urbanistico Attuativo avvengono in quanto già intervenuta la trasmissione dello stesso alla Città Metropolitana di Firenze.

Dal Municipio di Empoli,

Il Dirigente del Settore Politiche Territoriali
Ing. Alessandro Annunziati

COMUNE di EMPOLI

AVVISO 28 OTTOBRE 2022

**OGGETTO: AVVISO DI PAGAMENTO DIRETTO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE-
REALIZZAZIONE DI DUE PARCHEGGI E DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI
COLLEGAMENTO LUNGO LA VIA SALAIOLA NELLA FRAZIONE DI CORNIOLA.-**

E' stata accolta la cessione volontaria dei terreni di proprietà privata e disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 7 e 28 del DPR 327/2001, il pagamento delle indennità di espropriazione come a seguire **DATI CATASTALI:**

Catasto Terreni del Comune di Empoli Foglio di mappa:

-F. di Mappa 24 -p.lle n.629 di mq. 57 e n. 631 di mq. 51 INTESTATARI CATASTALI- **TELLESCHI CATIA** -Indennità Corrisposte pari a ½ per: €.1.125,00 (Ditta n.1-3 PPE). -F. di Mappa 24 -p.lle n.629 di mq. 57 e n. 631 di mq. 51 INTESTATARI CATASTALI- **TERRENI RITA** -Indennità Corrisposte pari a ½ per: €.1.125,00 (Ditta n.1-3 PPE). -F. di Mappa 24 -p.lle n.68 di mq. 3450 oltre mq.155 relitto INTESTATARI CATASTALI- **PEPI CARLO**-Indennità Corrisposte pari a 1/1 per: €.54.075,00 (Ditta n.2 PPE).F. di Mappa 24 -p.lla 1967 (ex p.lla 773/a) di mq. 1130 INTESTATARI CATASTALI- **FROSINI KATIA** -Indennità Corrisposte: pari a 1/6 - €.2.825,00 -€.12,27 (Ditta n.4 PPE).-F. di Mappa 24 -p.lla 1967 (ex p.lla 773/a) di mq. 1130 INTESTATARI CATASTALI- **FROSINI BARBARA** -Indennità Corrisposte pari a 1/6 per: €.2.825,00 -€.12,27 (Ditta n.4 PPE).-F. di Mappa 24 p.lla 1967 (ex p.lla 773/a) di mq. 1130 INTESTATARI CATASTALI- **NINCI FRANCA** -Indennità Corrisposte pari a 4/6: €.11.300,00 -€.49,09 (Ditta n.4 PPE).-F. di Mappa 24 -p.lla 537 di mq. 130 INTESTATARI CATASTALI- **TARQUINI RITA** -Indennità Corrisposte pari a ½ : €.455,00 e €. 843,00 (Ditta n.5 PPE).-F. di Mappa 24 -p.lla 537 di mq. 130 INTESTATARI CATASTALI- **TELLESCHI DANIELA** -Indennità Corrisposte pari a ½: €.455,00 e €. 843,00 (Ditta n.5 PPE).Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 26.7 del D.P.R. 327/2001.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DR.SSA EUTILIA PROIETTI NULLI
Doc.f.to digitalmente

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Approvazione del progetto definitivo per la “Realizzazione di un sentiero ciclopedonale dal Comune di Fiesole al Comune di Figline e Incisa Valdarno” - Sistema integrato Ciclopista Arno, Sentiero della bonifica e Ciclopista Tirrenica CUP n. J11B18000200005 e contestuale Variante Urbanistica ex art.34 L.R.65/2014. Presa d'atto mancata presentazioni osservazioni

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI**AVVISA**

- che con deliberazione n. 56 del 20 settembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale di Fiesole ha adottato, ai sensi dell'art. 34 della LR n. 65/2014, la variante al regolamento Urbanistico e al Piano Operativo Comunale adottato, contestualmente all'approvazione del Progetto definitivo denominato “Realizzazione di un sentiero ciclo-pedonale dal Comune di Fiesole al Comune di Figline e Incisa Valdarno”, ai sensi dell'art. 27 DLGS 50/2016, dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e dell'art. 19 del DPR 327/2001 apponendo il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli art. 10 e 12 del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 e 9 della L.R. n. 30/2005 in materia di espropriazioni per pubblica utilità;
 - la suddetta delibera, comprensiva degli allegati amministrativi e tecnici, è stata trasmessa alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze;
 - l'avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T n. 39, parte II, del 28/09/2022;
 - copia della deliberazione e di tutti gli atti allegati sono stati depositati per 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione presso la segreteria comunale e sono stati resi liberamente consultabili presso il Dipartimento Lavori Pubblici, Via Portigiani n. 27 (Fiesole), negli orari d'ufficio ovvero per via telematica sul sito web del Comune di Fiesole al seguente link, relativo alla pubblicazione n. 1060/2022:
<http://trasparenza.comune.fiesole.fi.it/web/trasparenza/albo-pretorio;jsessionid=74AB88E21880194646DD7DA3612CD8C9>
 - nel termine dei 30 giorni di cui sopra non sono state presentate osservazioni;
 - pertanto, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, l'efficacia della variante al Regolamento Urbanistico decorre da oggi, data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.
- Gli atti e gli elaborati tecnici della variante e del progetto resteranno consultabili al link del sito internet del Comune di Fiesole sopra indicato.

*Il Responsabile
del Dipartimento lavori pubblici
Ing. Filippo Galli*

COMUNE DI MOLAZZANA (Lucca)

Decreto di Esproprio Terreno sito in frazione Montaltissimo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione G.C. n. 96 del 27.11.2019 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento;

RENDE NOTO

Che con Decreto n. 216 del 21.10.2022 è stata disposta l'espropriazione di tutta la superficie di terreni distinti al nuovo catasto terreni al foglio 1 mappali nn. 6473, 6474, 6476, 6477;

Che ricerche catastali hanno dato esito che i terreni sono intestati con pieno titolo di proprietà al Sig. Vittorio Pucci nato a Castelnuovo di Garfagnana il 28.04.1960;

Che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 comma 5 del DPR 327/2001, l'opposizione dei terzi è proponibile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso;

Che tutti gli atti sono disponibili per l'ufficio espropri del Comune di Molazzana, Via Parco Rimembranza n. 11.

Il RUP
Dott.ssa Irene Bonugli

COMUNE DI PRATO

Piano attuativo n.406 - 2022 adottato con DCC n.52 del 13/09/2022 per la deruralizzazione con cambio di destinazione a residenziale di fabbricato agricolo e dei relativi annessi pertinenziali, ubicati in via Traversa per le Calvane n. 16/2. Efficacia ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA,
TRANSIZIONE ECOLOGICA E PROTEZIONE CIVILE**

Dato atto che, nei 30 giorni di pubblicazione sul B.U.R.T. edizione n. 39 del 28/09/2022, parte II, dell'avviso di adozione del Piano Attuativo in oggetto, come attestato nella relazione del Responsabile del Procedimento del 02/11/2022, non sono pervenute osservazioni;

Visto l'esito positivo del Settore Regionale del Genio Civile Valdarno Centrale, comunicato con P.G. n. 228942 del 20 ottobre 2022, sul deposito n. 25/2022 effettuato in data 29/07/2022 secondo le modalità indicate dal D.P.G.R. del 30.01.2020 n. 5/R;

RENDE NOTO

che l'efficacia degli strumenti urbanistici in oggetto decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c. 5, secondo periodo, della L.R. 65/2014.

La delibera di adozione e i relativi elaborati allegati, confermati stante il mancato ricevimento di osservazioni, la determinazione dirigenziale n. 2728 del 02/11/2022, la relazione del Responsabile del Procedimento della stessa data e il presente avviso sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Prato all'indirizzo: <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/bacheca>.

Il Dirigente

arch. Pamela Bracciotti

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.)*

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (Firenze)

Sentiero ciclo-pedonale dell'Arno – Delibera di Consiglio Comunale di Approvazione del Progetto Definitivo, contestuale adozione della variante al Piano Operativo ai sensi dell'art. 34 della LR 65/2014 e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001 – Presa d'atto mancata presentazioni osservazioni e acquisizione del parere positivo del Genio Civile competente per territorio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 34 della LR 65/2014 “*Norme per il governo del territorio*” e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 del DLGS 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modificazioni;

Visti gli artt. 10, 12 e 19 del DPR 327/2001 “*Espropriazione per pubblica utilità*” e successive modificazioni;

Visti gli artt. 7 e 9 della LR 30/2005 “*Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità*” e successive modificazioni;

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 54 del 20 settembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale di Rignano sull'Arno ha adottato, ai sensi dell'art. 34 della LR n. 65/2014, la variante al Piano Operativo vigente contestualmente all'approvazione del Progetto definitivo denominato “*Realizzazione di un sentiero ciclo-pedonale dal Comune di Fiesole al Comune di Figline e Incisa Valdarno*”, ai sensi dell'art. 27 DLGS 50/2016, dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e dell'art. 19 del DPR 327/2001 apponendo il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli art. 10 e 12 del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 e 9 della L.R. n. 30/2005 in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

AVVISA CHE

- la suddetta deliberazione n. 54/2022 comprensiva dei relativi allegati amministrativi e tecnici propri della Variante urbanistica e del Progetto definitivo è stata trasmessa alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze il 23 settembre 2022 con nota protocollo n. 15802;

- l'avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T n. 39, parte II, del 28 settembre 2022;

- copia della deliberazione e di tutti gli atti allegati sono stati depositati per 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione presso la segreteria comunale e sono stati resi liberamente consultabili presso il Settore Gestione del Territorio, Piazza della Repubblica 1, negli orari d'ufficio ovvero per via telematica sul sito web del Comune di Rignano sull'Arno al seguente link: www.comunerignano.it/ftransfer/pistaciclabile.zip;

- nel termine dei 30 giorni di cui sopra non sono state presentate osservazioni;

- sempre nel termine degli stessi 30 giorni è pervenuto, in forma di contributo quale nota procedurale, la lettera del Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica di Regione Toscana il 27 ottobre 2022 con nota protocollo n. 17875, il quale dopo aver rammentato in merito all'applicabilità in seno al presente procedimento, dell'art. 6 della LR 10/2010 recante “*Casi di esclusione*” dalla procedura VAS, comma 1 bis che “... per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti [...] a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere” conclude che “... per la Variante in oggetto non sembra rilevarsi l'applicazione di una legge specifica, statale o regionale per la quale sia da ritenersi escluso il procedimento di VAS”;

- in merito al suddetto contributo è stato chiesto, dal R.U.P. del Comune di Rignano sull'Arno, il parere all'Autorità Competente in materia di VAS (Città Metropolitana di Firenze) il 28 ottobre 2022 con nota protocollo n. 17897 e che la medesima Autorità, rispondendo il 2 novembre 2022, nota protocollo n. 18075, facendo “... presente che il riferimento normativo che richiama l'esclusione da VAS ex art 6 comma 1 bis delle LR 10/2010 non è tanto, o soltanto, l'art. 34 della L.R. 65, bensì il Testo Unico sugli espropri DPR 327-2001 che nella Sezione II (Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo di un'opera di pubblica utilità) art 19 (approvazione del progetto) al comma 2 disciplina quanto segue: L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. L'applicazione di tale comma contenuto in un Testo Unico costituisce ... il verificarsi di quanto contenuto all'art. 6 comma 1bis della L.R. 10/2010 (... provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ...) ...” ritiene “... che il Comune di Rignano sull'Arno abbia operato correttamente”;

- la variante al Piano Operativo e il Progetto definitivo sono stati nel frattempo giustamente corredati del **parere positivo** dell'Ufficio Regionale del Genio Civile prodotto a seguito del controllo delle indagini geologiche, sismiche e idrauliche, ai sensi della L.R. 65/2014 e del DPGR 3001/2020, n. 5/R, e pervenuto il 18 ottobre 2022 con nota protocollo n. 17248;

- pertanto, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, l'efficacia della variante al Regolamento Urbanistico decorre da oggi, data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Gli atti e gli elaborati tecnici della variante e del progetto resteranno consultabili al link del sito internet del Comune di Rignano sull'Arno sopra indicato.

Il Responsabile del Settore
Ing. Mauro Tempesta

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

(Provincia di Arezzo)

DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE n. 59 del 30.09.2022**APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "CITTÀ GIARDINO" POSTO A NORD DEL CAPOLUOGO, AI SENSI DELL'ART. 112 DELLA L.R. 10 NOVEMBRE 2015 N. 65 GIÀ APPROVATO CON DEL.C.C. N. 22 DEL 18/03/2009 (BURT N.31 DEL 05.08.2009)****IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 e 112 della Legge Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 30.09.2022 è stata approvata ai sensi dell'art.112 della L.R.T. la variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata della sottozona C0, denominato "Città Giardino", approvato in variante al RU con D.C.C. n 22 del 18/03/2009 (BURT n.31 del 05.08.2009).

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera sono depositati, in libera visione, presso gli Uffici del Servizio Edilizia – Ambiente – Urbanistica, sono pubblicati all'albo on-line e saranno consultabili in formato elettronico sul sito web dedicato del Servizio Urbanistica del Comune di Terranuova Bracciolini sotto la voce "Procedimenti – Conclusi" al link <http://territorio.comuneterranuova.it/regolamento/index.php/strumenti-urbanistici/procedimenti-urbanistici> dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Provincia di Arezzo come previsto dall'art. 111 co.3 della L.R. n.65/2014.

Il Responsabile del Procedimento**Arch. Marco Novedratsi**

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Provincia di Arezzo)

VARIANTE AL R.U. EX. ART. 34 L.R.T. 65/2014 MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO - SENTIERO DELLA BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI TRA IL PONTE LEONARDO E PONTE MOCARINI - LOTTO 1 TRATTI 4-5-6" - APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO AI SENSI DEL D.P.R. 327/2001 - ACQUISIZIONE EFFICACIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 14.09.2022 è stata adottata la Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014 mediante approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del "Sistema integrato ciclopista dell'Arno - Sentiero della bonifica e ciclopista tirrenica - Tratto di competenza del Comune di Terranuova Bracciolini tra il Ponte Leonardo e Ponte Mocarini - Lotto 1 tratti 4-5-6" – e contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del d.p.r. 327/2001;
- la predetta deliberazione unitamente agli allegati è stata trasmessa via PEC in data 22.09.2022 - Prot. n. 20981 - alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo;
- che tutti gli atti relativi sono stati resi accessibili sul sito del Comune e per la durata di 30 (TRENTA) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 28.09.2022, durante i quali chiunque ha avuto facoltà di prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni;

Rilevato che:

- ai sensi del D.p.R. 327/2001 è stato trasmesso l'avviso di avvio del procedimento ai soggetti proprietari delle aree interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT non sono pervenute osservazioni;
- nel termine di 30 giorni dalla data di notifica, ai soggetti interessati, dell'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art. 32 c.3 della L.R. 65/2014, non essendo pervenute osservazioni nel periodo deputato alla presentazione delle stesse, la variante acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso.

Che ai sensi del D.p.R. 327/2001 il vincolo preordinato all'esproprio diventa efficace dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Marco Novedratsi

COMUNE DI VIAREGGIO**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 68 del 24/10/2022**

Avviso di Adozione - Oggetto: “Approvazione in linea tecnica del progetto di riqualificazione dell’area a verde attrezzato prospiciente Viale Carducci denominata Ex Casa del Fascio e apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità”

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 24/10/2022 è stata approvato in linea tecnica il progetto denominato “Progetto definitivo di riqualificazione dell’area a verde attrezzato prospiciente Viale Carducci denominata Ex Casa del Fascio” e, contestualmente, è stata adottata la variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi degli artt. 10 c. 1-2 e 19 c.2 del D.P.R. n. 327/2001.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, la delibera di approvazione del progetto e di contestuale approvazione della variante ed i relativi allegati sono depositati presso il Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica.

Tale documentazione è pubblicata altresì sul sito web del Comune di Viareggio al seguente link:

<https://www.comune.viareggio.lu.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=21201&idArea=21208&idCate=21262&ID=38054&TipoElemento=pagina>

Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può prendere visione di detta documentazione e può presentare le proprie osservazioni e pareri con le seguenti modalità:

- in forma cartacea, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a “Comune di Viareggio – Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica – Piazza Nieri e Paolini, 1 – 55049 Viareggio (LU)”; in entrambi i casi fa fede la data di ricezione al protocollo dell’Ente;

- tramite PEC all’indirizzo: comune.viareggio@postacert.toscana.it.

Il Dirigente
Arch. Silvia Fontani

C_L833 - C_L833 - 1 - 2022-11-02 - 0100276



Comune di Pontassieve e Pelago
Ufficio Tecnico Associato
**Servizio Pianificazione
Territoriale ed Urbanistica
Associato**

Tipologia dell'atto da pubblicare: **AVVISO**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 65/2014, PER LA REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – INTERVENTO “INFRASTRUTTURE CICLABILI DI INTERESSE REGIONALE: SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA ARNO, SENTIERO DELLA BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA” CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 DEL DPR 327/2001 E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL DPR 327/2001. PRESA D'ATTO MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA ASSOCIATO**

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 20.09.2022, con la quale, ai sensi del D.P.R. 327/2001 artt. 10, 12 e 19 è stato approvato il progetto definitivo dell'opre pubblica costituente variante allo strumento urbanistico vigente, pubblicata sul BURT del 28.09.2022;

Vista la mancata presentazione di osservazioni nel termine dei 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione anzidetta;

Visto l'art. 34 della L.R. 65/2014;

Visti la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 ed il D.P.R. 327/2001 artt. 10, 12 e 19,

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, prevista per il giorno 09.11.2022.

Pontassieve, 27.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Fabio Carli

Comune di Pontassieve - via Tanzini 30, 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055.83603225 - Fax 055.8360326 – pianificazione@comune.pontassieve.fi.it –
www.comune.pontassieve.fi.it C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486
Comune di Pelago - V.le Rimembranza,40 - 50060 Pelago (FI)
Tel. 055.8327347 - Fax 055.8326839 – serviziourbanisticaassociato@comune.pelago.fi.it –
www.comune.pelago.fi.it C.F. – P.IVA 01369050487

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**